

Gerardi

ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA



LE MONNIER

Direttore responsabile: Enrica Ormanni

Comitato scientifico: Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione: Piero Castignoli, Antonio Dentoni
Litta, M. Antonietta Martullo Arpago, Alessandro
Pratesi, Giulio Raimondi, Antonio Saladino, Giorgio
Tori

Periodicità: semestrale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV (inf. 70%) -
Firenze

Registrazione del Tribunale di Roma n. 24 del 5/1/88

Abbonamento per il 1991: Italia L. 45.000 - Estero 80.000 -
Fascicolo singolo 25.000

Editore: Periodici Le Monnier - Firenze
Casella postale 202 - 50100 FIRENZE
c/c postale n. 25449504

Editing e grafica: Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

Stampato con il contributo del C.N.R.

Gennaio 1991

17165-X - Stabilimenti Tipolitografici «E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze

Studi in memoria
di Antonino Lombardo

a cura di
CORRADO PECORELLA

Questo fascicolo della Rivista, dedicato alla memoria di Antonino Lombardo, presidente dell'Associazione per più di vent'anni, raccoglie un primo gruppo di studi che, completati da altri, verranno riuniti in volume a cura di Corrado Pecorella.

Note sul «Regno animale dello spirito, l'inganno o la cosa stessa» della Fenomenologia hegeliana

di Mario Buonajuto

Se nel secolo scorso gli studi hegeliani avevano più frequentemente privilegiato lo Hegel delle opere sistematiche così non è da almeno un mezzo secolo. Sulla scorta delle ricerche che a partire dagli anni trenta furono condotte da Marcuse e, con singolare sintonia, da Kojève e da Hyppolite, una ricca messe di studi, soprattutto in Francia ed in Italia si è rivolta allo Hegel della *Fenomenologia*¹. È venuta così sostanzialmente a cadere l'idea che questa opera dovesse ritenersi solo un primo abbozzo del sistema, che lo stesso Hegel avrebbe considerato superato dalle successive e più mature elaborazioni. Si è cominciato, invece, a vedere in essa una sorta di cerniera tra le opere giovanili e quelle della maturità, ma anche (e soprattutto) il precedente al quale la Scienza della Logica non può fare a meno di richiamarsi (cosa che del resto avviene anche abbastanza esplicitamente).

Queste acquisizioni non potevano naturalmente rimanere in un ambito solo storiografico senza riverberarsi sulla interpretazione complessiva del pensiero di Hegel. Assegnare, infatti, alla *Fenomenologia* questa posizione nell'insieme della *Entwicklungsgeschichte* del pensatore di Stoccarda significava, poi, giungere ad un diverso modo di considerare la stessa Scienza della Logica. Se questa contiene l'esposizione del *Logos* nella sua purezza ed astrattezza, quel *logos* poi, altro non è che il movimento della soggettività vivente che nello esplicitare la teleologia da cui è

¹ Ci riferiamo, come è chiaro, a HERBERT MARCUSE, *L'ontologia di Hegel e la fondazione di una teoria della storicità*, Firenze, La Nuova Italia, 1969 che comparve nel 1932. Per quanto riguarda Hyppolite, a JEAN HYPPOLITE, *Genèse et structure de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel*, Paris, Aubier e Montaigne, 1946, come anche agli altri non meno importanti scritti di questo studioso. Per Kojève il riferimento è, evidentemente, a ALEXANDRE KOJEVE, *Introduction à la lecture de Hegel*, Paris, Gallimard, 1946 (ma gli studi raccolti risalgono agli anni trenta).

permeata assimila l'esteriorità con il suo progettarsi in essa². Un *logos* che per Hegel senza dubbio è idealmente il «primo», nel senso che è esso a fondare quella teleologia, ma che pur non è effettuale se non in quella autocoscienza che si progetta. Per cui quel «regno delle ombre» o «Dio prima della creazione del mondo» che, come vuole Hegel, è l'oggetto della logica non è, poi, un regno di vuote forme, di pure categorie, ma al contrario l'analisi di quelle operazioni che sono implicate nel fatto che vi sono dei soggetti viventi di fronte ai quali si dispone un comune mondo che può da essi venir detto nel loro discorso. Vi è ancora da aggiungere che se la Logica suppone già raggiunta ed assume quale suo punto di partenza l'identità tra il pensiero e l'essere, (una identità, si badi, che per Hegel non può essere se non il risultato del cammino della coscienza per cui il pensiero non può cominciare con quella affermazione³), quella identità, poi, trova giustificazione appunto nella *Fenomenologia* dove quella certezza della ragione di essere ogni realtà trova la sua verità nel fatto che viene ripercorso quel cammino che poi la ragione avrà dimenticato⁴.

La *Fenomenologia* continuerà, forse, anche in futuro a restare un'opera per certi versi enigmatica. Non sarà semplice giungere ad una totale trasparenza del senso delle «figure» e del loro rapporto con il divenire temporale, e dubbi resteranno, crediamo, su altri aspetti di quest'opera tanto complessa come, ad esempio, quel denso ed in parte oscuro ultimo capitolo (il Sapere Assoluto). Non sono negabili, ci pare, talune disarmonie presenti nell'opera che, forse, derivano da un disegno che da molteplici indizi sembrerebbe in taluni casi essersi specificato nel corso stesso della stesura. Ciò che però, dopo le ricerche di un quarantennio, sembra essere un risultato non revocabile in dubbio è la sua posizione assolutamente fondamentale per lo sviluppo del pensiero di Hegel, che è appunto quel che non sembra venir riconosciuto quando si parla di prima forma o primo abbozzo del sistema che sarebbe stato poi abbandonato e superato.

Se la *Fenomenologia* è l'esposizione del cammino che la coscienza de-

² Cfr. G. W. F. HEGEL, *Scienza della Logica*, Bari, Laterza, 1988, p. 10: «si dovrebbe dire che il logico è anzi il soprannaturale che penetra ogni rapporto o attività naturale dell'uomo». Su ciò ALDO MASULLO, *Il «fondamento» in Hegel*, in *Incidenza di Hegel*, a cura di Fulvio Tessoro, pp. 87 e passim.

³ Cfr. G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia dello Spirito*, Firenze, La Nuova Italia, 1970, vol. I, p. 194, «L'idealismo che invece di presentare quel cammino comincia con quella affermazione, è dunque soltanto un puro asseverare che nè riesce a concepire se stesso, nè può rendersi concepibile agli altri».

⁴ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 195.

ve percorrere per giungere alla verità di quella certezza di essere ogni realtà, non si potrà non cogliere l'importanza ed addirittura la «centralità del concetto» di «cosa stessa» (*Sache Selbst*) con cui si chiude la prima parte dell'opera. Si tratta di una «centralità» che sembra emergere anche da ragioni, in fondo, piuttosto estrinseche. Ad esempio dalla posizione che il capitolo ad esso dedicato occupa nella tessitura della indagine che Hegel conduce. Con esso infatti si chiude la prima parte dell'opera, una prima parte che è, poi, quella che corrisponde al primitivo disegno che ci è preannunziato nella introduzione. La discussione sulle relazioni tra la prima e la seconda parte, sui motivi, secondo alcuni puramente editoriali, che avrebbero indotto Hegel a pubblicare anche l'abbozzo di quella che sarebbe stata la filosofia dello spirito, appare oggi francamente invecchiata, e non intendiamo riprenderla. Ciò non toglie, però, che una cesura si avverta tra le due parti, ed è una cesura che viene sottolineata dallo stesso Hegel allorché, riprendendo il discorso sulla natura delle «figure» succedutesi fino a quel momento, avverte che quelle che seguiranno nella seconda parte «si distinguono peraltro dalle precedenti, perché sono gli spiriti reali, sono effettualità peculiari e, anziché figure della coscienza soltanto, sono figure di un mondo»⁵.

Si tratta, senza dubbio, di ragioni di sostanza esteriori che pure però stanno ad indicare nella «cosa stessa» un punto di arrivo, il concludersi di una linea di indagine. Ma accanto a tutto questo v'è il fatto che in questa nozione prende corpo quel programma che Hegel aveva annunziato sin dall'inizio della sua fatica: «tutto dipende dall'intendere e dall'esprimere il vero non come sostanza ma altrettanto decisamente come soggetto»⁶. Questo programma acquista il suo senso pieno e diventa qualcosa di effettivo solo ed appunto nella nozione di «cosa stessa». Se, inoltre, lo sviluppo dell'opera doveva esplicitare quel cammino attraverso cui la coscienza singolare trapassa all'universalità ed accede alla dimensione dello Spirito, quel traguardo è raggiunto appunto in questo specifico momento del cammino della coscienza che può perciò a buon diritto venir considerato un punto di arrivo se non proprio il termine del suo procedere.

2. Lascia però sconcertati che il senso di questo capitolo sia stato in non rari casi frainteso anche da parte di studiosi dei quali è indiscutibile la competenza in fatto di cose hegeliane. In altri casi, se non si può dire

⁵ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. II, p. 4.

⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 13.

altrettanto, non sembra però che sia stato sottolineato a sufficienza il ruolo così fondamentale che quel concetto svolge nel pensiero di Hegel. Ci limitiamo a ricordare solo due casi significativi, dato che si tratta di studiosi che hanno meritatamente acquistato un peso notevole nel campo degli studi hegeliani: quello di Kojève e quello di Lukàcs. Di essi il primo indica nella «cosa stessa» l'operare dell'intellettuale che «exprime purement et simplement sa nature innée, son caractère, quelque chose d'existant déjà, de 'naturel', par conséquent d'animal»; il secondo, invece scorge nel «regno animale dello spirito» «il mondo borghese del mercato e della concorrenza» e nella «cosa stessa», in particolare, la merce. Lettura, quest'ultima che può contenere, forse, un lato di verità, ma che non coincide, poi, con la latitudine di significati che il concetto ha in Hegel⁷.

Il tema del capitolo è senza dubbio in stretta connessione con quello che lo precede (la virtù ed il corso del mondo)⁸ nel quale la coscienza, dopo il suo peregrinare come ragione osservante, si volge al mondo come al campo della propria attività. Ma è un volgersi, come si sa, che è anche un contrapporsi in quanto nel mentre la coscienza vede nel mondo il terreno in cui la propria virtù (o la legge del cuore etc.) deve realizzarsi, continua però a vedere nel mondo ciò che si oppone a questa virtù. Non solo, ma la virtù vede anche nella individualità agente un momento negativo, rappresentato dal fatto che l'individualità è individualità, e, quindi, non può che volere se stessa opponendosi così al Bene. Nel «Regno animale dello Spirito etc.» (che è appunto il capitolo dedicato alla «cosa stessa») la coscienza apprende, invece, che solo nel porsi nella realtà può rivelarsi ed esprimersi. Nel fare questo, nel porre un'opera nella exteriorità, essa proverà inizialmente un moto di delusione. Ma avvertirà, poi, l'infondatezza di questa delusione, giungendo infine a vedere nell'opera (che diventa così «cosa stessa») l'unità dell'essere e dell'operare e quindi il compenetrarsi tra le cose ed il fare del soggetto.

Non si può certo porre in dubbio che vi sia una intima connessione tra il capitolo sulla cosa stessa e quello della lotta della virtù contro il corso del mondo. Tuttavia una connessione altrettanto stretta v'è con quel primo paragrafo del capitolo V (Certezza e verità della Ragione) che ci sembra fornisca un orientamento che è senza dubbio essenziale

⁷ Cfr. ALEXANDRE KOJEVE, *Introduction* cit., p. 90. GIORGY LUKÀCS, *Il giovane Hegel ed i problemi della società capitalistica*, Torino, Einaudi, 1975, pp. 667-668.

⁸ L'osservazione è del Landucci, cfr. SERGIO LANDUCCI, *Hegel: la coscienza e la storia*, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 152-153.

per cogliere appieno il significato complessivo che il concetto di cosa stessa assume nell'insieme del pensiero hegeliano.

In quel V capitolo si traccia un bilancio del cammino che la coscienza ha percorso fino a quel momento. Nelle esperienze che questa ha compiuto essa, di fatto, è già uscita fuori di se stessa incontrando l'altra coscienza ed ha anche parimenti compiuto l'esperienza del lavoro che forma le cose. La coscienza, è vero, si è volta all'oggetto fuori di sé per consumarlo ed assimilarlo; ha poi vissuto nella lotta per il riconoscimento della «verità» di quella prima esperienza. La contesa si è conclusa con le figure del signore e del servo. Ma tutto ciò non varrà per la coscienza per quello che in quelle esperienze è oggettivamente contenuto. La coscienza del signore col suo dimostrare di porre in non cale la vita si è affermata come libertà ed è quindi l'astratta coscienza della indipendenza. Ma anche per la coscienza del servo non si può dire qualcosa di veramente differente. Essa, come è noto, ha raggiunto la verità della coscienza di sé nel lavoro che dà forma alle cose e nella disciplina del servizio (per il signore). Ora entrambe queste esperienze (ma soprattutto quella del servo) dovrebbero sradicare l'idea di una «indipendenza» intesa come una contrapposizione rispetto alle cose ed agli altri. Ma ciò non accade e «all'autocoscienza indipendente sua essenza (...) è soltanto la pura astrazione dell'Io»⁹, cioè del suo non combaciare con l'immediato «sussistere», con l'esistenza naturale. La coscienza del servo nello scontro ha provato la «paura della morte, signora assoluta»¹⁰ che le ha rivelato che nulla di fisso e di stabile le appartiene: la sua vita, come la condizione di servo, come la condizione del signore. Nel lavoro, è vero, essa avverte di dar forma alle cose. Ma poiché quel lavoro, che si pone in «riconoscere unilaterale ed ineguale»¹¹ è, in effetti, solo «un operare inessenziale»¹² ne segue un divaricarsi tra l'esperienza alla quale la coscienza perviene ed il significato reale, oggettivo, di essa; una cosa che d'altra parte accade sovente in tutta la *Fenomenologia*. Per noi (e quindi oggettivamente) la cosalità è stata investita della forma della coscienza e quindi superata in quanto estraneità per essa («il lato dell'essere-in-sé o della cosalità che nel lavoro riceveva la forma, non è per nulla una sostanza diversa dalla coscienza»¹³). Ma per la coscienza, che attraverso l'esperienza del lavoro è giunta solo alla intuizione di sé come essere indipen-

⁹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 165.

¹⁰ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 16.

¹¹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 161.

¹² G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 160.

¹³ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 165.

dente, quel lavoro è «soltanto una abilità che ha potere su un singolo alcunché» (*Über einiges*) e non una forza capace di superare la cosalità che la circonda «non sopra l'universale potenza e sull'intera essenza oggettiva (*das ganze gegenständliche Wesen*)»¹⁴.

È perciò che mentre per noi è già presente una nuova figura della coscienza, è presente, a dir meglio, già lo spirito, così non è per la coscienza; la quale può interpretare la sua esperienza nella forma della coscienza stoica, come libertà interiore che si contrappone al mondo e lo pone come l'inessenziale; potrà negarlo nella esperienza scettica; potrà, infine, fraintendere l'esperienza della sconessione presente in se stessa, trasferendo fuori di sé, in Dio, il momento della coscienza immutabile che diviene, così, qualcosa di inattuabile, verso cui, però, la coscienza, nella sua avvertita nullità, non potrà fare a meno di tendere. E sarà la coscienza infelice.

In quello stesso V capitolo Hegel ci presenta una critica dell'idealismo di Kant e di Fichte. È evidente che Hegel vuole accostare a quell'idealismo il significato teoretico che emerge dalle esperienze della coscienza tratteggiate fino a quel momento. L'idealismo è qui (l'osservazione è di N. Hartmann¹⁵) non una certa teoria filosofica, ma piuttosto un atteggiamento della storia dello spirito. Quell'atteggiamento che si esprime appunto nella certezza della ragione «di essere ogni realtà». Una certezza che può per ora essere solo tale, e non avere ancora verità, giacché quella ragione può solo affermare che l'in sé è il «suo». Ma questa affermazione non trova ancora piena giustificazione dal momento che quella coscienza ha obliato il cammino che ha alle spalle e, in ogni caso, in quel cammino per la coscienza v'era come risultato l'indipendenza del per sé e non ancora l'intrecciarsi delle coscienze fra di loro ed il loro mutuo relazionarsi nel lavoro che dà senso al mondo (Tutto ciò era, infatti, solo «per noi»). Pertanto la coscienza dovrà «riempire il vuoto mio»¹⁶: vale a dire potrà cogliere l'effettivo compenetrarsi di *io* e *mondo* allorché non sarà rimasta alla pura «asseverazione» della indipendenza dell'*io*, al vuoto IO = IO che equivale ad una affermazione «immediata», come un «colpo di pistola». Quella identità potrà essere solo un risultato. Che sarà raggiunto dalla coscienza attraverso un operare che non sia solo un «dar forma» alle cose, una «abilità» gravata dai limiti cui abbia-

¹⁴ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 164.

¹⁵ Cf. NICOLAI HARTMANN, *La filosofia dell'idealismo tedesco*, Milano, Mursia, 1983, p. 337.

¹⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 201.

mo fatto riferimento or ora; ma che sia l'esprimere se stessa nella esteriorità dell'opera e perciò nella comunicazione con le altre coscienze.

Sarà appunto questo il processo che culminerà nella cosa stessa. Il che mostra come quella linea di sviluppo della coscienza attraverso le sue figure, che dipanatosi attraverso la coscienza del signore e del servo era poi rimasto come in sospenso per le ragioni che abbiamo esaminato, giunge alla sua conclusione ed ad attingere un senso pieno appunto nella cosa stessa, che si mostra così il punto di arrivo del *Bildungsprozess* dello Spirito, del manifestarsi della sostanza come soggetto¹⁷.

Qualche osservazione merita ancora quella polemica con l'idealismo che viene condotta in questo V capitolo. Questo idealismo viene presentato, come abbiamo già osservato, come un episodio del cammino della coscienza piuttosto che come una posizione teoretica storicamente collocata. È naturale però che anche questo significato non sia affatto assente. Ora qui, nel sottolineare i limiti di questa posizione speculativa, limiti per i quali l'affermazione della identità tra coscienza e realtà suona come una affermazione che neppure tenta di giustificarsi, (per cui si potrebbe dire che tanto Kant quanto Fichte non hanno fatto altro nelle loro filosofie che postulare l'identità coscienza-mondo né più né meno di come accade alla coscienza a questo punto del suo cammino), Hegel concentra la sua analisi sulla nozione kantiana di appercezione trascendentale.

L'astrattezza di quell'idealismo, per Hegel, trova pieno riscontro nella maniera astratta di concepire la coscienza trascendentale o come altrimenti si voglia dire, Dovremo tornare su questo problema. Per ora vogliamo solo osservare che se è vero, come è vero, che nel «Regno animale dello spirito etc.» Hegel arriva alla giustificazione della certezza della ragione di essere ogni realtà; se, ancora, ciò avviene in quanto la coscienza è divenuta spirito, e, pertanto, potrà dare un ben diverso significato alla convinzione che il mondo è il «suo» mondo¹⁸, si dovrà anche concludere che è appunto in questa nozione di cosa stessa (ed in tutto quello che essa implica) che quella scissione tra coscienza e mondo, che Hegel denunciava come tipica della filosofia della sua epoca, viene superata. Ed è, ancora, solo nella cosa stessa, che si supera l'astratta dimensione del trascendentale identificato con il vuoto riflettersi della coscienza

¹⁷ Si ricorderà che alla fine del cap. IVB si dice che «Così per noi è già presente il concetto dello spirito» (p. 152). All'inizio del cap. VI (vol. II, p. 2) si dice che «questa sostanza / lo spirito / è anche l'opera universale la quale mediante l'operare di tutti e di ciascuno si produce come loro unità ed eguaglianza».

¹⁸ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 340.

za in se stessa e lo si porta a coincidere con la concreta relazione dei soggetti progettantisi nel mondo.

3. La filosofia di Kant, l'idea di una filosofia che si ponga come analisi preliminare della struttura e dei limiti del sapere, è stata un costante punto di riferimento per Hegel. Ciò si può constatare pressoché nell'intero arco della sua evoluzione. Nella *Fenomenologia* Hegel si chiederà se nella stessa impostazione criticistica, anzi nella stessa idea che muove da Locke in base alla quale oggetto del pensiero dovrebbe essere non l'assoluto ma il nostro modo di conoscerlo, non sia già contenuto come diretta conseguenza l'esito fenomenistico. Appare infatti naturale pensare che se il conoscere viene considerato uno strumento, sia, poi, proprio dello strumento non presentarci la cosa come essa è, ma introdurvi una modificazione¹⁹. Una sostanziale contraddizione è quindi presente in quel filone di pensiero che movendo dall'empirismo giunge a Kant. Quella filosofia vuole operare un esame preliminare del conoscere non avvertendo che ciò non può avvenire se non... conoscendo²⁰. Considera il conoscere uno strumento separato dalle cose non avvertendo che, se così fosse, le cose non potrebbero mai risultarci quali in effetti sono.

In realtà si sa bene che Hegel non rigetta la legittimità del problema gnoseologico al quale egli stesso rivolge la sua indagine e che, come da molti studiosi con giusta ragione si sostiene²¹, è appunto uno dei temi presenti nella *Fenomenologia*. Quel che Hegel in effetti rifiuta nell'atteggiamento criticistico è che la filosofia possa analizzare il problema del conoscere assumendo come terreno di analisi una coscienza priva di ogni presupposto, intesa come struttura autonoma ed autofondantesi, quasi che l'esserci stesso di una coscienza non ponesse la domanda circa la sua possibilità. E del criticismo rifiuta ancora l'idea che si possa proporre come punto di partenza un conoscere assunto nel suo isolamento da ogni altra forma di esperienza; riferito, quindi, non ad un soggetto reale, ma ad una astratta struttura conoscitiva. In entrambi i casi che sono, poi, tutt'uno, si resta sul terreno puramente gnoseologico laddove per Hegel,

¹⁹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 65.

²⁰ G. W. F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, Bari, Laterza, 1963, § 10, A.

²¹ Che la *Fenomenologia* rappresenti l'opera nella quale Hegel affronta il problema della conoscenza è tesi abbastanza generalmente sostenuta; tra gli altri dal Bloch, dall'Hyppolite come dal nostro Spaventa. Ma lo stesso Hegel nel *Selbstanzeige* apparso nella *Jenaer Allgemein Literatur-Zeitung* del 28 ottobre 1807 presenta appunto in questo modo la sua opera. «Die Phänomenologie des Geistes — egli scrive — soll an die Stelle der psychologischen Erklärungen oder auch der abstraktere, Erörterungen über die Begründung des Wissens treten» (ora in G. W. F. HEGEL, *Phänomenologie des Geistes*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1968, p. 593).

che almeno in ciò risente dell'influsso schellinghiano²², il problema è da porre sul terreno ontologico: l'unità sintetica originaria deve essere cercata «non solo nella forma del conoscere ma anche nella forma dell'essere»²³. Il tema del conoscere rimanda, così, al di là di se stesso, al soggetto per il quale questo conoscere si costituisce. Ma dire «soggetto esistente» significa anche l'impossibilità di identificare quel soggetto con la pura e semplice esperienza conoscitiva.

È per questo motivo che Hegel non vede in Kant alcun reale progresso rispetto a Locke del quale non avrebbe fatto altro che riprendere la impostazione sostanzialmente psicologista rimanendo sul terreno dell'intelletto finito. Quel che Hegel, dunque, veramente contesta nella posizione kantiana è lo gnoseologismo, l'identificazione della coscienza con la coscienza cosciente. Un modo di procedere, questo, che vorrebbe, appunto, apparire critico, libero da ogni presupposto. E come potrebbe essere altrimenti se il filosofo criticista (o empirista) muove dal fatto dell'esserci di una coscienza e dalle idee che sono presenti in quella coscienza? Ad Hegel pare, invece, che in tutto ciò ci sia un bel po' di presupposto. Il presupposto è proprio la scissione tra coscienza e realtà che è sottesa in quella impostazione: l'idea della coscienza come un «interiore» rispetto a cui il mondo è una estraneità che è raggiungibile solo problematicamente. Una scissione, aveva osservato Hegel, che trova le sue radici nel pensiero cartesiano che «ha espresso in forma filosofica il dualismo che si diffonde ovunque». Non ci si libererà dai presupposti che senza averne l'aria il criticismo trascina con sé senza riprendere il problema alle sue origini, cioè a partire da Cartesio²⁴.

Il richiamo a Cartesio è oltremodo significativo. Cartesio è stato il primo pensatore a fare del problema del conoscere il motivo centrale della sua filosofia ed ad accordare ad esso carattere fondante rispetto ad

²² Sull'esigenza schellinghiana di passare dal terreno gnoseologico a quello ontologico, cfr. GIUSEPPE SEMERARI, *Da Schelling a Merleau-Ponty*, Bologna, Cappelli, 1962, in particolare pp. 47-57. Sui rapporti tra i due pensatori cfr. sempre del SEMERARI, *La critica di Schelling ad Hegel*, in *Identità di Hegel* cit., pp. 455-496, in particolare pp. 458-462.

²³ G. W. F. HEGEL, *Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling*, in G. W. F. HEGEL, *Primi scritti critici*, a cura di Remo Bodei, Milano, Mursia, 1971, p. 81.

²⁴ G. W. F. HEGEL, *Über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere*, *Hegels Sämtliche Werke*, hrsg. von Georg Lasson, Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1928, Band I, pp. 117-130, il riferimento a Cartesio è a pp. 128-129. Considerazioni nei confronti di Cartesio di uguale tono e contenuto le ritroviamo nelle lezioni di storia della filosofia (cfr. G. W. F. HEGEL, *Lezioni di storia della filosofia*, Firenze, La Nuova Italia, s.a.m.a 1944, vol. III, 2, pp. 70-104). In particolare p. 102 «Data la recisa opposizione tra pensiero ed estensione, il primo non viene considerato come sensazione, per modo che la seconda può isolarsi. L'organico, in quanto corpo deve ridursi all'estensione».

ogni altra problematica. Non solo, ma tutta la problematicità del conoscere, del suo rapporto con le cose come sono in effetti, che ritroviamo a partire da Locke, ha la sua radice appunto in Cartesio. Non a caso egli abborda il problema del conoscere partendo dal dubbio radicale.

In realtà quello che per Cartesio avrebbe voluto essere soltanto un atteggiamento metodologico, il dubbio, appunto, finisce con la sua logica interna per partorire tutta una gnoseologia ed una ontologia che fonda il dualismo coscienza-mondo. Come sappiamo, di mano in mano che l'ipotesi del dubbio procede, cade la realtà del mondo esterno, del mio corpo, della differenza tra veglia e sogno, e al dubbio finisce col resistere solo la coscienza pensante, il *cogito*, con le sue idee. La stessa sensazione, che pur sembrerebbe attestare l'esserci di una exteriorità nonché quella del mio corpo percipiente, diviene un'«idea», una presenza in quella interiorità che è la coscienza. Una idea che di per sé attesta solo una particolare modalità dell'«*esse obiective*» e dalla quale nessuna esistenza di una exteriorità è ricavabile. Altrettanto si può ripetere di tutto ciò che pare attestarmi l'esistenza di un corpo, perfino del mio corpo. La realtà, così, si sfalda in un insieme di idee presenti alla mia coscienza. Idee delle quali, tra l'altro, potrei essere io stesso l'autore. Da questo circuito chiuso che è la coscienza con le sue idee sarei condannato a non poter venire fuori; se ciò non accade è solo perché tra di esse vi è quella di un dio la cui idea (con una inconseguenza che non sfuggì all'acume di Caterus²⁵) Cartesio sostiene che non avrei potuto produrre io.

È ben noto quali conseguenze Cartesio tragga dall'esserci di un dio che non può che essere perfetto e come ciò faccia passare l'evidenza da fatto coscienziale a valore di verità. Ma per quel che ora ci interessa è ben più rilevante osservare che per Cartesio, se quella coscienza sfida vittoriosamente il dubbio dopo che questo ha investito l'esserci della exteriorità e del corpo, sarà conseguenza ben dedotta sostenere che essa è separata dal corpo e dal mondo; che è una realtà autosufficiente il cui essere non è questionabile. È pur vero che Cartesio avverte che vi è un corpo «che per qualche ragione speciale consideravo mio»²⁶, ma non tematizza affatto il significato e le implicazioni presenti in questa esperienza. Non è sorprendente, perciò, che anche dopo che il corpo è stato recuperato nella sua realtà in quanto *res extensa* la conoscenza sensibile resti incapace di valenza conoscitiva. Per cui se essa mi attesta, ma indirettamente, l'esserci di quelle cose che dico esterne «tuttavia esse non

²⁵ RENATO DESCARTES, *Meditazioni Filosofiche*, Bari, Laterza, 1967, p. 271.

²⁶ RENATO DESCARTES, *Meditazioni* cit., pp. 251-252.

sono forse interamente quali le percepiamo per mezzo dei sensi»²⁷. Una volta fatto della coscienza una pura interiorità diviene inevitabile che non solo il mondo esterno ma anche il mio corpo si ponga come esteriore rispetto ad essa. Il mio corpo sarà allora un oggetto per la coscienza; si collocherà nella dimensione dell'esteriorità spaziale, sottoposto al determinismo geometrico proprio degli eventi naturali, luogo di processi in terza persona che la coscienza dovrà decifrare. Lo stesso parlare di un *mio* corpo risulterà privo di motivazione.

Se si tiene presente tutto ciò, si comprenderà in che senso a parere di Hegel era necessario ripartire da Cartesio per riproblematizzare i presupposti indagati della impostazione criticistica. Il fatto stesso di partire dal dubbio, per quanto esso volesse essere solo metodico, sottendeva l'idea di una coscienza libera da ogni legame col mondo, con l'esperienza sensibile, col corpo proprio. Ed era appunto un presupposto dello stesso genere che veniva posto a monte della impostazione gnoseologicistica dell'empirismo e di Kant.

L'empirismo, come ha ben osservato Adorno²⁸, nel mentre vuole rivendicare contro il razionalismo di Descartes, svalutatore della conoscenza sensibile, il valore di questa dimensione, del mondo dei fatti e della percezione, resta in effetti prigioniero del coscienzialismo cartesiano per il fatto stesso che quella dimensione del sensibile in realtà è fatta valere ancora una volta all'interno della dimensione coscienziale e viene, perciò, per così dire de-somatizzata. Ne seguiva che quei «fatti» presenti solo in forma di idee alla coscienza divenissero per principio questionabili. E vi è inoltre da aggiungere che, ancor più che in Cartesio, la realtà finisce con l'essere ridotta al suo essere per una coscienza, ad un complesso di «idee» più o meno connesse, e la coscienza a nient'altro che un vuoto in cui sono presenti le idee. Non si può dimenticare infatti, al riguardo, che in Cartesio l'idea ha pur sempre una dimensione oggettiva. Almeno in un caso l'*esse obiective* non ne esaurisce la realtà, laddove in Locke essa non può essere altro che un'affezione della mia mente (per quanto sembri accennare a qualcosa di altro).

Una volta privilegiata questa dimensione coscienziale, interioristica, una volta indicata in essa il luogo dell'offerirsi della realtà, quest'ultima avrà una estensione coincidente con quella coscienza rappresentativa. A questo punto quella realtà esteriore diverrà problematica. Si potrà prima di tutto porre il problema della corrispondenza tra l'idea e la realtà

²⁷ RENATO DESCARTES, *Meditazioni* cit., p. 256.

²⁸ THEODOR W. ADORNO, *Terminologia Filosofica*, Torino, Einaudi, 1975, p. 253.

esterna; ma, al limite, si potrà porre lo stesso problema dell'esserci del mondo esterno.

Ora, quel che ad Hegel pare fuori discussione è che tutta questa ontologia della scissione coscienza-mondo giunge, attraverso Locke e gli altri empiristi, fino a Kant. Ciò si manifesta proprio in uno degli aspetti cardine del criticismo: vale a dire nella nozione di apriori e di trascendentale. Perché per Kant le forme devono essere assolutamente separate dalla sensibilità, pena il rischio di venire travolte nel turbine dell'esperienza e di divenire strutture meramente associative fondate solo su instabili atteggiamenti psicologici? Ciò accade, osserva Hegel, per il fatto che, assunta la separazione tra sensibilità ed intelletto, la sensibilità è solo un contenuto informe, destituito di senso, di ogni forma di relazione. Posto ciò, a quel contenuto il senso, la connessione potrà provenire solo dall'esterno e da un esterno messo ben al riparo da ogni commistione col sensibile. La separazione tra senso ed intelletto e la concezione di una sensibilità come mera ricettività è, per Hegel, la forma che assume in Kant quella presupposta scissione coscienza-corpo e quindi coscienza-mondo.

In effetti, come è ben noto, nonostante ogni contrario avviso di Kant, nella *Critica* affiora di continuo la difficoltà di mantenere ben marcata quella separazione. Ciò avviene in maniera che diremmo clamorosa nel caso dello schematismo che non potrebbe «rendere sensibile» la categoria senza ricorrere al tempo, forma della sensibilità. Ma avviene, ancora, nella stessa deduzione trascendentale nella quale la funzione di sintesi suprema che l'*io penso* deve svolgere non si concilierebbe con una pura ed immobile identità e richiede un *io* che sia temporalità²⁹.

4. Ci si consentirà a questo punto una breve digressione giacché, come abbiamo già osservato, il tema dell'*io penso* o, come Hegel preferisce dire, dell'appercezione trascendentale, è considerato da Hegel il motivo centrale del criticismo.

Kant dà inizio alla sezione seconda della parte II della *Analitica trascendentale* ponendo il problema «della possibilità di una congiunzione in generale». Questa, tuttavia, «non può mai entrare in noi attraverso i sensi»³⁰ e deve pertanto essere «un atto dell'intelletto che designeremo

²⁹ Su ciò cfr. ENZO PACI, *Critica dello schematismo trascendentale*, in «Rivista di Filosofia», 1955, 46, pp. 387-414 e 1956, 47, pp. 37-56; GIUSEPPE SEMERARI, *Scienza nuova e ragione*, Bari, Lacaita, s.a.m.a 1961, p. 150.

³⁰ EMMANUELE KANT, *Critica della Ragione pura*, a cura di Giorgio Colli, Milano, Bompiani, 1987, p. 152.

con la denominazione generale di sintesi»³¹, e dovremo cercare questa unità «più in alto» che non nella categoria che presuppone quell'atto di sintesi. In che sia fondata questa sintesi ci viene subito chiarito all'inizio del successivo paragrafo 16 nel quale Kant afferma, a conclusione, che «L'*io penso* deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni»³². È l'*io penso* quella unificazione del molteplice intuitivo senza la quale questo non potrebbe essere pensato nelle categorie e costituirsi così in giudizi obiettivi.

Che nella nozione di *io penso* si raggiunga il culmine della analisi kantiana è fuor di dubbio. È solo con questa «categoria suprema» che si ha propriamente il costituirsi di un mondo ed è anche qui che trova risposta la domanda con la quale nella *Introduzione* era stata articolata da parte di Kant la proposizione del problema della intera *Critica*. Quella domanda era: «come sono possibili i giudizi sintetici a priori?». Giudizi la cui necessità, come è ben chiaro, non risiede nella impossibilità logica di pensare il loro contrario (ad es. che possa darsi un mutamento senza causa); se così fosse quei giudizi sarebbero analitici; la loro necessità sta piuttosto nel fatto che senza quei principi cui l'esperienza obbedisce, che sono pensati in quei giudizi, la stessa possibilità di una esperienza come connessione, e quindi come oggettività, e quindi ancora come un mondo in comune, svanirebbe. Ora è proprio nell'*io penso* che si afferma la necessità della connessione: una rappresentazione che non potesse essere riferita a quell'*io* identico non sarebbe neppure pensata e quindi per me non ci sarebbe. E se le intuizioni per essere devono venire unificate, devono poi sottostare alla legge prescritta da quella unificazione.

Senonché, come è ben noto, l'*io penso* non assolverebbe affatto alla sua funzione di rendere il molteplice pensabile ed unificabile se esso fosse una unità identica. «... se col pensiero traccio una linea — osserva Kant — o se voglio pensare il tempo che intercorre tra un mezzogiorno ed un altro (...) è evidente che anzitutto io devo necessariamente affermare nel pensiero queste molteplici rappresentazioni una dopo l'altra. Se invece il mio pensiero perdesse sempre le rappresentazioni precedenti (le prime parti della linea, le parti precedenti del tempo) e se io non le riproducessi mentre procedo verso le rappresentazioni seguenti, in tal caso non potrebbe mai sorgere una rappresentazione completa»³³. Come si vede, se l'*io* fosse una semplice identità immobile esso sarebbe ugual-

³¹ EMMANUELE KANT, *Critica* cit., p. 153.

³² EMMANUELE KANT, *Critica* cit., p. 155.

³³ EMMANUELE KANT, *Critica* cit., pp. 164-165.

mente quell'io «variopinto» che Kant voleva scansare allorché con l'io penso rifiutava di affidare la sintesi alla semplice coscienza empirica. L'unificare presuppone quindi un io che è un presente non immobile, ma tempo; un presente che dura e trattiene in sé il «poco fa» nell'adesso. Ma è possibile un io siffatto che, se è tempo, è anche memoria (qualcosa di difficilmente separabile da una coscienza mondana perché difficilmente concepibile come una struttura trascendentale che antecede l'esperienza), è possibile, dicevamo, un siffatto io se, come Kant pretende, esso non deve venir contaminato dal momento sensibile? Kant si sa, affiderà questo carattere dell'io alla sintesi della capacità di immaginazione, ma identificherà poi questa con lo stesso intelletto; sebbene salti agli occhi che la funzione che essa svolge è ben diversa dalla unificazione categoriale operata dall'intelletto³⁴. È palese la contraddizione presente in questo io che da un lato deve essere assolutamente autonomo dall'esperienza e quindi dalla sensibilità, pena la perdita della sua capacità di unificare le intuizioni in un conoscere obiettivo (finendo in questo caso dritto filato nelle braccia di Hume), ma che d'altra parte mostra di essere in grado di svolgere questa funzione unificante solo a condizione di assumere in sé aspetti che non paiono separabili dalla sensibilità e pertanto ne negano la assoluta apriorità.

Ma i problemi che vengono sollevati da questa categoria suprema non finiscono qui. Hegel in effetti prende in considerazione soprattutto quello al quale ci siamo riferiti, vale a dire quello relativo alla possibilità che la unificazione sia opera di una funzione intellettuale separata dal momento percettivo. Ma accanto a questo, anche se non presi in considerazione in maniera esplicita, altri se ne affacciano: quello del rapporto tra questa coscienza trascendentale e le coscienze empiriche, nonché quello del comunicare delle coscienze empiriche fra loro.

Se Kant va tanto al di là della posizione degli empiristi, ciò è perché egli scorge con chiarezza che la concezione del conoscere come semplice associazione demandata a facoltà psicologiche non dà ragione del carattere precipuo dell'esperienza. Questa mi si presenta appunto come esperienza di un mondo obiettivo, di un mondo in comune e non come il semplice connettersi di «idee» sulla scena della coscienza. Di ciò ogni spiegazione psicologica non riesce a rendere ragione. Kant risponde a questo problema con l'idea del trascendentale. Ma ciò doveva anche comportare la necessità di distinguere tra il mio particolare decorso percettivo (le intuizioni si succedono sempre nel tempo) e uno oggettivo

³⁴ Cfr. LUIGI SCARAVELLI, *Scritti kantiani*, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 229.

che consenta l'unificarsi delle intuizioni in giudizi obiettivi. L'unità sintetica dell'appercezione non può quindi coincidere con la coscienza empirica poiché questa «è in sé disunita e priva di riferimento con l'identità del soggetto»³⁵. Sorge quindi l'altro tormentoso problema della relazione dell'*io penso* con la coscienza empirica. Due livelli che Kant rifiuterà sempre di separare. Ma è pur vero che quell'*io penso* tenderà a costituirsi come una realtà a sé, dal momento che la coscienza empirica per i motivi ora richiamati non è tale da garantire un «Sé stabile e permanente», il quale, d'altra parte, non potrebbe essere un oggetto nel mondo. La difficoltà dei rapporti tra le coscienze empiriche e la coscienza originaria diveniva poi maggiore ponendo mente al fatto che non appariva convincente l'idea di un *io penso* inteso come struttura ultima delle soggettività empiriche. Queste non potevano essere che dei «pezzi di mondo», dei costituiti che per poter essere presupponevano appunto quella coscienza trascendentale. E d'altra parte a quella coscienza originaria non v'era modo di pervenire se non entificando quanto era presupposto nel fatto del darsi di una coscienza empirica conoscente. Un circolo dal quale non era facile venir fuori.

Infine, un ultimo problema in quel groviglio di cui è costituito l'*io penso*. Come si stabilisce la comunicazione tra i molti soggetti? E in che modo si può affermare la loro molteplicità? L'impostazione gnoseologica impedisce di dare una risposta a simili domande. I molti io sono in Kant al massimo constatati, giacché si tratta di un problema che non appare effettivamente tematizzabile nei limiti della impostazione della prima *Critica*³⁶.

5. Hegel, come è noto, giungerà a misurarsi con la filosofia kantiana relativamente tardi, dopo essersi a lungo dedicato a quegli studi che si è soliti chiamare teologici, nei quali non sarebbe però difficile mostrare la presenza di temi degli anni successivi ed anche dei problemi posti dalla filosofia kantiana. E si pensi al tema dell'amore nel frammento ben noto³⁷ in cui l'amore, o, forse meglio, il rapporto dei corpi crea quella unità tra i soggetti che la coscienza non è in grado di assicurare.

Nella *Enciclopedia* Hegel, nel chiedersi del perché la filosofia di

³⁵ EMMANUELE KANT, *Critica* cit., p. 158.

³⁶ Su ciò cfr. ENZO PACI, *Idee per una Enciclopedia Fenomenologica*, Milano, Bompiani, 1973, pp. 107-108. Ed inoltre, ALDO MASULLO, *Metafisica*, Milano, Mondadori, 1980, p. 198.

³⁷ *L'amore, la corporeità, la proprietà* (il titolo è dell'editore italiano), in ENRICO DE NEGRI, *I principi di Hegel*, Firenze, La Nuova Italia, 1949, pp. 18-24. Che la mediazione sia costituita più che dall'amore dai rapporti tra i corpi è osservazione del De Negri.

Kant sbocchi nella concezione di un conoscere fenomenico, pone sotto accusa soprattutto le categorie, le quali per essere esterne rispetto al contenuto, lo accolgono nella forma dell'intelletto che è esteriore a quel contenuto. Ma, come è noto, l'incontro di Hegel con la filosofia kantiana risale a parecchi anni prima che la *Enciclopedia* vedesse la luce. Risale a quel gruppo di scritti del 1801 e tra questi soprattutto a quell'analisi delle filosofie «della riflessione o della soggettività» che egli compie in *Fede e Sapere*. La domanda che in questo scritto viene posta è appunto questa: perché le categorie sono esterne al contenuto? Quali sono, quindi, le relazioni che Kant stabilisce tra la sensibilità dalla quale proviene quel contenuto e l'intelletto che ad esso dà forma? Come concepisce Kant quella sensibilità e quell'intelletto?

Hegel, si sa, non è mai tenero con Kant; nella deduzione delle categorie lo accusa di essersela cavata a buon mercato; per altro verso avrà a dire che il criticismo è la filosofia della buona coscienza, e si sa quanto per Hegel questa fosse il contrario del vero filosofare. L'elenco potrebbe continuare. Ma per quanto attiene all'*io penso* (che Hegel preferisce chiamare appercezione trascendentale) il parere di Hegel è ben diverso. Qui ci troviamo dinanzi ad un pensiero veramente speculativo, al punto più alto al quale è pervenuto il pensiero kantiano. Giacché, osserva Hegel, è nell'appercezione che con l'unificarsi del momento sensibile e di quello intellettuale si costituisce per la prima volta un mondo. Tutto sta a vedere poi se questa appercezione riesce a svolgere questa così fondamentale funzione.

A quella funzione il principio kantiano per Hegel è assolutamente inadeguato. Inadeguato giacché si tratta di un principio solamente soggettivo, formale, vuoto, che esprime soltanto il movimento di riflessione della coscienza in se stessa. Accade così che ad essa resti estraneo tutto ciò che è contenuto e sensibilità. La stessa unificazione resta, così, estranea a ciò che viene unificato. L'appercezione kantiana non è se non quell'*io* che «deve poter accompagnare ogni mia rappresentazione». È, quindi, un momento di unificazione solamente soggettivo: il contenuto, che ha altra origine, non può che restargli esterno.

Ne segue che le sensazioni non giungano a «determinatezza oggettiva». Esse infatti, che sembrerebbero trarre origine dalle cose in sé³⁸, non raggiungono nessun livello di organizzazione, di forma; restano su un piano di «determinatezza incomprensibile», visto che ciò che è forma, organizzazione, appartiene all'intelletto e, rispetto a questo, le sensazioni

³⁸ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere*, in *Primi scritti critici* cit., p. 144.

sono estranee³⁹. E poiché il mondo della sensibilità resta in sé qualcosa di privo di relazioni, di senso, ne segue che «il mondo [sia] un qualcosa che si decompone internamente che, solo in virtù dell'autocoscienza degli uomini dotati di intelletto, mantiene una oggettiva connessione, consistenza, sostanzialità pluralità e persino possibilità e realtà»⁴⁰.

Di contro a questa sconnessione che in Kant contrassegna il mondo della sensibilità rispetto all'intelletto (sconnessione malamente superata, ma solo a *parte subiecti* nell'*io penso*), Hegel postula una «unità sintetica originaria». Originaria nel senso che non ha da essere prodotta tra elementi estranei (sensibilità e forme), ma una unità che sia concepita come già presente, già fungente, al livello della coscienza sensibile («una unità immersa nella differenza»⁴¹). Ma naturalmente tutto ciò è possibile solo a condizione che non si continui, kantianamente, a concepire intuizione e pensiero come «facoltà particolari reciprocamente isolate e contrapposte»⁴². In Kant la deduzione delle categorie si è «smarrita» dopo che era partita con l'idea organica dell'immaginazione produttiva, finendo così con l'approdare ad «una unità dell'autocoscienza che è in contrasto con la molteplicità empirica»⁴³. E dato questo contrasto o meglio questa mutua estraneità tra i due momenti, accadrà, necessariamente, che l'elemento empirico si presenti come un «più» rispetto a quella unità, dato che quella unità in esso non era in nessun modo presente⁴⁴. Per Hegel l'esigenza che è sottesa in quell'unità proposta da Kant è che vi sia «una sola unità sintetica [che sia] principio dell'intuizione e dell'intelletto»⁴⁵. E questa unità sintetica viene indicata da Hegel nella immaginazione. In essa si unificano intuizione e concetto non come due elementi preesistenti da accozzare insieme; l'immaginazione è il fungere della ragione al livello del percepire, essa è «la ragione stessa quale si manifesta nella sfera della coscienza empirica»⁴⁶. La ragione, la forma è presente già al livello del sentire. Questo non è un «essere affetto», ma una forma di intellesione nella quale si stringe un vincolo originario tra la coscienza ed il mondo. E ciò significa anche, come apparirà più chiaro in seguito, che

³⁹ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 144.

⁴⁰ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 144.

⁴¹ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 140.

⁴² G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 140.

⁴³ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 160.

⁴⁴ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 160.

⁴⁵ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 140.

⁴⁶ G. W. F. HEGEL, *Fede e sapere* cit., p. 142. Su ciò cfr. le osservazioni del Lugarini circa l'identificazione che Hegel compie tra immaginazione produttiva ed unità sintetica dell'appercezione (LEO LUGARINI, *La «confutazione» hegeliana della filosofia critica*, in *Hegel interprete di Kant*, a cura di Valerio Verra, Napoli, Prismi, 1981, p. 28).

il corpo percipiente (*Leib*) non è una massa materiale sulla quale si iscrivono puri stimoli esterni, ma un prolungarsi della coscienza, il suo rivolto esterno, il suo essere coinvolta nelle cose.

Ricordiamo solo di passata come in Kant l'immaginazione svolgesse, soprattutto nella prima edizione della *Critica*, una funzione di primaria importanza col dare una prima unificazione al molteplice intuitivo e col far da mediatrice tra intuizione e concetto nello schema. Una funzione in effetti non smentita nella II edizione, solo che ora muta del tutto la collocazione di quella immaginazione, che viene sganciata dalla sua radice nel mondo del sensibile e presentata come l'intelletto stesso. Una modifica non di poco conto, giacché era proprio per questa via che veniva ribadita la più totale separazione tra sensibilità ed intelletto. Per ciò che riguarda Hegel, è appunto in questa separazione l'aspetto veramente significativo che emerge dalla analisi della deduzione kantiana.

Una separazione non certo voluta da Kant; e tuttavia inevitabile quando si accettava la limitazione gnoseologica della coscienza ed il conseguente privilegio accordato al momento del conoscere. Nel fatto stesso di porre il conoscere come quel momento a partire dal quale si instaura ogni rapporto tra io e mondo; e nel fatto stesso che, conseguentemente, il problema del conoscere verrà impostato come analisi dei dati presenti ad una coscienza, è già contenuta in modo consequenziale quella scissione. Quella coscienza a questo punto non potrà che essere una mera interiorità vuota, quella *our glassy essence*⁴⁷ nella quale si riflette l'essere delle cose (un essere che coinciderà, poi, necessariamente con quel riflettersi). Una coscienza così concepita non fa parte del mondo e contestualmente essa si separerà dal mondo così come si è separata dal suo corpo e dal suo sentire. Per questa via è anche inevitabile che dovendo cercare un fondamento non empirico di quello scorrere di rappresentazioni nella coscienza empirica, dovendo, cioè, giungere ad un «sé stabile e permanente» si finisca con l'approdare alla duplicata astrazione della coscienza: ad un principio che, come dice Hegel, è solo un «pensato», ma, quel che è più, ad una ipostasi vuota separata dalla concretezza di un esistere e di un esperire.

Dopo *Fede e Sapere* Hegel, come già abbiamo accennato, si proporrà il problema della sintesi in termini non gnoseologici ma ontologici «di una sostanza che sa e di un sapere che è»⁴⁸. Il che, nel tematizzare il

⁴⁷ L'efficace espressione è contenuta in REMO BODEI, *Scomposizioni*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 211-217.

⁴⁸ Cfr. HERBERT MARCUSE, *L'ontologia* cit., p. 24.

soggetto esistente come quell'ente per il quale si dà il conoscere, è già un chiedersi come sia possibile la stessa coscienza. Con ciò l'appercezione o l'autocoscienza cesserà di essere la tautologia dell'Io-Io, la soggettività svuotata e ridotta a mera funzione unificatrice di dati coscienziali. Essa si mostrerà, invece, come un risultato. Risultato del movimento di una vita già da sempre a contatto con le cose nelle quali essa è coinvolta (la coscienza «è una parte del mondo»⁴⁹). Si tratterà, sì, ancora una volta della polarità che riferisce a sé l'oggetto, ma questo è raggiunto, nella sua riconosciuta indipendenza, come oggetto di desiderio, ed il farlo «proprio» non è l'atto di un *cogito* ma di una vita che tende a realizzarsi.

Al termine di questo percorso che abbiamo anticipato con una stringatezza forse non consentita dalla complessità e dalla molteplicità dei passaggi, la coscienza potrà dire che le cose sono «per essa», che essa sa di «essere tutta la realtà», che è quel che l'idealismo (ed in questo Hegel ci mette anche Kant) asseriva. Ma asseriva, mostrerà Hegel, senza avere ragioni sufficienti per farlo. Il termine di quel percorso è appunto nella *Sache Selbst*, la cosa stessa⁵⁰.

6. Hegel aveva criticato, come abbiamo visto, l'idea criticistica di un esame preliminare del conoscere. È innegabile che nella *Fenomenologia* si assuma un punto di vista che può anche venir detto criticistico⁵¹. Solo che, e questo ci sembra la cosa fondamentale, di quella impostazione si

⁴⁹ *Hegels erstes System* hrsg. v. H. Link, Heidelberg, 1915, p. 142. Devo la citazione a A. PLEBE, *Hegel filosofo della storia*, Torino, edizioni di «Filosofia», p. 45.

⁵⁰ Dopo *Fede e sapere* ci sembra che si possano indicare due filoni fondamentali attraverso cui si dipana la riflessione di Hegel. Il primo troverà svolgimento negli scritti Jenesi e sarà volto soprattutto a sviluppare il tema della ragione che si manifesta nella sensibilità. Si mostra la indissociabilità della coscienza dalla corporeità che è in ogni sua parte «sua» (della coscienza) in quanto dominata dalla psiche che non ha una collocazione diversa dalla stessa corporeità. Su questo terreno lo stesso conoscere sensibile, già fondato su questa inerenza al mondo del corpo-coscienza, «si congiunge con un interno significato in virtù del quale la sensazione esterna si trasforma in qualcosa di simbolico» (cfr. ALDO MASULLO, *Il Soggetto*, in *Merleau-Ponty, Filosofia, esistenza, politica*, a cura di Giovanni Invitto, Napoli, Guida, 1982, pp. 18-46, in particolare pp. 28-29); non è, dunque, un «essere affetto» come puro stimolo subito e da decodificare alla luce di una struttura intellettuale esteriore. L'idealizzazione del sentire (la separazione di questo dai suoi limiti spaziali e temporali), la interiorizzazione (*Erinnerung*) di esso in quanto significato, la conservazione dei nomi «nella notte della conservazione», il riemergere di questo patrimonio come linguaggio, sono con il lavoro altrettante tappe di questa sensificazione del mondo che lo spirito compie (su tutto ciò, cfr. G. W. F. HEGEL, *Filosofia dello spirito jenesi*, Bari, Laterza, 1984, pp. 20-33 e 69-85). Il secondo filone è quello che esamineremo nella *Fenomenologia*. Ma sia chiaro che si tratta di due momenti nei quali è senza dubbio possibile indicare dei mutamenti di prospettiva, l'accentuazione di un tema e magari anche un senso differente che un determinato motivo assume in una determinata fase del pensiero hegeliano rispetto ad un'altra, ma sono nel complesso assolutamente complementari. Ad es. se il tema della sensazione e del linguaggio non si ritrovano nella *Fenomenologia*, o almeno non sono temi espliciti, essi sono presupposti in tutto il discorso che vi si fa.

⁵¹ Cfr. JEAN HYPOLITE, *Genèse et structure* cit., p. 13.

rifiuta l'idea di una coscienza come di un fatto che non richiede spiegazione, come un punto di partenza che per sé non solleva interrogativi. La *Fenomenologia* illustrerà proprio il cammino che sta alle spalle della coscienza, senza del quale essa non sarebbe.

I densissimi capitoli IV e IV A contengono la svolta fondamentale che in Hegel si opera per impostare in maniera radicalmente nuova il rapporto coscienza-mondo. Essi seguono alla sezione «coscienza» che approda appunto alla conclusione che la coscienza ha la sua verità nella autocoscienza. Un capitolo nel quale si discutono assai più dottrine filosofiche (l'empirismo e Kant) di quanto non si descriva un'effettiva esperienza della coscienza. In effetti ciò che Hegel con quel capitolo si propone è la demolizione delle dottrine di un conoscere che sarebbe tanto più autentico quanto più si pone in presenza di puri dati senza nessun apporto da parte della coscienza; nel contempo la demolizione di quelle dottrine che assumono come punto di partenza una coscienza vuota, fondata su se stessa.

L'autocoscienza ci si presenta come desiderio (*Begierde*). Desiderio di appropriarsi dell'oggetto esteriore, per consumarlo ed assimilarlo. Abbiamo qui lo sviluppo di quel che in *Fede e Sapere* era solo un'esigenza: la rottura con l'idea tradizionale di una autocoscienza come un riflettere (le cose) che a sua volta si riflette in se stessa. Qui essa si origina dal movimento di una vita, rappresenta l'esplicitazione di ciò che la vita, che è indipendenza che sempre si rapporta al tutto della vita, contiene in sé in modo solo implicito, «quella [l'autocoscienza] è l'unità per la quale è l'infinita unità delle differenze; la vita peraltro è solo quest'unità stessa, per modo che tale unità non è in pari tempo per se stessa»⁵². Essa quindi è vita nella forma del per sé. La coscienza è, perciò, un vivente con tutto ciò che questo implica: essa è bisogno ed è consumo ed è perciò desiderio che sempre si rinnova; essa è quindi, altrettanto necessariamente, incarnazione, corporeità ed è perciò inconcepibile al di fuori del suo radicarsi in una realtà biologica e naturale.

Tutto ciò definisce poi il suo modo di rapportarsi al mondo ed alle cose. Esse saranno oggetto di desiderio, appetite (e quindi assimilate, trasformate, manipolate etc.) ed in quanto correlato di un operare si pongono in una dimensione che non è quella della coscienza rappresentativa. Quella scissione tra l'io e le cose, propria di una coscienza di tal fatta, su questo terreno viene pienamente superata. Negli scritti del periodo di Jena Hegel aveva parlato del vivente che riconduce a sé l'inorganico at-

⁵² G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 146.

traverso il lavoro; è un tema che qui è più volte ripreso. La coscienza sperimenta la indipendenza delle cose⁵³ allo stesso tempo nel consumarle ne afferma la appartenenza alla sua sfera essenziale. Come osserva Dilthey, la appercezione kantiana che diventa qui la autocoscienza e diverrà l'intreccio delle molte autocoscienze, viene ad accogliere in sé tutta la concretezza della vita vissuta⁵⁴.

In *Fede e Sapere*, allorché si parlava di una ragione fungente nella sensibilità, era chiaro come questo implicasse un diverso modo di considerare i rapporti tra corpo e coscienza, ed il riferimento a Cartesio al quale abbiamo accennato era in sé abbastanza significativo. Ora è evidente che facendo del desiderare il concretizzarsi della autocoscienza, nel connetterla così inscindibilmente alla corporeità, quest'ultima non poteva rimanere nella condizione di una mera massa materiale. Appare anzi evidente che corpo ed autocoscienza devono intendersi come realtà che fanno tutt'uno, per cui si potrà ben dire che io sono il mio corpo, che il mio corpo è il prolungarsi della mia coscienza, o, se ancora così si vuol dire, della mia interiorità. Le relazioni del mio corpo col mondo ambiente eliminano ogni cesura tra coscienza e mondo. La sensazione, allora, non sarà un esteriore imprimersi di uno stimolo sul mio corpo: essa è il mio aprirmi al mondo che trova nel mio corpo, nella cinestesi corporea⁵⁵, il vincolo con esso.

Allo stesso modo quel desiderio non è risultato di uno stimolo esteriore, non è un processo in terza persona. La coscienza nel desiderare l'oggetto è un riferirsi a sé, è un volere se stessa. Ciò sta a dire che appetito ed oggetto sono coinvolti in quella immanente teologia che è il soggetto vivente. La autocoscienza oppone sé a sé, l'immediato desiderio a se stessa, che è quello che veramente nel desiderare essa vuole. Sorge da ciò una sconnessione tra il sé ed il desiderare, tra l'autocoscienza e la vita («ma questa unità [*scil.* la vita che nel suo esser per sé è autocoscienza] è altrettanto il suo respingersi da se stessa; e questo concetto si scinde nella opposizione dell'autocoscienza e della vita»⁵⁶). Una rottura per la quale la autocoscienza nel mentre è esistenza naturale, è desiderio, tuttavia non coincide con esso: è il movimento del desiderare che non si appiattisce su una particolare determinazione, pur non avendo altra realtà al di fuori dell'essere quel movimento. La coscienza non può esistere

⁵³ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 146.

⁵⁴ WILHELM DILTHEY, *Storia della giovinezza di Hegel*, Napoli, Guida, 1986, p. 308. Su ciò cfr. HERBERT MARCUSE, *L'ontologia* cit., p. 290.

⁵⁵ Cfr. ALDO MASULLO, *Il soggetto* cit., p. 29.

⁵⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 146.

fuori della determinazione giacché è vita; e tuttavia non coincide con una particolare determinazione perché è vita che è cosciente di sé ed è al di là del «questo», dello specifico desiderare. Ciò sta a dire che essa è quell'unità per cui le particolari determinazioni in cui la coscienza si attua sono sempre determinazione di un sé, sono l'esser altro di un se stesso. Non dunque una identità vuota ed immobile, (come poteva essere l'*io penso* di Kant) ma l'unità di una vita nella molteplicità dei suoi momenti.

Il processo attraverso il quale la coscienza trapassa dalla sua immediata naturalità alla dimensione trascendentale dello spirito ha la sua radice, appunto, nella struttura stessa dell'autocoscienza: una tensione che va al di là dell'immediato sussistere, corporeità che non potrebbe realizzarsi senza oggettivarsi e trasformare (negare) il modo circostante; una struttura che può senza dubbio dirsi temporale.

La lotta per la vita e per la morte, che è un primo costituirsi della relazione intersoggettiva, non ci sarebbe se l'autocoscienza non avvertisse il bisogno di provare a se stessa ciò di cui essa è intimamente certa: essa sa di non essere cosa, di non essere nulla di «sussistente» anche se proprio in quella esperienza sperimenterà che «la vita è così essenziale come lo è l'autocoscienza pura»⁵⁷. Ma questo suo sapere non ha valore fino a quando ciò varrà solo per lei e non si presenterà come verità, nella forma della oggettività. Lo scontro significherà, come è noto, il riconoscimento sia pure unilaterale. Un riconoscimento che è possibile perché la coscienza è tale che nella sua concretezza include il corpo: due coscienze nude non comunicherebbero, l'una resterebbe per l'altra mera rappresentazione. L'altra coscienza raggiungerà lo stesso risultato mediante il lavoro ed il servizio. Nel formare le cose essa scoprirà la sua indipendenza di fronte ad esse.

È noto, e su ciò ha richiamato l'attenzione Habermas⁵⁸, l'importanza che il lavoro aveva negli scritti di Jena, nei quali con il linguaggio e con la famiglia (l'interazione) era uno dei momenti tramite cui veniva superata la exteriorità del reale. Si può dire, con Habermas, che erano proprio questi tre momenti a costituire quel *medium* comunicativo che è lo spirito. È da osservare in proposito che in quella prospettiva linguaggio, lavoro ed interazione erano tre momenti di mediazione (tra il soggetto e l'oggetto) che si ponevano in una posizione relativamente auto-

⁵⁷ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 158.

⁵⁸ JURGEN HABERMAS, *Lavoro ed interazione*, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 22.

noma l'uno rispetto all'altro⁵⁹. Né il lavoro era riconducibile all'interazione, né su quest'ultima veniva fondata la comunicazione linguistica, né, infine, il lavoro produceva l'interazione. Nella *Filosofia dello spirito* di Jena, insomma, questi tre momenti mediativi sono dei «fatti» e come tali bisognosi essi stessi di venire fondati. È appunto quello che Hegel vuol fare nella *Fenomenologia* con il ricondurli alla loro radice comune, vale a dire a quella struttura corporeo-progettuale che è l'autocoscienza. Il lavoro non perde nessuno dei caratteri che aveva negli scritti Jenesi. Ma qui, nella *Fenomenologia*, esso è legato alla ricerca che l'autocoscienza fa della propria certezza. È per questo motivo che esso, come lavoro servile, non ponendosi nella comunicazione con gli altri soggetti ma solo nel limitato e non reciproco rapporto con il signore, non potrà dominare la «universale potenza», né «l'intera essenza oggettiva». Ciò potrà avvenire nella forma di un lavoro che sia un effettivo esprimersi della coscienza, un suo realizzarsi nella concretezza di un'«opera» con la quale la coscienza si mostra agli altri ed in tal maniera li coinvolge nel suo operare e ne è a sua volta coinvolta.

Abbiamo poco fa osservato che l'intero processo di formazione dello spirito è già implicato nella struttura corporea e temporale della autocoscienza. Essa è vita, ma vita che in quanto si oppone alla immediatezza del desiderare è anche rottura con l'immediatezza del vivere, è un non coincidere con nessuna specifica determinatezza del sé. È per questa struttura «ambigua» dell'autocoscienza, un sussistere che si progetta al di là delle circostanze date, che il desiderio diviene qualcosa di specificamente umano, lavoro. Il lavoro, infatti, è il concretizzarsi di quel desiderio: è, precisamente «desiderio tenuto a freno»⁶⁰. Esso non è più, allora, un negare l'oggetto nel senso di consumarlo per l'immediato soddisfacimento, che è il lato «dileguante» del desiderare; ma è un negare un dato modo di essere delle cose in vista di un diverso stato che è presente idealmente alla coscienza. Nel lavoro la coscienza, infatti, anticipa idealmente nell'«adesso» ciò che ancora non è, vale a dire la finalità che lo muove. Ma quell'operare dell'autocoscienza, è necessariamente un prodursi nella esteriorità; è, quindi, un iscrivere nelle cose e realizzare mediante le cose quella progettualità che muove il lavoro e che è la stessa autocoscienza. Per il tramite del lavoro le cose vengono penetrate di fi-

⁵⁹ JURGEN HABERMAS, *Lavoro* cit., p. 31.

⁶⁰ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 162.

nalità umane, «l'individuo si appropria l'oggetto in modo (...) da farsene un mezzo e da dargli per sostanza la sua propria soggettività»⁶¹.

Nei primi scritti ai quali ci siamo richiamati, Hegel aveva polemizzato contro la separazione tra senso ed intelletto che si afferma in Kant ed aveva conseguentemente rifiutato l'impostazione gnoseologica che sosteneva l'impianto della *Critica*. A questa Hegel oppone l'esigenza di una critica ontologica che partisse dal sapere di un essere e non di una pura coscienza rappresentativa. Risultato di tutto ciò doveva essere il pervenire alla nozione di quella unità corpo-coscienza che si manifesta nell'autocoscienza nella quale si realizzava la saldatura tra coscienza e mondo tramite il corpo. Per tale via il mondo diviene connessione, senso, non ad opera di un *io penso*, di una vuota forma che opera su di un insieme di intuizioni che sono solo un modo di rappresentarmi il mondo, ma per l'operare di un soggetto concreto impegnato costitutivamente in un dibattito con la realtà. È per questo operare che le cose non restano una irraggiungibile alterità ma entrano nella sfera del soggetto e divengono significato, oggettività, in una parola il mondo della nostra comune esperienza. Il *logo* non è, allora, un ordine separato dalla esistenza, ma si pone in continuità con questa: coincide con lo sforzo progettuale della vita che si fa senso, dal momento che ragione altro non è se non «l'operare secondo un fine»⁶². Risulta chiaro allora, come assai poco fondate siano le accuse che si rivolgono ad Hegel di aver rinchiuso l'esistenza nelle maglie di un impersonale *logo*. Si dovrebbe, al contrario, dire che si tratta in effetti esattamente del contrario, si tratta piuttosto, come è stato detto, di una «estetizzazione» della ragione se, come è in Hegel, essa ha la sua radice in quella teleologia implicita che è l'autocoscienza, che è coscienza non meno che corpo (*Leib*). Hegel può così dire a giusta ragione che la logica «penetra ogni rapporto o attività naturale dell'uomo, il suo sentire, il suo bramare, ogni suo bisogno ed ogni suo istinto»⁶³ ed aggiungere che la *Scienza della Logica* non ha altro compito che quello di rendere esplicita quella logica naturale che «ci intesse tutte le rappresentazioni, tutti gli scopi, tutti gli interessi, tutte le azioni»⁶⁴.

Si potrebbe dire che qui, nel costituirsi dell'autocoscienza, abbia già trovato realizzazione il programma che Hegel si proponeva sin da *Fede e Sapere* o meglio dagli scritti «teologici». Ma, come abbiamo già indicato,

⁶¹ G. W. F. HEGEL, *Scienza della Logica* cit., pp. 875-876.

⁶² G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 16.

⁶³ G. W. F. HEGEL, *Scienza della Logica* cit., p. 10.

⁶⁴ G. W. F. HEGEL, *Scienza della Logica* cit., p. 15.

tutto ciò è vero solo oggettivamente, «per noi». Per la coscienza gli «eramenti» dovranno ancora continuare.

7. Il capitolo dedicato alla Cosa Stessa è la diretta ripresa di quei temi e come abbiamo già osservato è in questo capitolo che la coscienza di sé porterà a totale espressione la verità della certezza di sé. Un cammino, quindi, che in certo senso si era interrotto ed aveva subito una diversione per riprendere solo ora a livello di «ragione», in queste pagine finali della prima parte.

Quel cammino interrotto ricomincia ora con una «individualità singola e determinata»⁶⁵ che sarà protagonista di questi ultimi momenti del processo di formazione dello Spirito. Il riferimento a questa individualità diviene comprensibile quando si ricordi che la virtù (di cui si trattava nel capitolo immediatamente precedente a quello sulla Cosa Stessa) falliva nel suo tentativo di realizzare il bene contro il corso del mondo perché «voleva ostinarsi a portare ad effettualità il bene mediante il sacrificio dell'individualità»⁶⁶, non accorgendosi che un bene che non è fatto proprio dalla individualità non ha effettualità alcuna⁶⁷. Hegel vuole mostrare che l'universale non è un «al di là» inattuabile, ma è, come opportunamente osserva Masullo⁶⁸, un livello di organizzazione del comunicare tra i soggetti, che deve pertanto essere in qualche modo implicato in questi. In questa individualità «singola e determinata» è evidente il riferimento a quella analisi dell'individuo presente nel capitolo 6 della Ragione Osservante dove, esaminando il «rapporto della autocoscienza con la sua effettualità»⁶⁹, si sottolineava il carattere ambiguo della individualità. Si trattava in definitiva di un ribadire quanto era già contenuto nel capitolo sull'autocoscienza, la quale ci veniva presentata come vita che non è solo vita, determinatezza che non coincide mai solo con quella. L'individualità che qui viene analizzata viene definita «un libero operare» che però «ha esso stesso un determinato originario essere»; è sia «movimento della coscienza» sia «saldo essere (*Feste Sein*) di una effettualità fenomenica»; in essa l'essere (*das Sein*) è il suo corpo (*Leib*) ed è l'originarietà e l'aspetto di passività della individualità (*ihr Nichtgetanhaben*, il suo non aver operato). Un momento di naturalità, quindi, che è

⁶⁵ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 328.

⁶⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, pp. 322-323.

⁶⁷ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., p. 323.

⁶⁸ ALDO MASULLO, *Il Fondamento* cit., p. 113.

⁶⁹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., pp. 256-257, donde sono tratte anche le citazioni che seguono.

una radice naturale, biologica che chiarisce forse meglio di altre spiegazioni il senso di quella espressione (Regno animale, *Tierreich*) con cui Hegel denomina questo capitolo. Ma ciò che più conta è che è proprio a partire da questa naturalità, da questa corporeità dell'individuo, che sarà possibile quella compenetrazione di coscienza e realtà che è ciò a cui Hegel in queste pagine vuole giungere.

Dopo le esperienze della «Ragione attiva», la coscienza ha abbandonato l'idea che essa possa realizzarsi come fine di contro al mondo. Ma deve cadere, del pari, anche l'idea che questo debba realizzarsi col sacrificio dell'individualità. Un pregiudizio che nasce dal vedere tra individuo ed universale una frattura insanabile (si pensi alla legge morale kantiana) senza porre mente al fatto che se l'universale non fosse in qualche modo radicato nell'individuo a lui non toccherebbe né raggiungerlo praticamente né conoscerlo teoreticamente. Ma un altro atteggiamento della coscienza deve quindi venire a cadere: quello della sua pretesa «indipendenza» nei confronti del «puro sussistere», dell'essere, della naturalità. L'individualità si è rivelata una ambiguità nella quale nessuno dei due aspetti (essere ed operare) è districabile dall'altro. La autocoscienza si era mostrata come un movimento che non coincideva con nessun momento di determinatezza. Ma allo stesso tempo essa non aveva alcuna realtà al di fuori di quel movimento del desiderare. Ma per la coscienza ciò che si affermava era la sua indipendenza. Per noi nell'incontro con l'altra coscienza c'era già lo spirito⁷⁰. Per la coscienza del signore che respingeva l'«essere della vita» v'era l'imnota tautologia dell'IO = IO; per quella del servo non v'erà, nella esperienza del lavoro, l'autentico legame con le cose⁷¹.

Liberatasi di questi atteggiamenti, la coscienza deve operare («solo perché sia per essa ciò che è in sé»⁷², ed operare significa esprimere se stessa. Un «dovere» per questa individualità che è ed è cosciente solo nell'operare⁷³ dal momento che il fare, l'*Handlung*, è parte strutturale della sua natura.

Da questo operare si produrrà quella compenetrazione io-mondo che è il senso dell'idealismo. Dopo quanto abbiamo detto sulla struttura della coscienza, della individualità, è assolutamente ovvio che quella compenetrazione Io-mondo non sarà nulla di «digestivo». Se l'essere ed il pensiero sono *unum et idem* questo poi non sta a dire che la realtà si ri-

⁷⁰ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 165.

⁷¹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 160 e 164.

⁷² G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 331.

⁷³ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 331.

duce ad un atto della mia coscienza, ad un suo riflettersi in essa. Ancora una volta è l'operare che assimila le cose al soggetto nel momento in cui lo stesso operare lo radica in esse. Ciò che fa sì che le cose non permanano nel loro essere cosale, un puro non privo di senso. Ciò che ne fa totalità, un «mondo», per cui ogni cosa diviene una unità di significato e può entrare nel nostro discorso, è, se si vuole semplificare al massimo, il mutuo intrecciarsi del fare delle molte soggettività desiderose di esprimere se stesse nel mondo e, allo stesso tempo, di realizzarvi la loro presenza.

Come è noto, assai complesso è il movimento attraverso cui la coscienza perviene alla cosa stessa ed alla cosa «di tutti e di ciascuno», costituendo, così, contestualmente, e il mondo come un reticolo di significato e la connessione intersoggettiva tra i molti soggetti. Non pare necessario ripercorrere tutti i momenti del processo, del resto così bene analizzato da numerosi studiosi⁷⁴. Ci soffermeremo sul primo momento, (in verità non sempre oggetto di considerazione adeguata), nel quale ci sembra che sia contenuta la chiave di tutto il movimento. Intendiamo riferirci all'«opera», il primo momento nel quale la coscienza, o, meglio, la individualità singola e determinata, si produce nella exteriorità. In effetti, a ben guardare, è in questo momento che avviene la sutura tra coscienza e mondo (quella che *per noi* già esisteva sin da quando fece la sua apparizione l'autocoscienza), il farsi mondo del soggetto ed il soggettivizzarsi del mondo.

Nell'operare, scopo, mezzi, risultato (almeno finché quest'ultimo è una rappresentazione della coscienza) non sono se non l'espressione di quel che è la «natura» della coscienza che agisce. Sono pertanto momenti coerentemente armonizzati tra di loro e non può sorgere tra essi nessun contrasto. Vi è infine l'effettualità alla quale quell'operare si volge. Nei confronti di questa sembra esservi una contrapposizione⁷⁵ per il fatto che il fine sembrerebbe qualcosa di interiore, «proprio» della coscienza e pertanto estraneo alle cose. Ma è una contrapposizione che si svela inesistente poiché quella effettualità è a sua volta una realtà alla quale la coscienza si lega (senza dipenderne, non è una «effettualità trovata, è in sé la sua natura originaria»⁷⁶) perché è l'«interesse» che la coscienza porta nei confronti di essa che determina «se e ciò che sia qui da fare»⁷⁷.

⁷⁴ Ci limitiamo a ricordare le analisi assai penetranti contenute negli scritti di Hyppolite, Marcuse e Landucci già citati nel corso di questo scritto.

⁷⁵ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 330.

⁷⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 332.

⁷⁷ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 332.

Lo stesso fine, quindi, nel mentre è fine della coscienza si connette con la realtà; mi viene incontro per quella compenetrazione che da sempre vi è tra coscienza e mondo.

Si tratta di una relazione che gioverà chiarire, giacché se Hegel rifiuta l'idea di un processo di costituzione della oggettività che sia opera di un vuoto io (e che approdi, poi, ad un mondo che sia solo fenomeno), non sostituisce poi a quel vuoto io una gratuita *Sinngebung* nei confronti delle cose da parte di un soggetto che potrebbe a suo libito attribuire alle cose questo o quel senso in base ad una astratta capacità decisoria. Non è un caso che protagonista di questa figura della *Fenomenologia* sia una individualità determinata, che è un *Feste Sein* oltre che un libero operare. In effetti è nello stesso operare che si crea un «cospirare»; *um mitmachen*, tra coscienza e mondo, dal momento che nell'operare non permangono momenti che possano dirsi appartenere alla coscienza e che siano svincolati dalla realtà. In quell'operare l'individualità media se stessa con la realtà. Come mezzo non meno che come fine, come circostanze e come talento o interiore disposizione. In tutto ciò è, poi, significativo che la funzione decisiva di questo mediarci spetti ai mezzi. Se questi in quanto mezzi interni, e cioè talenti di cui la coscienza dispone, sono una «determinatezza»⁷⁸ quindi qualcosa che in un certo senso è opposta alla effettualità, altrettanto non vale invece per il mezzo esterno. In questo si ha la effettiva saldatura tra la coscienza che opera ed il mondo; vien tolta la «tuttora superstite parvenza di contrapposizione»⁷⁹. Nel mezzo si rende concreto un carattere dell'operare che viene sovente richiamato da Hegel: esso è il farsi cosa della coscienza che solo in tal modo può appropriarsi delle cose. Quell'operare, quindi, è sì, un progettare, ma un progettare che muove dalla avvenuta mediazione con le cose che è aspetto costitutivo dello stesso operare. Di questa mediazione è espressione il mezzo. Esso è ciò senza cui il fine che la individualità fa suo non diverrebbe effettualità, esso è pertanto, se così si può dire, il farsi esterno dell'interiore, la connessione tra i due momenti; e questo fatto stesso mostra che quel fine non era estraneo alla effettualità. Insomma, se il fine nasce dall'interesse che io porto per la situazione, il fatto che poi quel fine si traduca in mezzo (e mezzo esteriore) mostra che quel fine non era, come si poteva credere, solo della coscienza. Per cui si potrà giustamente dire, come Hegel conclude, che «tutta quanta

⁷⁸ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 333.

⁷⁹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 333.

l'azione non esce di sé»⁸⁰. Ma ciò si può dire non perché la coscienza operi indipendentemente dalla realtà, ma al contrario perché essa *senza uscire di sé* si annoda a quella. Non è l'esteriorità a determinare l'operare, questo è per la coscienza, ma per una coscienza che è necessariamente coinvolta nel dibattito con la realtà per cui a partire da se stessa si fa effettualità. I suoi scopi, allora, non sono «suoi» più di quanto non lo siano della stessa effettualità che è da lei vissuta.

L'opera andrà in crisi nel momento in cui la coscienza la troverà altra da sé e quindi una determinatezza che si oppone alla sua negatività, e tale, inoltre, da opporla alle altre coscienze. Tutto ciò è ben noto. Ma in questo gioco di rinvii per cui nel dileguare dell'opera determinata si afferma il «dileguare del dileguare» e quindi il permanere dell'operare come carattere della realtà, tutto si condurrà solo facendo venire in luce i caratteri che l'opera già possedeva e che non erano ancora significativi per la coscienza.

Il primo dei caratteri dell'opera che alla coscienza sfuggiva è rappresentato dal fatto che essa costituisce il concreto tradurre finalità nella esteriorità mondana, per cui questa viene compenetrata delle intenzioni umane. E questa è la «verità» dell'opera⁸¹. Ma appunto il fatto che la coscienza si sia in questo modo fatta reale contiene un secondo e non meno importante aspetto: nell'opera «l'individuo può solo avere la coscienza del puro tradurre se stesso dalla notte della possibilità al giorno della presenzialità, dalla notte dell'astratto in sé alla prestanza significativa dell'effettuale essere (des abstrakten Ansich in die Bedeutung des wirkliche Seins), e può aver la certezza che quello che a lui sorge nella luce nient'altro è se non ciò che in quella dormiva (nicht anderes ist, als was in jener schlief)»⁸². La coscienza si è così posta «nella luce del giorno», lo voglia o no, la sua esteriorizzazione la pone in relazione con le altre coscienze.

Cade, allora, il giudizio che la coscienza dava sull'opera. «L'esperienza della accidentalità dell'operare è essa medesima solo un'esperienza accidentale»⁸³. Ne segue che la coscienza dalla convinzione della caducità dell'opera perviene alla comprensione della natura della effettualità. Questa non è l'opposto della coscienza, ma, come l'opera, in un primo momento così male interpretata dalla coscienza, è unità di essere e di

⁸⁰ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 333.

⁸¹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 338.

⁸² G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 334.

⁸³ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 338.

operare⁸⁴. Un convincimento al quale la coscienza poteva giungere allorché il dileguare dell'opera singola ha mostrato di non essere, del pari, il dileguare dell'operare, che è invece tutt'uno con la coscienza stessa, la quale è costitutivamente *Handlung*. E se nella coscienza tali due aspetti sono necessariamente saldati, altrettanto devono esserlo «l'operare e l'essere, il volere ed il condurre a compimento»⁸⁵. Quell'unità di essere e di operare che sono poi la cosa stessa, la realtà compenetrata di soggettività che si distingue dalla semplice cosa (*Ding*) che è l'oggetto nel cui essere non è intervenuta la funzione conferitrice di senso dell'operare. La cosa stessa è invece il prodotto del fare della coscienza ed appunto perché prodotto di un fare (che non potrebbe non inserirsi come che sia nella effettualità) non cessa «di essere libero e vero e proprio oggetto»⁸⁶.

Con ciò le cose si rivelano nel loro senso ontologico come *pragnata*, e la coscienza ha raggiunto «il suo vero concetto di sé, o essa è giunta alla consapevolezza della sua sostanza»⁸⁷.

Hegel aveva tralasciato l'altro lato per cui l'opera appariva alla coscienza come un proprio fallimento, vale a dire il fatto che essendo opera di una coscienza determinata produceva una opposizione nei confronti delle altre coscienze. Non è un problema di poco momento. Il risultato al quale vuole giungere Hegel è il costituirsi di una intersoggettività che attraverso il mutuo comunicare delle molte coscienze fonda un comune mondo di esperienze. Era stata proprio l'impossibilità di pervenire ad una comunicazione tra le coscienze empiriche che aveva condotto Kant a quella duplicazione della coscienza in un *io penso* che aveva creato poi i maggiori problemi del criticismo. Ma il fatto è che in una impostazione coscienzialista, nel momento in cui ogni cosa è una rappresentazione per una coscienza, gli altri divengono un problema privo di soluzione: dal cerchio magico della coscienza non si esce e quegli altri finiscono con l'essere, come che si voglia, dei contenuti di coscienza, non degli altri in senso autentico. Diversa evidentemente è la situazione quando al posto di una coscienza che è un puro rappresentare si ha, come è in Hegel, una coscienza che può essere tale solo per il fatto di essere una vita che tende a realizzarsi. Una coscienza così fatta è tanto soggetto quanto oggetto (si ricordi l'esperienza della lotta con l'altra coscienza). E se in quel caso si rimaneva ad un riconoscimento limitato ed ineguale che non dava luogo ad una effettiva relazione che si aprisse al

⁸⁴ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 339.

⁸⁵ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 339.

⁸⁶ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 340.

⁸⁷ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 340.

limite con ogni soggetto, qui a questa relazione si giunge perché quella individualità che è un libero operare (*ein freies Tun*) deve di necessità oggettivarsi nell'opera. In tal modo le coscienze «si espongono alla luce del giorno»⁸⁸ e già questo fatto contraddice quello che poteva sembrare il proposito della coscienza, cioè di produrre qualcosa di suo. Essa si porge agli altri e scopre gli altri per quanto questi possano opporsi a lui. Cosicché la coscienza sperimenta «i due lati come momenti ugualmente essenziali», il fatto cioè che nell'opera del singolo è implicato l'operare di tutti. La natura della cosa, allora, è «un'essenza il cui essere è l'operare del singolo individuo e di tutti gli individui, e il cui operare è immediatamente per altri o è una cosa»⁸⁹. Attraverso il reciproco «inganno» (*der Betrug*) per cui ognuno partecipa alla «cosa» degli altri pur convinto di curare solo le proprie faccende, la cosa diventa «di tutti e di ciascuno». Nell'operare di ognuno viene implicato l'operare altrui, e l'oggetto prodotto a sua volta è uno strumento del mutuo comunicare. Il fare pone ad un tempo l'opera come finalità proiettata all'esterno (e quindi *non annullato come reale esterno*, ma come finito, nel senso che è posto nella relazione; nell'entrare nel contesto di significato la cosa reale non scade ad apparenza, essa è perciò, dice Hegel, un autentico *sussistere*⁹⁰) nella comunicazione con gli altri soggetti. Attraverso quel fare che si traduce nella Cosa Stessa si è costituito il plesso intersoggettivo, «L'Io che è Il Noi e Il Noi che è Io» (*Ich das Wir, und Wir, das Ich ist*), quell'intreccio per il quale tutto diventa significativo, per il quale è un mondo come oggettività, come comune senso e sistema di significati, Spirito.

Le cose dis-oggettivate, divenute *Sache, pragmata*, sono diventate «il referente vero del discorso»⁹¹, unità di significato, che è l'essere vero dell'oggetto⁹². È per questo motivo che se si chiede «che cosa è questo? Noi rispondiamo: è un leone, un asino etc. è, vale a dire non è un che di giallo, qualcosa che ha zampe e così via, un essente indipendente, a se stante, bensì è un nome, un suono della mia voce, qualcosa di interamente altro da ciò che esso è nella intuizione, e questo è il suo vero essere»⁹³. Noi chiariamo un significato sempre riferendoci ad altri significati senza bisogno di cercare qualche cosa di sensibile che starebbe «dietro» di esso, giacché è appunto in quel significato che si trova l'oggettività. È

⁸⁸ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 346.

⁸⁹ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 347.

⁹⁰ G. W. F. HEGEL, *Fenomenologia* cit., vol. I, p. 347.

⁹¹ Cfr. REMO BODEL, *Scomposizioni* cit., p. 222.

⁹² G. W. F. HEGEL, *Filosofia dello spirito* cit., p. 74.

⁹³ G. W. F. HEGEL, *Filosofia dello spirito* cit., p. 74.

per questo motivo che i significati costituiscono una struttura nella quale essi si richiamano a vicenda: le cose sono «cose stesse», emergono da una prassi intersoggettiva che supera la atomica datità cosale. È in questo senso che la cosa della certezza sensibile e della percezione diviene reale attraverso la cosa stessa: l'immediato mostra di essere fondato in un processo di mediazione, su operazioni costitutive che per essere un «inganno» restano «alle spalle» della coscienza⁹⁴.

All'inizio di questo nostro scritto avevamo sottolineato come Hegel si riferisca costantemente alla appercezione trascendentale di Kant, che viene da lui considerata come il culmine speculativo del kantismo. Appare ora chiaro come tutta la ricerca hegeliana sia stata orientata a riproporre in termini rinnovati l'esigenza che era contenuta in quel così problematico concetto.

L'appercezione unificava il molteplice dell'intuizione secondo connessioni logiche che lo strutturavano in giudizi obiettivi, con il limite, però, peraltro ben rilevato da Hegel, rappresentato dalla estraneità di quel molteplice alla forma mediante la quale veniva connesso. Allo stesso modo per Hegel il plesso intersoggettivo, cioè lo spirito, nel suo dibattito con le cose, unifica l'esteriorità mondana attraverso il lavoro che trasferisce in esse la immanente teleologia da cui è animata la coscienza incarnata. Le cose rese per tale via significative acquistano oggettività sia pure in un senso del tutto nuovo. Non è l'oggettività dell'oggetto che si oppone alla coscienza, ma essa emerge piuttosto dal fatto che la coscienza si prolunga nelle cose, si annoda ad esse. Infatti, attraverso quella progettualità che permea di sé le cose, queste emergono come significato; divengono «dicibili»; il che, ancora, è la loro oggettività, se è vero che oggettivo significa comunicabile, tale da stabilire una relazione tra i molti soggetti. Viene così messo da parte il residuo di oggettività in senso precritico che nonostante tutto persisteva in Kant. La pretesa oggettività della cosa della certezza sensibile si rivelava (come Hegel dimostra nella prima sezione della *Fenomenologia*) nient'altro che un idolo dell'immaginazione: se le cose fossero davvero un semplice «questo», qualcosa di assolutamente singolare, esse sarebbero qualcosa di assolutamente indicibile ed incomunicabile, e nulla di ciò che ha siffatti caratteri può dirsi oggettivo.

Nella cosa stessa si costituisce ad un tempo la relazione tra i soggetti e la oggettività del mondo. Senza nulla aver perso della loro realtà sensibile ed esteriore le cose sono relazione significativa, possono essere dette

⁹⁴ ALDO MASULLO, *Il Fondamento* cit., pp. 132-133 e 147-148.


nel nostro discorso, sono diventate linguaggio perché sono diventate significative.

Appare chiaramente come il risultato al quale giunge qui la *Fenomenologia* è il terreno che consente il passaggio alla *Logica*, che sarà l'analisi di quel *logos* che è implicato nella attività fondativa di senso propria dello Spirito. In essa il mondo della nostra esperienza è presente appunto in quanto diventato significato, cosa stessa come Hegel non mancherà, in quell'opera, di ricordare⁹⁵.

Nella cosa stessa lo Spirito è reale, ed il mondo è significato, vale a dire la Sostanza è diventata soggetto. È qui il punto di arrivo dell'idealismo di Hegel. Un punto di arrivo che se viene valutato attraverso tutto il processo che ad esso ha condotto appare di molto distante da ogni idealismo soggettivistico e coscienzialistico, del quale, anzi, è l'esatto contrario. Ed appare anche come quella identità tra pensiero ed essere tante volte imputata come un dogmatico presupposto del pensiero Hegeliano sia invece un risultato, ed un risultato del «lavoro» dello spirito. Un lavoro che alla luce di quanto si è detto appare essere tutt'altro che qualcosa di mitico, ed in fondo neppure tanto metaforico. Se il mondo ci si presenta come ciò in cui «l'io è di casa»⁹⁶, come ciò che è aperto al nostro comprenderlo non meno che al nostro operare, ciò accade non per un dissolversi della «durezza» del mondano in contenuti del nostro pensare, ma al contrario, perché la coscienza è divenuta esistenza concreta, attiva presenza nel mondo. E quel mondo può diventare contenuto del nostro pensare per il fatto di essere stato l'oggetto del nostro desiderio, del nostro lavoro, del nostro fare.

⁹⁵ Cfr. G. W. F. HEGEL, *Scienza della Logica* cit., pp. 18 e 675.

⁹⁶ «*Ich ist in der Welt zu Hause*», G. W. F. HEGEL, *Lineamenti di Filosofia del Diritto*, Bari, Laterza, 1954, p. 302.



Il segno vocalico soprascritto nella tachigrafia notarile italiana

di Giorgio Costamagna

Luigi Schiaparelli, in uno dei suoi memorabili articoli¹, poneva giustamente in rilievo l'importanza dello studio dell'influenza avuta dal sistema tachigrafico sillabico nelle modalità di abbreviazione usate nelle cosiddette «notae iuris», ponendo l'accento sulla «letterina soprascritta».

Le giuste osservazioni dell'illustre Maestro si fermavano, tuttavia, a questo punto. È interessante, invece, cercare di capire con quali intenti si sia fatto ricorso a quell'espedito nei diversi sistemi tachigrafici succedutisi attraverso i tempi, se l'uso stesso abbia in qualche caso il carattere di una vera e propria tecnica specifica e infine se si possa instaurare un qualche rapporto con il sistema abbreviativo della normale scrittura.

Come giustamente annotava ancora lo stesso Schiaparelli, l'uso del segno soprascritto come segno abbreviativo era noto alla cultura greca degli ultimi secoli avanti il Cristianesimo², ma una grande utilizzazione doveva soprattutto verificarsi con l'evolversi ed il progressivo perfezionarsi della tachigrafia classica, rappresentata dalla Scrittura Tironiana. In questa, come è stato notato³, ad un certo momento della sua storia, si verifica un fatto importante, vale a dire che il segno rappresentante la parola viene scomposto in un «signum principale» e in un «signum» rappresentante la parte finale, desinenza o terminazione verbale ecc., e questa seconda parte viene espressa con un segno rappresentante la vocale finale spesso soprascritta. Così, ad esempio, per la parola «puella», si ha il segno

¹ LUIGI SCHIAPARELLI, *Note Paleografiche, Segni tachigrafici nelle note iuris*, R. Deputazione di Storia Patria, Firenze 1915.

² Ivi, p. 299 e nota 2, con la bibliografia citata.

³ Si veda la chiara illustrazione del perfezionamento tecnico e del momento in cui si pensa possa essersi verificato in LUIGI SCHIAPARELLI, *Tachigrafia Sillabica Latina in Italia, Appunti*, in «Buletto dell'Accademia Italiana di Stenografia», IV (1928), p. 84 e segg.

nel quale ai due segni  per la *p* e per la *l* si aggiunge la desinenza . Infatti, come è noto, la tironiana, per costituire il segno rappresentante il radicale, usa di norma soltanto le consonanti, insufficienti, però, a dare la flessione della parola. In altri termini fa perno, come già diceva Dionisio il Trace⁴, sullo scheletro della parola, ma quando vuole darle un'anima, deve in qualche modo ricorrere alla vocale. E questo, in molti casi, avviene anche quando sia necessario distinguere parola da parola, quando l'ambiguità determinata dall'uso delle sole consonanti potrebbe condurre a confusioni. Così nel segno


per la parola *maior* il piccolo  soprascritto al centro del segno per la parola stessa serve a distinguerla da altre consimili.

Lo stato attuale degli studi sulla tironiana non permette ancora, tuttavia, di chiarire se nell'uso si segua un metodo, una regola precisa, ed inoltre è da notarsi che non sempre si tratta di un semplice segno vocalico, ma come il segno soprascritto sia spesso rappresentato da un semplice punto oppure, all'opposto, da una intera sillaba, come avviene ad esempio per le sillabe *it* e *is* nelle note


Particolari, questi, che complicano di molto l'accertamento perché il punto viene anche usato per distinguere parola da parola con il semplice spostamento della sua posizione, come avviene per i vocaboli *paradisus* e *paupertas* nei segni:

 
Altrettanto si potrebbe dire per il trattino o lineetta usato sia verticalmente che orizzontalmente ora con valore sillabico ora no.

Del resto la Tironiana, avendo scelto per la parola la struttura consonantica, poteva in un certo senso far a meno delle vocali, ove si escludano particolari circostanze, anche per le stesse desinenze, basandosi su quella che potrebbe dirsi la «ridondanza» della parola stessa.

⁴ LUIGI SCHIAPARELLI, *Note Paleografiche* cit., p. 300.

Non solo, ma talora le basta ricorrere a qualche particolare artificio, come l'uso del punto, per indicare la stessa flessione della parola. Infatti, per indicare i nominativi, in genere si usa il punto, come avviene ad esempio nel segno corrispondente alla parola *canna*

Tutt'altro discorso richiede il progressivo affermarsi del sistema Tachigrafico Sillabico. Che si tratti di un nuovo sistema rispetto al Tironiano, anche se si vale per lo più degli stessi segni alfabetici, si è già avuto occasione di sostenere e non è questa la sede per ripetere le considerazioni esposte⁵, anche se queste troveranno ulteriore conferma in quanto si andrà dicendo in seguito. Analogamente non è il caso di insistere sulle ragioni che possono aver condotto all'adozione del nuovo sistema. Solo si può confermare come appaia probabile che in seguito al diffondersi del Cristianesimo e dell'uso di vocaboli di origine ebraica, nonché di parole legate a provenienze germaniche, sia stato necessario escogitare un nuovo principio tecnico al fine di poter trascrivere in segni parole per le quali non era possibile valersi degli elenchi e dei prontuari che pur dovevano esistere a disposizione dei tachigrafi. Dell'esistenza dei quali, del resto, fanno cenno i «commentarii».

Il nuovo principio tecnico doveva consistere nello smontare, per così dire, la struttura del vocabolo nelle sue componenti sillabiche, per le quali era sempre possibile o trovare un segno già pronto nella Tironiana o costruirne uno partendo dai segni alfabetici della stessa. Così facendo, se pure all'inizio forse inconsciamente, si mutava profondamente lo stesso principio informatore di tutto il sistema e se ne rendeva molto più semplice anche se alquanto più lenta l'applicazione, perché, da un lato, occorreva ricorrere a più segni per ogni parola, ma, dall'altro, bastava impadronirsi dei segni corrispondenti alle singole sillabe per poter trascrivere qualsiasi vocabolo invece di dover ricorrere alle migliaia di segni della Tironiana.

A mio parere, non è che i primi applicatori di tali espedienti abbiano potuto trovare subito nei prontuari di cui potevano disporre i segni sillabici. Infatti se si scorrono, sia pure rapidamente, i «commentarii»⁶ e le «notae» ora raccolte, si vedrà che i segni ricordati per singole sillabe so-

⁵ GIORGIO COSTAMAGNA, *La Tachigrafia dei papiri medievali italiani*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», nuova serie, II, III (1957, 1958), ora anche in «*Studi di Paleografia e Diplomatica*», *Fonti e Studi del Corpus Membranarum Italicarum*, Roma, 1972, p. 132 e segg.

⁶ Si consulti al riguardo soprattutto WILHELM SCHMITZ, *Commentarii notarum cum prolegomenis, adnotationibus criticis et exegeticis notarumque indice alphabetico*, Lipsia, 1893, e HULRICH F. KOPP, *Paleographia critica*, Mannheim, 1817.

no relativamente pochi, ove naturalmente si escludano quelli per i quali la sillaba assume il valore anche di parola, come nelle congiunzioni, negli avverbi, negli stessi prefissi. Si pensi ai conosciutissimi segni *et*, *con*, *per*, *pro*, *qui*, *que*, *quod* ecc.

Di queste parole in questo caso era essenziale non trascurare la vocale, non si poteva assolutamente ometterla perché è evidente che una sillaba senza vocale non ha senso.

Certo, per raggiungere i risultati che mostra di aver raggiunto nei secoli IX, X, XI, la Tachigrafia Sillabica ha dovuto provvedere a notevoli perfezionamenti tecnici, derivanti proprio dall'aver mutato alla radice il principio fondamentale del sistema, l'essere cioè passata dalla rappresentazione della parola a quella della sillaba con i vantaggi e gli svantaggi cui si è accennato, ma indubbiamente fornendo un positivo contributo alla successiva evoluzione delle scritture tachigrafiche, ivi comprese beninteso le nostre attuali stenografie.

Occorreva, infatti, per dar sicurezza alla lettura della sillaba, innanzitutto dare il giusto rilievo alla vocale, precisare le legature che la stessa poteva assumere con le consonanti che la precedono e la seguono; era necessario, pertanto, eliminare, nei limiti del possibile, la varietà di posizione che le consonanti stesse potevano assumere, abbattendosi o rovesciandosi sul rigo al solo fine di facilitare la legatura. Così diveniva opportuno non valersi dell'inclinazione del segno consonantico per indicare un diverso valore per quanto si riferisce a quei segni, come il punto semplice o il trattino, che si sono detti apposti a fini diversi, non più auspicabili in un sistema sillabico dove avrebbero finito per creare ambiguità e confusione.

Per quanto riguarda la legatura delle vocali con le consonanti, sia precedenti che seguenti, a giudicare dai «notarum commentarii» pervenuti, la soluzione era in molti casi offerta dalla Tironiana. Come si è accennato, i «commentarii» non in molti casi ci tramandano i segni tachigrafici corrispondenti a sillabe nei quali sia rappresentata la vocale, a ragione della natura stessa del sistema privilegiante la consonante. Tuttavia alcuni casi esistono. Così avviene, ad esempio, per la sillaba $\text{ś} = sa$, dove evidentemente si ricorre al nesso tra i due segni letterali $\text{ś} = s$, $\text{h} = a$. In altri casi come, ad esempio, per la sillaba $\text{z} = tar$, si scrive semplicemente il segno per la seconda consonante di seguito a quello per la prima.

Sono questi i due metodi prescelti dalla Sillabica, i quali non si può negare che derivino dalla Tironiana. Ad essi ne va aggiunto un terzo, di minor peso, ma denunciante la stessa derivazione: l'uso di incrociare il segno

consonantico finale a quello rappresentante la vocale quando si tratti di una *t* o di una *x*, come si verifica, ad esempio, nella sillaba $\underset{7}{2}$ = rit.

Un caso del tutto particolare, poi, è rappresentato nella sillabica dall'uso di non segnare la vocale *e*.

Questo avveniva anche nella Tironiana, ma la vocale prescelta era la *i*, la quale, per lo più, viene invece chiaramente segnata nella Sillabica.

In tutte queste circostanze l'applicazione di una tecnica già perfezionata dalla Tironiana pare evidente, ma, come si sarà certamente notato, si è finora fatto riferimento soltanto a sillabe aperte a destra, formate cioè da una consonante più una vocale, o chiuse, vale a dire a quelle nelle quali la vocale occupa il posto centrale tra due consonanti. Analogo discorso si può fare in generale per le sillabe aperte a sinistra, nelle quali, cioè, una vocale preceda la consonante, come, ad esempio, $\underset{7}{m}$, per la successione *ar*. Solo, a tale proposito, si può osservare come i «laterculi» offrano una più ampia possibilità di scelta, e, pertanto, abbiano potuto fornire alla Sillabica un certo numero di segni facilmente applicabili anche perché ridotti a forme molto semplici e facilmente memorizzabili. Si pensi ai segni $\underset{7}{7}$ $\underset{7}{7}$ per *et* e per *con*.

Ma, a questo punto, la Sillabica doveva affrontare un altro spinoso problema. Se, infatti, per inserire l'indispensabile vocale *e* per darle il giusto rilievo nella sillaba chiusa o in quella aperta, era relativamente facile ricorrere alle tecniche di legatura della Tironiana, non era altrettanto opportuno rifarsi alle stesse qualora nella Sillabica la vocale fosse preceduta da un bigramma o addirittura un trigramma consonantico. Tipico e frequentissimo il caso della vocale preceduta da *st* e addirittura *str*, come pure delle consonanti composte soprattutto con la *r* e la *l*.

È infatti molto importante per chi deve affrontare una scrittura sillabica, composta di segni non solo non comuni ma spesso deformati dallo scrittore stesso per la fretta, rendersi subito conto se si tratti di una semplice sillaba chiusa oppure di una consonante composta seguita dalla vocale. Per esemplificare si può osservare come sia molto opportuno poter distinguere subito tra *tar* e *tra*, oppure tra *gal* e *gla*. In tali occasioni la Tironiana aveva poco da suggerire proprio per la sua scelta di un sistema consonantico, nel quale quella che si è voluto indicare come la «ridondanza» della parola poteva suggerire la vocale inespresa.


Solo per i casi dove fosse necessario sostituire con un segno tachigrafico i bigrammi *st* e *str*, suggeriva una possibile soluzione, che in effetti fu poi quella adottata dalla Sillabica. Questa, in realtà, aveva nella sua ricerca di pervenire a forme sillabiche chiare, semplici e sicure adottato e fissato per la *s* la forma alta e verticale, che si è avuto occasione di illu-

strare per la formazione della sillaba aperta *sa*. Per distinguere la *s* precedente un'altra consonante, soprattutto la *t*, la Sillabica poteva adottare ed in realtà adottò la forma cosiddetta abbattuta della Tironiana, in modo che il bigramma *st* potesse scriversi secondo questo schema.

Ma per le consonanti composte con la *r* o la *l* non era possibile nulla di simile.

Come si è più volte avuto occasione di ripetere, i «commentarii» sono estremamente avari di semplici segni sillabici e non risulta possibile ricavare da essi un prospetto completo di tutte le sillabe risultanti dall'unione delle varie consonanti composte con le singole vocali, mentre, d'altro canto, se si ricorre ai segni per le parole, non si ottiene alcun risultato utile perché le vocali sono quasi totalmente ignorate.

Praticamente dai «commentarii» è possibile ottenere alcuni segni sillabici relativi a consonanti composte con la *r* e la *l* e le vocali *a* ed *i*. Essi si riferiscono alle seguenti sillabe nelle quali sono presenti la *a* e la *i*⁷:



⁷ Per favorire la consultazione si rimanda all'opera del KOPP, citata, nella quale i significati con le relative note sono disposti in sequenza alfabetica, segnando le pagine nelle quali i segni sono considerati e proponendone l'esame nell'ordine di lettura consueto: *chla* p. 67, *chra* p. 82, *pla* p. 281, *pra* p. 292, *spla* p. 344, *scra* p. 358, *spra* p. 358, *thla* p. 377, *thra* p. 382; *bri* p. 49, *cri* p. 84, *dri* p. 108, *fri* p. 144, *gri* p. 152, *phri* p. 293, *tri* p. 384.

Si tratta, in sostanza, delle consonanti composte precedenti una vocale più usate ancor oggi nella stessa lingua italiana.

Per altre poche sillabe, anch'esse di largo uso, si fa ancora ricorso alla Tironiana scegliendo segni, ad esempio, per il *pra* ed il *pro*, ben distinguibili dai sillabici corrispondenti alle sillabe chiuse comprendenti le stesse lettere.

Dall'analisi della struttura dei segni che è possibile ritrovare nei «commentarii» si possono trarre, se non si va errati, due conclusioni. La prova è determinata dalla constatazione che, anche variando il bigramma consonantico, per la stessa vocale vale la medesima struttura: questa, infatti, è simile in tutti i casi e risulta dal nesso o unione tra le prime più l'uso del punto per la vocale, nel caso della *a*, mentre per la lettera *i* il segno tachigrafico per la stessa viene semplicemente vergato di seguito a quello per la *r*.

La seconda conclusione, a sua volta strettamente legata alla prima, nasce dalla constatazione che, per unire la vocale al bigramma consonantico, si usano due sistemi diversi, uno per la *a* e l'altro per la *i*, e manchi, pertanto, un unico metodo che valga per tutte le vocali. Si aggiunga che in nessun caso tra quelli considerati viene usata la letterina soprascritta, non potendosi considerare come tale il semplice punto.

Se ora si passa ad esaminare la documentazione notarile in note tachigrafiche magistralmente pubblicata dallo Schiaparelli⁸, alla quale lo scrivente ha potuto aggiungere alcune «notitiae» dorsali⁹, si potrà constatare come la necessità da un lato di dar rilievo alla vocale nella sillaba, dall'altro di permettere di ben distinguere di primo acchito le sillabe chiuse da quelle risultanti dall'unione di consonanti composte con la vocale, abbia condotto a ben diversi risultati.

L'indagine ha potuto accertare con sicurezza la presenza dei seguenti segni sillabici¹⁰:

⁸ LUIGI SCHIAPARELLI, *Tachigrafia Sillabica nelle carte italiane*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», parte I, n. 30 (1915) e parte II n. 31 (1916).

⁹ GIORGIO COSTAMAGNA, *La più recente notizia dorsale in note tachigrafiche: 1065*, in «*Studi di Paleografia e Diplomatica*» cit., p. 77; *Una notizia dorsale in note tachigrafiche dell'anno 1075*, ivi, p. 107; *La scomparsa della Tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, ivi, p. 303, e la bibliografia citata.

¹⁰ In questo caso per il necessario confronto si rimanda alla citata opera dello SCHIAPARELLI, *Tachigrafia Sillabica nelle carte italiane*, proponendo la consultazione delle note nell'ordine di lettura consueto e segnando per ogni esempio di segno sillabico la parte dell'opera, la tavola e la riga nella quale viene riprodotto:

Bra p. II, tav. IV/2, r. 2

Bri p. II, tav. VI/3, r. 5

Bro p. II, tav. VI/3, r. 6

z^h zⁱ z^o z^u zⁱ

z^h z^h zⁱ zⁱ z^h

z^h zⁱ z^h zⁱ z^o

z^o z^h zⁱ

Non sono, è vero, tutte le sillabe che è possibile formare unendo una vocale ad una consonante, ma, come è facile rilevare, sono tutte strutturate con lo stesso metodo, vale a dire soprascrivendo al segno rappresentante la *r* un piccolo segno anch'esso tachigrafico rappresentante la vocale. Questi ultimi segni in questione sono prettamente tachigrafici, come risulta dalla *a* (h), dalla *e* (:), e dalla *i* (), anche se i segni *o* ed *u* possono trarre in inganno.

L'uso del segno soprascritto al fine che si è cercato di indicare risulta perciò veramente peculiare alla Tachigrafia Sillabica, non potendosi rilevare nella Tironiana alcunché di simile per gli stessi scopi.

Scopo ben determinato, precisato e, si potrebbe aggiungere, mai perduto di vista durante tutto il periodo in cui la Sillabica rimase in uso. Al proposito lo Schiaparelli, nel suo già citato articolo, pur riconoscendo l'utilità particolare della innovazione introdotta dalla Sillabica, parrebbe incline a considerare la letterina soprascritta piuttosto tipica dei segni per *ra*, *re*, *ri*, *ro*, *ru*. Una conclusione del genere non pare, tuttavia, sostenibile, in quanto le dette sillabe vengono comunemente e costantemente indicate con i loro rispettivi segni sillabici, mentre la letterina soprascritta viene usata soltanto quando i bigrammi *ra*, *re*, *ri*, *ro*, *ru* entrano in un trigramma nel quale il primo segno rappresenta un'altra consonante¹¹.

Tutt'altra questione è posta dalla constatazione che, più o meno nello stesso periodo di tempo ed anche prima, la scrittura irlandese fece un uso veramente straordinario dell'abbreviazione per letterina soprascritta. Ma tale questione, come, del resto, quella dell'uso della letterina soprascritta nella scrittura normale in genere, costituisce un argomento che, per ora, esorbita dai nostri intendimenti.

Ciò che, invece, si può affermare con sempre maggior sicurezza, è

Bru p. II, tav. VI/3, r. 1

Dre p. I, tav. III/2, r. 6

Fla p. II, tav. IV/2, r. 2

Fre p. II, tav. IV/2, r. 2

Fre p. I, tav. II, n. 138-140 e p. II, tav. IV/1, r. 6

Fro p. II, tav. VI/3, r. 7

Gla p. I, tav. VII, r. 9

Pla p. I, tav. V/1, r. 1

Ple p. I, tav. V/2, r. 4

Pra p. II, tav. IV/1, r. 8

Pri p. II, tav. VI/1, r. 1

Pro p. I, tav. IV/1, r. 5

Stro p. II, tav. IV/2, r. 4

Tra p. I, tav. IV/1, r. 1

Tri p. II, tav. III/3, r. 3.

¹¹ LUIGI SCHIAPARELLI, *Note paleografiche* cit., p. 300, nota 1.

che, come già ipotizzava lo Schiaparelli da un punto di vista generale, tutti gli accorgimenti posti in atto dalla Tachigrafia Sillabica non possono non essere escogitati e perfezionati che da una scuola, tanto risultano sistematici e concordi nella scelta delle soluzioni grafiche in tutti i centri dove è stato possibile rintracciare esempi di Tachigrafia Sillabica notarile in Italia¹².

¹² GIORGIO COSTAMAGNA, *La scomparsa della Tachigrafia Sillabica* cit., e la bibliografia ivi citata.

Il tramonto del documento cartaceo nell'era della computer dipendenza

di *Virgilio Giordano*

L'avvento del computer, la sua progressiva e capillare diffusione e l'universale sua adozione costituiscono, indubbiamente, un'importante e decisiva svolta della società contemporanea di portata rivoluzionaria per l'ulteriore sviluppo della nostra civiltà.

Ormai l'era industriale può dirsi avere chiuso il suo ciclo, automaticamente sfociando nella nuova era informatica. E la rilevanza storica dell'uso del computer in tutti i settori della vita economica e sociale nel mondo intero è divenuta tale da giustificare, senz'altro, la conclusione cui pervengono alcuni studiosi che classificano la nostra società come computer-dipendente.

Infatti, la computerizzazione si è andata estendendo a macchia d'olio e non accenna a fermarsi, cosicché l'informatica tende a dominare ogni settore: gli stessi rapporti di lavoro, le stesse relazioni sociali ne sono profondamente condizionati, interessando anche gradatamente la stessa concezione e filosofia della nostra esistenza.

È proprio per questo che si parla in tal caso di una terza rivoluzione industriale, l'elettronica, paragonabile alle profonde mutazioni determinatesi, nelle ere precedenti l'elettronica, con la diffusione universale della scrittura, e, poi ancora e meglio, col periodo della universale adozione di un rivoluzionario nuovo mezzo scrittoria quale la carta, che ha reso possibile la diffusione e il progresso della cultura umanistica e moderna, anche grazie all'invenzione della stampa.

L'odierno fenomeno della rivoluzione elettronica è stato ampiamente studiato nei suoi molteplici aspetti, nelle implicazioni economiche e sociali, ma pochi considerano che inevitabilmente questa rivoluzione ci avvia, quasi senza dolore, al tramonto del documento cartaceo (la cosiddetta «era senza carta»).

Una lunga consuetudine secolare, profondamente radicata nel nostro

costume e nella nostra abitudine, va tramontando senza che nessuno quasi se ne accorga o se ne preoccupi e, affannati come siamo a tenere il passo col il progresso, non riusciamo a cogliere la profonda e incisiva mutazione dei tempi moderni.

Tutto ciò ha determinato lo sconvolgimento di ogni sistema tradizionale ed un turbamento nello stesso mercato del lavoro, per cui fino a qualche anno fa quasi non v'era posto per chi non fosse uno specializzato o un cultore della informatica.

Oggi, però, la situazione tende a riequilibrarsi con una parziale inversione di tendenza: non è che gli specialisti informatici non siano ancora ricercati e preziosi, però si è compreso finalmente che essi da soli non sono in grado di risolvere le specifiche problematiche applicative; così si rivaluta automaticamente la cultura classica inventiva e poliedrica e, conseguentemente, coloro che operano nei diversi settori cui le tecniche dell'informatica vengono applicate.

Il Prof. Patrizio Bianchi, docente di economia applicata all'Università di Bologna, nota acutamente la «perdita di slancio di molte professioni moderne, che sembravano destinate a sviluppi inarrestabili. Con la diffusione su larga scala delle tecnologie informatiche, in effetti, la prima tendenza delle imprese è stata quella di dotarsi di specialisti in queste discipline. Ma oggi si è capito che di informatici specialisti ne bastano pochi e che è essenziale, invece, in un'azienda, una conoscenza diffusa delle nuove tecnologie».

Era inevitabile e logico il ripensamento, che non significa rinuncia o ostracismo per le nuove tecnologie ma, bensì, una più razionale utilizzazione dei nuovi mezzi in un equilibrato sfruttamento delle risorse e delle capacità intellettive e di sintesi logica, che sono caratteristiche della migliore cultura umanistica intesa nel senso moderno.

Pertanto non è più possibile l'indifferenza o la scarsa attenzione alla tematica elettronica e bisogna superare anche il naturale conflitto generazionale, che si è determinato proprio per la diffusione delle tecniche elettroniche, provocando un grave conflitto che ha prodotto un inesorabile spartiacque tra giovani e anziani. I giovani considerano, a ragione, l'informatica un mezzo di valido ausilio per la loro affermazione nel lavoro e spesso, troppo affascinati dalle nuove tecniche, trascurano la cultura di base che è sempre indispensabile per un reale progresso dell'uomo e per la conquista di una vita che valga la pena di essere vissuta.

Gli anziani, invece, non vedono di buon occhio il progredire della tecnica informatica ed assumono nei confronti del «nuovo» un atteggiamento controproducente e irrazionale; anche volendolo, non riescono

più ad adeguarsi e compenetrarsi alle nuove esigenze, in nulla considerando che, nel mentre, tutta la loro vita è sempre più condizionata dalla programmazione e dai computer, che si estendono con ritmo inesorabile dall'automazione di ogni contabilità, dalla registrazione delle poste contabili e fiscali alla computerizzazione dei pagamenti e delle transazioni fino anche alla stessa medicina ed agli esami di laboratorio.

Anche in fatto di archivistica o di archivioeconomia l'atteggiamento dei giovani pecca per eccessivo entusiasmo (con ciò dando altro motivo alla diffidenza degli anziani per il nuovo «monstrum» dell'epoca contemporanea); essi ipotizzano di poter risolvere tutti i vecchi problemi, dalla inventariazione alla conservazione delle memorie storiche, con i computer.

Dopo una lunga disamina sperimentale svolta con dovizia di mezzi in varie regioni italiane oggi si può con serenità affermare che è un'illusione (almeno per quanto specificatamente riguarda gli Archivi di Stato) pensare di sostituire inventari e indici con una computerizzazione a tappeto, in primo luogo per l'approfondita applicazione scientifica comportata dalla costituzione di questi mezzi di corredo, che richiede tempi lunghi per l'acquisizione dei dati, e poi per le enormi risorse finanziarie ed umane necessarie per tentare l'applicazione anche soltanto al materiale archivistico conservato presso uno solo dei tanti Archivi di Stato, che hanno sede in ogni capoluogo di provincia dell'Italia¹.

Le speranze, quindi, da taluni riposte nella nuova tecnologia per risolvere annosi problemi dell'Archivistica sono pure andate deluse, così come nel recente passato le speranze riposte, dai profani e non, nella tecnica della microriproduzione: gli enti inutilmente sognavano di risolvere il grave problema dei locali e delle attrezzature mediante la micro-

¹ E mi piace qui ricordare, in una raccolta di scritti dedicata alla sua memoria, che anche il Prof. Antonino Lombardo, archivista insigne, che dedicò la sua vita e il suo impegno alla promozione e allo sviluppo degli Archivi di Stato, in più occasioni ebbe ad esprimere con lungimiranza il medesimo parere circa l'introduzione della nuova tecnica negli Archivi di Stato.

In effetti, di recente, solo grazie alla L. n. 41/1986, che ha reso disponibili ingenti risorse per l'esecuzione di progetti speciali, le tecniche dell'informatica si sono potute applicare all'inventariazione degli archivi storici ed alla creazione di banche di dati, realizzando due grossi progetti, l'uno riguardante gli archivi storici di 46 comuni lombardi, l'altro gli archivi dei notai conservati presso gli Archivi di Stato della Sicilia. Per l'esecuzione dei progetti sono stati impiegati più di 200 giovani laureati, formati mediante appositi corsi, nei confronti dei quali, peraltro, gli archivisti di Stato non hanno potuto esercitare quel capillare controllo scientifico necessario per garantire risultati sicuramente corretti ed aderenti alle metodologie di trattamento definite dall'Amministrazione archivistica.

Per le metodologie ed i criteri di trattamento adottati nei riguardi del progetto eseguito in Sicilia si v. ENRICA ORMANNI, *L'applicazione delle tecniche dell'informatica agli archivi dei notai in Sicilia*, in «Archivi per la Storia», a. III, n. 1 (1990), pp. 99-129.

filmatura di tutte le serie archivistiche e la conseguente distruzione degli originali, condensando in un archivio di soli microfilm l'enorme massa dei propri archivi². Anche dove le tecniche della fotoriproduzione si sarebbero potute applicare con vantaggio per la creazione di microfilm di sicurezza e di consultazione, soprattutto negli Archivi di Stato, i programmi di fotoriproduzione di serie si sono dopo alcuni anni molto ridotti per mancanza di risorse, soprattutto umane.

Pur con non indifferenti problematiche applicative, la applicazione delle tecniche della documentazione automatica si presenta maggiormente fattibile per le biblioteche, ove senz'altro, per la stessa natura del materiale librario, le cui metodologie di catalogazione sono regolate da norme uniformi, è possibile la memorizzazione dei dati catalografici, così da agevolare le ricerche dello studioso. In questo settore non solo è stato apprestato da anni uno speciale software, già adottato dalle biblioteche di vari Paesi, ma in Italia è stato avviato, a cura dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e le Informazioni Bibliografiche del Ministero per i Beni Culturali, il progetto per la creazione di un Sistema bibliotecario nazionale informatizzato³, con il quale viene realizzata tutta una rete di collegamenti indubbiamente utilissimi tra le varie Biblioteche Nazionali e Regionali; così che per esempio — una volta definito tale imponente e costosissimo lavoro — si potranno conoscere quanti esemplari di una medesima opera si trovano in Italia, dove si trovano, in quale anno sono state editi e così via.

Constatate le difficoltà di applicazione e il notevole dispendio di risorse comportati dall'adozione dell'informatica negli Archivi di Stato, ciò non esclude — come di fatto in molti casi è già largamente avvenuto — la computerizzazione di archivi non molto complessi e di non eccessiva mole come, per esempio, quelli economici, bancari e fiscali che, per loro stessa natura e struttura, si prestano bene ad essere tradotti in termini di «dati». Anche in questo settore, peraltro, sono stati creati programmi sperimentati presso vari Paesi, ed adottati anche in Italia.

² L'art. 25 della L. n. 15/1968 aveva previsto la possibilità per i possessori di archivi di effettuare una fotoriproduzione sostitutiva degli originali; peraltro, il regolamento di esecuzione (D.P.C.M. 11 settembre 1974) ha limitato per il momento questa possibilità agli archivi degli enti pubblici, escludendo le serie documentarie di maggiore importanza storica e sottoponendo ogni progetto di fotoriproduzione sostitutiva all'autorizzazione dell'Amministrazione archivistica, nonché a particolari e non semplici norme procedurali intese a conferire alla fotoriproduzione sostitutiva validità legale. Tutto ciò ha grandemente limitata la portata dell'art. 25 della legge.

³ Si v. ANGELA VINAY, *Il servizio bibliotecario nazionale: suo sviluppo e prospettive*, in «Informatica e Archivi», Atti del Convegno, Torino 17-19 giugno 1985, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1986, pp. 165-176.

Con ciò non pensiamo affatto di esaurire il tema della presente trattazione, perché la problematica elettronica è molto più complessa ed ha natura veramente poliedrica, per cui bisogna affrontare il tema nei suoi molteplici aspetti.

Se esaminiamo, infatti, il problema nella sua globalità, vediamo che sono stati necessari secoli e secoli di tenaci sforzi dell'uomo, dalle caverne preistoriche all'epoca moderna, per riuscire a trasmettere e conservare i propri messaggi.

Migliaia di anni sono trascorsi per escogitare le primitive scritture e trovare i vari materiali scrittori necessari.

È stato solo con l'avvento dell'epoca moderna, con la scoperta della carta e con l'invenzione della stampa, che la cultura si è potuta diffondere nel mondo in maniera sempre più estesa e completa.

L'impero della carta come mezzo scrittorio è durato incontrastato per secoli, ma oggi, con l'avvento dell'Elettronica, tale impero vacilla e crolla giorno per giorno, tanto che la stessa industria della carta attraversa una crisi sempre più profonda.

Kenneth B. Bosomworth, Presidente dell'International Research Development Inc., è pervenuto alla conclusione, dopo un accurato studio della situazione oggi determinatasi, che l'uso sempre più diffuso delle attrezzature elettroniche comporta una riduzione di circa trecentomila tonnellate all'anno nella vendita della carta.

Ci avviamo così, anno per anno, veramente ad una nuova era «senza carta» e ciò non potrà non avere rilevanti ripercussioni sull'Archivistica tradizionale e nella stessa organizzazione futura degli Archivi di Stato che è in buona parte dipendente dalle procedure di formazione degli archivi correnti delle amministrazioni pubbliche.

Non possiamo chiudere gli occhi ed essere ciechi di fronte alla nuova realtà elettronica che ci circonda e che si estende con ritmo sempre più veloce in ogni settore della nostra vita quotidiana.

Anche se in Italia in questo settore siamo rimasti indietro rispetto ad altre nazioni, non vi è dubbio che oggi fervono già mille iniziative, che si accavallano l'una sulla altra nella corsa all'aggiornamento per reggere il continuo confronto con l'estero, in una strenua lotta per la sopravvivenza delle industrie, degli istituti bancari e finanziari e per la efficienza della stessa Amministrazione statale.

Tale affannosa corsa alla computerizzazione, lungi dal fermarsi, è destinata ad intensificarsi, con l'apertura delle nuove frontiere in Europa e la liberalizzazione degli scambi, perché o le nostre aziende e i nostri istituti si aggiornano e si potenziano informaticamente o sono destinati a

soccombere con l'estensione e diffusione in Italia dei servizi analoghi delle multinazionali.

Si illude, quindi, chi pensa che il fenomeno sia destinato ad esaurirsi o ad attenuarsi.

I tradizionali sistemi di documentazione cartacea e soprattutto gli schedari, vengono in ogni azienda o amministrazione privata o pubblica tutti sostituiti gradatamente da registrazioni su dischi ottici (sistema oggi poco diffuso per il suo alto costo) o su dischi magnetici, generalmente adottati in luogo delle registrazioni su nastro, per le maggiori capacità di memoria e le migliori modalità di accesso.

Le stesse tradizionali macchine da scrivere divengono sempre più obsolete e, fra qualche decennio, diverranno commoventi oggetti di antiquariato e verranno totalmente sostituite, negli uffici pubblici e privati, da personal computer.

Per la verità, ancora ai computer si usa affiancare le stampatrici su carta per il rilascio di atti amministrativi al pubblico, ma ormai per la memorizzazione della documentazione prodotta e per la sua archiviazione può dirsi abolito il tradizionale supporto cartaceo.

In Italia il fenomeno ormai si è notevolmente diffuso e si avvia sempre più a saturare ogni settore, nessuno escluso.

Nell'Amministrazione dello Stato, che in genere è sempre più lenta ad accettare le innovazioni, il progresso tecnologico sotto questo profilo è enorme.

Per rendersi conto dell'entità del fenomeno, che spesso il cittadino distratto non coglie nella sua interezza, basta accennare alle più prestigiose realizzazioni.

Il Ministero dell'Interno è stato uno dei primi: risale al 1963 l'inizio dell'organizzazione elettronica di importanti servizi, quali ad esempio la gestione amministrativa contabile, per cui è possibile in pochi secondi controllare anche lo stipendio goduto da un qualsiasi funzionario o dipendente in servizio nelle grandi città o nei più sperduti e piccoli centri dell'interno o delle isole.

Di particolare rilievo è il centro elettronico dell'Istituto Centrale di Polizia, che permette fra l'altro di inviare sempre nel giro di secondi i dati richiesti (p.e. per una macchina rubata) ad una qualsiasi pattuglia della Stradale operante in Italia⁴.

Anche il Ministero delle Finanze ha modernizzato i suoi servizi, rag-

⁴ Istituito con l'art. 18 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 e il cui regolamento di attuazione è stato emanato con il D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.

giungendo una buona efficienza; sin dal 1968 ha istituito un centro elettronico per la gestione contabile, con vari terminali, potenziando notevolmente tutti gli archivi relativi ai servizi d'istituto⁵.

Più nota è l'Anagrafe tributaria istituita nel 1976 a Roma, ove sono già stati immagazzinati i dati relativi a oltre 47 milioni di persone fisiche e oltre 2 milioni circa di società operanti in Italia.

Molto noto il ponderoso Ufficio del Massimario, allestito dal Ministero di Grazia e Giustizia presso la Corte di Cassazione, con un «thesaurus» in cui gli oltre quarantamila vocaboli della lingua italiana sono stati scomposti nei loro essenziali elementi concettuali al fine di individuare gli abbinamenti e i nessi logici, che costituiscono la necessaria premessa per eseguire poi la ricerca automatica delle singole voci relative alla indagine giurisprudenziale che interessa.

Un'esperienza questa, che ha richiesto un lungo e defatigante lavoro durato molti anni e che dà la misura delle difficoltà notevoli che si incontrano nell'informatizzazione e della inevitabile necessità di una certa discrezionale adozione di criteri selettivi con conseguente esclusione di altri, sia pure per un campo tecnicamente delimitato e specializzato come quello della giurisprudenza⁶.

Tale realizzazione e la complessa esperienza fatta in questa occasione indirettamente costituiscono ulteriore conferma della nostra opinione che il volere applicare l'elettronica, anche solo per la memorizzazione degli inventari negli Archivi di Stato, in teoria sarebbe fattibile, ma costituisce, in effetti e allo stato, un sogno irrealizzabile, sia per l'ingente mole di capitale occorrente, sia perché non sarebbe sufficiente nemmeno la fatica di una intera generazione di archivisti, sia perché, alla fine, si riscontrerebbero sempre delle inevitabili gravissime lacune, determinate da una altrettanto inevitabile arbitrarietà nella selezione degli abbinamenti e nessi logici.

Anche il Ministero dei Trasporti ha realizzato i suoi centri elettronici. Da segnalare quello delle Ferrovie dello Stato volto a regolare il flusso dei treni e dei traghetti.

⁵ L'art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardante la normativa fiscale, ha poi prescritto la conservazione in appositi registri di tutte le specifiche necessarie alla interpretazione e utilizzazione delle applicazioni informatiche.

⁶ Il D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, creando il Servizio Nazionale di Informatica Giuridica, ha aperto a tutti i cittadini la possibilità di collegarsi al centro elettronico della Cassazione.

Per la natura, il funzionamento e le finalità del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione si vedano: FLORETTA ROLLERI, *Origine, organizzazione attuale e scopi del Centro: cenni storici*, in «Archivi e Informatica» cit., pp. 239-240 e RENATO BURAGGI, *Sistema Italgire-Find: modalità di accesso e interrogazione*, ibidem, pp. 243-248.

Tutti gli Istituti bancari (la Banca d'Italia per prima), anche quelli di media portata hanno i loro centri elettronici ed archivi centralizzati per la documentazione automatica ormai di tutte le complesse loro operazioni e per il trattamento di ingenti quantità di informazioni con velocissimo ritmo.

Le Regioni e i Comuni si vanno tutti adeguando alle nuove tecniche. Non intendo qui fare una elencazione di tutte le realizzazioni in Italia, ma solo segnalarne alcune a titolo esemplificativo.

La Regione Lombardia, con cospicui mezzi finanziari, ha impiantato un utilissimo Centro di Elaborazione elettronica, che consente una rapida informazione sulle fonti bibliografiche relative alla materia sanitaria.

La Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, ha in programma il collegamento dei cataloghi informatici di quaranta biblioteche tecnico-scientifiche.

Bologna è stata la prima città italiana che ha automatizzato i servizi anagrafici e di stato civile rendendo possibile delle interessanti ricerche quali quella del 1968 circa la popolazione originaria bolognese e il suo «grado di vecchiaia» (nel centro storico i più anziani bolognesi alla data sopraindicata erano 86.450).

I grossi complessi industriali, i grandi enti e le multinazionali sono già all'avanguardia nella applicazione della nuova tecnologia e nell'installazione di costosissimi e complessi centri elettronici⁷.

Delle realizzazioni negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa ritengo superfluo trattare; una sola altra notazione: non sarebbe stata possibile la conquista dello spazio e l'esplorazione dei satelliti senza raggiungere prima il dominio e la padronanza di tale nuova tecnica.

Per l'Europa cito solo un esempio di applicazione della elettronica a servizi utili per la collettività; l'Ethernit, utilizzata dal Municipio di Londra, riesce a trasmettere mille pagine di documentazione in appena quattro secondi.

Tutte le esemplificazioni fatte dimostrano la rivoluzione straordinaria verificatasi nella nostra vita di ogni giorno e, per quanto attiene la nostra specifica indagine — cioè il settore della documentazione — in

⁷ Per le più recenti applicazioni in Italia si vedano: FEDERICO CESARO, *Progetto Catasto: ipotesi di sviluppo del sistema informativo*, in «Informatica e Archivi» cit., pp. 223-230; MARIO CHIATTO, *La gestione automatizzata degli abbonamenti alla televisione*, ibidem, pp. 231-234; PIETRO BELLAPASTA, *Metodi informatici per la contabilità internazionale merci delle Ferrovie dello Stato*, ibidem, pp. 235-238. In particolare, per le applicazioni informatiche nell'Amministrazione dello Stato, si v. GIAN-CARLO SCATASSA, *L'applicazione delle tecnologie nella Pubblica Amministrazione*, in «Informatica e Archivi» cit., pp. 203-210.

questa era che, ormai, può dirsi quasi «senza carta» è facile prevedere un futuro in cui i documenti cartacei costituiranno solo un cimelio del passato, così come oggi si verifica per le pergamene o i papiri.

Ciò pone un duplice ed essenziale ordine di problemi per l'Archivistica: uno sotto il profilo tecnico tradizionale della tutela delle memorie storiche e della loro conservazione, e l'altro sotto il profilo giuridico della loro autenticità e della pubblicità.

Sotto il primo profilo tecnico tradizionale l'archivista di oggi — così come ho avuto modo di prevedere in occasione del lontano terzo Congresso Archivistico Internazionale di Firenze quando ancora la nuova tecnologia era appena agli inizi del suo sviluppo — è sicuramente non ancora del tutto preparato ad affrontare i nuovi compiti che l'era moderna gli impone per la tutela del nuovo patrimonio documentario⁸, ed il legislatore italiano solo nel 1984 ha cominciato ad affrontare razionalmente il problema, adottando i primi provvedimenti legislativi ormai indilazionabili⁹.

Non è che i compiti dell'Archivista o dell'Archivio di Stato siano mutati. Tutt'altro, rimangono quelli di sempre, solo che i supporti documentari e le procedure di formazione degli archivi vanno mutando.

In un'epoca che si avvia a divenire — come abbiamo detto — definitivamente l'era «senza carta» è facile rendersi conto delle difficoltà enormi oggi sopravvenute per l'Archivistica.

Non si tratta solo dei problemi di condizionamento e conservazione dei supporti magnetici, nuova «materia scrittoria» sulla quale oggi sono registrati o addirittura creati i documenti moderni, perché questi sono relativamente di facile soluzione, anche perché già affrontati a livello internazionale con la costituzione degli archivi elettronici delle varie amministrazioni (che in termini archivistici potrebbero classificarsi archivi correnti e di deposito). Infatti ogni ente o ufficio, produttore della moderna documentazione, ha dovuto di necessità affrontare e risolvere il problema della salvaguardia e conservazione dei propri archivi di dati.

Le difficoltà sorgono, invece, proprio per la tutela da parte della organizzazione statale di questi archivi elettronici sparsi per tutto il territorio e che costituiscono le nuove fonti storiche.

⁸ Le problematiche derivanti agli archivisti della creazione degli archivi automatizzati sono state chiaramente poste nel 1985 al convegno svoltosi a Torino sull'argomento: si v., in particolare, ENRICA ORMANNI, *Archivi automatizzati e informatica: quale futuro per gli archivi?*, in «Informatica e Archivi» cit., pp. 19-28.

⁹ D.P.R. 20 gennaio 1984, n. 536, per la definizione degli standard e per l'adeguamento delle procedure di redazione dei documenti e degli atti.

Ciò sotto vari profili:

1) Perché tutti, Amministrazioni dello Stato incluse, sono gelosi custodi di tale nuovo materiale documentario e non ammettono interferenze o ingerenze di chicchessia, anche perché il materiale raccolto presenta una caratteristica nuova che denominerei di «globalità» e, quindi, ha carattere di maggiore ed estrema riservatezza. La sua eventuale, anche involontaria, divulgazione potrebbe determinare conseguenze incalcolabili nella vita dello Stato e del singolo cittadino, di gran lunga più gravi ed estese di quelle verificatesi per documenti riservati di natura tradizionale, proprio per la essenza di «globalità» dei documenti elettronici;

2) Perché non esistono norme in materia, che servano a chiarire, una volta per tutte, che tale materiale documentario — oltre a servire oggi per i compiti di istituto — ha un valore storico inestimabile che va salvaguardato e tutelato per impedirne la facile distruzione o la dispersione. Sotto quest'ultimo profilo potrebbe soccorrere, come sempre, la competenza degli Archivi di Stato, che sono naturalmente chiamati a svolgere, senza eccezioni di sorta, la loro tradizionale opera¹⁰.

La cosa è di un rigore logico assoluto e non vi sarebbe, in ipotesi, nemmeno bisogno di nuovi strumenti legislativi, perché gli archivi elettronici non sono altro che archivi moderni, solo che i documenti in essi conservati non sono più compilati su supporto cartaceo. Però, la materia va chiarita senza ombra di equivoci e, all'uopo, è urgente una regolamentazione giuridica che affermi a chiare lettere il principio e la necessità della obbligatorietà della tutela e della sorveglianza da parte degli Archivi di Stato¹¹;

3) Perché gli Archivistici attualmente non sono preparati ad affrontare il problema degli archivi informatizzati ed ovviamente non sono ancora in possesso della necessaria esperienza e conoscenza delle tecnologie. Conseguentemente, allo stato, le loro eventuali ispezioni nei vari archivi elettronici pubblici o privati non potrebbero mai scendere in profondità, ma solo limitarsi alla superficie, affidandosi alle informazioni dei tecnici interessati al servizio dei singoli uffici ed enti. Sotto il profilo giuridico,

¹⁰ L'art. 2 del citato decreto n. 356 del 1984, ha istituito la Commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione, le cui competenze, in base all'art. 7 del D.P.C.M. 5 febbraio 1989, sono state estese alla normativa circa l'impiego e lo sviluppo dell'informatica nelle amministrazioni pubbliche e alle determinazioni degli indirizzi generali in merito ove essi specificino la durabilità, conservazione, trasferimento e cancellazione dei dati registrati. Di tale Commissione è stato giustamente chiamato a far parte il Direttore Generale per i Beni Archivistici.

¹¹ Cfr. RENATO GRISPO, *L'Amministrazione archivistica ed i problemi derivanti dall'applicazione delle tecniche informatiche*, in «Informatica e Archivi» cit., pp. 11-16.

poi, dell'autenticità e della pubblicità il problema si presenta ancora più arduo.

La valutazione del valore storico dei documenti, anche ai fini della loro selezione e scarto, da più di un secolo è stata svolta, con la collaborazione degli enti interessati, dagli archivisti di Stato con zelo e competenza.

Di fronte ad un documento elettronico la valutazione della sua autenticità anche relativa alla sola data denunciata è molto più complessa, laboriosa e difficile.

In un documento cartaceo, e prima ancora in una pergamena, era relativamente facile accertarne la datazione e l'autenticità sia per i caratteri intrinseci del mezzo scrittorio sia per tutte le formalità di sottoscrizione, timbratura e sigillatura.

Oggi un nastro magnetico o un disco non presentano alcuna delle caratteristiche tradizionali del documento, a parte la difficoltà di lettura se non si possiedono un'adeguata specifica preparazione e le necessarie attrezzature tecnologiche.

Inoltre, non può ignorarsi che il diverso procedimento usato nella stessa creazione e formulazione del documento elettronico differisce del tutto dalla tradizionale procedura usata per il documento cartaceo.

Ancora oggi (e chissà per quanto) nella compilazione del documento cartaceo si passa per varie fasi: minutazione, lettura e approvazione della minuta, stesura definitiva del documento e collazione, firma del funzionario, eventuale registrazione o protocollazione.

Il documento elettronico salta tutte queste fasi: viene creato e memorizzato direttamente, senza procedure intermedie¹².

Quindi, non solo mancano tutte le tappe intermedie (che prima creavano altrettanti documenti sui quali si appuntava l'occhio del ricercatore e dello storico per approfondire le varie fasi genetiche di un provvedimento), ma v'ha di più. Vi è anche la possibilità che il documento, creato in un determinato momento dall'ente interessato, venga successivamente, per varie ragioni ed esigenze le più disparate, totalmente o parzialmente corretto e rifatto o interpolato sul medesimo supporto con estrema facilità, così come i nostri ragazzi usano fare quando cancellano una canzone o un motivo sul registratore per trascriverne un altro.

¹² Lo stesso uso indiscriminato, senza cautele, del fax già tende ad eliminare alcune delle tradizionali fasi procedurali.

Non vi è chi non veda come divenga di una difficoltà enorme stabilire l'effettiva datazione e autenticità di un documento elettronico¹³.

Tale problema, da me personalmente sollevato al congresso internazionale EDP tenutosi a Milano (26-28 ottobre 1983) per iniziativa del Cilea (Consorzio delle Università Lombarde), non è di facile soluzione.

Vero è che oggi l'industria elettronica è riuscita a creare anche supporti non riscrivibili (quali ad esempio i dischi ottici WORM), ma è difficile che essi vengano adottati senza obbligo di legge anche per il loro alto costo.

Cosicché è facile prevedere che, mentre oggi possiamo ancora effettuare ricerche e indagini interessanti sulla evoluzione storica ed economica di una nazione o di una città, domani forse non saremo più in grado di rintracciare memoria della nostra babelica era «senza carta», nonostante che oggi l'attività statale e degli enti nazionali e multinazionali abbia invaso ogni campo della nostra vita¹⁴.

I problemi della pubblicità, poi, e cioè dei limiti della consultabilità della nuova documentazione elettronica, invece, a prima vista, appaiono i più semplici e di facile soluzione.

Infatti vi è una tassativa norma generale archivistica in vigore che prescrive che tutti i documenti conservati in archivi, tranne che per i cittadini interessati, non sono consultabili e, quindi, non possono essere divulgati prima che sia trascorso il cinquantennio per i documenti amministrativi e il settantennio dalla morte dell'interessato per quelli che riguardano le persone.

Peraltro, queste norme non sono facilmente applicabili agli archivi informatizzati e di conseguenza il problema viene totalmente ignorato dalla maggior parte degli enti possessori di archivi elettronici e di banche dati, nonostante che questi archivi e banche non si riferiscano solo a determinati settori della attività umana come avveniva in passato, ma bensì, nella loro immensa capacità di sintesi, non hanno limite nello incamerare le più complesse e dettagliate informazioni anche nei campi più riservati e gelosi di ogni individuo. Il problema è, dunque, di scot-

¹³ Particolari norme hanno preso in esame il problema della validità legale delle elaborazioni informatiche; ad es. per quelle operate dal Ministero del Tesoro si v. l'art. 6 del D.P.R. 26 settembre 1985, riguardante l'organizzazione del sistema informatico del Ministero.

¹⁴ Di recente, infatti, il Ministero della Pubblica Funzione ha avvertito l'esigenza di un effettivo coordinamento; si v. il D.P.C.M. 15 febbraio 1989, *Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche*, e la Circolare 20 maggio 1990, n. 51223 del medesimo Ministero.

tante attualità e investe la privacy e la riservatezza della vita individuale.

Ai tradizionali diritti della persona umana, secondo la regolamentazione filosofica e giuridica della scuola anglosassone e le storiche dichiarazioni della Rivoluzione francese e di quella americana, oggi è subentrata, sovrana e incontrastata, la libertà dell'informazione, che ha superato ormai ogni limite e che ha raggiunto la globalità dell'individuo e della sua attività.

È un duro scotto che paghiamo alla civiltà moderna.

L'eventuale propalazione di notizie, dolosa o colposa (in questa nostra indagine la cosa ha scarsa rilevanza), non è nemmeno contemplata dal Codice Penale, che prevede solo il reato di diffamazione, colpendo cioè solo la diffusione di notizie non vere, che costituiscono offesa alla reputazione ed al prestigio del cittadino.

Nel caso in specie, invece, si tratterebbe di diffusione di notizie intime veridiche, risultanti e comprovate da un'accurata preliminare indagine ed analisi approfondita sull'individuo, sulla sua attività, sui suoi interessi particolari, sulle inclinazioni, sulla stessa salute, sui suoi affari, sui familiari e così via.

L'organizzazione di questa specie di «biografia elettronica» aggiornatissima, anche quando l'indagine venga svolta per finalità legittime o di alta utilità collettiva e scientifica, si rivela in pratica un'operazione inappellabile e segreta, compiuta da una minoranza di iniziati senza alcun controllo esterno che ne regoli i criteri di utilizzo.

E, anche ammesso che questi criteri siano i migliori possibili e i più efficienti, ovviamente non sono allo stato nemmeno predeterminati per legge in maniera uniforme e completa e rimangono sempre affidati alla discrezionalità dei singoli enti privati e pubblici.

Non solo, ma, oltre a questa incontestabile verità obiettiva dell'odierno fenomeno, vi è sempre la possibilità che malintenzionati, o peggio, possano accedere a queste banche dati senza essere autorizzati e, addirittura, clandestinamente.

Non ci si venga ad obiettare, come spesso fanno per esempio alcuni autorevoli esponenti bancari, che un simile abuso non è possibile, con le precauzioni oggi in uso, perché basta riferirsi alle varie notizie di stampa per avere una netta smentita sulla pretesa inviolabilità delle banche dati.

Per tutte cito quanto si è verificato a New York, dove alcuni ragazzi, solo per amore di indagine e senza dolo specifico, sono riusciti qualche anno fa a carpire col loro modesto computer personale i numeri se-

greti del Pentagono, a fare telefonate internazionali via satellite, ad apprendere formule segrete di esplosivi e altri dati gelosamente custoditi.

Quanto sopra non è frutto della fantasia di un giornalista come quella di Orwell nel suo romanzo «1984», ma è consacrato in una denuncia del sostituto Procuratore della Contea di Middlesex Alan Rakoff, il quale ha dichiarato che, secondo le sue indagini e stime prudenziali, negli Stati Uniti almeno cinquecento persone sono oggi in grado di servirsi illecitamente del proprio computer.

In Germania, poi, il 13/4/1983, la Corte Costituzionale di Karlsruhe è arrivata, addirittura, a sospendere un censimento, già votato dal Parlamento, perché vi erano previste delle domande di carattere personale sull'identità, lo stato civile, l'educazione, la religione, l'attività, il guadagno e l'abitazione. Ciò solo perché questi dati, alla fine, sarebbero stati inseriti in un computer e si sarebbe così potuto creare una specie di nuovo stato di polizia computerizzato.

Sempre nella Repubblica Federale Tedesca, a Triviri, si è tenuto nel maggio 1984 il X Congresso della Confederazione Internazionale dei Funzionari Pubblici (CIF) sul tema dell'introduzione delle nuove tecnologie nella P.A.

Il Congresso si è concluso con i seguenti voti ed auspici:

1) che «l'introduzione delle nuove tecnologie debba risolversi a vantaggio dell'Amministrazione pubblica, dei suoi dipendenti e dei cittadini»;

2) che «l'Amministrazione pubblica deve svolgere solo compiti che investono direttamente o indirettamente gli interessi del cittadino o che servano detti interessi. Tali attività devono servire, in ogni caso, a semplificare le formalità amministrative ed a organizzare l'ammissione del pubblico negli uffici, in modo da ridurre sensibilmente i tempi di attesa»;

3) che «bisogna che i funzionari responsabili conservino la possibilità piena ed intera di orientare e controllare i processi di innovazione» sì da evitare che un'amministrazione diretta da uomini si trasformi in un'amministrazione di robot, il cui carattere impersonale complicherebbe certamente le relazioni del cittadino con la Amministrazione pubblica.

In Italia, per quanto mi consti, solo il Ministero dell'Interno è stato sollecito ad affrontare tale importante e incumbente problema, riuscendo, fra la pressoché generale disattenzione, ad elaborare e portare all'approvazione del Parlamento un idoneo strumento legislativo: la L. 1/4/1981 n° 121, che, pur avendo per oggetto la riforma della Polizia, pre-

vede agli artt. 8 e 9 norme «sull'istituzione del Centro elaborazione dati» e l'«accesso ai dati ed informazioni e loro uso».

In particolare al 4° comma dell'art. 8 recita: «Ogni Amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'Archivio al Ministero dell'Interno»¹⁵ e, all'art. 9, stabilisce i limiti circa la circolazione e utilizzazione delle informazioni.

Inoltre, secondo prassi instaurata da tale Ministero, è stabilito che il cittadino è facultato a richiedere la correzione, la cancellazione o l'integrazione di informazioni sul suo conto ritenute errate al Tribunale Penale, che decide in camera di consiglio, a garanzia della propria «privacy».

È opportuno qui ricordare che nell'ambito della stessa Comunità Europea appena sette nazioni (Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo e Olanda) hanno una specifica legislazione diretta alla tutela della privacy dei cittadini, atta ad impedire la diffusione e circolazione di notizie personali riservate.

È in corso, per la verità, un'iniziativa dei Vicepresidenti della Commissione Cee, Filippo Maria Pandolfi e Martin Baugimann diretta ad introdurre nella Comunità Europea (Italia inclusa) una direttiva unica e coordinata nella normativa di tutela della privacy, che espressamente sancisce il diritto del cittadino ad accedere a tutte le schedature che lo riguardano e a chiedere la cancellazione di ogni notizia erronea o arbitraria.

Non solo, una tale iniziativa tende anche ad assicurare che le informazioni raccolte per potere circolare liberamente debbano, in ogni caso, essere acquisite legittimamente e in maniera leale, senza abuso informativo.

A tutela del privato si tende così a costituire un vero e proprio «*ha-beas data*», cioè un diritto soggettivo per tutti, alla piena disponibilità e accesso delle informazioni che lo riguardano, al controllo ed alla rettifica delle stesse.

Tale tutela, riassumendo, si esplica, così, attraverso:

a) la cosiddetta tutela positiva = accesso ai dati raccolti sul proprio

¹⁵ Ciò al fine di presentare al Parlamento elementi utili ai fini della determinazione di una efficace normativa di tutela. Il regolamento di esecuzione (D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378) prevede che le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla cancellazione ed all'integrazione dei dati devono svolgersi nel più rigoroso rispetto della tutela del cittadino, garantendolo dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati.

conto e conseguente controllo della loro esattezza, con diritto alla correzione ed all'aggiornamento;

b) la tutela negativa = diritto del singolo ad impedire e vietare la raccolta di dati personali, nonché di bloccare la divulgazione di eventuali dati già acquisiti;

c) la tutela intermedia = diritto alla cancellazione di dati pur legittimamente acquisiti, che sono divenuti ormai inutili per lo scopo previsto e consentito («diritto all'oblio»).

È appena il caso di osservare in proposito che ogni singolo dato raccolto non differisce gran che da qualsiasi altra notizia; esso assume rilevanza giuridica solo quando viene aggregato ad altri dati secondo un nesso logico, venendo così automaticamente a formare un quadro molto prossimo alla realtà individuale. E l'elaborazione elettronica costituisce indubbiamente un mezzo efficace veloce ed idoneo alla ricostruzione della vita privata del soggetto computerizzato.

Pertanto, la indubbia utilità dell'informatica per il progresso della scienza e della vita e del lavoro collettivo presenta il pericolo non ipotetico di poter trasformare l'informatica in un raffinatissimo e tirannico mezzo di controllo sociale e di corruzione e ricatti, senza considerare l'aggressiva genialità dei criminali informatici, contro i quali nessun sistema di difesa può garantire una sicurezza assoluta a causa delle diverse varietà di aree di rischio.

Non riteniamo in questo studio di dilungarci sull'argomento e pensiamo più che sufficiente quanto già esposto per stimolare anche in Italia un sistema normativo che tuteli al massimo il cittadino, senza rinuncia alle esigenze che una sana vita collettiva impone nell'interesse comune e senza nevrotiche paure.

Ogni paura, infatti, è principalmente frutto di mancata conoscenza del nuovo; l'ignoranza e, peggio, l'ostracismo preconcepito verso la problematica elettronica non può quindi essere più tollerata, nell'interesse del progresso e della collettività.

È indispensabile che ciascuno accetti il progresso nell'interesse della collettività e non per i vantaggi speciali che gliene possono derivare.

L'accettazione della nuova tecnologia, senza la quale oggi non si potrebbe più vivere, deve essere però consapevole e tale da non divenirne succubi o vittime. Questo vale sia per i governati che per i governanti, che non possono più differire l'emanazione di una normativa efficace che, assicurando al massimo la libertà dell'individuo, non trascuri le esigenze della collettività per la sua stessa sopravvivenza in un mondo che si fa sempre più piccolo e affollato.

Michele Amari Parlamentare e Ministro del Regno d'Italia

di Romualdo Giuffrida

Nel maggio del 1859, per l'evolversi della situazione politica internazionale e di quella italiana, con l'aiuto di François Sabatier e di Vincenzo Malechini, Michele Amari fu eletto dal Governo Provvisorio di Toscana professore di Lingua e Storia araba nell'Università di Pisa da dove, nel dicembre successivo, sarebbe passato alla cattedra di Lingua e Letteratura araba creata per lui dal Ridolfi nell'*Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento* di Firenze.

Gli eventi del 1860 lo riportarono in Sicilia dove, tra l'altro, il 2 luglio di quell'anno s'incontrò con Garibaldi che «gli ripeté a chiarissime note non voler altro che l'annessione al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele» inducendolo a sperare in un eventuale passo del Dittatore in tale direzione e ad apprezzare il comportamento del Depretis nonché quello di Crispi il quale sembrava che volesse «sinceramente l'annessione».

Se da un lato si adoperò con tenacia per la riuscita del Plebiscito in favore dell'annessione della Sicilia al Regno di Vittorio Emanuele II, dall'altro, disapprovando il comportamento di tutti coloro che avevano approfittato degli eventi rivoluzionari per ottenere il conferimento d'impieghi statali redditizi, l'Amari il 18 ottobre 1860 rinunziò alla nomina di *Storiografo di Sicilia* impiego lucroso con 2500 franchi di stipendio che tuttavia ormai, a suo avviso, era da considerare «ridicolo quanto il poeta cesareo».

Dopo il Plebiscito evitò tuttavia di scrivere al Cavour per tentare di fornirgli consigli sulle soluzioni da adottare in merito ai vari problemi politici che travagliavano il paese.

Infatti il 19 dicembre 1860 così scriveva da Firenze al conte Michele Amari: «D'altronde chi consiglia non chiamato, ha l'aspetto d'intrigante che procacci una pagnotta;...».

«Se ti avviene — proseguiva nella medesima lettera — di vedere il Gran Ministro italiano (così io lo tengo fermamente e così la storia lo chiamerà) digli pure le cagioni che mi potrebbero far sembrare troppo schivo nei miei rapporti con lui, tra le quali non entra per nulla lo spirito d'opposizione».

Il Cavour in realtà stimava profondamente l'Amari tanto da chiedere sue notizie ogni qual volta incontrava il suo omonimo conte Amari e da proporre la nomina a Senatore del Regno che gli venne conferita il 20 gennaio 1861 perché «Mi parve e, mi pare tuttora — gli scriverà il 4 febbraio 1861 — che il nostro Senato non risponderebbe pienamente al suo ufficio di racchiudere nel suo seno le maggiori illustrazioni italiane, se Ella non ne facesse parte».

Se l'attività scientifica svolta dall'Amari durante tutta la sua lunga vita assunse proporzioni eccezionali, tuttavia, come aveva previsto il Cavour, il suo contributo alla grande opera di organizzazione del Regno unitario non fu di minore portata.

Le relazioni a numerosi progetti di legge, i discorsi parlamentari nonché i progetti di legge e i regi decreti che egli apprestò allorquando, in qualità di membro, prima del Ministero Farini e poi di quello Minghetti, dall'8 dicembre 1862 al 26 settembre 1864, resse il Dicastero della Istruzione Pubblica, costituiscono la testimonianza di tale contributo.

In merito nel 1910 G. Salvo Cozzo ha osservato: «Lo spoglio degli Atti Parlamentari desterà nei suoi risultati non poca meraviglia. L'Amari infatti, più che altri non abbia forse immaginato, prese parte attiva ai lavori del Senato (diciassette relazioni portano in calce il suo nome); e pur dolendosi di «non sapere parlare in pubblico» parlò spesso e sempre opportunamente, o per mettere nei giusti termini questioni importanti o per «contraddire certi umori clericali».

Dalla documentazione che abbiamo raccolto in apposito volume emerge che l'Amari, nell'arco di oltre un ventennio, contribuì in maniera determinante a quel complesso processo storico che dette corpo al Regno d'Italia unitario.

Se non trascurò di volgere la sua particolare attenzione ai problemi della natia Sicilia che man mano venivano alla ribalta per ottenere soddisfacenti soluzioni in sede legislativa, tuttavia intervenne con efficacia in tutte le questioni d'interesse nazionale.

In qualità di autorevole membro dell'Ufficio Centrale del Senato cui era affidato il compito di apprestare, ai fini della discussione plenaria, i progetti di legge proposti dai vari Senatori, per ben diciassette volte, tra il 1862 e il 1881, svolse l'importante funzione di Relatore.

Nel rendere operante il compito di fornire ai colleghi Senatori, per i vari progetti di legge su cui era chiamato a relazionare, le motivazioni che, a suo avviso, consigliavano l'adozione della normativa proposta, l'Amari, sottolineando sovente la genesi storica del problema affrontato, non trascurò spesso di auspicare l'introduzione di nuove istituzioni atte a contribuire alla formazione di nuove strutture socio-economiche di cui abbisognava il Regno unitario.

L'11 luglio 1862 raccomandando l'approvazione del progetto Pepoli ai fini della «pubblicazione in Sicilia dell'editto per le sementi e i soccorsi», l'Amari, dopo avere ricordato che non si poteva togliere il pane a tante famiglie contadine che ne mangiavano a stento «per la maledizione che il malgoverno dei Borbone aveva gettato sul ferace suolo dell'isola per un secolo e mezzo, dopo parecchi secoli di maledizione spagnola», prese atto con soddisfazione della volontà del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio di introdurre nell'isola le istituzioni di credito fondiario di cui essa era assolutamente priva.

Dal progetto Depretis «per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa» che avrebbe liberato «il commercio dall'inciampo e dalla spesa del traghettare le merci con barchette», a quello per «l'enfiteusi perpetua dei beni fondi ecclesiastici in Sicilia» che gli offrì l'occasione di chiarire ai suoi colleghi il complesso processo storico che aveva dato origine alla gran massa della proprietà ecclesiastica rimasta «immobile e quasi improduttiva»; dall'altro progetto Depretis sulla «costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina», a quello, anch'esso del Depretis, per la posa di un cavo sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia, con vantaggi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato; da quello Jacini per «il compimento della rete di strade nazionali» in Sicilia, a quelli del Cantelli per la costruzione di opere marittime in difesa della Cala di Palermo e per una nuova Convenzione colla Società delle ferrovie Calabro-Sicule; le rispettive relazioni posero soprattutto in luce «la misera condizione in cui giacevano le opere pubbliche in Sicilia, quando l'isola era stata riscattata dalla tirannide borbonica».

La relazione al progetto di legge Scialoja relativo a modifiche alla legge Casati del 13 novembre 1859 sull'Istruzione Pubblica offrì il destro all'Amari di porre l'accento sull'eccessivo numero delle Università del nuovo Regno e sul «disamore degli studi» di cui era un chiaro sintomo il modesto numero degli Italiani che si segnalavano «nelle scienze, nelle lettere, nella vita pubblica, negli esercizi delle professioni e delle arti;...».

Per contrastare tale tendenza, in particolare, a suo avviso, bisognava

mitigare «ne' padri di famiglia e negli studenti quella febbre di entrar presto nelle Università e uscirne prestissimo, quella sete ardente non di studio ma di laurea, quell'ansia a galoppare nei corsi a saltarne quanti tratti si potesse, quella ricerca di scorciatoie non sempre pulite, quella suprema spesso unica preoccupazione dell'esame».

Infine nel riferire il 28 maggio 1877 sul progetto di legge relativo alla facoltà da concedersi al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei Comuni della Sicilia, l'Amari colse l'occasione per fornire ai Senatori un profilo del processo storico da cui, a partire dal medioevo, in Sicilia, si originarono tali circoscrizioni, dall'epoca di Re Ruggero che «assegnò cittadini, terre, castella, poderi e villani, non meno musulmani che cristiani, ai suoi propri congiunti, ai commilitoni ed ai vescovadi e monasteri, ch'egli istituì di proprio diritto, affinché gli servissero di Prefetture e di noccioli e nuove colonie cattoliche» sulla base della «minuta descrizione dei confini di ciascun potere ne' registri dei benefizi militari dei Musulmani, i *difter*, come chiamavansi con greca voce che vuol dire quaderno di pergamena...».

Il contributo fattivo e spesso determinante di Amari al processo di formazione delle varie leggi discusse e votate dal Senato tra il 1862 e il 1882 emerge dai coevi Atti Parlamentari.

Intervenendo il 1° aprile 1862 alla discussione sul problema dell'istituzione di Scuole Normali presso le Università degli Studi, l'Amari si adoperò perché quella esistente presso l'Università di Pisa dal 1846, diventasse per il momento, l'unica Scuola Normale dello Stato «... destinata a preparare gli aspiranti a professori per l'insegnamento secondario in tutto il Regno...».

Tra l'altro, concludendo la lunga discussione in merito, ribadì l'importanza che i futuri professori delle scuole secondarie completassero la loro preparazione in una città di Toscana per apprendere la lingua italiana che vi si conservava ancora purissima.

Il 6 agosto 1862 discutendosi il progetto di legge «per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni fondi ecclesiastici in Sicilia» l'Amari sostenne con energia che «la legge della censuazione era utile e giusta perché preparava e stabiliva un termine di mezzo, uno stadio da percorrere tra le condizioni attuali e quelle della maggiore decisione e maggior libertà della proprietà territoriale».

Il 26 giugno 1863 in qualità di Ministro della Istruzione Pubblica, se da un lato, condividendo l'idea del suo predecessore Matteucci, dichiarò di deplorare «profondamente il gran numero delle Università» con la conseguenza dell'«inferiorità dell'insegnamento in alcune ed anzi in mol-

te», dall'altro ricordò al Senato che per la necessaria riforma si attendevano i risultati di «una larga inchiesta sulla pubblica istruzione in generale ed in particolare su quella universitaria».

Nella seduta del 7 dicembre 1863, nel prendere atto delle spiegazioni fornite dall'onorevole Generale Govone sulle parole pronunziate intorno alle cose di Sicilia, ritenne opportuno precisare che «non si poteva dare alla Sicilia l'accusa di trovarsi nel medioevo e nella barbarie...» e che comunque lo stato di cose trovatosi dal Generale Govone «non era da attribuirsi né all'indole dei Siciliani né anco al mero fatto della lunghissima tirannide patita da loro; ...» sibiene a condizioni particolari che si erano manifestate nel 1848 ed erano riapparse nel 1860.

La spinosa questione relativa alla istituzione di un unico Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica in sostituzione di quelli operanti a Torino, a Napoli e a Palermo, indusse l'Amari a predisporre in merito apposito progetto di legge che presentò alla Camera il 7 gennaio 1864 illustrandone l'articolato che innovava «il meno che si potesse la costituzione del Consiglio Superiore risultante dalle leggi» vigenti e provvedeva all'unificazione senza accentramenti nocivi, e con economia di spesa senza impedire il «corso degli affari».

Nella tornata del 20 maggio 1863, durante la discussione sul bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica l'Amari ritenne opportuno sottolineare che allorché aveva assunto la responsabilità di tale Dicastero, piuttosto che improvvisare una legge di riforma aveva deciso «di far andare gli stabilimenti come si trovavano, di correggere gli inconvenienti dove esistevano, di badare all'elezione di buoni professori... di badare nello stesso tempo al risparmio...» tenendo presenti le difficoltà contingenti della finanza pubblica.

Richiamando nella medesima tornata l'attenzione dei Senatori sui problemi della riforma universitaria rilevò che non dovevano essere «trattati con troppa precipitazione né con troppo amore di un sistema preconcepito».

«... il numero dei professori delle università del Regno — egli sottolineò — è spaventevole: abbiamo 469 professori ordinari, 113 straordinari, 109 incaricati; aggiungendo le Scuole di applicazione e l'Istituto Superiore di Firenze si arriva a 757 professori, ed aggiunti quelli delle Università libere ad 844».

Pertanto, a suo avviso, sussistevano «due difficoltà, quella della ingente spesa e della impossibilità di trovare dei professori degni della cattedra».

Una situazione del genere lo aveva indotto ad «andare molto parca-

mente nelle elezioni dei professori ordinari» perché non voleva che «la riforma trovasse un numero così sterminato di professori, ai quali in un modo o in un altro si dovesse provvedere affrontando miserie e lamenti come era avvenuto per gli impiegati civili».

Il 22 marzo 1865, in occasione della discussione sul progetto di legge relativo al matrimonio civile, l'Amari, in modo pacato ma altrettanto fermo, dopo una serie di considerazioni di carattere storico, sostenne che «la questione aveva una sola uscita: la sola via giusta, la sola via diritta, la sola via santa, era che il matrimonio venisse regolato dallo Stato per la sua parte, fosse benedetto da qualunque religione secondo le sue credenze e i suoi riti».

Una particolare attenzione l'Amari dedicò al problema degli Archivi di Stato.

Con la competenza che si addiceva ad uno storico della sua statura, nella seduta del 15 giugno 1869 dichiarò di essere «lieto che il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica avesse annunciato al Senato di disporsi ad unificare il reggimento degli Archivi. Certamente — sottolineava — è un inconveniente che degli Archivi di Stato alcuni dipendano da un Ministero alcuni da un altro; e la ragione di questa diversità che si è voluto trovare — soggiungeva l'Amari — nel qualificare alcuni per Archivi amministrativi e gli altri per Archivi storici, non esiste affatto. Ognuno comprende — precisava — che tutti gli Archivi sono storici. La diversità non sta che nella data. L'Archivio amministrativo dei tempi di Carlo Magno è già divenuto uno dei più pregevoli Archivi Storici».

Su tale importante questione l'Amari tornò nella seduta del 10 giugno 1870 quando, segnalando la situazione precaria dello stato di conservazione degli atti del Tribunale del Real Patrimonio appartenenti all'Archivio di Stato di Palermo, sottolineò che, a suo avviso, era priva di fondamento la distinzione secondo cui «gli Archivi Storici dovessero dipendere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica e gli altri dal Ministero dell'Interno» anche se, in realtà, non vi era stata se non una divisione geografica: «il centro si era dato al Ministero d'Istruzione Pubblica, e gli estremi al Ministero dell'Interno».

Fu proprio in quell'occasione che, in risposta alle sollecitazioni dell'Amari, il Presidente del Consiglio annunciò che per dare una soluzione al problema era stata creata la Commissione Cibrario la quale aveva già presentato una elaborata relazione che sarebbe stata presa nella dovuta considerazione.

Nella tornata del 13 giugno 1870 l'Amari tornò sulla questione so-

stenendo che, a suo parere, gli Archivi dovevano dipendere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

«L'Archivio — egli osservò — è un deposito di carte le quali servono sino ad un certo tempo alle Amministrazioni Pubbliche e all'interesse dei privati; ma, trascorso poi tal periodo e quando quegli ordini e necessità delle amministrazioni sono cessate, quando quei diritti si sono dileguati dalla scena del mondo, queste carte degli archivi, allora servono alla storia. Il doppio scopo degli Archivi secondo me è la scorta più sicura per determinare l'autorità dalla quale deve dipendere l'amministrazione di quelli».

Alla tesi secondo la quale gli Archivi andavano affidati al Ministero dell'Interno perché avrebbe offerto «guarentigie speciali di fiducia per coloro che dovevano conservarli» l'Amari oppose «che gli impiegati del Governo, dall'infimo salendo fino ai Ministri, dovevano tutti meritare fiducia...».

Tra l'altro l'Amari raccomandò che gli Archivi d'Italia non venissero accentrati. Essi dovevano restare divisi. «Eccettuato il fatto della loro dipendenza da un sol Ministero, qualunque altro accentramento di direzione speciale, o di stanza o che so io, sarebbe — precisò l'Amari — cosa nociva, sarebbe atto di barbarie sotto la maschera della simmetria. La storia d'Italia è essenzialmente divisa; nessuno sinora l'ha potuta accentrare; non ha bastato a ciò la potenza dei papi del Medio Evo, e nemmeno credo, che lo abbia or fatto l'arguto Deputato Ferrari nei voli della sua immaginazione storica. Or se la storia è fatalmente regionale e divisa, bisogna lasciar anco gli Archivi divisi come essi sono».

Una delle questioni nelle quali l'Amari intervenne con tutta la forza del suo prestigio fu quella relativa al progetto di legge per il trasporto della capitale a Roma.

Partecipando alla discussione svoltasi nella tornata del 23 gennaio 1871 l'Amari premise che prendeva la parola non per giustificare il Ministero che aveva sottoscritto la Convenzione del settembre 1864, sibbene per affermare che a lui appariva «erroneo il principio che si volesse il trasporto della capitale fino alla sanzione delle immunità da concedersi colla nuova legge» che era in discussione e che «al punto in cui si era non si doveva fare un passo il quale mostrasse esitazione di scoraggiare e scontentare... gli amici e dar nuova baldanza ai nemici».

Se era vivamente interessato a dare soluzione ai problemi della conservazione dei monumenti quali quelli di Palermo, dall'antico «castello chiamato la Cuba» verso il quale aveva «un legame personale perché vi aveva trovato il suo atto di nascita», alla piccola chiesa di San Cataldo

attigua a quella della Martorana, tuttavia era molto sensibile ai problemi relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa.

Nella seduta del Senato in data 27 aprile 1871 si pronunziò per l'abolizione della Apostolica Legazia di Sicilia «in omaggio al principio della separazione della Chiesa dallo Stato»; dimostrò invece la sua contrarietà, pur rimettendosi alle decisioni della maggioranza dei Senatori, alla eventuale rinunzia da parte dello Stato italiano «al diritto di nomina ai benefici [ecclesiastici] maggiori o minori».

Un altro dei progetti di legge scottanti sul quale espresse la sua opinione fu quello discusso nella tornata dell'8 marzo 1875 in merito «ad eventuali oltraggi recati pubblicamente con parole o con fatti alla religione dello Stato o di altra di cui nello Stato fosse ammesso il culto...».

Sulla base di una dottissima esposizione, nella quale argomentò che la religione cattolica non era da considerare religione dello Stato, propose la soppressione dell'art. 153 del progetto di legge.

Né minore opposizione mostrò verso il progetto di legge inteso ad esentare gli ecclesiastici dall'obbligo del servizio militare.

Nella tornata del 28 giugno del 1875, discutendosi un progetto di legge eccezionale inteso a restaurare l'ordine pubblico in Sicilia, pur riconoscendo che in merito bisognava provvedere con tutti i mezzi, tuttavia fece presente che essendo stata già votata una inchiesta sulle condizioni dell'isola, era opportuno attendere i risultati per adottare in merito i rimedi più efficaci.

Se non trascurò d'intervenire sui problemi della protezione della fauna avicola (tornata del 18 aprile 1880), in qualità, tra l'altro, di appassionato cacciatore, l'Amari tuttavia si trovò a suo pieno agio quando richiamò l'attenzione del Senato sulle necessità finanziarie delle istituzioni nate per promuovere gli studi storici, quali le Società di Storia Patria, sicché nella tornata del 7-2-1881, dopo avere accennato ai Congressi tenuti da tali istituzioni unitamente alle Deputazioni di Storia Patria, nel 1879 e nel 1880, pregò il Ministro dell'Istruzione Pubblica affinché tali Società venissero sussidiate in maniera congrua in funzione delle legittime esigenze della ricerca storica.

Nel biennio in cui fu preposto al Dicastero dell'Istruzione Pubblica, nell'ambito delle linee della sua politica intesa a non concedere spazio alle improvvisazioni che, a suo avviso, avrebbero potuto arrecare danno anziché beneficio al travaglio che caratterizzava il settore della pubblica amministrazione affidato alle sue cure, procedette caso per caso adottando, mediante Regi Decreti, i provvedimenti necessari.

Infatti, con decreto del 22 marzo 1863 «... allo scopo di studiare e

riferire sulle condizioni attuali dell'istruzione in Italia e proporre i modi di migliorarla...» costituì una Commissione presieduta da Luigi Cibrario e composta, tra l'altro, da Francesco De Sanctis, Ruggiero Bonghi, Michele Coppino; il 31 maggio successivo, prendendo in considerazione le proteste di vari Atenei, decise di sospendere la vigenza di alcuni articoli del Regolamento che era stato approvato con decreto dell'11 settembre 1859; l'8 giugno 1863 sottopose alla firma reale un decreto inteso a disporre la chiusura dell'Università di Palermo per l'anno accademico 1862-1863.

Si trattò di un provvedimento che scaturì da eventi di cui l'Amari dette notizie esaurienti nella relazione premessa al decreto.

Fra gli studenti delle Università che avevano mostrato uno spirito turbolento e avevano impedito il buon andamento degli studi, con dolore dell'Amari, si erano resi «notevoli» quelli dell'Ateneo palermitano. «Fin dall'anno precedente — diceva l'Amari — l'insubordinazione e l'indisciplina si erano mostrate apertamente fra gli studenti dell'Università di Palermo. Si ripeterono per tre volte le loro tumultuose dimostrazioni, nell'ultima delle quali si giunse sino al gravissimo scandalo di lanciar sassi contro il Rettore, i Professori ed i membri della Direzione».

Gli studenti «affacciarono pretese in aperta opposizione delle leggi domandando la dispensa assoluta dalla licenza liceale o una totale modificazione della medesima; e che gli esami generali fossero ridotti a pochissime tesi». Poiché il 2 giugno trecento studenti dell'Ateneo palermitano durante una manifestazione di protesta «rupperono mobili ed attrezzi dell'Università... lacerarono gli atti delle Autorità Governative e... commisero altre insolenze indegne di giovani bene educati», su conforme parere del Prefetto di Palermo, l'Amari, suo malgrado, dovette ricorrere al provvedimento cui si è accennato.

Nel quadro della sua politica che come si è detto escludeva le improvvisazioni e mirava invece al miglioramento delle preesistenti strutture della istruzione pubblica, l'Amari dette una sede stabile nel palazzo Riccardi alla Sezione di Filosofia e Lettere e di Giurisprudenza dell'Istituto Superiore di Firenze (R. D. del 19 luglio 1863); fece approvare una nuova pianta organica del personale docente e non docente dell'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano (R. D. del luglio 1863) dotandola di 6 professori ordinari, 1 incaricato, 5 professori straordinari, 1 Segretario, un Servente e un Bidello; estese alla Scuola di Applicazione degli Ingegneri in Napoli il Regolamento vigente per quella di Torino (R. D. del 30 luglio 1863); modificò il Regolamento universitario relativo ai sussidi da concedere agli studenti (R. D. del 24 agosto 1863); migliorò il

trattamento economico del personale amministrativo ed ausiliario delle Università (R. D. del 16 luglio 1863); approvò nuovi programmi per gli esami nelle pubbliche scuole secondarie classiche (R. D. del 29 ottobre 1863); nei licei di Aquila, Bari e Catanzaro, allo scopo di consentire ai giovani privi di mezzi finanziari di quelle provincie di seguire gli studi per la professione di notaio, di farmacista, di flebotomo e di levatrice, senza essere costretti a frequentare l'Università di Napoli, istituì (R. D. del 27 dicembre 1863) una cattedra di diritto e procedura penale e regolamenti notarili, un'altra di chimica inorganica disponendo che venisse annesso alla cattedra di chimica farmaceutica «un gabinetto per gli esercizi pratici», mentre invece sospese nelle tre città l'insegnamento dell'ostetricia fino a quando «i rispettivi Municipi non avessero fornito il materiale necessario ed assegnato un fondo annuo pel mantenimento in ciascun ospedale dei letti necessari alle lezioni pratiche»; infine, in occasione della festa per il sesto centenario della nascita di Dante, dettò le norme (20 luglio 1864) per un concorso straordinario a premi (costituiti da medaglie d'oro e d'argento) fra gli studenti delle Università governative e libere del Regno per l'anno scolastico 1864-1865.

Non va infine dimenticato che l'Amari in qualità di Ministro per l'Istruzione Pubblica, quando non fu necessario esperire interventi urgenti, ritenne opportuno predisporre e presentare vari progetti di legge tra i quali andarono in porto: quello presentato il 23 novembre 1863 e divenuto la legge 1686 del 21 febbraio 1864 perché venisse autorizzata la spesa di L. 44.000 necessaria per l'utilizzazione del grande rifrattore acromatico fatto costruire dal prof. Amici e posseduto dall'Osservatorio del Regio Museo di Fisica di Firenze; quello presentato il 15 febbraio 1864 e divenuto la legge 2267 del 7 maggio 1865 che autorizzò la spesa straordinaria di lire cinquantamila per l'istituzione della Scuola di applicazione ed Istituto Tecnico Superiore di Milano; quello presentato il 15 aprile 1864 e divenuto la legge 2179 del 4 marzo 1865 che autorizzò la spesa straordinaria di lire centomila per la creazione dell'Istituto clinico e delle Scuole anatomiche della R. Università di Napoli; quello infine presentato il 15 febbraio 1864 e divenuto la legge 2069 del 21 dicembre 1864 intesa ad autorizzare la spesa straordinaria di lire 150.000 ai fini della creazione di una Scuola di applicazione per Ingegneri idraulici in Ferrara.

Non giunsero invece in porto i progetti presentati: per i professori universitari del Regno destituiti per motivi politici e reintegrati nel loro ufficio (progetto del 29 giugno 1863); per gli stipendi da assegnarsi ai professori della Scuola di Applicazione di ponti e strade di Napoli (pro-

getto del 31 luglio 1863); per la pensione alla vedova dell'illustre astronomo Giovanni Plana (progetto del 19 maggio 1864); per le modifiche della legge comunale e provinciale allo scopo di passare dallo Stato alle Provincie la spesa per l'istruzione secondaria classica e tecnica (progetto del 16 giugno 1864).

Michele Amari chiuse la sua lunga operosa esistenza il 16 luglio 1889 ad ottantatré anni. Nonostante le riserve di Benedetto Croce e i giudizi restrittivi di Giorgio Falco sul valore della sua opera storiografica, successivamente, sia Rosario Romeo che Francesco Giunta, sia Illuminato Peri che Francesco Gabrieli, hanno contribuito a conferirle la sua vera dimensione in senso altamente positivo.

Tra l'altro, sulla base di quanto abbiamo segnalato a proposito dell'attività parlamentare svolta dall'Amari, riteniamo di poter condividere senza riserve quanto ha scritto su di lui il Gabrieli in un suo magistrale profilo biografico:

«Vissuto — scrive il Gabrieli — in pieno nel secolo del nostro Risorgimento, ne incarnò in sé le qualità più alte, intellettuali e morali, e innanzi a tutte il passaggio da un angusto regionalismo alla visione e all'ideale unitario... ch'egli ebbe la fortuna di vedere trionfare anche con la sua attiva partecipazione. Ma la passione politica, prima regionale e poi nazionale, se permeò tutta l'attività sua, non ne velò in sede scientifica la serietà del metodo e l'equilibrata obiettività del giudizio.

A qualunque parte ci si avvicini dell'opera amariana, l'attento lettore è colpito da questa coesistenza di passionalità e di lealtà, di culto e di rispetto del vero (o di ciò che tale a lui appariva, naturalmente) di totale corrispondenza e sintonia tra la figura intellettuale e la morale dell'autore».

Nota bibliografica

A. D'ANCONA, *Carteggio di Michele Amari*, voll. I e II, Torino, 1896; vol. III, Torino, 1907.

Elogio di Michele Amari letto da Alessandro d'Ancona, socio corrispondente nell'adunanza pubblica (21 dicembre 1890) della R. Accademia della Crusca, riprodotto nel II vol. di A. D'ANCONA, *Carteggio cit.*

G. PIPITONE FEDERICO, *Michele Amari a Francesco Perez*, Palermo, 1904.

G. B. SIRAGUSA, *Michele Amari*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, Palermo, 1910, vol. I.

- A. SALATO COZZO, *Le opere a stampa di Michele Amari*, in *Centenario della nascita* cit.
- O. TOMMASINI, *Per la seconda edizione della storia dei Musulmani di Sicilia*, in *Centenario della nascita* cit.
- C. TRASELLI, *Lettere di M. Amari ad A. Gallo*, estratto da «La Sicilia nel Risorgimento Italiano», a. III, fasc. I, Palermo, 1932.
- G. FALCO, *La guerra del Vespro siciliano*, in *Albori d'Europa - Pagine di storia medievale*, Roma, 1947.
- R. ROMEO, *Amari Michele Benedetto Gaetano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1961.
- B. CROCE, *Storia della storiografia italiana del sec. XIX*, Bari, 1964.
- M. AMARI, *Studi medievistici*, a cura di F. Giunta, Edizione Nazionale, Palermo, 1974.
- V. CUSUMANO, *Storia dei Banchi della Sicilia*, a cura di R. Giuffrida, Palermo, 1974.
- I. PERI, *Michele Amari*, Napoli, 1976.
- F. GABRIELI, *Michele Amari*, in *Pagine arabo-siciliane*, a cura di A. Borruso, Mazara del Vallo, 1986.
- M. AMARI, *Discorsi e documenti parlamentari (1862-1882)*, a cura di R. Giuffrida, Palermo 1989.

«Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens» L'antipapa Felice V governa la Savoia*

di Elisa Mongiano

Le vicende che condussero all'elevazione al papato del duca Amedeo VIII di Savoia da parte del concilio di Basilea, nel novembre 1439, e gli eventi che caratterizzarono i dieci anni di regno dell'antipapa sino alla definitiva rinuncia alla tiara, nell'aprile 1449, sono noti¹. L'operato del papa del concilio ed i fini dal medesimo perseguiti nell'esercizio della autorità papale sono ampiamente evidenziati, oltre che dalle fonti conciliari², dai registri di cancelleria dell'antipapa, oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Torino³.

* Il contributo parzialmente riprende i temi affrontati nella relazione *Da Ripaille a Losanna: papa del concilio o duca di Savoia?*, presentata al convegno internazionale *Amédée VIII de Savoie - Félix V. Ripaille - Lausanne, 23-26 octobre 1990* ed in corso di stampa negli atti del convegno stesso.

¹ Già nel 1434, il duca, creato un ordine religioso-cavalleresco intitolato a S. Maurizio, si era ritirato, insieme a sei confratelli nel castello di Ripaille sul lago Lemano, affidando al figlio Ludovico, principe di Piemonte, la luogotenenza generale del ducato. Il concilio di Basilea, deposto il pontefice Eugenio IV (25 giugno 1439), lo elesse al papato (5 novembre). Dopo la definitiva abdicazione a favore di Ludovico (6 gennaio 1440), Felice V raggiunse Basilea (24 giugno 1440), ove, ricevuti gli ordini sacri maggiori, fu solennemente incoronato pontefice (24 luglio). Dopo la rottura, a favore del pontefice romano, della neutralità da parte dell'imperatore Federico III (21 agosto 1447), i membri del concilio furono cacciati da Basilea, città imperiale, e, nel luglio 1448, si rifugiarono a Losanna, ove Felice V si era trasferito sin dal novembre 1442. La difficile situazione politica venutasi a creare per i Savoia, la morte di Eugenio IV (23 febbraio 1447) e l'elezione di Niccolò V (19 marzo 1447), crearono le condizioni per la rinuncia dell'antipapa (7 aprile 1449) e lo scioglimento definitivo del concilio (25 aprile). Su tali vicende e più in generale sulla biografia di Amedeo VIII, cfr. F. COGNASSO, *Amedeo VIII*, I-II, Torino, 1930; Id., *Amedeo VIII di Savoia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, II, Roma, 1960, pp. 749-753; MARIA JOSE DI SAVOIA, *Amedeo VIII*, trad. it., [Milano], 1965; ed inoltre M. BRUCHET, *Le château de Ripaille*, Paris, 1907.

² Per un quadro complessivo delle superstiti fonti relative al concilio di Basilea, cfr. L. QUIDDE, *Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund*, X, Gotha, 1906, pp. XLV-CXI, nonché quanto riportato in J. HALLER, *Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel*, I: *Studien und Dokumente 1431-1437*, Basel, 1896 [ripr. anast. Nendeln, 1971], pp. 1-53; nonché da ultimo J. HELMRATH, *Das Basler Konzil 1431-1449. Forschungsstand und Probleme*, Köln Wien, 1987.

³ Archivio di Stato di Torino (citato in seguito: AST), Corte, *Museo storico, Bollario di Felice*

Il documento che qui si pubblica non concerne tuttavia i caratteri asunti dalla politica papale e le conseguenze che ne derivarono in relazione agli Stati sabaudi⁴. Più che alla nuova dignità assunta da Amedeo VIII nel 1439, esso si riferisce all'antica, quella ducale, a cui Felice V aveva formalmente rinunciato, con l'atto di abdicazione in favore del figlio Ludovico, nel gennaio 1440. I rapporti tra il duca abdicatario ed il suo successore ed il ruolo, non certo secondario, che Amedeo VIII, divenuto pontefice, continuò di fatto a svolgere nell'amministrazione dei territori sabaudi rappresentano infatti i due aspetti essenziali che la fonte documentaria qui proposta contribuisce a chiarire.

Consideriamone anzitutto la natura e i contenuti.

Si tratta delle lettere patenti emanate da Ginevra, il 21 agosto 1447, dallo stesso Ludovico, in procinto di trasferirsi in Piemonte con il proprio consiglio e «cum certo armorum exercitu», nella prospettiva di un'imminente spedizione militare nel Milanese⁵. La scomparsa di Filippo Maria Visconti, avvenuta il 13 agosto, aveva infatti aperto il problema della successione nel ducato di Milano e conseguentemente dato nuovo impulso alle aspirazioni sabaude ad una possibile espansione verso oriente⁶.

Occasione immediata per l'emanazione del provvedimento, esplicitamente richiamata nel testo, era dunque costituita dall'esigenza di garantire l'amministrazione dei territori transalpini durante la permanenza di Ludovico «ultramontes», evitando ai sudditi di tali territori il disagio di una venuta in Piemonte «pro obtinendis remediis et aliis agendis». A tal fine pertanto il duca disponeva la creazione di un consiglio destinato a risiedere «cum sanctissimo domino genitore meo» nei domini transalpini ed a provvedere, sotto la direzione ed il beneplacito di Felice V, «ad gubernum et omnimodam administracionem» dei medesimi.

Le prerogative riconosciute dalle patenti istitutive al nuovo consiglio risultano assai ampie, comprendendo attribuzioni sia di natura politico-

V. In merito alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli otto registri di cancelleria dell'antipapa, cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il Bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino, 1988, pp. 1-45.

⁴ Nel merito cfr. op. cit., pp. 166 sgg. ed inoltre E. MONGIANO, *Privilegi concessi all'antipapa Felice V (Amedeo VIII di Savoia) in materia di benefici*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LII (1979), pp. 174-187.

⁵ AST, Corte, *Materie politiche relative all'interno, Protocolli camerati*, vol. 109, f. 168-170 bis.

⁶ Sulle aspirazioni sabaude alla successione nel Milanese, in apparente sostegno alla candidatura francese del duca di Orléans ma di fatto in concorrenza con questo, sulla base dei diritti acquisiti tramite il matrimonio di Maria di Savoia, figlia di Amedeo VIII, con Filippo Maria Visconti, cfr. E.-H. GAULLIEUR, *Correspondance du pape Félix V et de son fils Louis, duc de Savoie, au sujet de la ligue de Milan (1446-1449)*, in «Archiv für Schweizerische Geschichte», V (1851), pp. 269-364.

amministrativa sia di carattere giurisdizionale. In ordine alle prime era infatti riservata al consiglio la facoltà di agire e decidere, «cum directione tamen, beneplacito et expresso mandato» di Felice V, per conto ed in nome del duca, senza che contro tali determinazioni fosse possibile interporre ricorso al duca stesso o al consiglio con lui residente⁷. Stando al tenore del provvedimento, non parrebbero dunque sussistere dubbi sull'ampiezza dei poteri amministrativi riservati al consiglio residente con il pontefice.

Meno netta risulta invece l'indicazione delle competenze giudiziarie. In proposito occorre premettere che dell'atto in esame ci è nota unicamente la minuta redatta dal segretario ducale Jean Lestelley. Nella minuta in questione la definizione delle funzioni giurisdizionali del consiglio è oggetto di due diverse redazioni. E la seconda è il risultato di un intervento di correzione, sempre di pugno del Lestelley, presumibilmente operato contestualmente o a poca distanza dalla primitiva stesura. La correzione risulta effettuata tramite un'ampia postilla in sostituzione della precedente versione depennata.

Elemento comune ad entrambe le redazioni è l'attribuzione al consiglio della competenza a giudicare in prima istanza unicamente le cause riguardanti il fisco ed il patrimonio ducale o quelle che, per la loro importanza, erano di norma riservate alla cognizione del consiglio residente con il duca. Le cause non riconducibili alle categorie citate permanevano invece nell'ambito di pertinenza dei giudici ordinari, per i giudizi

⁷ Al consiglio residente con il duca, talora presieduto dal duca stesso, nel caso di diretto intervento del medesimo alle adunanze consiliari, ma avente stabilmente al proprio vertice il cancelliere, erano riservate funzioni consultive in materia politico-amministrativa, con specifico riguardo ai problemi di politica estera, alle questioni di natura economico-finanziaria attinenti all'amministrazione sabauda, nonché in merito all'esame delle suppliche e delle richieste di grazia dirette al duca. A tali compiti si affiancavano le competenze di carattere giurisdizionale esercitate in prima istanza, in grado di appello ed in relazione alle istanze volte all'ottenimento di grazie. Le competenze di primo grado, esplicate in concorso con il consiglio ducale residente a Chambéry (cfr. *infra* nota 8), risultavano limitate alle cause concernenti il fisco ed il patrimonio ducale, alle vertenze interessanti i signori feudali e le principali comunità, alle controversie tra *pauperes* e *potentiores*, qualora i primi ne avessero fatto esplicita richiesta, alle cause coinvolgenti gli *officiales* ducali ed infine alle controversie tra i membri dello stesso consiglio, in rapporto alle quali era previsto un intervento di natura arbitrale. In grado di appello le competenze del «consilium cum domino residens» si estendevano alle cause già decise in secondo grado dagli *iudices appellationum*, fatta tuttavia eccezione per la Savoia, ove stante l'abolizione di questi ultimi decretata dagli statuti ducali del 1430 (lib. II, cap. CLXI), tale competenza spettava al consiglio di Chambéry. Le sentenze emanate avevano carattere di inappellabilità, da esse pertanto era ammesso, quale estrema possibilità, unicamente il ricorso al duca in via di grazia. L'esame di tali istanze poteva essere affidato dal duca stesso a membri del consiglio, che non avessero avuto parte nel precedente giudizio, ovvero demandato ad uno speciale organo, la suprema e generale udienza (cfr. *infra* nota 10). Per più ampie indicazioni in merito alle competenze del consiglio, cfr. per tutti I. SOFFIETTI, *Verbali del «consilium cum domino residens» del ducato di Savoia (1512-1532)*, Milano, 1969, pp. XIV sgg.

in primo grado, o del consiglio residente a Chambéry⁸, per i giudizi in grado di appello, ed a questi dovevano essere rimesse nella forma e secondo le disposizioni contenute negli statuti ducali del 1430⁹.

Nella prima redazione delle patenti di costituzione del consiglio residente con Felice V era inoltre sancita l'esclusiva competenza del duca e della «suprema et generalis audientia»¹⁰ nell'esame dei ricorsi inoltrati contro le sentenze emanate dal consiglio residente a Chambéry. Tale riserva risulta eliminata nella seconda e, apparentemente, definitiva redazione. In quest'ultima infatti è conferito all'istituendo consiglio il potere di esaminare le suppliche tendenti ad interporre appello contro le sentenze emesse dal consiglio di Chambéry. In tal modo il consiglio residente con Felice V avrebbe esercitato, anche in ambito giudiziario, attribuzioni del tutto analoghe a quelle riconosciute al «consilium cum domino residens».

Il problema che a questo punto inevitabilmente si pone, tenuto conto della natura stessa della fonte pervenuta, è se il provvedimento minuziato dal Lestelley sia stato effettivamente emanato e, in caso affermativo, se la seconda delle due versioni a noi note debba ritenersi quella definitiva. La risposta che le fonti sabaude forniscono in proposito sembra essere in entrambi i casi positiva.

Non sono in effetti conservati né verbali delle sedute del consiglio, né sentenze emanate da questo. Rimangono tuttavia due registri di conti relativi alla riscossione degli emolumenti del grande e del piccolo sigillo, ossia dei diritti di cancelleria percepiti per la spedizione degli atti, am-

⁸ Organo con sede permanente a Chambéry, avente al proprio vertice un presidente, tale consiglio rivestiva carattere esclusivamente giurisdizionale con competenza in primo ed in secondo grado. Esso era chiamato ad esercitare in prima istanza attribuzioni analoghe a quelle spettanti al consiglio itinerante al seguito del duca, benché prevalentemente limitate all'area transalpina. Costituitano eccezione le cause di natura fiscale e patrimoniale per le quali vigeva un regime di apparente equiparazione tra le competenze dei due consigli, nonché l'esame dei ricorsi e reclami contro i funzionari ducali ed i signori feudali aventi giurisdizione. In secondo grado il consiglio di Chambéry era chiamato a conoscere le cause decise in prima istanza dai giudici ordinari della Savoia. Le sentenze emanate erano inappellabili, ma potevano divenire oggetto di supplica all'autorità ducale. Nel merito cfr. I. SOFFIETTI, *Verbali cit.*, pp. XIX sgg.; I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX)*, Torino, 1988, pp. 29 sgg.

⁹ In relazione all'emanazione dei *Decreta seu Statuta* del 1430 cfr. quanto segnalato da I. SOFFIETTI in questo stesso volume.

¹⁰ Organo chiamato a giudicare in ultima istanza, con rito sommario, avendo riguardo alla sola verità dei fatti, la suprema e generale udienza esplicava le proprie funzioni in occasione della convocazione annuale, di regola fissata nel mese di maggio, sotto la presidenza del duca stesso o di suoi delegati e con la partecipazione di giuristi di chiara fama, stranieri o comunque non inseriti nell'apparato giudiziario sabauda. Le competenze di tale tribunale erano strettamente limitate a specifici ambiti; le decisioni assunte dal medesimo avevano carattere definitivo e non potevano quindi essere ulteriormente impugnate. In proposito cfr. I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 31.

ministrativi e giudiziari, emessi dal consiglio stesso¹¹. Il primo registro si riferisce al periodo compreso tra il 28 agosto 1447 ed il 22 maggio 1448, il secondo copre l'arco temporale che va dal 23 maggio 1448 al 6 marzo 1450. In entrambi i registri il consiglio è indicato, nelle intestazioni iniziali del *computus*, come residente a Losanna. In realtà le singole registrazioni contabili dimostrano che il consiglio stesso fu itinerante, seguendo, in analogia con il «*consilium cum domino*», Felice V nei suoi spostamenti ed in particolare a Ginevra. Ed attestano inoltre come esso abbia proseguito nell'esercizio delle proprie funzioni dopo la rinuncia alla tiara da parte di Felice V. Anche dopo la composizione dello scisma, dunque, Amedeo di Savoia — divenuto cardinale nonché legato della S. Sede nei territori a lui fedeli durante il suo pontificato¹² — continuò, almeno sino al marzo 1450, se non sino alla sua scomparsa, avvenuta a Ginevra il 7 gennaio 1451, ad amministrare i domini transalpini.

Da quanto sin qui detto si possono trarre alcune osservazioni conclusive.

Trova anzitutto conferma la reale attivazione del consiglio e con un'ampiezza di prerogative tale da farne un omologo del «*consilium cum domino residens*». Da ciò emerge l'attestazione dell'esercizio, almeno di fatto, dell'autorità ducale da parte di Felice V. Non mancano indubbiamente, già in anni precedenti, chiare indicazioni del costante intervento dell'antipapa nel governo degli Stati sabaudi. Attestato pure durante il periodo di permanenza del pontefice a Basilea, tale intervento acquista maggiore ampiezza a partire dal novembre 1442, con la rinnovata presenza di Felice V nei territori soggetti al controllo sabauda, a Losanna anzitutto e quindi a Ginevra¹³.

Le patenti del 21 agosto 1447 segnano tuttavia una tappa ulteriore. Esse rappresentano in qualche modo il rientro di Felice V nella vita politica sabauda, sanzionando a livello istituzionale un ruolo di indirizzo e di controllo politico di fatto mai abbandonato.

Le patenti del 21 agosto 1447 soprattutto instaurano negli Stati sabaudi una sorta di diarchia che vede affidati a Felice V i territori transalpini ed a Ludovico quelli piemontesi. Diarchia di fatto ovviamente e non di diritto: formalmente l'unicità del potere ducale non era in discussione, il solo avente titolo ad esercitarla era il duca in carica; ogni altro,

¹¹ AST, *Camerale Savoia, inventario 48, f. I, Comptes des clavaires et receveurs des emoluments des seaux, peines et mulctes déclarées par le Conseil résident près les Ducs de Savoie*, marzo 2, n. 6-7.

¹² Sui negoziati che prepararono la conclusione dello scisma e sui ventuno mesi di legazione di Amedeo di Savoia, cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 188 sgg. e la bibliografia ivi citata.

¹³ Sul punto cfr. quanto segnalato in op. cit., pp. 181 sgg.

compreso Felice V, non poteva che agire per delega del duca stesso ed in suo nome. Altra cosa è evidentemente stabilire chi di fatto fosse in grado, anche in termini di credibilità e di reale efficacia, di esercitare tale potere. Ma il problema diviene allora non di carattere istituzionale, bensì di natura essenzialmente politica.

Che all'origine del provvedimento dell'agosto 1447 vi fossero state valutazioni di ordine politico che andavano ben al di là della partenza del duca per il Piemonte risulta indubbio.

Non va certamente trascurata la possibilità che con tale iniziativa si intendesse anche rispondere all'esigenza, già avvertita nei territori savoirdi ed ancor più in quelli piemontesi¹⁴ e, pur genericamente, richiamata nelle stesse patenti ducali, di giungere in qualche modo ad una territorializzazione delle competenze del «consilium cum domino residens»¹⁵. Sembra tuttavia probabile, proprio tenuto conto della data di redazione del provvedimento, che le ragioni profonde della scelta nascessero dalla situazione di aperta tensione venutasi a creare tra la nobiltà savoirda e lo stesso Ludovico.

Quest'ultimo, a torto o a ragione, veniva, tra l'altro, apertamente accusato di favorire gli interessi piemontesi, e quindi dei «nuovi» territori di recente riuniti sotto il diretto dominio ducale a seguito dell'estinzione del ramo dei Savoia-Acaia¹⁶, rispetto a quelli dei sudditi savoirdi da sempre legati ai destini della dinastia. Ed ancora si imputava al duca l'eccessiva propensione a privilegiare, nell'attribuzione di cariche e nella concessione di rendite, personaggi legati al gruppo cipriota insediatosi alla corte sabauda al seguito della consorte di Ludovico, Anna di Lusignano¹⁷.

La crisi, ormai evidente, del consenso della feudalità savoirda nei confronti della politica perseguita dal duca era sfociata, proprio nel

¹⁴ In Piemonte risultava, come noto, operante il consiglio residente a Torino, organo esclusivamente giurisdizionale, investito della competenza in grado di appello per il territorio piemontese. Nel periodo in esame, e sino al 1459, le sentenze emanate da tale consiglio non erano inappellabili, essendo prevista la possibilità di ricorso contro di esse, in secondo appello, dinanzi al «consilium cum domino residens». In merito alle origini ed alle attribuzioni di tale organo giudiziario, cfr. I. SOFFIETTI, *Verbali cit.*, pp. XXXI sgg.; A. BARBERO, *Le origini del Consiglio cismontano (1419-1432)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXVI (1988), pp. 649-657.

¹⁵ Sul problema della territorializzazione delle competenze del consiglio residente con il duca, cfr. quanto segnalato, con particolare riguardo alle riforme introdotte tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, in I. SOFFIETTI, *Verbali cit.*, p. XXIV.

¹⁶ Come noto, l'acquisizione dei territori piemontesi già soggetti agli Acaia aveva avuto luogo nel 1418, a seguito della morte senza eredi diretti di Ludovico d'Acaia.

¹⁷ Sulla politica di Ludovico nei confronti del Piemonte e sul ruolo dei ciprioti in seno alla corte ducale, cfr. L. MARINI, *Savoirdi e Piemontesi nello Stato sabauda (1418-1601)*, I, Roma, 1962, pp. 13 sgg.

1446, in episodi clamorosi. E tra essi il più grave era stato l'attentato, ordito da alcuni esponenti delle più illustri famiglie del ducato, contro Jean de Compey, potente favorito del duca¹⁸. Proprio Felice V, al quale gli oppositori del de Compey, incorsi nella disgrazia del duca, si erano rivolti per ottenere protezione, il 2 marzo 1447 aveva emanato un'ordinanza di conciliazione nel tentativo di porre fine ad una faida nobiliare che rischiava di ripercuotersi negativamente sull'intero paese¹⁹.

In tale contesto politico si può cogliere la reale portata della riassunzione del potere da parte dell'antico duca, che non poteva certo, per le scelte compiute negli oltre quaranta anni di governo dello Stato, essere ritenuto incline a privilegiare gli interessi piemontesi, ma che godeva del necessario prestigio per intervenire, in luogo del proprio successore, «circa dissensionem nobilium suorum».

La composizione del consiglio, quale è indicata dalle patenti istitutive e quale risulta confermata dagli atti pervenuti, riflette chiaramente l'esigenza di ricomporre le lacerazioni che gli eventi del 1446 avevano provocato. Secondo quanto previsto dalle patenti dell'agosto 1447, il consiglio doveva essere presieduto dal cardinale Lancillotto di Lusignano, il quale, benché legato da vincoli di riconoscenza a Felice V, era pur sempre cugino della duchessa Anna e dunque uno dei famigerati «cipriotti»²⁰. Il consiglio comprendeva inoltre al proprio interno il maresciallo di Savoia Jean de Seyssel²¹ e Pierre de Menthon, signore di Montrottier²². E si trattava di due dei principali protagonisti degli avvenimenti del 1446²³. Erano infine parte del consiglio l'avvocato fiscale generale

¹⁸ Sul de Compey, cfr. F.-CH. UGINET, *Compey Jean de*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVII, Roma, 1982, pp. 686-692.

¹⁹ Cfr. op. cit., p. 686; sul clima nel quale l'attentato al de Compey venne progettato e sulle conseguenze che ne derivarono si veda inoltre la relazione di A. BARBERO, *Les ligues nobiliaires pendant les dernières années d'Amédée VIII: l'agression contre Jean de Compeys*, in corso di stampa negli atti del citato convegno *Amédée VIII de Savoie-Félix V*.

²⁰ Nipote del cardinale Ugo di Lusignano, dottore in diritto canonico e protonotario apostolico, aderì a Felice V nel 1440 e ne divenne, tra l'altro, referendario. Creato dall'antipapa patriarca di Gerusalemme nel febbraio 1444, ricevette nell'agosto la porpora cardinalizia. Dopo la composizione dello scisma tale dignità non gli venne confermata; in disaccordo con Amedeo di Savoia, fu da questo privato della commenda di S. Maria di Pinerolo, assegnatagli in precedenza. Per più ampie notizie cfr. W. H. RUDT DE COLLEBERG, *Les cardinaux de Cypre, Hugues et Lancelot de Lusignan*, in «Miscellanea Historiae Pontificiae», XX (1982), pp. 83-128.

²¹ Sul de Seyssel, signore di Barjact, cfr. A. DE FORAS, *Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie*, V, Grenoble, 1863, p. 467; A. FOLLIET, *Histoire des maréchaux de Savoie*, Paris, 1868, pp. 40 sgg.

²² Investito di Montrottier il 9 marzo 1427, ambasciatore a Genova nel 1411 e, a partire dal 1432, al concilio di Basilea, fu nominato balivo del ducato di Aosta nel 1421 e del Genevese nel 1426 (cfr. A. DE FORAS, op. cit., II, p. 347).

²³ Cfr. F.-CH. UGINET, op. cit., p. 686.

Rodolphe de Feisigny²⁴ ed il tesoriere generale Jean Marechal²⁵, figure politicamente di minore rilievo rispetto ai precedenti. Che l'aggravarsi della situazione politica interna avesse avuto parte non trascurabile nell'istituzione del consiglio residente «cum sanctissimo domino nostro papa» e soprattutto nell'assunzione da parte di Felice V dell'amministrazione dei territori transalpini sembra pertanto evidente.

Se l'iniziativa fosse partita dallo stesso Ludovico o se fosse stata ispirata quando non addirittura imposta da Felice V, è questione sicuramente di estremo interesse, ma destinata forse a restare senza una risposta definitiva.

²⁴ Dottore in diritto civile, consigliere del duca Ludovico e di Filippo conte del Genevese, indi avvocato fiscale generale (cfr. AST, Corte, *Materie politiche relative all'interno, Protocolli ducali*, vol. 83, f. 146; vol. 89, f. 87).

²⁵ Tesoriere generale di Savoia dal luglio 1443 al maggio 1449 (cfr. A. DE FORAS, op. cit., III, p. 362; ed inoltre AST, Corte, *Materie politiche relative all'interno, Protocolli ducali*, vol. 104, f. 128).

Appendice

1447, agosto 21, Ginevra

Il duca Ludovico di Savoia istituisce un consiglio residente con il pontefice Felice V e ne precisa le competenze.

Minuta, Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, *Materie politiche relative all'interno, Protocolli camerati*, vol. 109, f. 168-170 bis.

Si pubblica il testo dell'atto quale risulta dall'intervento di correzione della primitiva redazione, riproducendo poi, di seguito ad esso e preceduto dal segno (*), la parte del testo annullata dalla predetta correzione.

Ai fini della trascrizione si sono seguite le regole di edizione proposte dalla Commissione Internazionale di Diplomatica (COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Colloque technique sur la normalisation internationale des méthodes de publication des documents latins du Moyen Age*. Barcelone, 2-5 octobre 1974, in «Folia Caesaraugustana», I (1984), pp. 23-54).

Potestas data consilio cum sanctissimo domino nostro citramontes remanenti.

Ludovicus dux Sabaudie etcetera. Universis modernis et posteris presentes litteras nostras inspecturis facimus manifestum quod, cum nos audientes partes Lombardie dicioni nostre ultramontane vicinas guerrarum fremitu et variis bellorum motibus hiis diebus undique turbati, disposerimus, duce Christo, ad tutionem ipsius patrie nostre et subditorum solamen pro nonnullorum eciam agibilibium nostrorum importancie non mediocris expeditione ad ea territoria nostra ultramontana personaliter et cum certo armorum exercitu de proximo nos transferre inibique per aliquod temporis spacium cum curia nostra residere, considerantes itaque quod, nobis apud eas partes ultramontanas residentibus, ad regimen et administracionem necessariam patrie nostre citramontane, prout expedit, vacare non possumus dampnosumque et grave ut plurimum foret eiusdem cismontane dicionis subdictis maxime propter locorum distanciam alpiumque et viarum discrimina pro obtinendis remediis et aliis agendis continuo ad nos et consilium nostrum nobiscum residens^a ultramontes recurrere, propterea de consilio, iubsu, beneplacito et mandato sanctissimi domini nostri Felicis divina providencia pape quinti genitoris mei metuendissimi, apud cuius clemenciam singulares preces effudimus ut huiusmodi nostram patriam cismontanam continuo et maxime dum nos abesse continget solita sui humanitate et^b paterna dilectione suscipere dignetur recommissam, participata eciam super hiis baronum, procerum, peritorum et aliorum fidelium nostrorum matura consilii deli-

^a nobiscum residens: aggiunto con postilla nel margine sinistro.

^b continuo ... et: aggiunto con postilla nel margine sinistro.

beracione, // f. 168v. salubre et perutile visum est ut ad gubernum et omnimodam^c administracionem ipsius nostre cismontane dicionis, quamdiu ultramontes nos adesse continget, unum consilium plenaria potestate fultum cum sanctissimo domino genitore meo relinquere debeamus. Hinc est quod nos, actendentes intemerate dilectionis affectum, fidelitatis constanciam prudenciamque ac alia probitatis et virtutum merita quibus reverendissimum in Christo patrem consanguineum nostrum carissimum dominum Lancelotum de Lusigniano, cardinalem de Chippro, necnon spectabiles et egregios dominos Iohannem de Seissello, dominum Bariacti et Ruppecule marescallum Sabaudie eciam consanguineum, ac Petrum de Menthone, Rodulphum de Feisigniaci, advocatum fiscalem generalem, milites^d et Iohannem Marescalci, thesaurarie Sabaudie generalem, consiliarios nostros fideles et sincere dilectos in serviciis nostris et plerisque agibilibus non modicum importantibus, rerum experienciam comprobatos novimus, aliis eciam laudabilibus moti respectibus, ex nostra certa sciencia et voluntate spontanea deputavimus, statuimus et ordinavimus deputamusque, statuimus et ordinamus, harum nostrarum indulto litterarum, // f. 169r. unum consilium nostrum citramontes, quod^e cum predicto sanctissimo domino genitore meo, quamdiu tamen ultramontes nos morari continget et usque ad nostrum primum ad hanc patriam cismontanam remeatum, residenciam continuam aget. In quodam consilio predictum dominum cardinalem preesse aliosque consiliarios nostros supranominatos assistere et residere deputavimus et elegimus deputamusque et eligimus per presentes, dantes propterea consilio memorato plenam, liberam et omnimodam potestatem et facultatem exnunc, quamdiu, ut prefferatur, ultramontes nos continget residere et morari, quecumque principatui et regimini nostro huiusmodi tocius cismontane dicionis tam ad cultum iusticie patrieque tutelam et omnimodam administracionem et alias tam generaliter quam specialiter incumbencia pro nobis et sub nostro nomine, cum directione tamen, beneplacito et mandato ipsius sanctissimi domini genitoris mei, gerendi, exercendi, regendi, largiendi, exponendi, indulgendi, officiis conferendi, quictandi, remictendi nosque et nostra obligandi et alia peragendi in omnibus et per omnia que nosmet faceremus et facere possemus, si in propria persona adessemus, eciam si talia forent que separatim mandatum exigent vel magis speciale, absque eo tamen quod super quibuslibet provisionibus et ordinacionibus per ipsum consilium, nostri nomine deque beneplacito et mandato ipsius sanctissimi domini genitoris mei, fiendis ad nos vel consilium nostrum nobiscum residens ultramontes ullus recursus haberi debeat^f. Decernentes, presencium patrocinio litterarum, quecumque per ipsum consilium cum beneplacito tamen ipsius sanctissimi domini genitoris mei, predicto tempore durante, gesta fuerint perinde valitura illamque obtentura perpetui roboris firmitatem ac si per nosmet gesta

^c et omnimodam: *aggiunto nel margine destro.*

^d milites: *aggiunto nell'interlinea.*

^e quod: *aggiunto nell'interlinea.*

^fabsque eo ... debeat: *aggiunto con postilla nel margine sinistro.*

adessent^g. Hoc tamen expresse salvo et reservato quod huiusmodi consilium nostrum cum ipso sanctissimo domino genitore meo residens nullas causas advocabit vel decidet nisi dumtaxat illas que fiscum nostrum concernent et illas que pro earum importancia maxima et propter submissiones ad nos seu consilium nostrum nobiscum residens advocari et decidi debent et assueverunt et eciam quas placuerit eidem sanctissimo domino genitori meo eidem consilio nostro secum residenti committere necnon illas que per supplicationem a sentenciis per consilium nostrum Chamberiaci residens latis et ferendis ad ipsum nobiscum residens devolventur et decidere assueventur. Quin ymo omnes alie cause ad ordinarios et ipsum consilium nostrum Chamberiaci residens iuxta formam nostrorum Sabaudie statutorum remicti debeant et decidende et fine debito terminande^h. // f. 169v. Mandantes propterea presidenti et consilio Chamberiaci residenti universisque et singulis baillivis, iudicibus, procuratoribus, castellanis ac ceterisqueⁱ officariis, fidelibus et subdictis huiusmodi nostre cismontane dicionis quibuscumque statu et auctoritate fungentibus, sub pena privacionis suorum officiorum^k, exnunc inantea quamdiu, ut preffertur, ultramontes residebimus, eidem consilio nostro cum ipso sanctissimo domino genitore meo residenti^l suisque iubsibus et mandatis, litteris et rescriptis sub nomine et signeto nostris per ipsum consilium expediendis in omnibus et per omnia pareant, obediant efficaciter et intendant ac si propria illa ageremus in persona. // f. 170r. Dantes eciam in mandatis presidenti et magistris computorum nostrorum quod omnia ipsius consilii sub nostro nomine gerenda litterasque et mandata indifficiliter admictant et observent ac si in propria persona, ut premititur, per nos geste forent in nulloque contraveniant vel opponant regulis et constitutionibus ipsius camere computorum et aliis in contrarium editis non obstantibus. In quorum premissorum omnium robor et testimonium has litteras nostras sigilli nostri appensione roboratas duximus concedendas. Datas Gebennis, die XXI augusti anno Domini M^o III^o XLVII^o.

Presentibus dominis Petro Marchiandi cancellario, Rodulpho domino Montiscanuti^m, Iohanne domino Choutaigne, Iacobo domino Montismaioris, [Iohanne de] Costis presidente, Bartholomeo Chabodi presidente computorum, Iacobo de Turre, Guillelmo de Conflancia, iudice Chablaisii et Guillelmo de Viriaco magistro hospicii.

(*) Hoc tamen expresse salvo et reservato quod consilium nostrum predictum cum ipso sanctissimo domino genitore meo residens nullas causas coram se advocabit vel decidet nisi dumtaxat eas que fiscum nostrum concernent et illas que pro earum importancia eciam propter submissiones advocari et decidi de-

^g segue segno di richiamo accompagnato dall'annotazione: vide retro ad hoc signum.

^h hoc tamen ... terminande: aggiunto con postilla a f. 170 bis.

ⁱ presidenti ... ceterisque: aggiunto con postilla nell'interlinea.

^k sub ... officiorum: aggiunto con postilla nel margine inferiore.

^l nostro ... residenti: aggiunto con postilla nel margine sinistro.

^m Rodulpho ... Montiscanuti: aggiunto con postilla nell'interlinea.

bentⁿ. Quin ymo omnes alie cause coram suis ordinariis et consilio nostro Chamberiaci residenti iuxta formam nostrorum Sabaudie statutorum remitti, decidi et terminari debeant. Appellacionum vero sive supplicacionum cause ab ipso consilio nostro Chamberiaci residente in posterum emictendarum harum nostrarum edito litterarum volumus, decernimus et ordinamus immediate ad nos et nostras generales audiencias et non ad ipsum consilium nostrum cum ipso sanctissimo domino genitore meo residens devolvendas et decidendas non obstantibus quibuscumque litteris et mandatis et statutis hactenus forte in contrarium editis et concessis quibus quo ad hec ex eadem certa scientia derogamus^o.

ⁿ nel margine sinistro è apposta la seguente annotazione: Nota de submissionibus, quia tales cause in quibus est submitio ad omnes curias non debent nec possent refutari, eciam ipso casu quo ipsi recurrent ad alienas curias, quare adde ita.

^o hoc tamen ... derogamus: *originariamente inserito a f. 169v. ed indi cancellato.*

Ricerche sulle Sezioni di Archivio di Stato

di Gino Nigro

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. L'organizzazione archivistica: a) nell'Italia pre-unitaria dell'Ottocento; 3. b) in particolare, nel regno delle Due Sicilie; 4. L'organizzazione archivistica nello Stato unitario sino al 1939; 5. La legislazione sugli archivi del 1939; 6. L'applicazione della legislazione del 1939; 7. La riformulazione legislativa del 1963; 8. Conclusioni.

1. Uno dei principî basilari della dottrina archivistica è quello che orienta alla conservazione della documentazione archivistica nello stesso luogo di produzione¹.

È chiaro che questo conato, tanto più si avvera, quanto più l'Amministrazione archivistica — deputata alla conservazione, sia in senso statico che in senso dinamico, della «comune memoria»² — sia organizzata estesamente su tutto il territorio nazionale.

¹ EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928 (ristampa anastatica, Torino, Bottega d'Erasmo, 1979), p. 213, ove ricorda che secondo il *principio di provenienza*, «ogni corpo d'archivio [deve essere] conservato... nel luogo della compilazione dei suoi atti, nel quale [luogo] è cresciuto organicamente», e soggiunge a p. 214 «Secondo noi, qualunque sia l'antichità di un'asportazione archivistica e della conseguente concentrazione in altro archivio... qualunque sia la storia, la dipendenza ulteriore dei territori, ai quali quegli atti si riportano, tale asportazione è illegittima e quindi, potendo, deve essere corretta nella reintegrazione di quegli atti all'archivio originario». Nel pensiero di Eugenio Casanova il *principio di provenienza* coincide con quello di *territorialità*, quando quest'ultimo s'intenda correttamente nel senso che «... gli atti seguono la sorte dei territori, sui quali siano stati redatti», e continua affermando con forza, «questo principio vale principalmente per gli atti e archivi delle amministrazioni locali, qualunque sia la loro antichità; e importa la restituzione delle carte, che siano state per una ragione qualsiasi asportate da quel territorio». E a pp. 390-391 ricorda, come antiarchivistico e da deplorare, il tentativo di centralizzazione degli archivi, attribuito a Napoleone, ma in realtà ideato e voluto dal Daunou, archivista generale di Francia, con il suo piano del 15 febbraio 1810.

Un riflesso di tale principio è evidente nella Convenzione di Vienna, adottata il 7 aprile 1983 dalle Nazioni Unite e riguardante la successione degli Stati in materia di archivi.

Cfr. pure qui sotto la nota (2).

² Sugli archivi come memoria, cfr. FILIPPO VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XLI, nn. 1-2-3 (gennaio-dicembre 1981), pp. 9-37, a p. 9 definisce l'archivio quale «una sorta di elemento costitutivo dell'umano operare: quello cioè della memoria, e quindi della continuità di sé medesimo in quanto fissata... nel materiale permanere degli strumenti documentari dei quali si è servito». Il permanere dell'uomo è nel *tempo* e nello *spazio*: quindi lo spazio, quale luogo di produzione di quella *memoria materiale*, è intimamente legato alla significazione stessa da attribuire all'archivio.

Seguire quindi le vicende delle concrete realizzazioni di questa estensione territoriale dell'Amministrazione archivistica, equivale a rendersi conto in quale misura, e con quale capacità, essa sia stata in grado di assolvere ad uno dei suoi compiti fondamentali³.

Nella dottrina, l'argomento non ci risulta che abbia attirato particolarmente l'attenzione dei cultori della nostra disciplina, che per lo più ne hanno trattato episodicamente e quasi di sfuggita.

Nella presente ricerca ci sforzeremo perciò di porre i presupposti con alcune linee di ricerca, che andranno riprese e approfondite.

2. Negli Stati pre-unitari d'Italia — prima dei rivolgimenti seguiti alla Rivoluzione Francese — non esisteva una vera e propria organizzazione archivistica, presente su tutto il territorio di ciascun Stato⁴, anche se qualcosa di più completo — rispetto agli altri modelli — esisteva già prima negli Stati della Chiesa⁵.

I tentativi operati successivamente dai Francesi — nei territori d'Italia da loro occupati e riorganizzati — non produssero effetti duraturi e, comunque, la loro stessa legislazione in materia fu assai carente e poco organica⁶.

Dopo, è solamente nello Stato del regno delle Due Sicilie — che unifica in un sol regno le distinte corone di Sicilia e di Napoli, sempre per

³ Sulla natura e sui compiti dell'archivistica, cfr. LEOPOLDO SANDRI, *L'archivistica*, ora in *Antologia di scritti archivistici* a cura di Romualdo Giuffrida, Roma, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1985, pp. 9-25.

Sulle differenze intercorrenti tra archivi ed altre istituzioni affini, v. EUGENIO CASANOVA, *Archivistica* cit., a p. 21.

⁴ Cfr. UGO COVA, *Lezioni del corso di legislazione dei beni culturali*, Udine, C.L.U.F., 1981, pp. 42-45.

⁵ Ad esempio, si ricorda la costituzione di un unico archivio generale per la città di Benevento ed il suo contado già sin dal XVI secolo. Goffredo Lomellino, Commissario generale della Camera Apostolica, visita la città e il contado di Benevento, per ordine del papa Sisto V (dato con breve da Roma il 13 novembre 1587) e, a seguito della visita, emana delle costituzioni, riportate in *Statuta civitatis Beneventi*, Beneventi, ex Archiepiscopalis Typographia, MDCCXVII, alle pp. 118-129; le disposizioni sull'archivio sono alle pp. 127-129.

Anche EUGENIO CASANOVA, *Archivistica* cit., a p. 369, ricorda la attività della Chiesa per gli archivi. E ricorda pure l'attività dispiagata «nel 1709 dal cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento», (al quale si deve pure la pubblicazione a stampa dei sopra ricordati *Statuta civitatis Beneventi*) a favore di tutti gli archivi beneventanti, e non solo di quelli ecclesiastici. «Salito nel 1725 sulla sedia di S. Pietro, sotto il nome di Benedetto XIII, l'Orsini conservò lo stesso fervore per gli archivi, sì da meritarsi l'appellativo di papa archivista».

⁶ Per il Piemonte, cfr. *L'archivio del dipartimento della Stura nell'archivio di Stato di Cuneo (1799-1814)*. *Inventario*, a cura di Giovanni Fornaseri, Roma, Ministero dell'Interno, 1960, (Quaderno 2 della «Rassegna degli Archivi di Stato») pp. 133.

Per il Meridione, v. *Legge sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno*, dell'8 agosto 1806, n. 132, in particolare l'art. 9.

la medesima dinastia dei Borboni — che si recepisce il modello francese appena abbozzato, portandolo ad unitarietà e maggiore perfezione, con la creazione di due *Grandi Archivi* — uno a Napoli e l'altro a Palermo — e con un'organizzazione archivistica presente in tutto il territorio del regno, al di qua e al di là del Faro⁷.

Infatti si giungeva a modificare l'originario progetto — voluto da Gioacchino Murat, che aveva creato al vertice una «commissione degli archivi» — a quel che sembra mai entrata in funzione —, dalla quale doveva dipendere anche l'*Archivio generale* di Napoli, istituito unicamente per la raccolta delle carte prodotte anteriormente alla venuta dei Francesi —, estendendo le competenze di quell'Archivio generale, precisandone i compiti, e ponendo esso stesso al vertice dei consimili istituti, voluti in ogni capoluogo di provincia⁸.

⁷ Gioacchino Murat aveva emesso il 16 luglio 1812 un *Regolamento* per la riunione di tutte le scritture appartenenti alle «vecchie giurisdizioni» della capitale, nell'*Archivio generale di Napoli*; il Regolamento viene riportato nella *Legislazione positiva del Regno*, raccolta dal marchese ANGELO GRANITO, Napoli, Tipografia di Ferdinando Raimondi, 1855, pp. 367-370.

A Palermo, con real dispaccio dell'11 febbraio 1814, veniva istituito un analogo Archivio generale.

Diffusamente sull'organizzazione archivistica in Sicilia, v. GINO NIGRO, *Strutture e organizzazione degli Archivi di Stato Siciliani nei primi decenni dell'unificazione*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni* (Atti del Congresso storico internazionale della Società Siciliana di Storia Patria, tenuto a Palermo nell'ottobre del 1975, nel Centenario della fondazione), Palermo, Palumbo, 1977, vol. II, pp. 1036-1043.

⁸ La murattiana «commissione degli archivi», istituita con decreti 3 dicembre 1811, veniva disciolta e l'Archivio generale di Napoli veniva trasformato in Grande Archivio: queste appaiono essere le disposizioni basilari, che venivano dettate dalla legge 12 novembre 1818, n. 1379, *organica degli archivi*, assieme alla creazione di una completa rete di archivi in tutto il regno.

Per la Sicilia, la trasformazione dell'Archivio generale in Grande Archivio, si attuava con il Decreto 1 agosto 1843, n. 8309.

Le diversificazioni tra il progetto murattiano e la riforma borbonica, vengono colte acutamente, e messe in risalto, da ANGELO GRANITO, *Legislazione positiva del Regno* cit., (s.i.p.) nella dedica-zione del volume a Ludovico Bianchini, direttore del ministero e segreteria di Stato dell'interno, «... un Archivio Generale del Regno, destinato a conservare, non pure le scritture tutte delle antiche giurisdizioni abolite, ma quelle eziandio degli attuali Ministeri di Stato, de' Tribunali e di tutte le altre pubbliche Amministrazioni», mentre veniva istituito pure «... un Archivio particolare in ciascuna provincia». Ed aggiungeva «... non intese il Legislatore di farne un semplice deposito di carte, ma volle eziandio nella capitale del Regno un museo storico-diplomatico», ove si ordinassero, s'interpretassero e si pubblicassero a stampa i più importanti documenti ivi conservati.

E a p. 17 (nell'introduzione preposta alla raccolta delle norme) proseguiva nel dare risalto all'istituzione di quel «... particolare archivio in ciascuna delle provincie del regno per le loro carte amministrative, finanziarie e giudiziarie, sotto l'amministrazione de' rispettivi Intendenti, ed un altro suppletorio dipendente dal Procuratore del Re per le giudiziarie soltanto, ovunque i Tribunali non avessero comune la sede con le Intendenze».

Ancora, tutti questi archivi venivano disciplinati uniformemente dalle medesime norme e dipendevano tutti dal Soprintendente generale, preposto al Grande Archivio di Napoli.

Un'analogo organizzazione si attuava in Sicilia, dopo l'emanazione del Decreto 1 agosto 1843, n. 8309.

Infine, non stupisca l'espressione adoperata dal Granito per definire il Grande Archivio di Na-

3. Tra il 1818 e il 1843, si completa — nelle due parti del regno, al di qua e al di là del Faro — un'organizzazione archivistica, estesa su tutto il territorio.

A Napoli e a Palermo funzionavano i due Grandi Archivi; in ogni provincia, vi era un Archivio provinciale; infine, vi erano tre Archivi suppletori al di qua del Faro ed uno al di là del Faro. Ancora, il Grande Archivio di Napoli aveva pure tre Sezioni esterne⁹.

Anche se ai due Grandi Archivi veniva riservata la particolare funzione della conservazione, dello studio e della pubblicazione a stampa della *documentazione diplomatica* — secondo il significato che tale espressione aveva nell'Ottocento —, per il resto non vi erano altre diversificazioni di compiti e di funzioni tra i diversi Istituti archivistici ed essi venivano a formare un unico corpo ben compaginato, anche perché — e non era piccola cosa — la loro autonomia dalle altre amministrazioni veniva garantita dall'aver posto i due Soprintendenti — di Napoli e di Palermo — al vertice di tutti gli Istituti archivistici, dei quali ne avevano l'effettivo governo.

poli — «Museo storico-diplomatico» —; siffatte espressioni erano molto comuni nell'Ottocento, ed anche nei secoli precedenti, quando ancora non si era affermata, concettualmente, una precisa distinzione tra musei, biblioteche ed archivi. Sull'argomento, v. ARNALDO D'ADDARIO, *Archivi e Biblioteche. Affinità e differenze*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XXXVII, nn. 1-2-3 (gennaio-dicembre 1977), pp. 9-20; in particolare, alle pp. 10-12.

⁹ Il servizio degli archivi era disciplinato, *al di qua del Faro*, da due *Regolamenti per gli Archivi* (approvati con Decreto 12 novembre 1818, n. 1380): l'uno «da osservarsi nel grande archivio di Napoli per l'ordine delle carte, per il servizio interno e per l'amministrazione dei fondi», l'altro «per gli archivi provinciali», ma esteso anche a quelli suppletori. Sulla medesima natura di tutti questi archivi, costituenti un'unica amministrazione, v. pure ANGELO GRANITO, *Legislazione positiva del Regno cit.*, pp. 272-275.

Al di là del Faro, il *Regolamento da osservarsi nel grande archivio di Palermo e negli archivi provinciali, per l'ordine delle carte, per il servizio interno e per l'amministrazione dei fondi* veniva approvato con il Decreto 1 agosto 1843, n. 8309.

La legge organica 12 novembre 1818, n. 1379, prevedeva (all'articolo 39) la creazione di Archivi suppletori nelle province di Terra di lavoro, di Capitanata e di Bari, mentre l'art. 47 conferiva che essi avrebbero fatto parte della medesima organizzazione archivistica. Tali archivi vennero difatti istituiti, rispettivamente, a S. Maria Maggiore, a Lucera e a Trani.

Al di là del Faro, a seguito del trasferimento del capoluogo di provincia (da Siracusa a Noto), il Decreto 9 giugno 1853, n. 345, istituiva un Archivio suppletorio a Siracusa.

Infine (al secondo comma dell'art. 32 della ricordata legge n. 1379 del 1818) si statuiva la conservazione in loco degli archivi di Cava, di Montecassino e di Montevergine (già previsti dalla precedente legislazione, quale deroga alle disposizioni sulla soppressione, e confisca dei beni, degli Ordini religiosi), considerandoli come «sezioni del Grande archivio di Napoli», e quindi pienamente rientranti nell'organizzazione archivistica napoletana: sull'argomento, v. pure ANGELO GRANITO, *Legislazione positiva del Regno cit.*, pp. 251 e ss.

Un'erronea interpretazione sui compiti e la funzione degli *archivi provinciali* è in FAUSTO NICOLINI, *Archivi di Stato italiani*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I/2, Torino, U.T.E.T., 1958, pp. 932-934, a p. 933.

4. L'organizzazione archivistica, in Italia, nell'arco di tempo di circa ottant'anni — tanti ne corrono dal 1861 al 1939 —, si presenta in uno stato d'incertezza sulle soluzioni da dare al problema di un'efficace presenza sul territorio nazionale, oscillando fra la scelta di concentrare gli archivi nelle capitali degli stati pre-unitari, o di rendersi effettivamente presente su tutto il territorio del nuovo stato unitario.

L'eccessiva preferenza, accordata al problema — che, a nostro modo di vedere, sembra essere stato più politico che non scientifico — di quale Amministrazione dovesse avere l'onore, e l'onere, della responsabilità degli archivi¹⁰, faceva passare in secondo piano quello riguardante la scelta di una diffusa presenza su tutto il territorio, presenza che avrebbe garantito una maggiore presa di coscienza dei cittadini nei confronti delle proprie origini storiche.

È vero che non si ebbe il coraggio di abolire — puramente e semplicemente — la rete di archivi, costituita dai Borboni nelle due Sicilie, ma, non volendosene recepire il modello — e sarebbe molto istruttivo l'indagare se, e in quale misura, le valutazioni politiche abbiano pesato in tale scelta —, ci si orientò ad accordare *dignità* di Archivi di Stato solamente a quegli Istituti presenti nelle antiche capitali, mentre si declasavano ad un *ibrido* gli altri Istituti, che poi assumeranno la denominazione di Archivi provinciali di Stato¹¹.

¹⁰ Su tale problema, anche per i rinvii bibliografici, v. ARNALDO D'ADDARIO, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860-1874)*, ora in *Antologia di scritti archivistici* a cura di Romualdo Giuffrida cit., pp. 45-153.

In proposito, v. anche le pacate considerazioni di LEOPOLDO SANDRI, *Archivi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Milano, Giuffrè editore, 1958, pp. 1001-1019; ove, a p. 1006, dopo avere ricordato che il dibattito per la scelta dell'uno o dell'altro ministero, dal quale far dipendere gli archivi, sia stato di natura squisitamente politica, e non già scientifica, conclude che l'aver scelto il Ministero dell'Interno non significò, né allora né poi, «... misconoscimento della funzione culturale degli archivi, né limitazione del principio della libertà di consultazione degli atti, in quanto l'una e l'altra sono considerati cardini dell'ordinamento archivistico italiano».

¹¹ Anche EUGENIO CASANOVA, *Archivistica* cit., pp. 23-24, non sfuggiva a questa logica e rivendicava il titolo di *archivi di Stato* solo per quelli che conservavano atti «dei dicasteri centrali degli Stati» preunitari, mentre, quelli definiti *archivi provinciali* (del Meridione e della Sicilia), li poneva in parallelo con gli *archivi dipartimentali* francesi.

Sul trasferimento alle province, degli archivi provinciali napoletani e siciliani, v. GINO NIGRO, *Strutture e organizzazione degli Archivi di Stato Siciliani* cit., in l. cit., pp. 1038-1039, e *passim*.

Sul medesimo argomento, ma con diverse conclusioni, v. UGO GOVA, *Lezioni del corso di legislazione* cit., p. 163; *contra* A. VAZIO, *Relazione al cav. Agostino Depretis, Ministro dell'Interno*, s. I. e d. (ma 1883), p. 17.

Cfr. pure EUGENIO CASANOVA, *Archivistica* cit., a p. 431, ove affermava che «... gli archivi provinciali del mezzogiorno e della Sicilia aspettano tuttora che la riforma, ad alta voce ed incessantemente domandata, li riconduca allo Stato dal quale furono divelti, nel 1865, soltanto da arzigogoli fiscali. I voti formulati in proposito corrispondono a quelli che da più parti insistono per l'unione, non la fusione, degli archivi notarili cogli Archivi di Stato, che in molte regioni ne conservano già gli atti più antichi». Come vedremo, questa autorevole voce ebbe grande parte nella successiva crea-

Tale era la situazione all'alba della generale riforma archivistica del 1939.

5. Nella legislazione del 1939, compiendosi un lungo periodo di travaglio evolutivo, si giungeva alla formulazione di due concetti di *Sezione*.

Il primo prendeva in considerazione il complesso della documentazione, conservata in un dato Archivio di Stato, e serviva ad indicare una parte di quel complesso; ed allora, il termine *sezione*, poteva assumere a proprio elemento individuante il fatto che quella parte della documentazione fosse stata prodotta in una determinata località (*sezione per località di produzione*); oppure, poteva riferirsi ad una omogeneità di una certa parte della documentazione (*sezione per tipi di documentazione*).

Così, per la prima ipotesi, si ebbero le Sezioni: *di Caserta (dell'Archivio di Stato di Napoli)*¹², *di Trani (della Sezione di Archivio di Stato di Bari)*, *di Lucera (della Sezione di Archivio di Stato di Foggia)*¹³.

Questo concetto veniva mutuato — evidentemente — dalla legislazione borbonica che aveva costituito in tre sezioni dell'Archivio di Stato di Napoli, gli archivi di Cava, di Montecassino e di Montevergine^{14 15}.

Ed ancora, *de jure condendo*, è sempre a tale concetto che dovrebbero essere ricondotti tutti quegli altri archivi ricaduti — a seguito di di-

zione (ci riferiamo a quella *originaria*) delle Sottosezioni di Archivio di Stato: v. qui stesso alle pp. 5 e ss..

¹² L'Archivio provinciale di Caserta (come corollario della soppressione della provincia di Terra di lavoro, disposta con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1) veniva trasformato in Sezione dell'Archivio di Stato di Napoli dal r.d.l. 27 ottobre 1927, n. 2074, convertito nella Legge 13 novembre 1928, numero 2767. A seguito del d. lgt. 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituiva la provincia di Caserta, il D. M. 8 giugno 1947 provvedeva a ridare autonomia all'istituto archivistico casertano che, nel nuovo ordinamento, assumeva la denominazione di Sezione di Archivio di Stato di Caserta.

¹³ V. tabella B, annessa alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006; in questi casi, la preposizione «di» viene articolata, appunto, per esprimere il concetto di una parte del tutto.

¹⁴ V. quanto è stato riportato alla nota (9).

¹⁵ L'ultimo provvedimento, che considera tali archivi quali *sezioni* dell'Archivio di Stato di Napoli, è il r.d. 31 maggio 1874, n. 1949, (il quale, però, non menziona l'archivio di Montevergine solamente perché esso era stato trasferito, nel 1862, nell'Archivio di Stato di Napoli, ove rimase sino al 1926. Tuttavia, poiché nessun'altra successiva disposizione (neppure indirettamente) ha innovato tale *status*, si può ritenere fondatamente che esso permanga tutt'ora quale era prima.

Le descrizioni di questi tre archivi sono state inserite nella *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, vol. III, Firenze, Felice Le Monnier, 1986, pp. 144-152, quali appendici alla voce *Archivio di Stato di Napoli*.

De jure condendo, è da rilevarsi l'anomalia (oggi ancor più, dopo che tutti gli istituti archivistici hanno conseguito lo *status* di Archivi di Stato) che tali archivi vengano considerati tutti *sezioni* di Napoli, mentre essi si trovano: Cava, in provincia di Salerno; Montecassino, in provincia di Frosinone (e quindi addirittura in altra regione); Montevergine, in provincia di Avellino. Sarebbe perciò auspicabile che essi venissero riconsiderati quali *sezioni*, rispettivamente, degli Archivi di Stato di Salerno, di Frosinone, di Avellino.

versi provvedimenti legislativi — nella sfera di competenza della pubblica amministrazione dello Stato¹⁶.

Come ricordato più sopra, il termine *sezione* si ritrova ancora adoperato — sempre con il significato di parte di un complesso — non più in relazione ad un diverso luogo di produzione, bensì in considerazione delle diversità insite nella stessa documentazione presa in esame, a ciò al fine di costituirla in una propria unitarietà di specificazione rispetto al tutto: e tali erano da considerarsi — già da prima — le interne articolazioni di un medesimo Archivio di Stato¹⁷; e tali ancora venivano considerati, nel 1939, i complessi documentari per i quali si dettava una particolare disciplina¹⁸.

Altro concetto di *sezione*, viceversa, era quello che si riferiva direttamente all'essenza del termine Archivio di Stato, e pertanto per *Sezione* s'intendeva quell'archivio destinato alla conservazione di una documentazione considerata di livello inferiore¹⁹.

¹⁶ Ricorderemo solamente che il r.d. 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione delle *Corporazioni religiose* (emanato dal principe Eugenio di Carignano, Luogotenente generale del re, in forza della Legge 28 giugno 1866, n. 2987, che conferiva facoltà straordinarie al governo durante la guerra), all'art. 33 prevedeva che sarebbe stato «... provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari», disponendo pure che le relative spese sarebbero rimaste a carico «del fondo del culto».

Il successivo decreto 21 luglio 1866, n. 3070, emanato per la attuazione del precitato regio decreto, non appare — a nostro parere — che abbia minimamente pregiudicato lo «*status*» dei primi tre archivi (status del resto ribadito, come si è detto — cfr. nota (15) —, dal posteriore r.d. 31 maggio 1874, numero 1949), ma anzi ci pare che esso vada inteso nel senso che anche quegli altri archivi (degli *stabilimenti* citati di seguito, ed accomunati, a quelli di Montecassino, Cava e Montevergine) dovessero pur essi assumere il medesimo status di *sezioni* dei rispettivi Archivi di Stato vicini.

¹⁷ L'art. 68 del Regolamento per gli archivi di Stato (approvato con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163) ripartiva in *tre sezioni principali* (oltre a quelle altre ulteriori, da costituirsi a seconda delle specifiche necessità), avuto riguardo alla loro natura, gli atti conservati in ciascun istituto archivistico.

Erano queste, *sezioni interne*, rispetto alle altre che possiamo considerare *sezioni esterne*.

¹⁸ I commi secondo e seguenti dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, prescriveva la costituzione di «*separate sezioni di archivio*» (denominate anche «*sezioni storiche*» e sottoposte ad una particolare disciplina), quale obbligo per taluni, individuati, enti pubblici.

¹⁹ Anche se, a ben vedere, pure in questo caso entri in gioco il riferimento ad un particolare luogo di produzione, purtuttavia la considerazione prevalente era quella del disvalore attribuito alla documentazione raccolta in questi istituti. Conferma un tale giudizio il fatto che qui la preposizione *di* non veniva articolata, a sottolineare che non ci si trovava in presenza di una parte rispetto al tutto, ma di una *entità* a sé stante, che partecipava del carattere proprio degli altri archivi, però sempre in forma subordinata.

Su questo argomento, v. pure EUGENIO CASANOVA, *Archivistica* cit., alle pp. 23-24, il cui pensiero viene riportato alla nota (11).

Contra, v. LEOPOLDO SANDRI, *Archivi* cit., in l. cit., il quale, a p. 1008, così si esprimeva «A

Infatti, postulatosi che negli Archivi di Stato si conservavano — in primo luogo — gli atti prodotti dalle «magistrature centrali»²⁰, negli altri archivi si sarebbero dovute conservare, principalmente, le documentazioni prodotte da organi o magistrature periferiche — preunitarie o postunitarie —, archivi che quindi venivano a costituirsi quali Sezioni di Archivio di Stato²¹. In definitiva, di quest'altro tipo erano le settantaquattro sezioni, previste dalla legge n. 2006 del 1939.

Nel quadro di questa ottica, l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, al comma 2° , creava un *tertium genus*: le *Sottosezioni di Archivio di Stato*, le quali, nell'intenzione del legislatore, avrebbero dovuto esemplarsi sull'organizzazione propria degli archivi notarili, ma nello stesso tempo costituire *entità* di grado inferiore, in senso concettuale, sia rispetto agli Archivi di Stato, ma anche rispetto alle Sezioni di Archivio di Stato²².

Nonostante i limiti — insiti nella riforma legislativa del 1939 — essa aveva avuto il grande merito di orientarsi decisamente per l'estensione su tutto il territorio nazionale di un'unica amministrazione archivistica, superando le gelose prevenzioni culturali che consideravano non degna di attenzione quella parte della documentazione, — definita *amministrativa* — in contrapposto a quella degli *atti di Stato*, quest'ultima la sola a doversi considerare *fonte storica*²³.

proposito della quale [locuzione] vengono avanzate molte riserve, in quanto la denominazione di Sezione può fare erroneamente pensare alla esistenza di legami di dipendenza di tali istituti nei confronti degli Archivi di Stato, il che non è, trattandosi di archivi completamente autonomi».

²⁰ Già l'art. 65 del *Regolamento del 1911* aveva definiti tali atti unicamente essi quali «*atti di Stato*», e quindi essi soli da conservarsi in *Archivi di Stato*.

²¹ Tale impostazione logica veniva confermata: a. dalla tabella A, annessa alla legge n. 2006 del 1939, dalla quale venivano accuratamente espunti gli archivi, creati in città non capitali di stati preunitari, precedentemente riconosciuti quali Archivi di Stato; b. dalla tabella B, annessa alla medesima legge n. 2006 del 1939, nella quale s'includevano tutti gli archivi, aventi sede negli altri capoluoghi di provincia. In tal modo si superava pure, annullandola, la disposizione, dettata dal combinato disposto degli artt. 12 e 13 del *Regolamento del 1911*, secondo la quale l'istituzione di nuovi archivi di Stato, nei capoluoghi di provincia che ne risultavano sprovvisti, non potesse avvenire se non mediante apposita legge.

²² Viceversa scomparivano del tutto gli *archivi suppletori* (ancora ricordati dall'ultimo comma dell'art. 119 del *Regolamento del 1911*), quantunque non manchino i collegamenti tra *sottosezioni* e *archivi suppletori*, sol che si sostituiscano agli atti *notarili* delle sottosezioni gli atti *giudiziali* degli archivi suppletori.

Sulle sezioni e sulle sottosezioni nell'ordinamento del 1939, cfr. pure UGO COVA, *Lezioni del corso di legislazione* cit., pp. 64-65.

²³ L'Amministrazione archivistica ebbe chiara la profonda innovazione, introdotta dalla legislazione del 1939; a tale proposito, v. MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli archivi di Stato al 1952*, Roma, Libreria dello Stato, 1954, a p. 50, ove (ipotizzando un trasferimento di atti dal luogo di produzione in altro di conservazione) si affermava che «... il trasloco degli atti dal luogo di origine, contravvenirebbe ad uno dei canoni essenziali della dottrina archivistica».

Sulla distinzione tra atti amministrativi e atti di Stato come fonti storiche, v. LEOPOLDO SAN-

6. La riforma archivistica — portata innanzi dalla legge n. 2006 del 1939 — tuttavia non riusciva a produrre tutti gli effetti positivi che si aspettavano da essa, a causa del sopravvenire di molte circostanze negative, prima del tutto impensabili.

Infatti, intervenendo subito dopo la guerra, si rinviava la emanazione del regolamento della novella del 1939²⁴. Un'eguale sorte toccava pure a quel *speciale* regolamento, che si sarebbe dovuto adottare dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia²⁵, al fine di disciplinare l'intera materia, sia dei versamenti — da effettuarsi da parte degli archivi notarili —, sia delle modalità pratiche da seguirsi per la creazione delle Sottosezioni.

Superatosi il periodo della guerra e del dopoguerra, quando in tutti i campi ci si avviava a riprendere la normalità, nel 1952 veniva dato un nuovo ordinamento agli archivi notarili²⁶, riorganizzandosene intieramente quell'amministrazione, alla quale venivano apportate sostanziali modifiche.

In quello stesso anno, l'Amministrazione archivistica, superata ogni ulteriore remora, incominciava a porsi concretamente il problema della definizione di quel nuovo tipo d'istituto, le sottosezioni di Archivio di Stato, introdotte dalla legislazione del 1939, ma divenute inattuabili secondo lo schema che si aveva in mente nel 1939, in conseguenza della sopra ricordata riforma degli archivi notarili.

Appunto perciò ci si orientava nel 1952 ad operare *per via sperimentale*, con l'intento di saggiare così quali concrete possibilità vi fossero per il loro funzionamento e sviluppo.

Mano a mano che si procedeva nella sperimentazione, ci si accorgeva che era possibile cambiare l'originaria essenza delle sottosezioni, pur conservando — ma oramai solamente come «surroga» — quella iniziale fondamentale funzione nei confronti degli archivi notarili minori — soppressi, o avviati alla soppressione, durante la progressiva applicazione della legge notarile del 1952 —, ed offrirle ai Comuni quale concreto

DRI, *Archivi* cit., in l. cit., che a p. 1003 negava valore a tale distinzione, esprimendosi così «secondo... un giudizio di valore si sogliono distinguere gli *archivi storici* dagli *archivi amministrativi*, indicando nei primi gli archivi che conservano atti di importanza storica da quelli cui si attribuisce un mero valore amministrativo; distinzione, questa, insussistente, in quanto ogni documento, in quanto tale, pur nascendo come manifestazione di una attività amministrativa, giudiziaria ecc. è già di per sé interessante per la storia».

²⁴ Previsto dall'articolo 47.

²⁵ Una riserva in tal senso veniva disposta dal terzo comma dell'articolo 11.

²⁶ Il nuovo assetto dell'amministrazione degli archivi notarili veniva dato dalla legge notarile 17 maggio 1952, n. 629.

mezzo per dare pratica attuazione a quanto si veniva disponendo con l'art. 20 nella medesima legge n. 2006 del 1939²⁷.

Così operando, l'Amministrazione archivistica, in attesa che si decantasse la situazione, sceglieva di non emanare norme generali regolatrici della materia — così come era stato previsto dalla legge del 1939 —, ma di procedere viceversa, caso per caso e volta per volta, alla costituzione delle sottosezioni, ricorrendo all'emanazione di un decreto ministeriale — però non inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, appunto perché visto come atto transitorio —, decreto che in pratica fungeva da atto amministrativo con il quale si ratificava una «tacita» convenzione con quel dato Comune allo scopo di pervenire alla congiunta conservazione: e degli atti notarili — localmente conservati in archivi notarili, ma già «maturi» per il loro passaggio negli Archivi di Stato — e dell'archivio storico comunale — intendendosi con quest'ultima espressione quella «separata sezione di archivio», voluta dalla legge del 1939 —.

Secondo la prassi instauratasi, la compresenza di questi due tipi di documentazione era da considerarsi condizione assolutamente necessaria, e non derogabile, perché si potesse far luogo alla istituzione della sottosezione.

Tuttavia, a questi fondi — che potremmo chiamare *costitutivi* — si potevano aggiungere anche altri fondi²⁸.

In questo procedere per esperienze, l'Amministrazione archivistica non sottovalutava le difficoltà che sarebbero potute insorgere lungo il percorso, ed avvertiva pure con estrema chiarezza che «l'inserzione delle Sottosezioni di Archivio di Stato nell'organizzazione archivistica... susciterà parecchi problemi di ordine giuridico che occorrerà affrontare e risolvere», poiché «ad onta del loro nome... esse non sono... uffici statali e sono rette da personale estraneo all'Amministrazione dello Stato», e pertanto «il loro regolamento e la loro competenza sarà cosa non facile stabilire», anche perché «il materiale in esso conservato sarà assai eterogeneo quanto a pertinenza»²⁹.

²⁷ Era la disposizione che faceva obbligo a taluni Comuni d'istituire la «separata sezione di archivio».

Sull'argomento, cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952* cit., pp. 50-53 e 383-386.

²⁸ Gli altri fondi che potevano confluire nella sottosezione (oltre quelli *costitutivi*) erano i giudiziari, e/o di altre amministrazioni statali, e/o di enti diversi (purché gli enti fossero cessati di esistere), sempre con la limitazione, per tutti, che appartenessero alla medesima circoscrizione del Comune richiedente.

²⁹ MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952* cit., a p. 53.

Se in queste enunciazioni appaiono chiare le intenzioni di voler lasciare aperto sul momento il problema e di volere rimandare coscientemente, ad un secondo tempo, l'emanazione di concrete norme regolamentari, quando l'esperienza via via compiuta avesse fornito le necessarie indicazioni sulla strada giusta da percorrere, a noi ora non può sfuggire l'estrema duttilità con la quale si muoveva l'Amministrazione archivistica di quel tempo nel ricercare, attentamente e scrupolosamente, ogni forma che permettesse di realizzare effettivamente quella diffusa presenza degli archivi su tutto il territorio nazionale, realizzazione che avrebbe fornito così l'inestimabile servizio di poter godere in loco le proprie memorie alle comunità anche minori.

Tuttavia, questa chiara visione del problema non impediva alla prassi successiva di allontanarsi da quelle premesse, dimenticandole del tutto, forse sospinta in ciò dalle interpretazioni che venivano elaborandosi in dottrina³⁰, la quale veniva considerando le sottosezioni non già quale esperimento da dover seguire, controllare, correggere, per giungere poi ad una loro definitiva regolamentazione, ma piuttosto come istituti già «perfetti» in sé — ma quasi «aborti del pensiero» —, e quindi da criticare, semmai, e da trasformare radicalmente.

Avendo la prassi successiva *canonizzato* acriticamente le sottosezioni, riteniamo che esse conseguentemente si siano trovate al di fuori della precedente tradizione archivistica, prive di una loro propria e chiara identità.

Infatti esse erano state previste, originariamente, in un contesto legislativo diverso e, successivamente, erano state adattate per soddisfare altre esigenze.

Dal legislatore del 1939 non venivano considerate quali *istituti di conservazione* appartenenti all'Amministrazione archivistica, ma solamente quali organi collaterali e con essa collegati.

Le necessità ingeneratesi nella prassi — anche a seguito dell'evoluzione legislativa in materia di archivi notarili — induceva viceversa ad inserirle nel tessuto stesso dell'amministrazione archivistica e poi, soverchiandosene le finalità, spingevano pure in errore lo stesso legislatore del 1963.

³⁰ GIROLAMO GIULIANI, *Le Sottosezioni di Archivio di Stato nell'ordinamento archivistico italiano*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XVI n. 2 (maggio-agosto 1956), pp. 120-129.

ELIO LODOLINI, *Le «Sottosezioni di Archivio di Stato» nella legislazione e nella prassi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», a. XVII n. 1 (gennaio-aprile 1957), pp. 20-34.

Senza prendere posizione, v. pure LEOPOLDO SANDRI, *Archivi*, in *Enciclopedia del diritto* cit., a p. 1012.

7. Il legislatore del 1963 — erroneamente reputando che le Sottosezioni fossero, nel disegno legislativo del 1939, parti integranti dell'Amministrazione archivistica — pensava d'istituire *Sezioni di Archivio di Stato*, da lui stesso definite di «nuovo tipo», novità però considerata con riferimento alle Sezioni previste nella legislazione del 1939.

Infatti quest'ultime, nella legislazione del 1963, erano destinate a scomparire, in quanto s'intendeva cancellare la distinzione tra «Archivi di Stato», delle città capitali preunitarie, e «Sezioni Archivio di Stato», delle città solo capoluoghi di provincia.

Cosicché si pensava di creare *nuove* — nel senso sopra specificato — *Sezioni di Archivio di Stato* al fine di *sostituirle* alle *Sottosezioni di Archivio di Stato*, già previste dall'art. 11 della legge n. 2006 del 1939, istituiti che però non erano stati mai realizzati secondo il dettato di quell'articolo^{31 32}.

Questo fondamentale errore di prospettiva induceva poi il medesimo legislatore a ritenere di creare nuove *entità*, che erano sì distinte rispetto agli Archivi di Stato, ma che pure in realtà si modellavano, per strutture e compiti, su quell'altre *sezioni*, già previste nella legislazione del 1939 — e che da noi sono state individuate quali *sezioni per località di produzione*³³ —, mentre — nel volerle contrapporre, *in nuovo tipo*, alle Sezioni di Archivio di Stato del 1939 — da capo sospingeva l'attenzione ver-

³¹ Cfr. *Relazione al progetto di decreto del presidente della Repubblica «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»*, in MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, Roma, Tipografia editrice romana, 1963, pp. 74-76. A p. 75, «La dizione "sezione di archivio di Stato" compare anche nel nuovo testo; ma per indicare, correttamente, le sezioni distaccate di alcuni archivi di Stato. Tali sezioni, di nuovo tipo, sostituiscono le "sottosezioni di archivio di Stato", create dalla legge del 1939 (cfr. art. 57 del progetto)». Quest'ultimo articolo prevedeva appunto la trasformazione delle sottosezioni in sezioni.

Le spiegazioni fornite dal legislatore dimostrano che egli non conosceva esattamente l'origine delle sottosezioni, né tali argomentazioni ci appaiono molto perspicue, ma piuttosto a loro volta ingeneranti ulteriori dubbi su quanto egli intendesse effettivamente attuare.

³² Per una puntualizzazione giuridica sull'attuale organizzazione archivistica in Italia, e per la relativa bibliografia in essa citata, si rinvia a ISIDORO SOFFIETTI, *Archivi di Stato*, in *Digesto, quarta edizione, Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1987, pp. 374-387.

Per una particolare tesi sulla *natura* degli attuali Archivi di Stato, e Sezioni, v. ELIO LODOLINI, *Archivi di Stato italiani*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, vol. A-Cod, Torino, U.T.E.T., 1980, pp. 392-399. Alle pp. 393-394, contrappone gli *Archivi di Stato* agli *Archivi provinciali*, affermando che i primi sarebbero «*sovraprovinciali*», e muovendosi così esclusivamente su un piano del tutto *esterno alla natura* degli istituti che prende in considerazione. Così pure, a p. 394, il L. afferma (riprendendo un'ipotesi che aveva già affacciata nel 1957) che le «*sostituite*» sottosezioni di archivio di Stato fossero «da ritenere probabilmente comunali», affermazione, questa, assolutamente insostenibile per le considerazioni sopra svolte.

³³ V. qui sopra a p. 4.

so quella distinzione tra documentazione *atti di Stato* ed altra documentazione, distinzione che pure si era inteso di rifiutare^{34 35}.

A fugare ogni dubbio infatti non bastava avere avvertito che queste novelle Sezioni erano «di nuovo tipo», cosicché sorgeva e si radicava una nuova *ambiguità*, che forse potrebbe considerarsi anche peggiore di quella nella quale si erano venute a trovare le Sottosezioni a seguito della riforma notarile del 1952.

Queste *Sezioni di nuovo tipo* — secondo il sistema organizzativo dell'Amministrazione archivistica — vengono definite *organi preposti alla conservazione*³⁶ e pertanto devono intendersi come: istituti al pari di tutti gli altri; distinti dagli altri; dotati di propria autonomia.

Viceversa — sia per la stessa formulazione della disposizione, sia soprattutto per la prassi subito instauratasi — essi risultano essere *intimamente* correlati agli Archivi di Stato e privi di ogni autonomia e indipendenza.

Per giunta, non si riesce a scoprire la vera motivazione — e quindi la loro specifica funzione — per la quale si siano volute creare tali Sezioni.

La motivazione che viene indicata dal legislatore — secondo cui esse «sostituiscono»³⁷ le «sottosezioni di archivio di Stato», create dalla legge del 1939 — non soddisfa, poiché non un solo elemento, proprio di quelle sottosezioni, vien fatto rivivere in questo nuovo istituto³⁸.

³⁴ Per fugare ogni contaminazione si sarebbe dovuto chiamarle *sezioni dell'Archivio di Stato* di...

Cf. pure più sopra alle note (15) e (19).

³⁵ VIRGILIO GIORDANO, *Archivistica e beni culturali*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, s.d. (ma 1978), alle pp. 61-63. Per il Giordano «È indubbio che le Sezioni di Archivio di Stato sono legate, strutturalmente e giuridicamente, all'Archivio di Stato del capoluogo, dal quale dipendono anche gerarchicamente», rinunziando così ad ogni critica del testo legislativo.

E continua, «Nella nuova strutturazione dei Beni culturali si discute circa la loro definitiva collocazione e sistemazione nonché circa la loro stessa effettiva natura giuridica». Probabilmente il G. si riferiva agli orientamenti (emersi in seno alla Direzione generale del personale del Ministero per i Beni culturali e ambientali) volti a trasformare le Sezioni di Archivio di Stato (ma anche gli stessi Archivi di Stato), unici organi del Ministero presenti in tutte le province, in organi periferici polivalenti per tutte le attività proprie dei beni culturali.

Sulle Sezioni di Archivio di Stato, cfr. pure MARIO STANISCI, *Elementi di archivistica*, Udine, C. D.C., 1982, p. 75; UGO COVA, *Lezioni del corso di legislazione* cit., p. 65.

³⁶ Cfr. art. 3 del D.P.R. n. 1409 del 1963.

³⁷ L'espressione *sostituire* indica che si mette una cosa al posto di un'altra, facendo adempiere alla prima quanto meno una funzione analoga a quella svolta dalla seconda.

³⁸ Basti, a comprovare la tesi esposta, questo semplice confronto:

A. le *sottosezioni* venivano costituite: a. su richiesta del Comune; b. con personale comunale e ponendo tutte le spese per il loro funzionamento sul bilancio comunale; c. non era prefissato, né predeterminabile, il numero; d. non erano uffici statali, ma sottoposte a diretto controllo dello Stato; e. per la loro costituzione, era indispensabile il primario conferimento dei fondi notarili e dell'archivio storico comunale.

B. viceversa, le *sezioni* vengono costituite: a. per autonomo impulso dell'Amministrazione ar-

Allora ci sembra che sarebbe stato più esatto — fugando ogni possibilità di equivoci, ma anche di contaminazioni — affermare semplicemente che le sottosezioni venivano soppresse e che si procedeva a creare nuove sezioni, senza collegarle minimamente con le sottosezioni, né contrapponendole alle precedenti Sezioni di Archivio di Stato.

Nella prima applicazione del D.P.R. n. 1409 del 1963 la prassi procedeva conformemente alle indicazioni date dal legislatore — secondo le quali le sezioni dovevano sostituire le sottosezioni — e conseguentemente il Consiglio superiore degli archivi prendeva in esame tutte le sottosezioni, che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa risultavano già costituite, indicando quali di esse dovevano *trasformarsi* in Sezioni e quali andavano semplicemente soppresse.

L'Amministrazione archivistica si uniformava ai pareri espressi dal Consiglio superiore, attuandoli mediante decreti ministeriali.

Sarà appena il caso di avvertire che in non pochi casi non tutti i fondi archivistici — presenti nelle sottosezioni — restarono nelle sezioni che vi succedevano.

Del resto ciò è in certo senso una conseguenza del nuovo dettato normativo che, come già evidenziato, non prende in nessuna considerazione determinati fondi, fondi che prima erano essenziali per la costituzione della sottosezione³⁹.

Si potrebbe allora dire che anche per questa via, nella prassi, la diversificazione tra i due tipi di istituti — sottosezioni e sezioni — era destinata ad ampliarsi, svuotando vieppiù di significato il «nuovo tipo» d'istituto che si era inteso creare.

8. Nel presente lavoro — come si era anticipato all'inizio — si è cercato di evidenziare le risposte date dai diversi legislatori, dall'ottocento ad oggi, a quella profonda esigenza di non rompere il legame intercorrente tra la documentazione — quale memoria dell'umano operare — e la comunità — nella sua dimensione spazio-temporale — che le ha dato origine; ma esso necessita ancora ulteriori sviluppi ed altri approfondimenti.

chivistica; b. il personale è statale e tutte le spese per il loro funzionamento sono a carico dello Stato; c. ne è prefissato il numero massimo; d. sono uffici statali; e. per costituirle, occorre la presenza di «archivi statali rilevanti», che peraltro non sono precisati preventivamente, e si prescinde totalmente dalla presenza in loco di fondi (anche se relevantissimi) non statali.

³⁹ E così la prassi è venuta a «correggere» lo stesso legislatore, che aveva richiesto (come operazione prioritaria) la *trasformazione*, smentendo che ci sia rapporto di *continuità* tra l'uno e l'altro tipo di istituti.

Per ora ci è sembrato utile attirare l'attenzione su questo argomento, che non ci sembra del tutto marginale ai fini di una globale conoscenza della genesi storica della nuova dottrina archivistica, segnata dal passaggio dal concetto di archivio *unico* — quasi monade, in sé perfetta e completa — a quello di *pluralità* di archivi, costituenti, *tutti* assieme, un'*unica* realtà.



Galvano Lancia Vicario di Manfredi e una sentenza della Magna Curia del 1257

di Pier Fausto Palumbo

Un documento, edito da del Giudice, e parzialmente riprodotto dal Capanno (ma solo ad evincerne quando, antecedentemente all'incoronazione dell'anno successivo, Manfredi si recasse in Sicilia¹, al termine, vittorioso, della sua lotta per la conquista del Regno), ha, invece, importanza in sé per le funzioni, vicariali, assegnate a Galvano Lancia e per la storia della procedura avanti la 'Magna Curia'.

Si tratta di una sentenza, resa il 3 febbraio 1257 (XV^a ind., a. III di Corrado II, re di Gerusalemme e di Sicilia e duca di Svevia: e, quindi, in nome del figlio di Corrado — che usiamo considerare IV — Corradino, ancora infante e sostituito, o, meglio, rappresentato, nella reggenza

¹ O, ancor più specificamente, l'interesse dei due editori era nel verificare l'esattezza di quanto asserito al riguardo nei *Diurnali* di Matteo Spinelli (è ben noto che il CAPASSO fu tratto alla sua opera più benemerita — la *Historia diplomatica regni Siciliae ab a. 1250 ad a. 1266*, Napoli, 1874, ch'è la continuazione di quella, monumentale, per il periodo di Federico II, dello Huillard Bréholles — dal proposito di dimostrare la falsità appunto di quei *Diurnali*: e v., per la questione, il nostro vol. *Città, terre e famiglie dall'età sveva alla angioina*, Roma, 1989, p. 85, n. 7). Il documento qui studiato offriva la prova che alla sua data Manfredi era partito per la Sicilia: ma l'attendibilità del cronista non si misura certo dai due punti in cui si allude a viaggi del principe nell'isola («alli XXIX de Marzo passao in Sicilia» e «lo Principe Manfredi se partio subito da Capua, et andao in Sicilia a pigliare denaro et genti») per esser privi d'ogni precisazione cronologica e per l'impossibilità di giungervi per via di collegamenti, il disordine forse originario essendo stato accresciuto dalle manipolazioni dei vari editori.

Non va taciuta la speranza dei vecchi eruditi di trar conforto da quei *Diurnali* agli avari accenni dello pseudo-Jamsilla, secondo il quale Manfredi, che pur aveva appresa la notizia della resa di Messina ed aveva subito deciso di recarvisi, ne fu distolto dalle ultime resistenze in Terra di Lavoro e poi in Terra d'Otranto, prima di poter alfine imbarcarsi, a Taranto, per l'isola, dove, anche approfittando della (falsa) notizia della morte di Corradino, si sarebbe fatto incoronare re (e, con l'incoronazione palermitana, l'11 agosto del '58, il cronista-biografo pone termine al suo racconto). Sappiamo, d'altra parte, che, nel settembre di quello stesso anno 1257, da un viaggio dunque precedente, Manfredi era già tornato in terraferma, sc. in Basilicata, «apud Sanctum Gervasium», in quel 'palatium' eretto per le sue caccie dal padre, rinnovava, con gli ambasciatori veneziani, il «pactum» di commercio del 1232 (CAPASSO, *Historia* cit., n. 266, pp. 133-139; P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., p. 300).

del Regno, da Manfredi, principe di Taranto e signore dell'*Honor Montis Sancti Angeli*², da Galvano Lancia, suo zio materno e «*Dei et regia gratia comes Principatus Regni Siciliae marescalcus et a porta Roseti usque ad finem Regni capitaneus generalis*»³, agente «*vicem magnifici domini Manfredi*», secondo il mandato ricevuto, partendo il principe per la Sicilia, di presiedere la 'Magna Curia' «*pro justitia singulis ministranda*». A comporre quello che era il più alto organo giudiziario del Regno, sono, in quella occasione, tre dei suoi giudici ordinari: Nicola di Trani, Giovanni di Caserta e Andrea di Capua⁴; con la presenza, e il consiglio — come la sentenza dichiara, avanti di giungere al dispositivo — di 'barones' ed 'alii juris periti'⁵.

Com'è noto, la 'Magna Curia' si riuniva là dove era il sovrano: o, come in questo caso, il suo rappresentante, anche se veniva meno il princi-

² Per questo secondo titolo che accompagna sempre, negli atti precedenti l'incoronazione, quello di «*princeps tarentinus*» e il suo valore anche simbolico, v. P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., I cap., in particolare pp. 3-5 e 52 ss.

³ Sulla figura di Galvano Lancia, il vero braccio, ma anche la mente, del nipote, Manfredi, uomo di guerra, quale appare fin dal tempo di Federico II, e però insieme mediatore negli ardui rapporti col Papato, fedele fino alla morte, sua e dei suoi, alla causa sveva, si v. (meglio dell'acritica raccolta di notizie d'un lontano discendente, F. LANCIA, in «*Archivio Storico Siciliano*», n.s., I, 1876, pp. 45-63) P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., *ad nomen*. Era stato, riferisce lo pseudo-JAMSILLA (in DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani*, II: *Età sveva*, Napoli, 1868, p. 193), alla dieta di Barletta, del febbraio 1256, che, deposto Pietro dall'ufficio di maresciallo del Regno, n'era stato investito Galvano, creato, nel contempo, conte del Principato (di Salerno). Ma lo Jamsilla non dice, in quest'altro ufficio, a chi subentrasse: lo si apprende da un privilegio, del 16 novembre 1251, di Innocenzo IV, appena giunto a Napoli per qui morire, con cui, avendo il 'nobilis vir Johannes Maurus' — il castellano di Lucera, da Corrado IV assunto a gran camerario del Regno (una dignità che Federico II, per ragioni attinenti alla sua politica amministrativa, aveva da tempo dismessa) — ottenuto in moglie la nobile Clemenza, figlia di Enrico, conte del Principato e di Conza, «*de beneplacitu papae et cardinalium*», confermava a lui e ai suoi eredi i beni concessigli da Federico II e dai suoi successori (*Les Begistres d'Innocent IV*, ed. É. Berger, Paris, 1884-1919, III, n. 8185). Il giorno prima, lo stesso pontefice, accolto in grazia il Moro — che nel '53 aveva condannato quale 'fautor manifestus' di Corrado IV — lo aveva altresì confermato Camerario del Regno (ivi, n. 8184). E v. P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., p. 204, n. 6. Quell'Enrico, conte del Principato, era uno dei Sanseverino, banditi dal Regno al tempo della congiura di Capaccio.

⁴ Ch'è tra i quattro giudici che compaiono nell'ultima sessione della 'Curia' ancora 'imperialis', tenuta a Foggia, ai primi di dicembre del 1250, vivente Federico, e presieduta dal gran giustiziere Riccardo di Montenero (HUILLARD BRÉMOLLES, *Historia diplomatica Frederici Secundi*, Paris, 1852-1861, VI, ii, pp. 801-803; e v. P. F. PALUMBO, *Il testamento di Federico II*, in «*Rivista Storica del Mezzogiorno*», XVII-XVIII, 1982-1983, pp. 57-58/ e n. 76). Gran giustiziere al tempo di Manfredi era Tommaso Gentile, tra i suoi fedelissimi (v. P. F. PALUMBO, *Città, terre famiglie* cit., *ad nomen*, e, in particolare p. 380, n. 56). Poiché la 'Magna Curia' non poteva riunirsi se non per ordine e sotto la nominale presidenza del sovrano, a rappresentar questo era il suo vicario, appunto il Lancia. I giudici 'a latere' dovevano essere almeno tre.

⁵ Tale era la norma; ed anche per i giudizi di grado inferiore, come quelli bajulari, ove il bajulo (quasi sempre un notaio), che presiede, è assistito da tre 'judices', presenti, con funzioni di 'consiliarii', baroni ed altri maggiorenti (se ne veda un esempio, fra i tanti, in una sentenza del 1253, tra le *Pergamene della cattedrale di Terlizzi*, a cura di F. Carabellese, Bari, 1899, n. CCLIX, pp. 281-282).

pio, romanistico, del 'delegatus' — come, sia pur fittiziamente, Manfredi ancor era — 'non potest delegare'. E — anticipando il tempo che la vedrà, tra brevi anni, capitale — la sede è Napoli: mentre un altro atto, di Galvano, pressoché coevo, e attinente alle stesse funzioni, anche in giustizia, vicariali, appare datato da Eboli, nel Principato, di cui era titolare, e uno dei centri del suo potere⁶.

Ma veniamo alle parti in causa. A comparirvi sono, da una parte, il giudice Urso di Canno, «procurator domini Guillelmi grossi», dall'altra il «praeceptor domus sancte marie theutonicorum», fra' Rodolfo, il rappresentante, cioè dell'ospedale e chiesa di S. Tommaso, a Barletta, filiazione, e ben presto casa madre, dell'Ordine Teutonico, e dell'Ospedale, appunto, di S. Maria, a Gerusalemme, cui Enrico VI, nel 1197, ne aveva confermato la dipendenza e il possesso, aggiungendovi la donazione di terre «apud Cannas». Federico II, fin dal 1204, aveva assunto la tutela della 'domus' barlettana e nel 1213, durante la sua prima permanenza in Germania, ne ribadiva, da Ulma, la pertinenza all'Ordine Teutonico (in cui l'antica comunità ospitaliera era stata trasformata, ad iniziativa dei principi tedeschi), arricchendola di numerosi altri beni. Era il tempo del maggior fiorire dell'Ordine, anche per gli stretti legami tra il suo gran maestro, Ermanno di Salza, e l'imperatore⁷. La rottura con gli Ordini crociati, successiva a quella con la Chiesa, ma più diretta conseguenza dell'aver condotto l'imperatore diplomaticamente l'impresa, e quindi della mancata ricristianizzazione, *manu militari*, della Terrasanta, risultò, sopra tutto per l'Ordine Teutonico, attenuata finché vi fu, appunto, straordinario mediatore tra Gregorio IX e Federico, Ermanno, che gli rimase a fianco fino alla morte, attorno al 1240 (ed è sepolto proprio a

⁶ L'atto è un mandato, ad un Pasquale di sir Fulcone, un camerario forse, che questi presenta al giudice ed al pubblico notaio di Potenza, ai fini dell'esecuzione, con cui, essendogli stata mossa denuncia dai «poveri chierici della chiesa di San Michele» perché un orticello, avuto a scomputo d'una somma loro dovuta da un Riccardo di Bregentia (?), essendo morto costui e confiscati i beni del figlio, Ansayno, «per i suoi delitti», tra essi era stato compreso anche tale orticello. Il Lancia ordinava, ove ciò fosse vero, di restituirlo a quei chierici. E, interrogati «probi testimoni», comprovanti l'assunto, se ne dà esecuzione (il regesto è al n. 10 del saggio di 'Codice diplomatico potentino' messo assieme da Giustino Fortunato attorno al 1909 e pubblicato da T. PEDIO, *Potenza dai Normanni agli Aragonesi*, Bari, 1964, p. 37, con la datazione 1227 e l'indizione I^a erronea, ma non gli altri riferimenti: agosto e a. III di Corrado, che lo riportano allo stesso 1257).

⁷ Per l'Ordine e le sue filiazioni in Puglia (S. Maria a Brindisi, S. Leonardo presso Siponto), e la relativa bibliografia, si v. P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., p. 77, n. 14.

S. Tommaso, a Barletta), pur se i beni ne furono, almeno in gran parte, incamerati, anche se non si dovè attendere, per l'inizio delle 'restitutio-nes', le apposite clausole del 'testamentum' imperiale: già alla vigilia avendo Federico II stabilito di cessare da ogni molestia nei riguardi, quanto meno, degli ospedali⁸. Ad una integrale esecuzione del testamento paterno, riguardo alle 'domus' dipendenti dalla sede gerosolimitana di S. Maria dei Teutonici, in particolare in Puglia, rispondeva il diploma di Corrado IV, del settembre 1252, che ne dava ordine a Niccolò Freccia, probabilmente allora in funzione di 'Thesaurarius'; e vi faceva séguito, nel gennaio '60, la conferma, da parte di Manfredi, ormai re, dei beni già concessi da Federico II e dai suoi successori⁹. E, del resto, nel '60, sia pure per intervento papale, la badia di San Leonardo sarebbe passata all'Ordine Teutonico, con ogni genere di accrescimenti e donativi: né Manfredi, nell'ora della sua maggior potenza, vi si sarebbe opposto¹⁰.

Quanto all'attore, 'Guillelmus dictus grosso', sappiamo da altre fonti ch'era un fervente sostenitore del 'princeps tarentinus' e che fu ribelle agli Angioini alla discesa di Corradino¹¹. L'anno precedente al giudicato della 'Magna Curia', e cioè nel febbraio 1256, Alessandro IV aveva concesso in feudo a Filippo di S. Croce, protontino di Bari e di Monopoli, (un fedele di Federico passato «ad partes ecclesiae» e che, dagli avversari di essa, aveva ricevuto danni ai suoi beni, assai estesi), Canne e il Casale di S. Eustachio, attribuiti da Manfredi appunto a Guglielmo, e già di Bertoldo di Mohenburg (si comprende ne disponesse l'uno, nella redistribuzione dei feudi, dopo la vittoria, ma non il pontefice, essendo il marchese, benché prigioniero a Palermo, ancor vivo), distogliendoli dalla contea, cui pertinevano, di Gravina. E, nel giugno, il pontefice, non pago di ordinare all'arcivescovo di Trani di porre «in corporalem possessionem» Filippo di quelle terre e di altre, raccomandava pure al pretendente inglese del Regno di Sicilia, Edmondo di Lancaster, il riconoscimento, e la tutela, di tali diritti¹².

⁸ Cfr., al riguardo P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., pp. 56 e 67, e relative note, su *Il testamento di Federico II*.

⁹ I due documenti sono editi dal CAPASSO, *Historia* cit., nn. 66 e 332, pp. 35 e 194-195.

¹⁰ Breve di Alessandro IV del 26 novembre 1260, in D. VENDOLA, *Documenti tratti dai registri vaticani (da Innocenzo III a Nicola IV)*, Trani, 1940, n. 351, pp. 276-277.

¹¹ Per il riapparire di Guglielmo Grosso tra i ribelli a Carlo d'Angiò, v. T. PEDIO, *I giustizieri del Regno di Napoli attraverso i Registri angioini: la Basilicata*, in «Archivio Storico Pugliese», XIX (1966), p. 295.

¹² In D. VENDOLA, *Documenti tratti* cit., ivi, nonché le precedenti pp. 266-267 n. 340, pp. 268-269, n. 342 (e le altre donazioni e conferme alle pp. 254-255 e ss., nn. 330-332). Per la chiesa di Canne (sede vescovile, il cui titolare è presente, nel 1071, a Montecassino, alla consacrazione della nuova basilica), lo stesso Alessandro IV vi designava, su richiesta di quel Capitolo, Pietro 'de

La materia del contendere era già nota alla 'Magna Curia': l'istante, e per lui il suo procuratore, giudice Urso, avevano prodotto istanza perché «questionem quandam notam in eadem Curia per eundem iudicem Ursonem pro parte dicti domini Guillelmi contra dictum fratrem Rodulfum» fosse decisa in giustizia. E infatti, si dichiara nella sentenza, «inspectis actis eiusdem Curie», si è rinvenuto il «libellum oblatum», presentato cioè dall'attore e concernente i motivi del contendere, o diremmo oggi, in linguaggio legale, le «richieste attrici».

Segue il formulario di rito, relativo alla effettiva 'introductio' della causa: «litis contestationem secutam, sacramentum calumpnie prestitum, probationes hinc inde inductas, et datam utrique parti copiam ex eisdem», dopo aver verificato che il contenuto del 'libello' corrispondeva esattamente alla «litis contestatio». E, riconosciuta la validità della 'constitutio' in giudizio del giudice Urso «pro parte ipsius domini Guillelmi», si veniva alle richieste formulate dall'attore: il 'preceptor' della 'domus' di Barletta dei Teutonici «tenet et possidet nomine dicte ecclesie» terre «in pertinentiis Cannarum» — come di séguito descritte —, appartenenti al «pseudum civitatis Cannarum» e al demanio del feudo stesso, di cui è 'dominus' il predetto Guglielmo Grosso, che ne rivendica il possesso («ad ius et proprietatem predicti pseudum sui tamquam dominus»), condannando il 'preceptor' Rodolfo, «nomine et pro parte dicte Ecclesie», alla loro restituzione «cum fructibus... inde perceptis et percipiendis». E seguiva, a questo punto, la descrizione delle terre, desunta dal 'libellus'¹³. Fra' Rodolfo, pur «litem contestando», ammette — sempre a nome della 'domus' barlettana — di «tenere et possidere terras omnes prescriptas de quibus agitur», dichiarando peraltro d'ignorare «cetera posita in libello» (e cioè — è da pensare — i titoli di proprietà delle terre stesse e come i confratelli della 'domus' potessero esserne venuti in possesso), facendo al riguardo le più ampie riserve («salvis defensionibus et exceptionibus sibi pro parte eiusdem Ecclesie competentibus»).

La sentenza dava poi atto dell'essersi avuta, tra i rappresentanti delle due parti, una «sollemnis disputatio», circa l'«efficacia probatorum»; e, rinunziatosi da entrambe a un ulteriore svolgimento, la corte poteva — chiusa, ancor oggi si direbbe — la discussione, procedere al dispositivo.

Cidoniola', eletto di Minervino (cfr.: D. VENDOLA cit., p. 261, n. 333). Ma nel '66 Clemente IV non trovava di meglio che proporvi un Teobaldo, «dictum Saracenum», minorita, salvo a ripensarci e ad annullare la nomina (cfr. VENDOLA cit., pp. 286-287, n. 363, p. 290, n. 368).

¹³ Che doveva essere lunga; e anche per questo tralasciata dal del Giudice, nel trascrivere l'atto dalle pergamene dei monasteri soppressi, vol. 14, n. 1166, dell'Archivio di Napoli.

«Nos vero qui supra Capitaneus et Judices, visis et plene discussis probationibus ab utraque parte inductis, et habito super omnibus consilio diligenti cum Baronibus et aliis juris peritis, de consilio, delegatione et permissione ipsorum», dichiaravano accolto il 'petitum' per ciò che concerneva la «terra predicta que dicitur Balnearii¹⁴ et alia terra que est in forlito» (?), circa le quali si riteneva raggiunta la prova (della pertinenza all'istante), non avendo l'avversario prodotto alcunché di «probante»: Per quel che riguardava, invece, tutte le altre terre rivendicate e descritte, riteneva non aver prodotto il procuratore del Grosso alcuna prova pienamente persuasiva che infirmasse le ragioni fatte presenti da fra' Rodolfo, «pro parte dicte Ecclesie», assolvendolo dal dover procedere ad un'analogha restituzione.

Al breve e rapido dispositivo seguiva la formula — consueta negli atti pubblici — della 'confirmatio', con la sottoscrizione dello stesso Galvano e dei tre giudici, della sentenza, estesa da Giacomo di Tocco¹⁵, notaio della 'Magna Curia', e conclusa dall' 'actum' e dalla 'datatio'.

Per noi, che non abbiamo la possibilità di entrare in merito, la sentenza è formalmente ineccepibile: per quelle, delle terre di cui si rivendicava il possesso, per cui la prova era risultata raggiunta, si ordinava la 'restitutio' al legittimo proprietario; per le altre (e dovevano essere le più), per cui tale prova era mancata, si assolveva la 'domus' barlettana dall'obbligo di restituirla.

Era una soluzione di compromesso, tra un fedele di Manfredi e della causa sveva e l'Ordine Teutonico, cui si erano già avviate le 'restitutiones' sancite nel testamento di Federico II, tra le difficoltà di risalire a un principio di legittimità nel groviglio di infeudazioni e donazioni e dei trapassi comunque avvenuti, per pervenire ad una composizione che, pur risultando effetto d'un giudicato, rispettasse il fine politico che, con

¹⁴ Questa e l'altra — per quel che suggeriscono i nomi — dovevano essere nell'agro di Canne, terre costiere.

¹⁵ Del casato, che aveva tratto il nome dal feudo di cui era stato investito, fedele agli Svevi e passato poi agli Angioini, che ne fecero la fortuna, consentendogli di erigersi a despota d'un vasto Stato, che dalle isole Leucadi giunse a comprendere l'Etolia e parte dell'Acaia. Al tempo di Federico II, un Guglielmo di Tocco era stato condannato, con altri, alla pena capitale per aver favorito il tentativo di evasione di prigionieri lombardi affidati al castellano di Bari, dopo la battaglia di Cortenuova (cfr. P. F. PALUMBO, *Città, terre e famiglie* cit., p. 374, n. 38; e, per l'episodio di Bari, i *Diurnali* di MATTEO SPINELLI, in DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni* cit., II, 633).


quelle rimessioni, gli eredi dell'imperatore intendevano raggiungere. Checché Galvano, e i giudici chiamati a pronunciarsi, intimamente pensassero, un fine di pace, nella giustizia, dovevano anch'essi perseguire. Nelle vertenze civili — con tutte le possibilità che si offrivano a ulteriori ricorsi — un equilibrio, come sempre, era più facile a raggiungersi che nei giudizi penali.

Quanto alla forma, si può osservare la validità (davvero eterna) di essa e la sua rispondenza, ed armonia, al dispositivo. Era, pur sempre, quella del giudizio feudale, che sembra, tuttavia, aver abbandonato il pur costante, sino alla fine del periodo normanno¹⁶, ricorso alle prove, alternative ma decisive, del duello, tra campioni dell'una e dell'altra parte, e vi si rifletteva la situazione d'incertezza dipendente dal processo, in atto, delle annesse, ed imposte, 'restitutiones', in particolare proprio agli Ordini ospitalieri.

Quanto al vicario, anche in giustizia, occasionalmente, di Manfredi, Galvano Lancia, rientrava, quella funzione, in un intervallo, che fu breve, di pace, dopo gli eventi, turbinosi, che il Regno aveva attraversato e durante i quali nessuno come lui aveva assistito, con le armi e con il prudente consiglio, il regale nipote¹⁷.

¹⁶ Tra i tanti esempi, si v., esperite tutte le altre prove, il ricorso al duello in un giudizio del novembre 1183 a favore di S. Nicola di Troia (in *Regesto degli atti di Tancredi conte di Lecce*, nella «Rivista Storica del Mezzogiorno», II (1967), p. 113; in un giudizio successivo (ivi, p. 114) le parti si sottopongono invece ad arbitrato.

¹⁷ Anche se non aveva esplicito mai funzioni giudiziarie, né lo richiedeva la funzione interinale svolta in assenza di Manfredi (e non sappiamo perché non assolta dal gran giustiziere), va ricordato l'ufficio, cui quelle funzioni erano connesse (ma svolte sempre in unione con giudici di professione), tenuto da Galvano, in luogo del 'proditor' Francesco Tibaldo, di podestà a Padova.



Un codice mancato

di Corrado Pecorella

«Un progetto di codice civile fu opportunamente abbandonato»¹: nel terso linguaggio di Guido Astuti l'anomalia di San Marino unico degli Stati del continente europeo privo di un codice civile si segnalava positivamente, come un fenomeno fra i tanti che hanno garantito nei secoli il prospero, ordinato, sviluppo della Repubblica. La Relazione Astuti, dalla quale attingiamo, è stata largamente diffusa per volontà del governo della Repubblica all'interno del paese, ma è rimasta sconosciuta al di fuori del territorio sammarinese, anche perché esclusa dalla raccolta degli Scritti minori². «Opportunamente» scriveva il compianto Maestro, e dell'opportunità o inopportunità nessuno meglio di lui poteva dar conto poiché al momento della Relazione svolgeva da più anni le funzioni di Giudice delle appellazioni civili, e *ratione officii* era periodicamente chiamato ad applicare proprio quel diritto comune che la codificazione aveva voluto togliere dal tavolo dei giudici per riservarlo allo scrittoio degli storici.

Quale che sia il giudizio che sulla codificazione voglia darsi, e la discussione pare ancora aperta pur se vanno aumentando gli avversari del codice sì da potersi prevedere che gli ultimi a dotarsi di un codice possano essere considerati i primi a non averlo avuto, un fatto è chiaro già nelle parole di Astuti, che cioè non si riscontra negli atti della Repubblica una chiara e costante volontà di mantenere il regime del diritto comune, ma al mantenimento in vigore di esso si giunse dopo avere esperito senza successo qualche tentativo codificatorio. Qualche tentativo, di molti di essi si ignora tutto o quasi, inviti a giuristi noti e meno

¹ *Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, Roma, 1972, p. 26. Della Commissione Astuti fu Presidente e Membri Giovanni Cassandro, Vincenzo Cavallari, Giuseppe Chiarelli poi dimissionario, Vezio Crisafulli, Leopoldo Elia, Orio Giacchi, Cesare Sanfilippo; della Relazione fu estensore Guido Astuti.

² *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di G. Diurni, Napoli, 1984.

noti, delibere consiliari di programma, una serie di manifestazioni di volontà, sincere e unanimi o no che fossero, delle quali solo una giunse in prossimità del traguardo, quella cui accennava Astuti, la redazione di uno Schema di codice civile da parte di Giuseppe Brini³. È anche l'unica nota, poiché Brini che a sue spese pubblicò lo Schema facendone tirare ben trecento esemplari, distribuì largamente in omaggio a giuristi e pubbliche biblioteche il testo, si da renderne agevole il reperimento a chi avesse voluto (voglia ancora) leggerlo. L'abbandono dello Schema briniano da parte del Consiglio della Repubblica fu dovuto — è meglio dirlo subito — alla raffica di critiche, spesso pesanti alle quali i giuristi chiamati a consulto sottoposero l'opera del Brini: non si trattò — e pur questo va detto subito — di una delle consuete faide fra scuole avverse, e neppure di uno scontro ideologico fra riformisti e conservatori, pure questo si ravvisa ma non mi pare possibile ridurre a ciò la querelle poiché pur se l'ombra di Ellero poteva fare annoverare Brini fra i riformisti era sufficiente una lettura della sua opera per rendersi conto che si trattava di un moderato, laico se ipotizzava l'introduzione del divorzio e del matrimonio civile ma pronto a prevedere che l'ufficiale di stato civile potesse delegare alla celebrazione del matrimonio il ministro del culto professato dai nubendi. Nel laicismo poi Brini sarebbe statò del tutto in sintonia con gli intellettuali italiani di fine secolo.

Qualche buona ragione per provare a studiare natura dello Schema, e ragioni del suo abbandono, sussisteva, e ciò giustifica i limiti del presente saggio che non esaurisce certo le curiosità mie e, spero, altrui, ma si è proposto di operare una prima ricognizione dei materiali, abbondando nel rinvio o nell'integrale edizione di testi, partendo dalla espresa convinzione che proprio mentre da più parti è posta in dubbio la stessa utilità o possibilità di un codice sia bene tornare alla fucina delle leggi, imperfettamente come è possibile dato che alla Repubblica è mancato un Loaré.

La documentazione utilizzata proviene quasi esclusivamente dall'Archivio di Stato di San Marino, ed è distinta nelle due serie, entrambe cronologiche, delle deliberazioni del Consiglio Principe e Sovrano e delle Lettere alla Reggenza: in ogni rinvio basta pertanto l'indicazione della data e della natura dell'atto cui si fa riferimento per la facile reperibilità dei singoli pezzi da parte degli studiosi.

Nelle citazioni dei testi, come nella loro edizione integrale, ho segui-

³ L'opera, modestamente intitolata *Schema per un Codice Civile nella Repubblica di Sammarino* (sic!), fu edita a Bologna per i tipi di A. Garagnani nel 1898.

to i criteri usuali, correggendo l'ortografia non sempre sicura dell'amanuense che stese i verbali o copiò i pareri, correggendo quindi Scialoia in Scialoja, Villiani in Vigliani, adozione in adozione.

Ho utilizzato fonti dell'Archivio e della Biblioteca di San Marino, in entrambi gli Istituti ho trovato amichevole accoglienza, mi pare doveroso darne qui pubblico ringraziamento.

1. Nel 1859, il 22 agosto, l'idea di redigere un Codice civile per la Repubblica era presente ai politici, la Reggenza comunicava al Consiglio che «dopo compiuto il Codice Penale converrebbe pure prendere a riformare il Codice Civile e di procedura, e propone che la Reggenza stessa possa invitare il Prof. Zuppetta per questo lavoro. Il Consiglio nell'accogliere la proposta con generale soddisfazione, demandava alla Reggenza la relativa facoltà». Non ho trovato risposta dello Zuppetta, probabilmente fu negativa, ma al gruppo dirigente doveva esser chiaro che comunque andassero le cose i tempi erano necessariamente lunghi, si provvide quindi, nel trentennio successivo al 1859, all'emanazione di varie leggi, non tutte confluite poi nella Raccolta di Giannini e Bonelli⁴. Ne sono rimaste escluse, non so perché, la legge 8 agosto 1861 che sopprimeva la liceità dei testamenti raccolti da sacerdoti (è citata ma non pubblicata nella menzionata Raccolta), e la legge di soppressione del tribunale ecclesiastico⁵. Si provvide, infine, anche alla pubblicazione dello statuto che pare fosse disponibile in pochissimi esemplari e alla sua traduzione in italiano, sempre fermo restando che unico testo a carattere di legge fosse quello latino⁶. Nel frattempo i tentativi di trovare uno o più

⁴ *Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino...*, coordinata e riveduta dagli avvocati Torquato C. Giannini e Menetto Bonelli, Città di Castello, 1900, della formazione del volume darò conto più oltre. Seguirono un primo *Supplemento alla Raccolta delle leggi e decreti...*, coordinata e riveduta dagli avvocati Giacomo Ramoino e Menetto Bonelli, Città di Castello - Milano, 1915, e un *Secondo Supplemento...*, a cura di G. Ramoino e Giuliano Gozi, San Marino, 1926.

⁵ Quest'ultima legge fu adottata, come risulta da più fonti, ma non sono riuscito a ricostruirne la data, certamente posteriore al 18 novembre 1896 quando risulta dai Verbali che il Consigliere Gemino Gozi pose il problema, e si addivenne ai voti che (15 contro 15 perché si era assentato uno dei membri del Consiglio) non consentirono la vittoria dei laici. Manca pure la legge sul Congresso dei Legali, mentre nel *Secondo Supplemento*, p. 31, è riportata la successiva legge 22 agosto 1914, n. 27, che non sappiamo quanto sia stata innovativa.

⁶ L'operazione fu lunga, dagli atti del Consiglio se ne ricostruiscono le tappe: il 5/3/1885 l'Elero cui era stato richiesto di tradurre lo Statuto declina l'incarico perché assorto in altri impegni, propone di affidare l'incarico a Malagola; con successiva deliberazione in data 18/10/1885 si decide di aggiungere all'edizione dello Statuto anche i «decreti consiliari riguardanti la legislazione», confermando però l'intenzione di procedere all'emanazione di un Codice civile. Con deliberazione del 15/4/1889 si prende atto che Malagola declina l'incarico e propone Brini, si aggiunge che è opportuno

giuristi cui affidare l'incarico di redigere il codice continuavano pur se senza successo, ce ne da notizia il verbale delle deliberazioni del Consiglio relative alla seduta del 20 maggio 1889: «L'Ecc.ma Reggenza per dare esecuzione ai decreti Consigliari per la compilazione del Codice Civile dell'11 dicembre 1873, del 17 ottobre 1874, del 29 aprile e 2 dicembre 1878, dell'8 ottobre 1885, del 2 e 28 aprile 1889, nei quali risulta essere stati nominati successivamente per tale compilazione il Senatore Astengo e l'avvocato Cataldi⁷, partecipa di avere scritto in proposito all'egregio Sign. Prof. Pietro Ellero⁸ Patrizio Sammarinese e molto affetto alla nostra Repubblica e che ha piena cognizione delle nostre Leggi Civili sulle quali ha scritto una interessantissima Storia: il medesimo plaudente a tale risoluzione faceva voti perché tenuto conto dello Statuto e del nostro diritto consuetudinario il nuovo Codice fosse un'opera originale e Nazionale di lustro e di tipo legislativo⁹, e proponeva a compilatori diversi esimi giureconsulti fra i quali potevasi fare la scelta. Portata la cosa al Congresso fu opinato scegliersi insieme all'illustre Prof. Ellero che si offriva a prestare l'opera sua in questo lavoro col Sign. Francesco Saverio Bianchi consigliere di stato in Roma autore del corso del Codice civile italiano ed il Signor Giorgio Giorgi Consigliere di Stato in Roma, autore della teoria delle obbligazioni, rimanendo sempre consultore il Senatore Vigliani¹⁰.

Il Consiglio Sovrano approvò in ogni sua parte la proposta del Congresso ed aggiunse ai sunnominati giureconsulti per la compilazione del Codice il Sign. Avv. Giuseppe Brini Prof. di Università a Parma e auto-

no «ristampare lo Statuto Agrario con aggiungervi le sanzioni penali ove mancassero». Ulteriore delibera dell'8/5/1893, sempre mirante all'edizione dello Statuto, identifica nel consigliere Settimio Belluzzi il possessore di una vecchia traduzione, e poiché il Belluzzi si dichiara disponibile a prestarla dà mandato allo stesso Belluzzi e a Marino Fattori di provvedere all'edizione. Infine successivamente delibera del 20/7/1895 prende atto della stampa dello Statuto e delibera di porlo in vendita per chi ne facesse richiesta. Come si desume da nota dell'ed. Firenze, 1895, la traduzione fu poi fatta da Marino Fattori e rivista da Nino Tamassia e Giuseppe Brini.

⁷ Non ho trovato traccia dell'interessamento dell'uno o dell'altro, l'avv. Cataldi dovrebbe essere stato Giudice delle Appellazioni della Repubblica e autore del Codice Cambiario, come desumo da T. C. GIANNINI, *Il Discorso di S.S. il Commissario della Repubblica*, Firenze, 1901, ove rapida biografia di Zuppetta, Cataldi, Ceneri, Marucchi.

⁸ I legami di Pietro Ellero con la Repubblica meriterebbero studio a sé, lo studio cui si fa riferimento nel testo è la *Relazione della Repubblica Sammarinese*, in *Archivio Giuridico*, I, 1868.

⁹ La dizione di «Codice... di tipo legislativo» pare fare rinvio all'esperienza non esaltante dello Statuto Agrario, ove alle norme si alternano brani di poesia.

¹⁰ Anche su Vigliani, come sugli altri Consultori manca, che io sappia, uno studio, un avvio ad esso potrebbe essere costituito dalla commemorazione tenutane in San Marino da Domenico Fattori e Torquato Carlo Giannini (*In memoria di Paolo Onorato Vigliani. Discorsi Commemorativi pronunciati da D. F. e T. C. G. nell'Aula del Consiglio Principe e Sovrano li XVIII Marzo 1900*, Firenze, 1900).

re di un'opera sul matrimonio-divorzio nel diritto romano perché il Prof. Ellero ha dimostrato di avere in lui molta fiducia, come risulta dalla sua lettera della quale era stata data lettura, e rimise infine all'Ecc.ma Reggenza la scelta di una Commissione Sammarinese incaricata di corrispondere coi compilatori».

Il progetto sembrava ormai avviato ad esecuzione, e celermente se tre mesi dopo il 27 agosto si trovano altre, a conclusive notizie:

«In esecuzione dei precedenti decreti consiliari relativi al doversi compilare il Codice Civile, l'Ecc.ma Reggenza informa di avere fatto pratiche col mezzo dell'egregio Sign. Prof. Ellero per rinvenire tre soggetti di profondo sapere che s'incaricassero della operazione. Ma trattandosi di un lavoro della massima importanza, che risponda alle condizioni speciali del nostro Paese, e che per conseguenza richiede studio e lungo tempo, due soli sarebbero disposti ad assumere il difficile incarico, gli egregi Professori Brini Giuseppe e Scialoja Vittorio, ed il sign. Prof. Brini, aderendo ai desideri espressigli si è qui recato col nostro Console Sign. Comm. Prof. Malagola¹¹, ed ha avuto una conferenza col Congresso dei Legali¹² appositamente riunito, e si sono scambiate delle idee su diversi punti senza venire a nulla di positivo, si è parlato delle condizioni speciali del Paese, delle consuetudini, e di diverse disposizioni della nostra legislazione.

In seguito di che l'Ecc.ma Reggenza propone:

1° la nomina dei prefati Sign. Brini e Scialoja per la compilazione del Codice Civile per la Repubblica di S. Marino, accordando loro per l'effetto il termine almeno di tre anni, come hanno richiesto:

2° che il progetto di Codice civile per la Repubblica, che i compilatori presenteranno colla Relazione che lo accompagnerà, sarà tosto integralmente dalla Repubblica pubblicato per le stampe, senz'attendere la traduzione in legge e indipendentemente da qualsiasi sorte fosse per toccargli;

3° che venga incaricata la Commissione dei Legali di riunirsi dalla Reggenza ogni volta che occorrerà, con ritenersi sempre legale il numero di quelli che volta per volta intervengono, affinché i compilatori possano comunicare di continuo per ogni notizia e schiarimento, e possano provocarne il parere quando lo credano opportuno, ed affinché viceversa

¹¹ Malagola era altro benemerito della Repubblica, aveva riordinato l'archivio, pubblicandone l'inventario e procedendo anche all'edizione di testi statutari, era poi stato nominato Console a Bologna, carica dalla quale cercò di dimettersi allorché passò a dirigere l'Archivio di Stato di Venezia; era interpellato dalla Reggenza in tutto quanto avesse connessione con la storia patria.

¹² Come ho già ricordato non sono riuscito a rinvenire la legge istitutiva di tale Congresso.

possa la Commissione dal canto suo spontaneamente far presenti ognora ai compilatori le sue vedute ed avvertenze».

Il Consiglio approvò all'unanimità le proposte.

La Repubblica, o per essa l'Ellero, volava alto, il caso volle che dei giuristi designati quello di minor notorietà, forse anche di minor rango, fosse destinato a redigere il desiderato codice. Non ho trovato traccia di un invito e di un cortese rifiuto di Bianchi e Giorgi, la partecipazione di Scialoja all'opera non pare essersi realizzata per motivi di salute il che può suonar strano data la lunga durata della redazione dello Schema briniano¹³.

Il triennio decorse, il 19 settembre 1893 fu accordata al Brini proroga di un anno «stante la malattia del collega prof. Scialoja», altri anni passarono, finalmente il 21 maggio 1898 la Reggenza poteva comunicare al Consiglio che l'opera era terminata «il prof. Brini incaricato insieme al signor Scialoja della redazione del progetto del Codice Civile, non ostante che non sia stato coadiuvato dal collega, ha portato a termine il suo lavoro, e ne ha inviato più di sessanta copie dichiarando che intende assolutamente di sostenere egli stesso la spesa della stampa, esprimendo il desiderio che diverse copie dello Schema del Codice vengano inviate ai principali civilisti italiani che godono somma riputazione in tale materia e che venissero fatte stampare in un volume tutte le osservazioni che si faranno, onde potere avere una legislazione possibilmente perfetta». La richiesta, almeno nella sua prima parte, venne accolta, copia del volume fu spedita ad una serie di giuristi, in parte scelti fra gli amici della Repubblica con la quale già intrattenevano rapporti di collaborazione, in parte scelti per competenze che talora ci sfuggono. I pareri tardarono ad arrivare, non tutti gli interpellati risposero, i sette pareri debitamente trascritti dall'amanuense del Consiglio e qui pubblicati in Appendice, concordavano nel valutare positivamente, come «lavoro scientifico», l'opera del Brini e nel ritenerla inadatta all'uso previsto. Al di là della cerimoniosità dell'epoca, e forse ancora attuale, per la quale le critiche più aspre erano accompagnate da alti tributi di stima, il giudizio negativo era più che esplicito, Reggenza e Consiglio ne presero atto, deliberarono «di soprassedere per il momento all'attuazione di un Codice Civile per la Repubblica, e di provvedere nel frattempo e con le leggi attuali e con

¹³ Qualche apporto iniziale Scialoja lo diede: lo ricorda lo stesso BRINI, *Schema..., Avvertenze*, p. 298) «L'aiuto che, ... professo di aver ricevuto da chi doveva e non poté continuare ad essermi compagno in questo lavoro, il professore Vittorio Scialoja, riguarda, oltre qualche limite generale ed alcunché dei diritti reali, particolarmente poi ed assai considerevolmente quella parte del libro I° la quale concerne le persone, e la quale pertanto n'è opera comune».

leggi speciali alla nostra legislazione civile», plaudendo grati al Brini e conferendogli la cittadinanza sammarinese¹⁴. Di pubblicare le osservazioni pervenute non si parlò, esse furono portate a conoscenza del Brini, che non pare abbia reagito, se non ricordando che per sua espressa dizione l'opera era uno schema, aperto ad ogni variante anche di sostanza, non certo un progetto cui manca solo l'assenso del legislatore per divenire norma¹⁵. L'asprezza delle critiche rendeva opportuno seppellire il tutto nella polvere dell'archivio e passare oltre: a tale criterio mi sarei tenuto pur io, non particolarmente desideroso di rispolverare censure antiche, se esse non fornissero qualche elemento per capire da un lato se l'asprezza dei rispondenti non fosse dovuta a motivi diversi da una seria valutazione dello scritto, d'altro lato a capire se possibile perché mai il Brini non famosissimo ma neppur sconosciuto ai tempi suoi fosse incorso negli errori che gli vennero addebitati, tenendo conto della circostanza che fra i giuristi che non risposero, o non risposero in scritto figura anche Pietro Ellero del Brini protettore ed estimatore.

2. Sul finir del secolo, mentre Brini terminava la sua fatica si poneva in Repubblica il problema della sostituzione del Commissario della Legge Vittorio Trebbi¹⁶. Non si dice, nei carteggi che ho esaminato, il perché il Trebbi dovesse abbandonare la carica, quasi a dar per certo che tutti sapessero; l'omissione mi pare possa spiegarsi con la maturazione da parte del Trebbi del novennio di servizio dopo il quale per una norma che non ho rinvenuta scattava l'incompatibilità al conferimento di nuovo mandato triennale¹⁷. Riuscito vano il tentativo, compiuto dal Senatore Tajani¹⁸, di identificare un giudice italiano in pensione disposto a trasferirsi a San Marino per svolgervi le funzioni di Commissario, ven-

¹⁴ Cfr. Lettera di ringraziamento del Brini, in data 29 giugno 1901.

¹⁵ Nella lettera sopra citata, Brini ribadisce ricordando anche quanto contenuto nella Lettera alla Reggenza preposta allo *Schema*, che gli stesso riteneva l'opera ancora allo stadio iniziale tanto da averlo appunto chiamato Schema e non Progetto, prende atto che dalla delibera del Consiglio risulta che l'iniziativa è solo sospesa, e aggiunge «Tanto più che i pareri provocati e ottenuti dai giuriconsulti sul lavoro non sembrano in generale tali da ritrarsene per anco tutto l'aiuto e conforto o consiglio aspettato e tuttora forse da attenderne, né da doversi (ciò ora per me manifesto) dare alle stampe».

¹⁶ Il collegamento fra l'arrivo e l'attività di Giannini e l'abbandono dell'idea di adottare un Codice non è mio, già si trova in CURTI PASINI e RANZA, *Principi elementari del diritto privato della Repubblica di San Marino*, Milano, 1939, p. 32, basato esclusivamente sui discorsi inaugurali del Giannini.

¹⁷ Se ne desume l'esistenza da una lettera di Giannini che darò in Appendice, e da una lettera del Ministro degli Esteri italiano al suo collega della Giustizia, della quale pure mi occuperò più avanti.

¹⁸ Cfr. Lettera del Tajani 4 aprile 1898.

ne nominato, su segnalazione di Cesare Baudana Vaccolini¹⁹, un giovane giurista, Torquato Carlo Giannini che in breve giro di anni movimentò con le sue iniziative il mondo giuridico locale. Sul Giannini manca, che io sappia, uno studio recente, che vada oltre i limiti un po' esigui della voce del *Novissimo Digesto Italiano*. La lettera commendatizia di Baudana Vaccolini, che riporto in Appendice perché fornisce ampia biografia, reca la data 13 aprile 1898, undici giorni dopo lo stesso Baudana tornava in argomento, accortosi di avere ommesso di segnalare che «il medesimo di fatto resse per vario tempo e con molta lode la 1^a Pretura del Mandamento di Firenze», e di avere trascurato, probabilmente ritenendola ovviamente compresa nella sua lettera di raccomandazione, l'informazione forse più importante, quella su carattere e idee politiche del Giannini, e così si esprimeva «è uomo serio, energico, attivissimo e risoluto; riguardo ai suoi principi politici, non appartiene affatto ai partiti estremi, non è clericale, e deve classificarsi fra i liberali moderati». Il 28 maggio il Consiglio nominava il Giannini, e il 5 giugno una lettera della Reggenza informava il neoeletto che avrebbe dovuto assumere le sue funzioni il successivo 1 agosto, auspicando che potesse già prima giungere in Repubblica, e aggiungendo che «a' sensi del capitolato che la S.V. Ecc.ma dovrà firmare prima d'assumere le sue funzioni, sarà Ella obbligata di dar lezioni di Legge a quei giovani sammarinesi che volessero dedicarsi a tale studio²⁰. Il capitolato, così come l'obbligo di insegnare il diritto a chi volesse apprenderlo rimandavano a lunga tradizione, e date le qualifiche professionali del giovane giudice non è detto che dovessero suonare come realtà sgradevoli. Se la Reggenza avesse ben valutati i titoli con i quali Giannini si presentava non avrebbe avuto dubbi sulla breve durata dell'esperienza giudiziaria ed anche sulla dinamicità del personaggio. Di ciò il governo della Repubblica ebbe modo di far presto esperienza, anche dell'iperattivismo che, con molta moderazione ma altrettanta fermezza dovette almeno una volta frenare²¹. Il Giannini infatti

¹⁹ Cfr. Verbali 14 e 26 aprile 1898, dai quali si desume che era stato indicato anche altro possibile Commissario. Il Consiglio demandò alla Reggenza di valutare, e la scelta cadde su Giannini, ciò che non è arduo comprendere dato l'elenco dei suoi titoli.

²⁰ Cfr. Lettera di accettazione della carica in data 10 giugno 1898.

²¹ Cfr. lettera a Giannini in data 28 dicembre 1899... «Però non posso a meno di farle osservare in via confidenziale ed amichevole, che il nostro Governo ha visto sempre di malocchio che i Commissari della Legge avochino a loro le attribuzioni del Governo stesso, quali sarebbero quelle di corrispondere e trattare colle Autorità politiche del Regno. Non è la prima volta che Commissari inesperti delle cose nostre, senza volerlo, hanno messo in qualche imbarazzo il Paese. Ciò posto credo necessario che prima di andare a Roma abbia un colloquio con la Reggenza». In relazione ad un processo affidatogli Giannini aveva comunicato con lettera del 27 dicembre che sarebbe andato a Roma, a conferire con i sottosegretari all'Interno e alla Giustizia, anche per comunicazioni che era

appena giunto propose di inaugurare solennemente l'anno giudiziario²², e pronunciò il discorso inaugurale²³, propose di pubblicare la raccolta delle leggi in collaborazione con Menetto Bonelli, avvocato e uomo politico sammarinese giovane di età se è detto procuratore fiscale carica ricoperta per solito dagli avvocati esordienti²⁴, pubblicò un saggio di giurisprudenza locale²⁵, pubblicò infine un Sommario di procedura che, per la sua aderenza alle fonti statutarie e giurisprudenziali, ha finito col far le veci del mancante codice di procedura civile²⁶.

La consegna della Schema briniano era comunicata al Consiglio, come si è detto, il 21 maggio 1898, e la elevazione del Giannini a giudice il 28 maggio successivo, è da supporre che una almeno delle copie trasmesse alla Reggenza sia stata data al Giannini, anche perché in caso di approvazione sarebbe stato chiamato ad applicare il nuovo codice: che si trattasse di avversione ai codici in generale o al progetto briniano non mi è dato sapere, ciò che risulta è che sin dal primo discorso inaugurale, tenutosi in pubblico, alla presenza dei Reggenti, di membri del Consiglio, di cittadini interessati, Giannini non rinunciò ad esercitare il diritto di critica. Nell'orazione, lunga ed elaborata il Commissario ricorda infatti la volontà espressa della Repubblica di dotarsi di un codice, ricorda che Brini ha redatto lo Schema, formula il doveroso tributo di stima nei confronti del Brini, dichiara che sarebbe «temerario ed inopportuno» dar giudizi sul testo mentre esso è all'esame dei giuristi cui la Reggenza lo ha trasmesso, pone però nitidamente il quesito della necessità del codice, utilizzando un topos retorico vuoto quanto fortunato, «Sono per ciò i tempi maturi?» La risposta era evidentemente negativa, per le motivazioni della Scuola storica della quale Giannini si dichiara convinto se-

opportuno effettuare a voce. La questione è trattata anche nei giorni successivi, cfr. Lettere Reggenza a Giannini e Giannini a Reggenza in data 30 dicembre 1899.

²² Cfr. Verbali, 12 gennaio 1899, la Reggenza «informa anche come l'attuale Signor Commissario Giannini ha creduto d'inaugurare, previo l'ottenuto permesso, il nuovo anno giuridico, e lunedì scorso in quest'Aula, presente la Reggenza e molto numero di cittadini, recitò un magnifico discorso che fu generalmente applaudito, e propone di farlo dare alle stampe...» il Consiglio approvò.

²³ *Discorso di S.S. il Commissario della Repubblica (Avv. Torquato C. Giannini)*, Firenze, 1899.

²⁴ La proposta di Giannini fu discussa in Consiglio nella seduta del 16 settembre 1899, e fu approvata con 22 voti contro 10, segno che una parte dei Consiglieri valutava l'iniziativa come alternativa alla promulgazione di un Codice che avrebbe caducato molte delle leggi precedenti. Come sempre Giannini fu velocissimo, già nella seduta del 26 maggio 1900 i Consiglieri ricevettero in dono il volume.

²⁵ In *Archivio Giuridico*, 1901.

²⁶ *Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese*, Firenze, 1901; fu ripubblicato a San Marino nel 1967, con gli aggiornamenti di F. Viroli, allora Uditore presso il Tribunale Comissariale, ed è da prevedere che se ne dovrà fare ulteriore aggiornamento a seguito delle riforme intervenute nell'ultimo ventennio. Per una di esse cfr. B. BONELLI, *Una piccola riforma cambia le disposizioni statutarie in materia di procedura giudiziaria civile*, in *Studi Sammarinesi*, 1989, pp. 7 sgg.

guace, mentre nota che almeno su due temi fondamentali sarebbe opportuno un intervento del legislatore, le società e il fallimento. Data la preparazione commercialistica dell'autore non desta meraviglia che proprio questi punti e non altri avessero colpito la sua intelligenza, a queste lacune, in parte almeno con la sua collaborazione, il legislatore porrà rimedio²⁷.

È possibile che non rientrasse nelle competenze di un neonominato giudice dar pubblico giudizio negativo su iniziative legislative, l'atteggiamento non lo rese certo simpatico ai fautori del Codice e desta perplessità pure al lettore odierno: due anni dopo, sempre in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario Giannini tornava sul tema²⁸. L'esordio pare tenesse conto delle critiche: «Due anni or sono, ... a malincuore ma spintovi dal convincimento di compiere un dovere, io affermava che la Repubblica non aveva, almeno per lungo tempo ancora, bisogno di un Codice Civile, che l'ottimo dei Codici sarebbe stato anzi nelle presenti condizioni più di intralcio che di profitto. ... Ma la pratica quotidiana sempre più mi rese convinto dell'opportunità di conservare lo stato presente della legislazione, salvo il dettare leggi e regolamenti a mano a mano che se ne appalesi la vera necessità. Constatata questa, è però d'uopo mettersi all'opera. Se è inopportuno disciplinare con leggi quanto nella pratica non accade, non è meno imprudente il lasciare senza alcuna disciplina ciò che effettivamente si pratica». Proseguiva il discorso con l'avvertenza che «coll'idea di un Codice originale va messa in disparte anche l'idea di adottare il Codice Civile del Regno», e se ne dava ampia motivazione. Giunto al 1901 Giannini aveva qualche titolo in più per formulare recisi giudizi sulla politica legislativa della Repubblica, in appena in triennio edizione di leggi, saggi di giurisprudenza, sommario di procedura, potevano aver mostrato che anche restando sul terreno del diritto comune era possibile con poche nuove leggi ammodernare il sistema. Non pare che il gruppo dirigente avesse gran desiderio di ammodernamento, è qui probabilmente una delle radici dell'ardimento del giovane Commissario, è qui probabilmente la causa di una vicenda successiva. Sin qui ho usato i testi gianniniani certamente noti a tutti i politici sammarinesi, ma non sono i soli. Nelle più appartate pagine della Rivista di

²⁷ Per quanto riguarda il regime della società si giunse, ma molto più tardi, all'emanazione di una legge scritta e prefata da Giannini (v. S. CAPRIOLI, *La legislazione societaria sammarinese*, Rimini, 1990), mentre per ciò che concerne il fallimento non fu fatta una legge, si ebbe la attesa normativa con la legge 15 novembre 1917, n. 17 (per la sua applicazione v. per tutti la sentenza 30 luglio 1963 dell'allora Giudice d'appello Guido Astuti, in *Giur. Sammarinese* III, I, 1965, pp. 42 sgg.).

²⁸ Si tratta del *II Discorso* già cit.

diritto e di legislazione comparata, sempre nel 1899 ma dopo il Discorso inaugurale che vi è citato, Giannini aveva compiuto varie operazioni, aveva riaffermato la piena sovranità della Repubblica, con un ragionamento un po' tortuoso aveva affermato la natura democratica e rappresentativa del governo, aveva rinnovato i suoi dubbi sull'utilità dell'adozione di un codice, per ottimo che fosse, e, giunto a parlare dell'ordinamento giudiziario aveva delinato le funzioni del Commissario della Legge, cioè le sue, in modo che non pare conforme agli usi e alle norme della Repubblica: «Altra incombenza più importante e più grave è il Commissario. Provocare dal Principe le interpretazioni autentiche, segnalare le antinomie perché sieno composte, e additare le mutazioni che lo svolgimento de' tempi fa necessarie, scorgere dove il difetto di legge positiva sia una grave lacuna, e a seconda dei casi provvedere o eccitare debitamente l'autorità legislativa, costituiscono, queste, funzione delicata e costante cui nessun capitolato specialmente demanda al Commissario, ma pur questi è tenuto ad esercitare»²⁹. È possibile che Giannini avesse ragione, che le funzioni di consulente legale della Repubblica costituissero rebus ipsis dictantibus parte necessaria del suo lavoro, lascia un po' stupiti la presa di posizione in contrasto con una realtà di fatto e di diritto ove gli spazi erano già occupati. Competenze personali dei membri del Consiglio, esistenza di un Congresso dei legali cui lo stesso Commissario partecipava ma senza diritto di voto, esistenza di una rete di consulenti della Repubblica scelti fra i giuristi italiani erano tutti elementi della realtà destinati a comprimere le pur lodevoli iniziative dei giudici, e non pare di vedere nell'assetto politico di allora grande voglia di trasformazione. Giannini proponeva in sostanza un lento adeguamento delle strutture, da lui stesso stimolato, ma negli stessi anni le poche iniziative ove il nesso diritto-politica fosse più palese, alludo alla soppressione della distinzione in ceti per l'appartenenza al Consiglio³⁰, e all'istituzione del Referendum³¹, furono costantemente fatte cadere. Continuo era il richiamo allo Statuto, il primo libro del quale comprendente le norme

²⁹ *La verità sulla costituzione e sulla legislazione attuale della Repubblica di San Marino. Cenni di un Magistrato della Repubblica*, in Riv. cit. L'anno era operoso, con un articolo su una rivista internazionale Giannini riaffermava anche la piena sovranità della Repubblica, l'articolo, in *Journal du droit international privé*, 1899, non mi è stato reperibile, desumo la notizia da T. BALLARINO, *L'evoluzione della personalità internazionale di San Marino*, in *Studi Sammarinesi*, 1987, p. 53, n. 85.

³⁰ Comincia ad affiorare nei verbali di fine secolo il rifiuto della divisione dei membri del Consiglio fra nobili e borghesi, ma non riesce mai sino al 1906 a dar luogo a qualche sostanziale modificazione dell'ordinamento.

³¹ Cfr. *Per una proposta di referendum nella Repubblica di San Marino*, Rimini, 1903, ove sono editi a cura dei promotori tutti i testi relativi alla proposta, inclusi i pareri dei giuristi interpellati.

di diritto pubblico era considerato la carta costituzionale della Repubblica³², e carta flessibile se ogni deliberazione del Consiglio poteva modificarne il disposto³³, qualsiasi codice si adottasse avrebbe rotto secolari equilibri o palesemente mostrato che non attaccamento alla tradizione ma precisa volontà politica determinava la resistenza al nuovo. Se di codice si parlava ciò si deve probabilmente al consueto equivoco sul concetto di codice stesso: seguendo Francia e Italia, ma anche la Spagna che nel 1889 aveva adottato un codice, le norme preliminari, quelle sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, per elastiche che fossero potevano determinare certa rottura nei tradizionali binari della vita giuridica sammarinese. Essa scorreva tranquilla, basandosi su una giurisprudenza della quale non si ha motivo di dir male, ma che solo dal 1860 in poi riteneva di dovere dar motivazione del giudicato. Ce lo dice una fonte cui non si può non dar credito, Giannini che pubblicando sull'Archivio Giuridico del 1901 il saggio già ricordato sulla Giurisprudenza Sammarinese avverte sin dall'esordio che «per lo addietro le sentenze, scritte in latino e più tardi in volgare, non erano che concise ingiunzioni, sprovviste di ragionamenti e motivi». Non è da escludersi che il prestigio del giudice o il timore di passare per rivoltosi contestandone la sentenza mediante l'appello, inducesse le parti ad acquietarsi, dalla lettura delle fonti non si ricava però la sensazione di un malcontento specifico nei confronti della giurisdizione. Quella di appello, poi, era esercitata ai tempi del Giannini da avvocati per lo più romani cui si spedivano i fascicoli, mentre singoli atti di delegazione (il potere giurisdizionale era del Consiglio) provvedevano a quelle vertenze civili o penali cui per i più svariati motivi non potesse provvedere il giudice delle appellazioni. La scelta, come è dato vedere dagli anni, cadeva su avvocati o giudici italiani, non residenti, immuni almeno in teoria da ogni possibile coinvolgimento nei destini delle parti. Giannini stesso, pur sovente critico, non dice né dirà poi di aver trovato fratture fra pubblica opinione e governo, non pare registrare gravi dissensi o motivi di contrasto, neppure quelli che già Ellero rappresentava nel citato sag-

³² È affermazione comune, sia dei consiglieri sia dei giuristi che in qualche modo vennero a contatto con San Marino, v. per esempio G. GOZI, *La costituzione di San Marino*, estr. da *La costituzione degli Stati nell'età moderna*, Firenze, 1935, e T. C. GIANNINI, *La verità* cit.

³³ In questo modo intenderei l'oscillazione del numero dei membri del Consiglio dei LX, che nella seconda metà del secolo passato meglio si sarebbe detto dei XXXII o dei XXXIV secondo i periodi.

gio dell'Archivio Giuridico³⁴, e ancor meglio renderà palesi nel successivo parere sul referendum³⁵.

La fine del potere temporale della Chiesa, inoltre, aveva estinto in radice ogni possibile polemica con Roma lasciando riaffiorare liberamente, non più compresso dall'amore di libertà e di patria, il tradizionale sentimento religioso della popolazione o almeno di larga parte del gruppo dirigente.

Nel 1902, per motivi che in una lettera alla Reggenza lo stesso Giannini porrà in rilievo, l'esperienza del giudice volgeva al tramonto: la presenza di giudici a tempo definito, normale nei secoli ai quali lo statuto si riferiva, era ormai anacronistica. Mentre si era portato a nove anni il termine massimo di attività, consentendo, ma non ho trovato la norma, due incarichi triennali successivi al primo³⁶, e dichiarando rinnovato il mandato nel silenzio delle parti, qualora cioè né il giudice né il Consiglio volessero diversamente provvedere³⁷, si era giunti a un accordo col governo italiano che inseriva nei ruoli della propria magistratura chi avesse lodevolmente esercitato per un novennio le funzioni di giudice a San Marino. Nel 1892 una legge di Zanardelli aveva posto fine a questa possibilità di sbocco professionale, ed il predecessore di Giannini, Vittorio Trebbi, non era riuscito a conseguire la nomina nella magistratura italiana. Era quindi necessario che anche Giannini provvedesse ai casi suoi, radicando quell'insegnamento universitario al quale era già stato abilitato. Di un insegnamento, probabilmente libero, a Macerata, vi è traccia sicura³⁸, ma sistemazione più stabile gli offrì l'Università di Ferrara e ad essa Giannini non poté dire di no. Chiesto un primo congedo e assentatosi dalla Repubblica, ebbe modo di constatare che se buone amicizie si era create fra i governanti sammarinesi altrettanti inimicizie poteva annoverare fra gli oppositori. Nella seduta del Consiglio del 27 gennaio 1903 il consigliere Telemaco Martelli chiedeva «come si intenda provvedere e

³⁴ Cfr. la già cit. *Relazione*, pp. 299 sgg.

³⁵ Il testo della proposta formulata dallo stesso Ellero è nel già cit. volume *Per un referendum*.

³⁶ Nel fascicolo personale di Giacomo Reggiani (ACS, Roma, Ministero della Giustizia, II vers., 0292/43899) è conservata una lettera in data 16 dicembre 1884, con la quale il ministro degli Affari esteri Mancini segnala al suo collega della Giustizia, Pessina, l'opportunità di far entrare il Reggiani stesso nella magistratura italiana dopo che aveva compiuto il novennio sammarinese, e si ricorda che fra Regno e Repubblica corrono rapporti di «amicizia e protettorato», e che l'inserimento dei giudici sammarinesi nei ranghi della magistratura italiana costituiva «un mezzo di indiretta influenza».

³⁷ Cfr. Verbali Consiglio 28 aprile 1892, il Consigliere Gemino Gozi protesta per il provvedimento che dichiara contrario alla tradizione statutaria, la Reggenza informa che ne ha già dato notizia agli interessati, il Consiglio approva con 29 voti contro 6.

³⁸ Lo dice lo stesso Giannini nella lettera di dimissioni di cui si parlerà poco oltre.

come si sia provveduto alle assenze del Commissario della Legge». La Reggenza spiegava che «per compiacere il Commissario..., il quale per affermarsi nella carriera dell'insegnamento universitario ha bisogno di altri due mesi circa di permesso, avrebbe pensato di assumere Essa le funzioni ordinarie del Commissariato, per il disbrigo della corrispondenza giornaliera e delle mansioni di poca entità, mentre l'avv. Giannini tornerebbe in residenza due o tre volte al mese e sarebbe pronto a venire a San Marino in ogni urgenza che si ravvisasse per istruzioni di processi o altro», e chiedeva al Consiglio se avesse altre istruzioni da dare. Apertasi la discussione riprendeva la parola Martelli, per chiarire che nessuna ostilità personale aveva determinato la sua interrogazione, nell'auspicio che il Giannini rientrasse a svolgere le sue funzioni. Il Consiglio diede mandato alla Reggenza di interpellare Giannini per accertare «in qual tempo potrà riassumere regolarmente il suo ufficio». Nella successiva seduta altri due consiglieri, Remo Giacomini e Ignazio Grazia si associavano alla richiesta di Martelli, Giacomini desideroso di pronto rientro del Giannini «poiché è a sua conoscenza che il paese si lamenta di questo lungo permesso per le incompatibilità che si potessero avverare nelle istruzioni di processi o altro, quando manchi il magistrato titolare». Il quadro diviene più chiaro ove si tenga presente che i consiglieri Martelli, Giacomini e Grazia erano stati i fautori dell'istituzione del referendum, essi appaiono (ma l'indagine è tutta da farsi) un nucleo di oppositori³⁹. I due Capitali Reggenti (Gemino Gozi e Giacomo Marcucci) avevano fatto tutto il possibile, assumendosi l'onere della gestione degli affari correnti, per aiutare Giannini, ma gli oppositori erano decisi ad insistere. In successiva riunione del 21 febbraio 1903, la Reggenza era in grado di informare il Consiglio che il Commissario della Legge «ha dichiarato occorrergli ancora un permesso di un mese, e cioè tutto l'intrante mese di marzo, dopo di che promette di restituirsì definitivamente in residenza». Apertasi la discussione il consigliere Luigi Tonnini chiede che sia posto a verbale il suo voto contrario alla nuova proroga, e la sua richiesta di immediato rientro del Giannini «in nome del capitolato da lui accettato, redatto in base alle nostre istituzioni statutarie», e a lui si associava il consigliere Secondo Mularoni. Si giungeva quindi ai voti e con un voto di scarto (16 contro 17) il Consiglio respingeva la ri-

³⁹ Specialmente la figura di Martelli meriterebbe uno studio a sé, eventualmente attingendo ad archivi privati, se ve ne sono: non è oppositore fazioso, è testa lucida che va segnalando come anziché riattare strade per dare lavoro agli operai (questa è quasi sempre la motivazione dei lavori) sarebbe opportuno costruire le case per gli operai medesimi, creare asili infantili, e via di seguito sempre sulla scia delle richieste della sinistra del tempo.

chiesta proroga della licenza. Informato dell'accaduto Giannini con una lettera nella quale rivendicava la bontà del suo operato rassegnava le dimissioni, riservandosi di «concordare il tempo entro il quale la Repubblica possa convenientemente trovarsi il nuovo Commissario». In pari data (15 maggio 1903) altra lettera indirizzata presumibilmente al Gozi ma pur essa trascritta nei verbali del Consiglio cui il destinatario evidentemente volle farla conoscere, ricapitolava in modo meno ufficiale la vicenda⁴⁰. Gli scogli potevano sembrare superati, poiché con una inversione di tendenza non del tutto rara nella vita delle assemblee deliberanti il Consiglio «apprezzando gli alti meriti del Commissario della Legge Prof. Giannini e come Magistrato integerrimo e come giurista illustratore della Repubblica nostra con varie eccellenti opere del proprio ingegno, con voto unanime delibera di non accettare le presentate dimissioni, in attesa di ulteriori possibili conciliative proposte dal Commissario medesimo, da discutersi in altra Seduta.

E così in attestato di speciale deferenza gli accorda il chiesto permesso di assentarsi per tutto il mese in corso e per quei pochi giorni del mese di giugno necessari per gli esami, esonerandolo altresì dall'obbligo di inviare nel frattempo un interino, quando egli per qualunque urgenza, come promette sia pronto a restituirsi immediatamente in ufficio».

Le successive vicende del rapporto fra Giannini e San Marino esulano dalle finalità del presente saggio, ciò che pare chiaro è che buona concordia regnava fra lui ed il gruppo dirigente e che i rapporti non si interruppero se la legge sulle società emanata circa quaranta anni dopo fu redatta da lui e corredata da una sua ampia relazione⁴¹.

3. Come si è detto lo Schema era stato inviato a numerosi giuristi italiani, scelti secondo vari criteri: innanzi tutto i consultori attuali o venturi della Repubblica, Vigliani, Tajani, Finali, Saredo, seguivano i giudici cessati o ancora in attività, Reggiani, Kambo, Marucchi, indi una serie di professori tutti di ottima rinomanza, Cogliolo, Scialoja, Gabba, Filomusi Guelfi, Fiore, Ferrini, di Maio, poi altri alti magistrati italiani, Bianchi, Giorgi, Baudana Vaccolini, infine una serie di avvocati fra i quali spiccavano Zanardelli, allora ministro di grazia e giustizia, Lodovico Mortara, e altri dei quali sfuggono le qualifiche. L'elenco, contenuto in una lettera dell'8 maggio 1898 non è esaustivo, ad esso vanno ad aggiungersi i molti professori che lo stesso Brini segnalò, in una lettera alla

⁴⁰ Do in Appendice entrambe le lettere.

⁴¹ V. il già cit. *Saggio* di S. CAPRIOLI, ove testi.

Reggenza del 15 giugno 1898. Pure qui affiorano nomi illustri, Vivante, Chironi, Polacco, Landucci, Brugi, Franchi, Melucci, De Pirro, Bolaffio, Perozzi, Bonfante, Manenti, Segré, Schupfer, Gianturco, Fadda, Sampolo, Riccobono, Venezian, Ascoli, Coviello, Pampaloni, Buonamici, Mariani, Vitali, Pacchioni, e da ultimo Brezzo e Bonelli (dei quali Brini si riservava di comunicare gli indirizzi). I nomi non seguono l'ordinamento alfabetico, da buon accademico Brini procedeva per Università. La Reggenza, cui gli interpellati avrebbero dovuto rispondere, predispose una circolare a stampa della quale si è conservato un esemplare e provvede agli invii.

Se tutti gli invitati avessero meditatamente risposto il nostro giudizio sulla scienza giuridica italiana al finir del secolo sarebbe più ricco, in realtà sia la Repubblica sia Brini avevano chiesto troppo: la mole dello Schema e il suo ordinamento per materia avrebbero chiesto troppo tempo a chi avesse voluto analiticamente studiarlo, fare i riscontri con le soluzioni altrove adottate, formulare suggerimenti migliorativi. È probabilmente per questo che se all'appello risposero in pochi questi pochi dovessero annoverarsi o fra gli amici della Repubblica cui riusciva difficile sottrarsi alla richiesta, o fra coloro che avevano peculiar motivo per avversare determinate soluzioni, in primis il divorzio. È qui da avvertire che i pareri pervenuti non ci sono stati tramandati, tranne uno⁴², in originale ma nella copia che il solerte amanuense ne trasse formandone specifico fascicolo⁴³. Ai pareri va poi aggiunta gentilissima lettera di Tartufari che declinava l'invito per mancanza di tempo⁴⁴. Accomuna tutti i rispondenti la preliminare affermazione che il tempo aveva impedito loro appunto l'analitico esame, e la doglianza che il Brini non avesse seguito lo schema ormai usuale dei Codici, dando alla materia diversa e nuova sistemazione. Al fondo, ma spesso oggetto di precisa, esplicita affermazione, l'idea che San Marino dovesse il meno possibile distaccarsi dalle norme in vigore in Italia, poiché con gli italiani in quel tempo la Repubblica aveva i maggiori rapporti e verso l'Italia si dirigevano interessi e affari dei cittadini di San Marino.

L'idea del protettorato, non troppo remota anche nell'accordo fra la Repubblica e il Regno se quest'ultimo aveva assicurato «amicizia e protezione», era radicata nella testa di molti, pur se non era chiaro da chi la

⁴² Si conserva in originale il solo parere di C. F. Gabba, nella serie delle Lettere alla Reggenza.

⁴³ Furono messe a disposizione dei Consiglieri copie dei pareri riunite in fascicolo, che è la fonte cui attinge per dare i testi in Appendice, rispettandone anche il disordine cronologico.

⁴⁴ Lettera 1 settembre 1900, nella consueta sede.

Repubblica dovesse esser difesa, dato che la sua posizione di enclave la rendeva aggredibile solo da parte dell'Italia, ed era proprio questa concezione ad essere inaccettabile da parte dei sammarinesi. Giannini aveva spiegato dalle colonne di una rivista internazionale⁴⁵, che la sovranità della Repubblica era piena, ma la tentazione era forte, anche il nuovo Regno, come gli altri, avrebbe dovuto avere colonie, protettorati, zone di influenza.

Dire, quindi, che era meglio attenersi, pur migliorandolo, al Codice del 1865, e dirlo anche da parte di fedeli amici della Repubblica, pur se il suggerimento aveva dalla sua il ricorso che la Repubblica avrebbe potuto fare a dottrina e giurisprudenza italiana ove ne avesse accolto il Codice, dava ad intendere che se da un lato si tendeva a riconoscere un ruolo quasi di minore, bisognoso di tutela, a San Marino, facilmente si scivolava d'altro lato verso una visione un po' mitica e perciò distorta della realtà sammarinese, in ossequio alla qualche volta confessata convinzione che alla ristrettezza demografica (circa 6000 abitanti)⁴⁶ dovesse di necessità conseguire un regime patriarcale, per una necessità che era in rebus ipsis e non aveva pertanto alcun bisogno di dimostrazione⁴⁷.

Su questa strada, con maggiore o minore finezza si incamminarono quasi tutti i rispondenti, così Diego Tajani che, con consumata abilità, evita addirittura il problema di sostanza, l'analisi del testo briniano, poiché è per lui pregiudiziale che il nuovo Codice in poco si distacchi da quello in vigore in Italia, così Bensa che pur non manca di formulare critiche sostanziali così pure Vigliani e Fiore, e mi pare probabile che anche in questo approccio della maggioranza dei rispondenti possa trovarsi una delle ragioni della battuta d'arresto dell'iniziativa.

Le critiche, talvolta, si mossero in modo generico, e volutamente generico, per Fiore, «la forma di redazione è tale che, mettendo pure a parte la sostanza, ogni articolo formerebbe oggetto delle ... osservazioni per la forma adottata»; per Saredo il progetto «abbisogna di un profondo e vasto lavoro di semplificazione per rendere le disposizioni più brevi, più perspicue, più precise», e segnalava nel contempo la necessità di

⁴⁵ Alludo all'articolo sul *Journal du droit international* già cit.

⁴⁶ Il calcolo della popolazione è approssimativo, Giannini nel suo primo discorso da una cifra di 10.000 abitanti, mentre nell'articolo *La verità sulla costituzione e sulla legislazione attuale della Repubblica di San Marino*, p. 7 dell'estratto, fa ammontare a 1200 circa le famiglie di San Marino. Non sono in grado, mentre licenzio lo scritto, di effettuare i dovuti controlli anagrafici: suppongo che la prima cifra, quella di 10.000 comprenda i residenti, mentre la seconda i nuclei di cittadini portatori di diritti.

⁴⁷ Per alcuni dei miti, i più importanti, cfr. A. GAROSCI, *San Marino. Mito e storiografia fra i libertini e il Carducci*, Milano, 1967.

dare alle norme una diversa organizzazione interna. Paolo Onorato Vigliani, anch'egli lamentando la sistemazione delle norme e degli istituti, ricordava che «Vi sono alcune disposizioni degli antichi statuti di San Marino che o per loro carattere politico-civile o per considerazioni speciali di usi, abitudini e tradizioni sammarinesi vorrebbero essere rispettate: questa parte dev'essere riservata all'esame, allo studio, ed al giudizio di uomini esperti delle condizioni locali dello Stato di San Marino», ove pare probabile che si avesse di mira il regime della famiglia della versione briniana. L'obiezione però non sembra cogliesse nel segno, gli uomini esperti sedevano nel Consiglio, sedevano nel Congresso dei legalli, senza trovare opposizione alcuna facilmente avrebbero potuto in sede di discussione dello Schema far presenti le proprie esigenze.

Sin qui i pareri di rispondenti che, per loro espressa dichiarazione, non avevano potuto o voluto esaminare più da vicino il testo dello Schema, veniamo ora a chi pur con qualche un po' aprioristico schematismo mostrò di averne preso diretta e sufficientemente completa visione.

Gabba addebitava allo Schema i seguenti difetti:

a) la fusione del diritto civile col commerciale che a suo dire «è lungi dall'essere commendata dai più valenti cultori del diritto commerciale»: è a dirsi che Gabba scrive nel 1898, a dieci anni di distanza dalla famosa prolusione bolognese del Vivante⁴⁸, e che pare non ricordare che la novità non era del tutto tale, se già nel Codice Parmense la fusione era stata realizzata, senza creare troppo scandalo, con la motivazione che essendo il Ducato parmense prevalentemente agricolo le poche norme relative alla materia di commercio utilizzate e utilizzabili in loco non richiedevano una legislazione a sé. Fra la nomina a Macerata e il rientro a Bologna Brini era stato pure professore a Parma, è possibile che avesse notizia del lontano esperimento, così come appare più che probabile che conoscesse l'esperienza elvetica, del 1881, e le discussioni che ne erano seguite⁴⁹;

b) la «riunione sotto la medesima categoria di istituti giuridici disparati, e l'assegnare a categorie diverse istituti giuridici aventi intrinseca affinità», e qui Gabba esemplificava con riferimento al contratto matrimoniale e alle obbligazioni al portatore collocate sotto la rubrica forme di pubblicità. Se ne parlerà più oltre;

c) la lunghezza degli articoli: era questo il rimprovero più apparente-

⁴⁸ *Per un codice unico delle obbligazioni*, Bologna, 1888 (estr. da «Archivio Giuridico», XX-XIX); Id., *Ancora per un codice unico delle obbligazioni. (Storia e polemica)*, Roma, 1892 (estr. da R.I.S.G., XIII).

⁴⁹ Sul problema più in generale cfr. FERRI, v. *Diritto commerciale*, in ED.

mente giusto, ma in realtà si trattava di uno Schema, trasmesso anche a lui per volontà dell'autore affinché chiunque fosse competente in materia potesse muovere critiche o formulare suggerimenti: nelle intenzioni di Brini non era, non era mai stato, un testo definitivo⁵⁰. Come osservava lo stesso Gabba il numero degli articoli era inferiore a quello degli altri codici, sicché sempre nella logica dell'emendamento nulla vietava che più articoli venissero spezzati, in parte anche riscritti;

d) l'oscurità e imprecisione del linguaggio: il rilievo è da Gabba e da Reggiani svolto in maniera estremamente generica, lo si può condividere come si vedrà più oltre, ma ben poteva passare per la testa a chi stesse parlando dell'opera di un collega che per quanto poco lo si volesse stimare almeno i termini del linguaggio giuridico era da supporre li conoscesse⁵¹;

e) la mancanza di un regolamento dell'ipoteca e della pubblicità immobiliare: qui il rimprovero avrebbe ben potuto ritorcersi contro il critico, poiché chi abbia la pazienza di leggere dall'inizio alla fine lo Schema trova sul suo cammino e l'uno e l'altro degli istituti in questione⁵²;

f) last but not least il divorzio: è probabilmente il punto nodale della critica, ma lo è per motivi di opportunità, Gabba non dice che le norme siano scritte male, né sembra accorgersi che Brini lasciava aperta la soluzione del problema alle scelte politiche del legislatore di San Marino, è contrario all'istituzione del divorzio e basta la sua previsione per indurlo alla censura. Non manca poi l'accento al cattivo esempio che San Marino con l'introduzione del divorzio darebbe all'Italia, ma è comprensibile, il confine fra il Regno e la Repubblica era più intimo di quello con la Francia.

Su piano nettamente più teorico si pose Paolo Emilio Bensa, i cui rilievi appaiono meglio formulati, anche se in parte coincidono con rilievi altrui. Osservava Bensa che «un Codice deve essere armonicamente classificato e suddiviso con opportune rubriche, che rendano agevole il rinvenire le disposizioni applicabili ad un concreto caso, ed i singoli articoli o paragrafi debbono essere concepiti in modo perspicuo, con linguaggio

⁵⁰ Brini continuerà a dirlo prima e dopo le critiche, non pare che si tratti di una linea difensiva, ma di una ingenua manifestazione di fiducia nella possibilità di collaborazione fra accademici.

⁵¹ Infatti non si ravvisano carenze di terminologia tecnica, ciò che i critici meno astiosi notano è la mancanza di toni imperativi, ed una certa lunghezza dei periodi.

⁵² Bastava leggere le *Avvertenze e correzioni*, poste in fondo al volume, per constatare che Brini aveva seguito la legge ipotecaria sammarinese del 1854, ma bastava scorrere il ricco indice pur esso in fondo al volume per rintracciare notizia del regime e delle ipoteche e della pubblicità immobiliare. Se quest'ultima sfuggì si deve a cattiva e frettolosa lettura, perché le norme sono più che diffuse.

limpido e piano, in proposizioni brevi e possibilmente per se stanti». Da queste premesse generali derivava, necessariamente, il successivo rilievo, di tecnica legislativa più che di diritto ma certamente fondato, sempre ricordandosi però che si trattava di uno Schema: «ciò che in esso colpisce a prima giunta è la quasi soppressione delle suddivisioni, la grande lunghezza dei singoli articoli, la prolissità dei periodi tenuti in sospenso da molteplici incisi, l'oscurità del linguaggio e dello stile, per quanto elegante e purgato». La conclusione non poteva che essere quella generale, l'opera aveva certo pregi scientifici, ma scarse attitudini a divenire norma di legge, destinata anche ad usi pratici. A questo punto Bensa si asteneva dall'entrar nel merito delle singole scelte del Brini, non scendeva nei particolari, non sappiamo quindi cosa pensasse dell'assetto dato alla materia dello Schema.

Decisamente più astioso, pur se non esente dalle solite cerimoniose manifestazioni di stima all'illustre professore, il parere di Giacomo Reggiani, cui nulla dello Schema pare piacere. Era stato il Reggiani⁵³ Commissario della Legge a San Marino per nove anni, poi passò nella magistratura italiana ove non pare facesse gran carriera se all'atto del collocamento a riposo era consigliere della Corte d'appello di Roma. Era rimasto in buoni rapporti con la Repubblica, per essa formulò pareri, al momento della vicenda Brini era in servizio, come consigliere, presso la Corte d'appello di Ancona. Dal soggiorno a San Marino aveva ricavato una conoscenza di cose e luoghi e norme che lo rendeva più attento degli altri alle modificazioni che il codice avrebbe apportate nella vita della Repubblica. È probabilmente l'unico ad aver letto attentamente tutto il testo briniano, e l'unico proprio perché conosceva i luoghi ad avere notato la perla che esso contiene, il regolamento dell'insula in flumine nata che è difficilmente ipotizzabile a San Marino⁵⁴. Per questo, ed anche perché non risulta avesse mai scritto di diritto, il suo contributo è tutto sul piano della operatività, della norma applicata o applicabile, e di ciò

⁵³ Notizie biografiche su di lui sono reperibili nel suo fascicolo personale già citato: era nato a Spoleto il 17 marzo 1836, fu collocato a riposo per anzianità il 1 luglio 1808, ne ignoro data di morte. Divenne Commissario della Legge a San Marino nel 1875, e dal 9 aprile 1886 entrò nella magistratura italiana con destinazione Urbino, fu poi trasferito a Macerata, nel 1897 era destinato a Lecce, come vicepresidente di quel Tribunale, ma l'anno successivo fu trasferito alla Corte d'appello di Ancona, per essere successivamente trasferito, sempre come consigliere di Corte d'Appello a Roma. A stampa conosco solo un *Discorso letto dall'avv. G. Reggiani nella sede della Società Mutua Cooperativa fra gl'impiegati in Macerata*, Cingoli, 1890, che nulla aggiunge a quanto già risulta dai due pareri, quello sullo Schema di Brini e quello sulla proposta di referendum.

⁵⁴ Il caso dell'insula, meglio di quello sull'aerolito sul quale si è di recente ironizzato, si presta a dar misura di una certa astrattezza di stampo accademico dello *Schema*, ma era vecchio problema, non solo a Brini avvenne di considerare reale ciò che dicono leggi e dottori.

che dall'applicazione ci si può attendere. Premesso il consueto cenno sulla necessità di semplificazione e sulla oscurità di linguaggio, Reggiani porta subito il discorso su ciò che più gli sta a cuore, il divorzio cui è avverso, il matrimonio civile cui pure è avverso ritenendolo fomite di unioni naturali, la comunione legale fra i coniugi posta da Brini in luogo del tradizionale regime dotale, la prevista diminuzione dei poteri del padre in ordine ai figli dato che Brini si era sforzato di creare parità fra uomo e donna anche in questo settore, la «adozione in fratello o sorella» cui pure è avverso non ravvisandone necessità o opportunità, il riconoscimento della validità del testamento olografo che Reggiani, ritiene fonte di inevitabili litigi e discordie familiari, e infine la dizione di Magistrato dell'assistenza che più volte ricorre nello Schema come se dovesse sostituire la vecchia dizione di Commissario della legge cui l'ex Commissario era evidentemente affezionato⁵⁵. È difficile attribuire al Reggiani particolari virtù di giurista, né il testo del suo parere mostra qualcosa di diverso dal più vieto conservatorismo, pare probabile però che il suo parere sia stato quello più vicino alle richieste della classe politica della Repubblica: proprio perché sostanzialmente un pratico aveva puntato il dito sulle principali innovazioni contenute nell'opera di Brini rispetto all'ordinamento sammarinese. Il divorzio, certo, era la più appariscente fra le possibili novità, ma a ben vedere c'era molto di più. S'è già ricordato che la patria potestà era esercitata paritariamente da entrambi i coniugi⁵⁶, che la comunione dei beni era il regime ordinario della famiglia⁵⁷, che erano previste adozioni del tutto nuove⁵⁸, che si istituiva il matrimonio civile pur col temperamento della possibilità che l'ufficiale di stato civile delegasse il ministro del culto professato dai nubendi a celebrare le nozze⁵⁹, e tutto ciò costituiva certo un robusto colpo di piccone alla tradizione, ma neppur qui si fermava l'ardore riformista di Brini.

⁵⁵ La dizione di Magistrato dell'assistenza mirava nella mente di Brini a lasciare adito ad ogni soluzione, poiché se ben si guardano le singole fattispecie non si stenta a constatare che si tratta quasi sempre di volontaria giurisdizione, ove è solo il legislatore a decidere quali atti ricadano nelle mansioni dei giudici e quali in quelle dei funzionari amministrativi. Brini poi era romanista, ed usava il termine magistrato in senso forse un po' arcaico.

⁵⁶ Se ne parla negli artt. XCIV e segg., ma è bene notare che Brini scrisse articoli, ma suddivisi in molti paragrafi.

⁵⁷ Cfr. art. LXVIII.

⁵⁸ Sull'adozione in fratello e sorella, probabilmente Brini aveva peccato di astrattezza: non so se a San Marino ove ancora vigeva (e vige tuttora) il diritto comune, il caso si fosse mai presentato, ma l'istituto aveva remote origini romane ed era ancora presente sino al 1804 nei vari paesi europei: sul tema v. M. A. BENEDETTO, v. *Affratellamento* in NN. D. I., e G. VISMARA, v. *Adozione*, in ED.

⁵⁹ Cfr. art. CLXXXIII.

A mo' d'esempio basterà ricordare che erano classificati come diritti reali minori gli istituti che il Codice del 1865 regolava nel Titolo III del libro II, sotto la denominazione Delle modificazioni della proprietà, che era compiutamente regolato, del tutto al di fuori dello schema locatizio, il rapporto di lavoro, con norme nel complesso favorevoli al lavoratore⁶⁰, che le norme sulla pubblicità immobiliare aprivano la strada al catasto probatorio⁶¹, che era risolto nel senso della proprietà il problema ancora discusso della natura del diritto d'autore⁶². Dinanzi a queste e simili novità si sarebbe ritratto anche un regime meno oligarchico di quello esistente allora a San Marino, e chiunque avesse un po' di conoscenza della realtà locale si sarebbe egualmente tirato indietro dinanzi ai meccanismi complessi immaginati da Brini che aveva ipotizzato un sistema di pubbliche certezze basato su registri e schede che avrebbero richiesto un grosso ampliamento dei ruoli della burocrazia.

4. Le critiche su riportate avevano, come si è visto, un qualche fondamento di opportunità politica, scegliere per il divorzio o per il matrimonio civile o per la comunione dei beni rientra nel mondo delle opzioni politiche, come dimostra il fatto che, in tempi successivi, molte delle soluzioni briniane furono adottate e in Italia e in San Marino: se ne dovrebbe dedurre alla Giannini che «i tempi non erano maturi»? Pare difficile, poiché la formula postula una stasi del diritto in attesa di tempi migliori, appunto maturi, mentre l'esperienza mostra che il diritto cambia continuamente secondo ritmi che ben poco hanno a che fare con i tempi o con la maturazione di determinate esigenze. La stessa circostanza che a San Marino si applicasse il diritto comune lasciava intendere, e su questo Giannini era d'accordo, che dottrina e giurisprudenza oltre al legislatore avrebbero comunque provveduto alle trasformazioni ritenute necessarie.

Delle novità di sostanza fu lo stesso Brini a dar notizia, nella lettera dedicatoria, qualcuno probabilmente si limitò a quella sola lettura, e le novità di cui si è detto vi sono tutte ricomprese ed elencate, con succinta spiegazione. Ivi pure l'indicazione del non aver voluto spezzare i lunghi

⁶⁰ Cfr. art. CCI e sgg., ove si fa spesso ricorso al parametro del «costume corrente», ma si risolvono vari problemi dei lavoratori, c'è il concetto di «giusto valore della prestazione», il divieto di compensazione fra credito per lavoro e qualsiasi altro debito, c'è un diritto alle cautele, sicché l'infortunio senza colpa di alcuno verrà addebitato al creditore della prestazione, c'è un limite di sette ore di lavoro, e simili.

⁶¹ Tutto l'ultimo libro è dedicato alle forme di pubblicità, e all'insinuazione dei diritti provvedono molti articoli, di essi di dirà altrove.

⁶² Il diritto alle opere dell'ingegno è enfatizzato, se ne parla sin dalle prime righe del V libro che tratta Della proprietà e dei minori diritti reali.

testi né dar titolo a paragrafi e rubriche: ma l'indicazione veniva dopo quella fondamentale avvertenza che non aveva fatto un progetto ma solo uno schema.

Carattere decisamente innovativo, e tutti se ne accorsero, anche perché pur questo era indicato nella lettera citata, presentava la distribuzione della materia: l'ordine del Code Napoléon si pone nella linea Domat-Pothier, una legge sciagurata, la legge 22 ventoso dell'anno XII (13/3/1804) aveva disposto che lo schema del Code divenisse anche uno schema didattico, poiché il diritto civile doveva essere insegnato «dans l'ordre établi par le Code civil»⁶³, reintroducendo così la dottrina dei commentarii. Allo schema francese, con modeste varianti, si era adeguato il legislatore italiano, ma non mi risulta che sia stata emanata in Italia una legge simile a quella del 22 ventoso: probabilmente non ve ne era bisogno, persone cose e azioni scendevano direttamente da uno schema romanistico, forse non del tutto opportunamente rinverdito, e il diritto romano aveva nella penisola una generale ottima stampa. Lo Schema di Brini, e forse non è casuale che l'opera si debba ad un romanista-civilista, rompeva con la tradizionale ripartizione, azzonando le materie secondo altri fili conduttori. La conseguenza che se ne deve trarre è che Brini volesse un'altra sistemazione dottrinale, se è vero, come lucidamente annotava M. Villey⁶⁴ che «D'être mise à une place nouvelle, traitée dans une optique nouvelle, chaque notion de droit en retire une autre signification».

Il Codice era, dunque, diviso in otto libri così congegnati:

«il primo libro è delle persone singole, con qualche tratto fondamentale e generale circa quei diritti stessi ed atti giuridici il cui svolgimento speciale è nei libri seguenti;

il secondo libro è della società coniugale, dalla sua costituzione per la sua vita in ogni lato, fin alla sua dissoluzione;

il terzo libro è della società parentale, nelle sue varie maniere e fasi;

il quarto, delle tutele e cure;

il quinto, dei diritti reali;

il sesto, delle obbligazioni;

il settimo, delle successioni per morte;

⁶³ La norma e la sua tardiva abolizione si possono trovare in molti manuali di storia del diritto, ma è meglio cercarli nell'arguto e non sempre condivisibile saggio di A.-J. ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIX siècle à nos jours*, Paris, 1975.

⁶⁴ Préface à A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, 1969.

e l'ottavo è delle forme di pubblicità relative a certi diritti patrimoniali in generale e di ogni possesso patrimoniale coi suoi effetti».

Proseguiva l'Autore: «E la stessa distribuzione (io lo so bene), com'è non facile, così è assai discutibile, sia nelle linee sue generali e sia nelle speciali e via via più speciali; il più importante è però che appunto ogni parte all'altra più o men davvicino strettamente faccia intrinseco riscontro e s'intrecci, per riaccentrarsi tutte in quella unità che è la vita».

L'elencazione su riportata mostra quanto Brini si fosse distaccato dallo schema in tre libri del nostro Codice del 1865, e senza che come avverrà nel 1942 la dilatazione potesse trovar ragione nell'inserimento nel Codice civile dei materiali di quello commerciale soppresso.

Negli stessi anni nei quali Brini portava a compimento la sua opera giungeva a conclusione in Spagna la redazione del Codice civile, e si lavorava in Germania a quella complessa opera che è il BGB: e l'una e l'altra opere protrattesi per anni, sia per cambiamenti di umore come in Spagna, sia per apporto di commissioni come in Germania. Mi pare probabile, per non dir certo, che Brini dal suo osservatorio bolognese conoscesse le vicende iberiche come quelle tedesche: è vero che uno dei rispondenti lo invitò a tener conto dei due codici più recenti, ma è questo uno degli aspetti più squallidi della vicenda, quello di chi scende a insulti nei confronti dei colleghi. Un minimo di cortesia, e di buon senso, fa per solito scattare la presunzione di scienza, almeno per gli scritti a larga diffusione, e a largo spettro di interessi, come sono di natura loro i codici e come, nel caso specifico, erano i due codici nuovi, l'uno perché l'originaria Ley de bases e le sue successive modificazioni avevano ridestato l'interesse di tutti, l'altro perché dalla dottrina tedesca ci si attendeva, e si ebbe, una svolta nella storia della codificazione. Solo un confronto articolo per articolo potrebbe dirci che Brini tenne conto del Codice civile, ma più indizi lasciano intendere che conobbe, prima di consegnare il testo alle stampe, il BGB. Lo stesso sistema adottato, di redigere un testo e mandarlo in visione ai giuristi italiani di qualche rinomanza pare derivare dalla esperienza tedesca, e forse Brini si sentì in qualche cosa simile a Roth e Windscheid che insieme ad alti magistrati e a consiglieri ministeriali erano stati autori del primo progetto. Il BGB come è noto non segue la tripartizione, distingue il materiale normativo in cinque libri così corrispondenti a quelli di Brini:

Schema Brini	BGB
I	I
II	IV
III	IV
IV	IV
V	III
VI	II
VII	V

L'ottavo libro dello Schema non trova corrispondenza con analogo libro del BGB, in esso infatti trovano sistemazione gruppi di norme di diritto commerciale (titoli di credito), norme sulla pubblicità, fra le quali particolare trattazione ha la registrazione delle opere dell'ingegno, norme su successione ereditaria, usucapione, prescrizione viste in chiave di teoria del possesso, e infine il concorso, strumento alternativo al fallimento, allora e ancor oggi in vigore nella Repubblica.

Al di là delle simiglianze particolari, il cui esame si rinvia ad altra sede, stava nel BGB una delle posizioni di forza di Brini, proprio perché ivi si era ripudiato lo schema tripartito napoleonico. Ciò era ben chiaro a Bensa, non pare lo fosse ugualmente agli altri critici, probabilmente perché la loro attenzione si era concentrata su altri aspetti dello Schema, cioè sulle novità di sostanza.

Stupisce, poi, che i critici accademici non si fossero accorti, o non abbiano voluto rilevarlo, che la novità sistematica non era poi assoluta neppure per quanto riguarda l'Italia in genere e Brini in specie: nell'anno accademico 1880/1881 Brini teneva, a Bologna, un corso di Istituzioni del diritto civile moderno, e ne trasse occasione per pubblicare un Saggio d'istituzioni del diritto civile italiano. Introduzione e programma⁶⁵, ove già poteva leggersi la premessa dello Schema di Codice venturo. Di pagina in pagina si dipana una trama che se non ci dà sufficiente contezza dell'inserimento dei singoli nuclei di norme negli appositi contenitori, rende del tutto esplicito il ripudio della tripartizione, e l'apprezzamento per altri azzonamenti. Dopo una parte introduttiva poteva scindersi la materia in

- «1) diritto di proprietà cogli altri diritti reali;
- 2) diritto delle obbligazioni;
- 3) diritto della famiglia;
- 4) diritto delle successioni».

⁶⁵ Ed. Bologna, Fava e Garagnani, 1881.

Brini parlava dei manuali scolastici o delle trattazioni monografiche, faceva risalire lo schema suindicato alla dottrina tedesca, dava spiegazione del diverso ordo materiae, spiegava pure perché sovvertisse nell'insegnamento l'ordine che aveva appena indicato, sicché il regime della famiglia dovesse essere scisso dal diritto delle persone, e le convenzioni matrimoniali fossero da trattare separatamente dal matrimonio, non aveva certo nascosto quali fossero le sue idee, fu forse frutto di un equivoco rivolgersi a lui per la redazione di un codice ma non può certo dirsi che le novità fossero del tutto nuove, esse comportavano certo una laicizzazione del diritto ed una attenzione ai fenomeni sociali che poteva disturbare opinioni altrui. Dove il tentativo si rivelava utopistico era nella complessità dell'operazione: una nuova sistematica nasce nel codice e dal codice, ma si nutre di dottrina e giurisprudenza consenzienti e dissenzienti, e proprio questo nutrimento sarebbe stato insufficiente nella Repubblica per il non elevato numero di giuristi e per la fortunatamente ridotta mole del contenzioso.

A distanza di anni Brini tornava sull'argomento, tenendo la commemorazione di Oreste Regnoli⁶⁶, e confermando, proprio mentre trasmetteva a San Marino il testo dello Schema, la validità delle sue idee e di quelle del Regnoli stesso, poiché da Regnoli par derivare in tutto o in parte la novità della sua opera.

Secondo un acuto studioso di cose sammarinesi la mancata traduzione in norma dello schema briniano, così come l'insuccesso degli altri tentativi, uniti all'involuzione politica subita dal paese «ha poi impedito l'attuazione di tali progetti dando corpo al mito del «diritto comune» come sistema giuridico di più alto livello tecnico⁶⁷: a conclusione di queste brevi note sarà bene notare che se da un lato si dichiara opportuna la scelta di non tradurre in codice lo Schema briniano, ma (toltone — è ovvio — Guido Astuti) ci si guarda bene dal dire perché sia stato saggio mantenere in vigore il diritto comune⁶⁸, d'altro canto pur senza dare spiegazione di ciò si suppone che il codice avrebbe migliorato le sorti della Repubblica e dei suoi cittadini. In un caso come nell'altro si è forse dato più peso allo strumento contenente che alle norme contenute: i vantaggi del regime di diritto comune sono troppo noti perché li si deb-

⁶⁶ *Di Oreste Regnoli e del momento odierno del diritto civile*, Bologna, 1898.

⁶⁷ C. BUSCARINI, *Miscellanea*, in *Studi Sammarinesi*, 1988, p. 120, n. 7.

⁶⁸ Cfr. CURTI PASINI e RANZA, op. cit.; ma stranamente anche un recente illustratore del Brini (G. GUALANDI, *Tre ritratti di accademici*, estr. da «Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», Sc. Mor., 1988) attribuisce a somma ventura il mancato successo dello Schema, ma non pare andare molto oltre nell'analisi del testo.

ba ricordare, e ricordarli dato il mestiere di chi scrive potrebbe apparire oratio pro domo sua. Ciò che pare fuori dei confini della conoscenza è ben altro, il nesso fra codice e costituzione che non si sa quanto potesse consentire di ritenere ancora vigenti, non ostante l'emanazione di un codice, le norme ritenute costituzionali del I libro degli statuti, così come non si sa in che modo, pur se il diritto comune ha per comune consenso doti di flessibilità impareggiabili, il regime del diritto comune possa conciliarsi con l'adozione di una costituzione, dato che San Marino se ne è data una⁶⁹. Questi, probabilmente, i problemi più pressanti, ma di essi ci occuperemo altrove.

⁶⁹ Alludo alla Legge 8 luglio 1974, n. 59, intitolata *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese*; per i rapporti fra codice e costituzione in generale rinvio al recentissimo B. CLAVERO, *Codificacion y constitucion: paradigmas de un binomio*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 18, 1989, pp. 79 sgg., ove ricca analisi critica della bibliografia dell'argomento.

Appendice

[1]

Senato del Regno

Roma 8 Febbraio 1899

È stato per me oggetto di non breve studio lo schema del Codice Civile inviandomi con nota del dì 8 Maggio 1898 n. 28. Senza dubbio non può non ammirarsi la dottrina dell'Autore dello schema suddetto, ma mi sembra inutile ingolfarmi nello esame dettagliato di opera così ponderosa, una volta che io debbo coscienziosamente esporre, direi quasi in linea pregiudiziale, il séguente parere:

Il piccolo territorio della gloriosa Repubblica di S. Marino è sito nel centro del Regno d'Italia, dal quale è circondato da ogni parte. Fra i due Stati sono inalterati e forti i sentimenti di reciproca considerazione e simpatia e, per necessità di cose, la Repubblica non può esercitare che quasi esclusivamente collo Stato Italiano ogni scambio commerciale, essendo pure col medesimo vincolata per trattati e consuetudine da rapporti svariati. Oltre a ciò non pochi cittadini della Repubblica esercitano commerci e industrie e posseggono territori nel Regno d'Italia o in ambo gli Stati. Ciò posto io non saprei consigliare alcuna riforma legislativa nella Repubblica se non ispirata da graduale e continua tendenza a rendere sempre meno possibili le differenze dei Codici fra i due Stati. Se la Repubblica vuole, ed ha ragione di volerlo, sanzionare un nuovo corpo di leggi civili, queste dovrebbero allontanarsi il meno possibile, e per la sostanza e per la coordinazione delle materie, della legislazione civile e commerciale del Regno d'Italia. Ciò non solo renderebbe più facili le relazioni tra i due paesi ma semplificherebbe altresì lo stato personale giuridico dei rispettivi cittadini nell'uno e nell'altro territorio.

Colla massima osservanza

Il Consulente della Repubblica
D. Taiani

[2]

Il Presidente del Consiglio
di Stato

Roma 28 Luglio 1899

S.E. il Ministro degli Affari Esteri di questa Illustre Repubblica mi ha fatto l'insigne onore lo scorso anno di inviarmi un esemplare dello schema di Codice civile per lo Stato di S. Marino, dettato da quel valente giureconsulto che è l'Avv. Giuseppe Brini Professore di Diritto nella Regia Università di Bologna.

Le gravi e crescenti cure dell'alto ufficio mi hanno sempre costretto a differire l'esame dello schema a quando vi avessi potuto consacrare il tempo e l'attenzione che merita.

Sgraziatamente il desiderato momento non è venuto, e mi travaglia il pensiero di non poter degnamente corrispondere ad un invito del quale ho apprezzato la importanza e tutta la cortesia.

Lo schema di Codice civile io l'ho letto con la diligenza di cui è degno: avevo già raccolto diversi appunti che dovevano servire di base ad un insieme di osservazioni metodiche e ragionate. Non rinuncio certamente al desiderio di fare più tardi quello che fin qui mi venne impedito da circostanze indipendenti dalla mia volontà, ma oggi, nell'esprimere alle E.E.VV. i sensi della mia gratitudine, mi limito a poche avvertenze d'indole generale.

Lo schema di Codice è certamente un lavoro di pregio non comune; e tale che può servire di base e di punto di partenza per ulteriori studi, poiché ne' suoi principi corrisponde ai concetti fondamentali del diritto civile ed alle esigenze della vita moderna.

Lo stesso egregio Autore però avverte nella lettera dedicatoria che questo non è se non un contributo alla formazione di un nuovo Codice Sanmarinese; e certamente il progetto abbisogna di un profondo e vasto lavoro di semplificazione per rendere le disposizioni più brevi, più perspicue, più precise. Così come attualmente si trova la forma ne è involuta, il linguaggio spesso improprio, non legislativo, la lettura oltremodo difficile, e sovente è malagevole cogliere il significato vero e preciso di una data disposizione.

A questo contribuiscono anche i molti richiami da una disposizione ad un'altra, richiami che interrompono il corso e l'unità delle norme regolatrici di una data materia. Si aggiunga il difetto veramente grave di un Codice del discendere a troppo minuti particolari.

Prudente consiglio per il legislatore è quello della sapienza romana, la quale avverte che né le leggi né i senatuconsulti si possono scrivere in guisa che comprendano tutti i casi prevedibili, ma basta che vi si comprendano quelli che ordinariamente avvengono.

Neque leges (così il giureconsulto Giuliano) neque senatusconsulta ita scribi possunt ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur: sed sufficit

ea quae plerumque accidunt contineri (L. 10 Digesto de legibus senatusque consultis et longa consuetudine 1 §).

Il giureconsulto Celso insegna che la legge deve piuttosto regolare quelle cose che più frequente avvengono anziché quelle che succedono raramente: nam ad ea potius aptari debet ius quae et frequenter et facile quam quae perraro eveniunt (L. 5 Digesto de legibus etc.).

La legge deve porre i principi, all'interprete, alla giurisprudenza lo applicarli. Mai dovrebbe dimenticarsi l'antico assioma *Simplicitas legum amica!* Con essa soltanto si può ottenere che la legge riesca accessibile veramente a tutti e che divenga una verità quella che è ora una finzione legale, che cioè l'ignoranza della legge non si presume. Parecchi punti poi del progetto difettano di ordine; come là dove avendo prima dettate le discipline sul matrimonio, sul divorzio, così nei rapporti personali come nei patrimoniali, si danno poi le norme per la promessa di matrimonio.

Malgrado queste mende mi è un dovere il ripetere che il lavoro del dotto Professore Brini è meritevole di molta considerazione e può fornire preziosi elementi per gli studi ulteriori dai quali questa nobile Repubblica ha diritto di attendersi un Codice civile degno delle sue gloriose tradizioni.

Prego le Eccellentissime Signorie Loro di voler gradire l'attestato della mia profonda considerazione.

Giuseppe Saredo

[3]

Pisa 28 Dicembre 1898

Ho esaminato lo Schema di Codice Civile nella Repubblica di S. Marino con quella attenzione che oltre all'essermi abituale erami anche specialmente raccomandata dal dovuto ossequio alle EE.VV. che mi avevano altamente onorato richiedendomi il mio parere e dai meriti scientifici dell'Autore di quello Schema Prof. G. Brini.

Debbo subito e anzitutto riconoscere e dichiarare che nel detto Schema riscontrai molte lodevoli cose, cioè modificazioni e aggiunte ai precedenti Codici civili, e specialmente al Codice Civile Italiano, suggerite e approvate dalla scienza.

Non mi voglio qui diffondere a giustificare codesto mio giudizio, ma sono pronto a farlo particolareggiatamente quando dalle EE.VV. ne venga richiesto. Ma oltre ai suddetti pregi pare a me che lo Schema fornisca materia a gravi critiche, delle quali è pur mio dovere far cenno sommariamente alle EE.VV.

Sembra a me che non sia da commendarsi il sistema seguito dal Prof. Brini in questo Schema, e neppure lo siano talune ardite novità da esso introdotte.

Il Prof. Brini ha voluto nello Schema sistemare tutto quanto il gius civile e commerciale, distribuito in otto libri, rispondenti ad altrettante categorie di istituti e rapporti giuridici che sono: persone e atti giuridici in generale, — società coniugale — società parentale — tutele e cure — proprietà e minori diritti reali — obbligazioni — successioni per morte — forme di pubblicità etc.

Cotesto sistema da luogo ad una prima censura, concernente la riunione del diritto civile e del diritto commerciale, la quale riunione è lungi dall'essere commendata dai più valenti cultori del diritto commerciale, anche in Italia. Oltracciò va anche censurato siccome quello che conduce necessariamente, e condusse in realtà l'autore dello Schema, a riunire sotto una medesima categoria istituti giuridici disparati, e ad assegnare a categorie diversi istituti giuridici aventi intrinseca affinità. Così p.e. sotto la rubrica società coniugale si tratta del matrimonio e del contratto matrimoniale, e la cambiale e le obbligazioni al portatore vengono collocate sotto la rubrica forme di pubblicità, attesa la peculiarità formale di tali obbligazioni, invece di unirle come titoli di obbligazioni agli altri titoli obbligatori civili e mercantili. Ed anche si è trovato stretto l'autore dello Schema a costringere in qualche categoria istituti che male vi si adattano, come p.e. il diritto d'autore nel trattato della proprietà.

Non mi paiono lievi mende codeste, imperocché sarebbero gravi ostacoli e imbarazzi tanto alla esposizione scientifica dello Schema diventato Codice di leggi, quanto alla cognizione facile e pronta del suo contenuto per parte del pubblico: due interessi codesti certamente sovrani. E il pubblico ancor meno facilmente degli scienziati si potrebbe orientare in quel grasso così male distribuito, non sarebbe certamente possibile ai profani, che pure costituiscono la quasi totalità dei cittadini, ritrovarvi a colpo d'occhio, come è pur loro necessità, tutte le discipline giuridiche attinenti a qualsivoglia negozio che li concerna.

Ma alla cognizione facile e pronta del diritto per parte del pubblico, più ancora che per parte degli scienziati, nuocerebbe anche un'altra grave menda che purtroppo io debbo rilevare nello Schema, cioè il modo tenuto dal Brini nella enunciazione dei principi giuridici.

Lo Schema consta di 338 articoli, contenenti quasi sempre numerosi capoversi moltissimi dei quali avrebbero potuto pure assumere forma di articoli, sicché il numero di questi sarebbe risultato non minore e forse maggiore di quello del Codice civile italiano e del Codice Napoleone; ma nonostante ciò articoli e capoversi sono spessissimo lunghi assai, e non di rado constano di diciotto o venti righe. E ciò perché l'autore dello Schema ha voluto analizzare e circostanziare soverchiamente, enunciando nella legge ciò che il giureconsulto facilmente ne ricaverebbe da sé, contro l'esempio universale dei legislatori, e facendo troppo assomigliare un Codice civile ad un trattato di diritto civile.

La fondatezza delle precedenti mie censure apparisce facilmente anche dal più superficiale confronto dello Schema briniano col recente Codice civile germanico.

Taccio di talune oscurità ed imprecisioni di linguaggio, che mi è parso di ri-

scontrare nello Schema rispetto alle quali pure sono pronto a fornire speciali indicazioni, quando queste mi vengano richieste. Ma non posso tacere della meraviglia che mi fa la grave lacuna dello Schema per riguardo alle ipoteche e alla pubblicità immobiliare in generale. Debbo credere che il Prof. Brini abbia avuto buone ragioni di non toccare di sì importante argomento, ma pare a me che egli avrebbe dovuto, nel luogo opportuno, richiamarsi o alle leggi che esistono di già nella Repubblica di S. Marino, oppure a leggi che vi si vogliono a parte emanare in avvenire.

Accennando sopra a troppo ardite novità introdotte nello Schema, io alludevo all'introduzione del divorzio. Io non so se cotesta riforma sia già nei propositi del governo della Repubblica, e per ciò sia stata introdotta dal Brini nel suo Schema, o se questi ne proponga di suo l'adozione nella Repubblica; nell'un caso però e nell'altro io mi permetto di sconsigliare alle EE.VV. siffatta riforma. Non mi dilungherò a svolgere tutte le gravissime ragioni di questo mio avviso, ragioni non già d'indole astratta, che poco varrebbero perché facilmente vi se ne possono contrapporre altre consimili, ma bensì desunte dalle condizioni morali di fatto della società europea presente e specialmente italiana. Coteste ragioni io ho già esposte in un libro, forse noto alle EE.VV. e che, ove esse non lo conoscessero, mi prendo la libertà di indicar loro, poiché il pubblico italiano ebbe ad accoglierlo favorevolissimamente. Io mi limito a fare riflettere alle EE.VV. che in Italia non vi ha affatto un cosiddetto movimento dell'opinione pubblica a favore del divorzio, malgrado l'ostinata e passionata propaganda che ne è stata fatta negli anni scorsi; che in Francia dove il divorzio esiste da tre lustri è generale lo sgomento dei sempre più tristi effetti che esso va producendo; che lo stesso è a dirsi della Svizzera, della Germania e dell'Inghilterra, e persino degli Stati Uniti d'America, dove da alcuni anni a questa parte più d'uno scrittore e scrittrice ha il coraggio di proporre il ritorno al principio dell'indissolubilità matrimoniale. In questo stato delle cose e dell'opinione in tutto il mondo civile parrebbe a me imprudentissima cosa che la Repubblica di S. Marino avesse a dare tanto strappo alle tradizioni secolari del popolo, così grave crollo alle basi della moralità nazionale. Non aggiungo che sarebbe un ben tristo esempio dato alla madre Italia poiché io debbo qui avere principalmente di mira l'interesse della Repubblica.

Sono queste le mie osservazioni sommarie intorno allo Schema di Codice civile nella Repubblica di San Marino, che mi limito a far notare alle EE.VV. in risposta all'onorifico loro incarico. Come ho detto sopra, io sono pronto a giustificare talune mie generiche affermazioni, ove le EE.VV. me ne facciano richiesta.

Intanto godo rassegnare alle EE.VV. i sensi del mio più profondo rispetto.

Devotissimo
Prof. C. F. Gabba

[4]

Genova 4 Settembre 1900

Da tempo avrei dovuto sciogliere il debito di esprimere il mio modesto avviso sul progetto di Codice civile redatto dall'Illustre Prof. Brini e che mi fu a tale oggetto trasmesso per ordine degli Ecc.mi Signori Reggenti: dovere che ancora mi veniva cortesemente ricordato con lettera 3 Luglio scorso di cotesta Ecc.ma Segreteria. La ragione però dell'indugio non fu trascuranza o mala voglia, bensì riluttanza a manifestare una opinione che non vorrei suonasse poco riverente verso quell'insigne romanista e civilista che è il Brini ed al quale come a Maestro volentieri m'inchino.

Senonché, giunto all'estremo limite del tempo, e per quanto mi riesca assai penoso il farlo, sento che non possa tacere al governo della Repubblica il quale formalmente m'interroga la mia profonda convinzione che quel progetto mancherebbe di praticità; non posso dico tacerla perché il non rispondere sarebbe scortesia e il dir cosa contraria a ciò che penso sarebbe slealtà.

Se il sistema della codificazione ha un pregio che lo fece adottare presso quasi tutti i popoli civili, se uscì trionfante dalla poderosa campagna condotta contro di esso sul principio del secolo dalla scuola storica capitanata da un uomo di genio, il Savigny, questo pregio consiste principalmente nell'ordine sistematico dell'insieme e nella chiarezza delle singole norme: certo non si avvicinerà mai il sogno di Napoleone di rendere pienamente accessibile anche ai profani il diritto positivo, ma è vero pur sempre che i codici rappresentano la forma che meno si allontana da questo ideale.

E, se non m'inganno, tale bisogno di chiarezza e di semplicità si fa particolarmente sentire nella legislazione di un paese come la Repubblica Sanmarinese il cui popolo pur tanto colto e civile costituisce, e per tradizione storiche e per condizioni di popolazione e territorio, direi quasi una grande famiglia.

Al che mi sembrano accennare le aeree parole che io leggo nella ricordata lettera del 3 luglio della S.V. Ecc.ma: «opera... che noi vorremmo riuscisse perfetta per ordine, chiarezza e corrispondenza ai nuovi postulati della scienza giuridica, in correlazione però sempre alle nostre leggi costituzionali, alle buone ed inveterate consuetudini, ed allo stato nostro per se stesso singolare».

Per adempiere degnamente ai suoi fini un Codice deve essere armoniosamente classificato e suddiviso con opportune rubriche, che rendano agevole il rinvenire le disposizioni applicabili ad un concreto caso, ed i singoli articoli o paragrafi debbono essere concepiti in modo perspicuo, con linguaggio limpido e piano, in proposizioni brevi e possibilmente per se stanti.

Il Codice civile italiano, il quale come tanti altri suoi confratelli non è che una parafrasi di quello francese, lascia sicuramente a desiderare dal lato del sistema scientifico, e fu detto con ragione che la sua tripartizione è un peggioramento del metodo, già di per sé difettoso, delle Istituzioni di Gaio e di Giusti-

niano. Tuttavia è pur sempre preferibile anche sotto questo aspetto ad un insieme di leggi affatto amorfo, e quanto ai singoli articoli la loro redazione è per lo più assai chiara e non di rado felice. Forse data la grande quantità di rapporti giuridici che i cittadini della Repubblica hanno con quelli del Regno poteva offrire qualche pratica utilità il non allontanarsi soverchiamente dalla figura schematica del Codice italiano, in modo che a colpo d'occhio potessero risaltare le consonanze e le differenze fra l'una e l'altra legislazione nei frequenti quesiti di diritto internazionale privato che non possono a meno d'insorgere; ed anche per poter molto profittarne in tutto ciò che vi ha di comune dei materiali della dottrina e della giurisprudenza italiana.

Un esempio di legislazione che ha tenuto fermo il modello francese, ed avuta presente la legge italiana, ma con non pochi miglioramenti di formola e riempimenti di lacune, e facendo larga parte alle particolari tradizioni ed agli usi del paese, lo fornisce il Codice Civile della Spagna promulgato il 24 Luglio 1889.

Se invece fra i Codici recenti si volesse togliere ad esempio quello che fu improntato a più intensa e diuturna elaborazione scientifica, sopra tutto per lo sviluppo dato alla parte generale, allora si potrebbero trarre molti ammaestramenti dal *bürgerliches Gesetzbuch* dell'Impero Germanico, andato in vigore col principio dell'anno corrente, sebbene anche a questo monumento legislativo pur molto preciso e minuto nelle suddivisioni non si sia risparmiata la taccia di compilazione e di oscurità.

Il progetto Brini, frutto di un lavoro dotto, e coscienzioso non somiglia affatto al tipo germanico: il che potrebbe essere un bene se l'originalità rappresentasse un progresso.

Senonché ciò che in esso colpisce a prima giunta è la quasi soppressione delle suddivisioni, la grande lunghezza dei singoli articoli, la prolissità dei periodi tenuti in sospenso da molteplici incisi, l'oscurità del linguaggio e dello stile per quanto elegante e purgato. Per me confesso che mi riesce sempre faticoso il rintracciare in quella mole massiccia una data disposizione, e quasi sempre non scervo di fatica lo interpretarla e il coordinarla con altre che possono avervi correlazione.

Certo sono conscio della pochezza mia e della parte che essa ha nelle difficoltà che credo d'incontrare, ma per quella abitudine nel maneggio dei Codici che se non altro mi hanno fatto acquistare i non pochi anni di cattedra e i molti di patrocinio, m'immagino di non peccare contro la modestia se suppongo che un gran numero di giudici e di avvocati si troverebbe nelle mie stesse condizioni, perché in fin dei conti le leggi sono fatte per la vita che si vive e per le mediocrità che vivono nella vita.

Ed è per ciò che mi pare superfluo, scendere ai particolari intrinseci del Progetto. Molto cose mi sembrarono pensate con grande acume giuridico, altre suscettibili di discussione, ma ai miei occhi è assorbente la persuasione che se quel progetto di convertisse in legge restando qual'è nella sua ossatura e nel suo

modo di esprimersi quelli che fossero chiamati ad applicarlo si troverebbero impigliati in un troppo improbo lavoro.

Mi auguro di sbagliare, e la cosa non è improbabile, ma spero che in ogni modo l'errore mi sia perdonato in grazia della sincerità e di una sincerità che mi pesa.

Con vivi ringraziamenti per l'onore fattomi, e con profonda osservanza

Dev.mo Obb.mo
P. E. Bensa

P. S. Memore del gentile invito di inviare qualche cosa mia per la Biblioteca di S. Marino mi permetto di spedire in piego a parte un volume contenente la Parte generale di un corso di Istituzioni di diritto civile Italiano.

[5]

Onorevole Sig. Segretario

non ostante il desiderio ch'io ho avuto vivissimo di corrispondere all'invito della Ecc.ma Reggenza di dare il mio debole parere sullo schema del Codice civile proposto dal chiar.mo Prof. G. Brini per cotesta avventurosa Repubblica, tuttavia le mie continue occupazioni in questa Corte, accresciute quest'anno per mancanza di personale, mi hanno impedito di prenderne tale cognizione quale esige un lavoro di tanta mole e di tanta importanza.

Sotto l'aspetto generale lo stesso illustre Professore riconosce a pag. 286 che il progetto abbisogna di essere semplificato nella forma. In verità mi è sembrato che bene spesso non si usi quella locuzione esatta, precisa, propria delle leggi, specialmente negli Art. 91-103-109-118-123 n. 2-136-202 n.1-203-275-etc.

In specie richiamo l'attenzione e il senno della Reggenza e dell'Ecc.ma Commissione legale sulla delicata materia del matrimonio (art. 38-54). Non parliamo poi del divorzio che già presso i Romani (più tollerato che permesso) si riteneva contrario al buon costume, talché la condizione divertendi (cioè del divorzio) si considerava come non aggiunta, così è sancito nella legge 3° Cod.de instit.et substit.

In quanto al matrimonio basta proporsi semplicemente la domanda per eliminare dal codice i relativi articoli.

È opportuno che nella Repubblica buona s'introduca la novità del matrimonio civile? No:

1° Perché il matrimonio civile è indizio di avanzata corruttela dei costumi la quale non si verifica in cotesto stato;

2° Perché le ragioni che si adducono pei grandi Stati per rendere per av-

ventura giusta questa istituzione non militano punto per questo S. Marino ove lo Statuto non riconosce altro matrimonio che il religioso ed inculca che *bonae et laudabiles consuetudines sunt servandae*.

3° Perché la così detta civiltà del matrimonio non produrrebbe altro effetto che aumentare le unioni naturali.

Invero, se per tutelare la donna e provvedere alla moralità e alla stabilità della famiglia si vide la necessità sociale di rendere sacro il vincolo matrimoniale, dissacrato che fosse il matrimonio e reso un atto civile come tutto ne deriverebbe per logica e pratica conseguenza che le unioni naturali o libere aumenterebbero.

Invece di proporre costì l'arduo problema del matrimonio civile, sarebbe spedito di mantenere il matrimonio religioso che prosegue come in passato a produrre gli effetti civili.

Questo sistema semplicissimo praticato nella Repubblica durante la sua più che millenaria esistenza è pur tenuto nella libera Inghilterra; vero è che colà pur si offre il matrimonio civile a chi non vuole sapere di forma religiosa, senonché in una grande nazione non è infrequente il caso di persone o atee o irreligiose, ma tra i buoni Sammarinesi tale ipotesi o mai o ben raramente si avvererebbe. Ora per il principio indiscutibile che il legislatore deve contemplare con apposite disposizioni *quae plerumque non quae raro accidunt*, sarebbe assai lodevole che il Consiglio Principe non si occupasse del matrimonio se non per quanto concerne le conseguenze civili derivanti dal matrimonio *coram parochis et duobus testibus*.

Sulla Comunione legale fra Coniugi (art. 58)

Richiamando anche qui il principio che le leggi debbano adattarsi agli usi e alle buone consuetudini del popolo si è convinti che il suddetto istituto della comunione fra coniugi fuor di luogo sarebbe introdotto. La *communauté légale* come tradizionale in Francia, limitatamente però ai beni mobili, non fu pretermessa né la si poteva nel Codice Napoleone (art. 1400 e segg.) poiché già era stata sancita nelle antiche ordinanze, ma in cotesto stato ove per secolare tradizione vige il regime dotale siffatta comunione (estesa inoltre a tutti i beni anche futuri (art. 58)) che è cagione di frequenti liti e discordie domestiche apparisce inopportuna. Si legge però in nota che il principio dell'art. 58 sarà soppresso in conseguenza di una seconda versione dell'art. 59 in questi termini «Se nulla sia convenuto fra contraenti il matrimonio circa il regime dei loro beni, ognuno dei coniugi ne serberà con la spettanza anche la libera ed esclusiva amministrazione dei propri beni». Parrebbe inutile tale articolo giacché in mancanza di convenzione non può essere dubbio che ciascun coniuge continui ad essere libero proprietario de' suoi beni.

Si ravvisa altresì inopportuno e contrario all'ordine della famiglia l'esercizio della patria potestà da entrambi i genitori ad un tempo (art. 94) dacché il man-

tenimento e la prevalenza dell'autorità paterna è elemento essenziale dell'unità della famiglia.

Sull'adozione in Fratello e Sorella (art. 116 § 1 pag. 78)

Osservo che il diritto civile introdusse l'adozione a conforto di coloro che non hanno prole.

Quindi, poiché all'agnazione fittizia ad imitazione della natura non deve ricorrersi che in mancanza assoluta della naturale, deriva che coloro i quali hanno figli o siano in età da averli non possano adottare. Orbene, disponendosi con detto articolo che chi non sia attualmente coniugato e non sia mai comunque maggiore di 18 anni interi dell'adottando può adottare in fratello un altro uomo etc. si darebbe la facoltà di adottare a chi ha la possibilità di avere figli legittimi-naturali. Pare adunque che questa adozione fraterna sia contraria al principio cioè che la legge non deve creare enti fittizi quando vi sia la possibilità degli enti medesimi.

Del Testamento Olografo (art. 281 pag. 240)

Ricordo che il sommo giurista comm. Avv. Castaldi discorrendo del nostro Codice mi dichiarava, quando io faceva pratica al suo studio, che siffatta forma di testare non doveva accogliersi dal legislatore italiano per varie ragioni. Non si ha mai la certezza che l'autografo esprima una seria volontà del testatore, e non di rado è accaduto che siasi fatta valere come disposizione testamentaria una lettera scritta inconsultamente a persona in un momento di esaltazione. Sovente l'olografo è la conseguenza di coazioni, di frodi, etc. Infine (e questo è grave scuncio) il testamento olografo aprendo adito a querele di falsità espone la famiglia a litigi ed a gravi spese giudiziarie.

Da ultimo mi permetto osservare che sarebbe bene di mantenere al giudice nella Repubblica il nome statutario di «Commissario della Legge» in luogo di magistrato della assistenza come spesso si denomina nello schema, e di omettere talune ipotesi che non sembrano possibili in cotesto territorio, così a pag. 105 sotto il titolo delle accessioni fluviali si contempla il caso di un'isola etc.

In conclusione il lavoro, che rivela nell'autore larga scienza giuridica e sommo studio specialmente sulle moderne legislazioni, farà onore alla Repubblica, qualora se ne eliminino le innovazioni suddette e si riformino non pochi articoli con breve esatta e chiara locuzione.

Porgendo i miei ossequi alla Ecc.ma Reggenza e alla S.V.O. ho l'onore di dichiararmi

Suo dev.mo
G. Reggiani

Ancona 28 Agosto 1900

[6]

Firenze 12 Maggio 1898

Egregio e Caro Fattori

Io speciale mio affetto alla Repubblica di San Marino ed il mio desiderio che da molti anni manifestai al suo Governo di vedere riformate e codificate le antiche sue leggi civili ad esempio dei moderni popoli civili mi muoverebbe ad accettare con piacere l'invito che Ella mi rivolge colla sua gradita dell'8 corrente di assumere l'esame del progetto di Codice civile e commerciale disteso dal dotto Avv. Prof. Giuseppe Brini di Bologna e di fare sul medesimo le mie osservazioni, se la gravissima mia età di 84 anni e la malferma salute non mi privassero delle forse necessarie a siffatto ponderoso lavoro.

Debbo perciò molto mio malgrado pregarla di volere scusarmi presso i Signori Reggenti ed il Sovrano Consiglio di non potere sobbarcarmi all'incarico di cui mi vorrebbero onorare.

Una sola osservazione di metodo e di sistema io credo di dover sottoporre alla saviezza del Sovrano Consiglio in coerenza della opinione da me espressa allorché proponeva alla Reggenza la riforma del diritto civile Sammarinese, ed è quella di volersi sopra ogni altra considerazione dottrinale attenere principalmente al Codice civile italiano del 1865, sia per la comunione di razza, d'indole e di costumi dei due Stati consanguinei, sia pei numerosi vantaggi che ne deriverebbero al popolo di S. Marino nelle frequenti sue relazioni d'affari coi cittadini del Regno d'Italia nel cui seno il territorio di S. Marino si trova collocato.

Io non disconosco che in alcune parti il codice civile italiano, per quanto sia recente, potrebbe essere migliorato e perfezionato a seconda dei progressi delle scienze giuridiche e dei nuovi bisogni della moderna società, ma osservo che alcuni miglioramenti potrebbero facilmente venire introdotti nel detto Codice, adattandoli alla Repubblica di S. Marino, senza scomporre l'ordine e la tessitura generale e fondamentale che è proprio della razza latina ed è pur quello dei codici civili moderni dei popoli di Europa.

Vi sono inoltre alcune disposizioni degli antichi Statuti di S. Marino che o per loro carattere politico-civile o per considerazioni speciali di usi, abitudini e tradizioni Sammarinesi vorrebbero essere rispettate; questa parte dev'essere riservata all'esame, allo studio ed al giudizio di uomini esperti delle condizioni locali dello Stato di S. Marino.

Con vivo rincrescimento di non potere concorrere all'opera importante della intrapresa riforma della legislazione civile di S. Marino mi faccio stretto dovere di raccomandare alla prudenza del Governo della Repubblica di guardarsi da troppo ardite e non provate innovazioni, ricordando che la Repubblica deve

principalmente al suo savio e costante spirito di conservazione delle antiche sue istituzioni i molti onorati secoli della sua salda tranquilla e prospera esistenza.

Accolga mio caro ed ottimo Commendatore la conferma dei sensi invariabili della mia sincera ed affettuosa stima

Suo aff.mo e dev.mo
Paolo Onorato Vigliani

[7]

Napoli 25 Luglio 1898
Corso Vitt. Emanuele 134

Stimatissimo Signore

ho esaminato lo schema del progetto di Codice Civile per codesta Repubblica e con mio grande rincrescimento sento il dovere di dichiararle che non mi pare il caso di fare osservazioni particolari essendo che la forma di redazione è tale che, mettendo pure a parte la sostanza, ogni articolo formerebbe oggetto delle mie osservazioni per la forma adottata dal mio illustre Collega nella redazione. Francamente non mi pare il caso di emendamenti, e giacché codesto Governo ha voluto interpellarmi il suggerimento migliore che posso darle è il seguente:

Si nomini una commissione di tre civilisti dando ad essi l'incarico di prendere il codice italiano vigente come progetto di quello per la Repubblica di San Marino e di proporre quegli emendamenti e quelle modificazioni che secondo la dottrina e la giurisprudenza siano ritenuti i più opportuni per migliorarlo. In tal modo codesta Repubblica adotterebbe la legislazione italiana emendata e migliorata a seconda dei principi i più liberali e tenendo conto dei progressi della scienza giuridica dopo che il codice vigente fu pubblicato. Il codice civile italiano segnò un gran progresso nella storia della codificazione e la Repubblica di San Marino senza proporsi di fare cosa sostanzialmente nuova adottando gli emendamenti ed i miglioramenti darebbe non per tanto al suo codice civile una impronta propria e segnerebbe nella storia della codificazione un novello progresso.

Con stima mi dichiaro

Devotissimo
Prof. Pasquale Fiore

[Lettera di Cesare Baudana Vaccolini]¹

Eccellenze

sono lieto di poter corrispondere all'onorevole invito, col proporre il sign. avvocato professore Torquato Giannini all'ufficio di Commissario della Legge, specialmente perché sono certo ch'egli riunisca tutte le qualità per rendersi veramente utile e gradito a codesta Repubblica sotto tutti i rapporti.

E posso ben dirlo perché lo conosco assai bene: l'ebbi discepolo in Diritto civile e sono vecchio amico del padre suo, il chiarissimo letterato prof. Crescentino, noto per le sue opere assai pregevoli.

Il suo vivace ingegno, i molti studi, e le opere che io ho letto e consultato lo dimostrano giureconsulto di gran valore, specialmente in diritto romano, civile e commerciale.

Si laureò a Bologna nel 1889 con pieni voti assoluti e la lode, fino dal 1892 è iscritto nell'albo degli Avvocati di Firenze ove ha domicilio (via della Mattonaia n. 7 p. 10), e per ciò che riguarda il commercio ottenne il diploma di Ragioniere, è iscritto nel ruolo dei curatori di fallimento in Firenze, e in seguito a concorso per esami scritto ed orale fu nominato Professore pareggiato o Libero Docente con effetti legali in Diritto commerciale nella R. Università di Pisa. Conosce il tedesco, ed è perito interprete giudiziale nelle lingue francese ed inglese; fu chiamato in Romania per un arbitraggio nel quale era interessata la famiglia Rasponi-Murat di Ravenna, e altre volte per ragione di professione si recò in Tunisi e in Algeri.

Non nuovo al ministero di giudice, tanto in materia civile che penale, fu nel 1891 vicepretore urbano in Firenze e poi dal 1893 vicepretore al 1° mandamento in detta città.

Fu segretario del IV congresso giuridico nazionale tenutosi a Napoli nell'ottobre del 1897.

Ecco le opere da lui pubblicate:

La cambiale,

Il contratto di conto corrente,

Il contratto di associazione libreria,

¹ Cesare Baudana Vaccolini, non ostante padre di numerosi scritti, non ha avuto l'attenzione che almeno dai repertori (NNDI, DBI) ci si poteva attendere. Per notizie su di lui occorre, quindi, rifarsi in primis al fascicolo personale conservato all'Archivio Centrale dello Stato (Ministero d. Giustizia, II° vers., n. 0287/43879), e su di lui mi pare sarebbe fruttuosa un'indagine. N. a Ravenna il 12/X/1835, morì a Roma il 16/II/1919, fece una lunga carriera in magistratura, non disgiunta dall'insegnamento nelle Università di Camerino, Macerata, Roma fra il 1868 e il 1888. Godeva dell'amicizia di Scialoja, scrisse molto (nel fascicolo personale è anche contenuto un «Estratto di alcuni Requisiti di C.B.V.», aggiornato al 1902), fra le opere si segnala un ponderoso *Commento al Codice* in 7 volumi, edito fra il 1872 e il 1884, che varrebbe forse la pena di riprendere in esame. La mole, scoraggiante, deriva dalla minuta analisi di lavori preparatori, di norme precedenti, di norme di altri ordinamenti, di massime di giurisprudenza, che accompagna ogni articolo. Fondò e curò pure una rassegna giurisprudenziale della Corte di Cassazione romana, dal 1876, che non ho osato affrontare. Ha, credo, un posto, certo non infimo, fra i giuristi minori dell'Italia unita.

Versione del Diritto marittimo del Gareis²,
Versione del manuale dell'Endemann³,
Varie monografie, articoli e note in Diritto romano, civile, penale, commerciale e amministrativo, pubblicate nei seguenti giornali:
L'Archivio giuridico (Diritto romano),
La Rivista penale,
La Giurisprudenza italiana,
La Corte suprema di Roma,
Il Diritto commerciale,
Il Giurista,
Il Filangieri.
Letteratura: Articoli vari di critica: Mille e una ora nell'Africa verde.
Dopo tutto questo, pel bene e per l'interesse della Repubblica che tanto mi sta a cuore, non mi rimane che un augurio, e cioè che l'avvocato professore Torquato Giannini venga nominato Commissario della Legge.
Con distinto ossequio mi professo delle Eccellenze Loro devotissimo obbligatissimo

Cesare Baudana Vaccolini
Consigliere della Corte di Cassazione in Roma.

[Lettere di Torquato Carlo Giannini]

Eccellenze

La notizia della accoglienza fatta alla mia domanda di un breve congedo piuttosto che sorpreso mi ha rattristato. È forse irragionata la mia pretesa? A me pare di no, solo che si pensi che l'ufficio di Commissario è attualmente precario e provvisorio, mentre in tutte le parti del mondo e da tutte le amministrazioni si è attuata la stabilità degli impieghi come condizione di migliore funzionamento dei medesimi. Nemmeno va dimenticato come quest'ufficio, a differenza di quanto accadeva sotto i miei predecessori, non apre oggi la via ad alcuna carriera, e tutti gli sforzi fatti dal mio predecessore immediato per entrare nella magistratura italiana furono inutili di fronte al chiaro disposto della legge Zanardelli del 1892. A me quindi sembra, e non a me soltanto, ragionevole che il titolare di un ufficio così provvisorio si preoccupi dell'avvenire, e che in questo almeno lo si possa agevolare, quando non ne siano pregiudicati né il decoro né il regolare andamento dell'ufficio. Può dirsi forse che l'ufficio abbia avuto alcun detri-

² La traduzione dell'opera del Gareis è confermata da T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, 1987, n. 2013. Non ho visto personalmente questa edizione.

³ Per quanto riguarda l'*Handbuch* di ENDEMANN, T. NAPOLI segnala (*Repertorio* cit., n. 2101) una traduzione, che non conosco personalmente, edita a Napoli fra il 1897 e il 1903, ma T. C. Giannini non figura tra i traduttori. Esito negativo ha dato pure il controllo sul CUBI.

mento? Tutto è sempre proceduto regolarmente così in materia civile come in penale, sollecitamente, con una sollecitudine che volentieri porterebbero ad esempio le persone che hanno avuto occasione di sperimentare le lentezze infinite nei Tribunali del Regno.

Notevoli migliorie furono introdotte nell'amministrazione della giustizia, non una pratica rimase trascurata o giacente; e del resto io avevo anticipatamente accettato tutti i provvedimenti e le condizioni che al Consiglio Sovrano avesse piaciuto di dettare.

Debbo quindi convincermi che il Governo od il Consiglio Sovrano non sono più soddisfatti del mio operato. Ciò premesso io non voglio certo prevalermi del termine che per contratto mi spetterebbe.

Malgrado che la sincerità con la quale ho cercato di fare il poco che poteva a prò del paese mi facesse sperare un diverso trattamento, malgrado la simpatia certo disinteressata per questa Terra e l'intendimento di potermi rendere ancora utile ad essa in qualche altro modo, malgrado tutto ciò, per rispetto alla mia dignità che tengo al di sopra di ogni altra cosa — del che la Repubblica non potrebbe far torto ad un suo funzionario — debbo rassegnarle le mie dimissioni, augurandole che il mio successore la serva con altrettanto affetto e con migliore fortuna di me, riservandomi di concordare il tempo entro il quale la Repubblica possa convenientemente trovarsi il nuovo Commissario ed io possa pure convenientemente fare il trasporto del mio domicilio.

S. Marino 15 maggio 1903

Torquato Carlo Giannini

San Marino li 15 maggio 1903

Eccellenza

debbo accompagnare la mia lettera da alcune dichiarazioni e schiarimenti. Quando chiesi ed ottenni nel decorso anno il congedo di otto mesi per assumere l'insegnamento a Macerata era mia intenzione di chiedere l'aspettativa sino al termine della mia ferma a S. Marino. Tale intenzione non solo espressi, ma come è mia abitudine ponendo in opera il divisamento annunciato attuai. Vedrà V. E. dalla nota 16 dic. 1902 come io sia effettivamente in aspettativa dal 1 dic. 1902. Fu soltanto dopo che mi venne con lusinghiere parole offerto l'insegnamento nell'Università di Ferrara. Ora siccome tale insegnamento non richiedeva la mia assenza che per il tempo cumulativo di mesi tre, suddiviso in varie riprese, speravo che, data la vicinanza della città e la facoltà di distribuire l'assenze compatibilmente colle esigenze d'ufficio, mi sarebbe stato possibile cumulare questo ufficio decoroso e che nel tempo stesso assicura il mio avvenire in una via diversa da quella a cui la aspettativa si riferisce.

Per la stessa ragione mentre rassegno mio malgrado le dimissioni debbo chiedere al Consiglio il permesso di assentarmi per questi quindici giorni del mese in corso e per quei pochi giorni del mese di giugno necessari per gli esami. Sono cer-

to che il Consiglio Sovrano non vorrà negarmeli perché altrimenti perderei l'ufficio che mi resta definitivamente stabile e migliorato da recente deliberazione della Deputazione Universitaria.

Tengo pure a dichiarare che è mio vivo desiderio conservare con la Repubblica i migliori rapporti e che da mia parte voglio che nulla si trovi a ridire sul mio operato, che cioè non mi si possa fare alcun appunto concreto e quindi non verrò meno, secondo anche la coscienza m'impone, alla scrupolosa osservanza del mio dovere fino all'ultimo giorno della mia permanenza quassù.

Quanto alla consegna non sono in grado di precisare il giorno fino a che non abbia fatto alcune pratiche, d'altra parte non credo che nemmeno il Governo Ecc.mo sia in caso di stabilirlo senza avere trattato col successore. Posso però in massima dichiarare che potrà farsi al principio delle scuole universitarie e, per dare fino da ora qualche limite, non prima del 15 ottobre p.v. non oltre in nessun caso il 31 dicembre p.v. Così siamo nel tempo del 15 novembre in cui mi scadrebbe, secondo i capitoli, il termine di sei mesi per la disdetta.

Rinnovando alla E.V. i sensi della mia simpatia per la Repubblica mi professo

devotissimo
Torquato Carlo Giannini



Cenni di diplomatica ottomana

I documenti pubblici dell'impero
dalle origini al XVIII secolo

di Maria Pia Pedani

La diplomatica ottomana è una disciplina ancora agli inizi nonostante alcune importanti opere, come il manuale pubblicato nel 1926 da Layos Fekete¹, che rappresentano dei punti di partenza imprescindibili per chiunque si avvicini a questo tema. La produzione scientifica in tale campo, scarsa e frammentata, è quasi completamente appannaggio di studiosi stranieri; non solo turchi ma soprattutto dei paesi dell'Europa orientale che, per ragioni storiche, si devono confrontare spesso nella ricerca d'archivio con atti in ottomano². D'altro canto l'accostarsi a simili documenti richiede una buona conoscenza, oltre ovviamente dell'ottomano, anche del turco moderno (*türkçe*) unita a quella dell'arabo e del persiano, da cui non solo la cultura ottomana ma anche la lingua della cancelleria del sultano furono fortemente influenzate. Infine chi intenda avvicinarsi all'enorme massa di documenti prodotti e raccolti con appassionata cura nell'Impero Ottomano non può prescindere dalla conoscenza

¹ L. FEKETE, *Einführung in die Osmanisch-Türkische Diplomatie der türkischen Botmäßigkeit in Ungarn*, Budapest, 1926.

² F. KRAELITZ [-GREIFENHORST], *Osmanische Urkunden in türkischer Sprache aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur osmanischen Diplomatie*, in «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften», 197/III (1921), pp. 1-108; M. GOBOGLU, *Paleografia și diplomatie turco-osmana. Studiu și album*, Bucarest, 1958; B. NEDKOV, *Osmanoturska diplomatika i paleografija*, I, Sofia, 1966; J. REICHMANN-A. ZAJACZKOWSKI, *Handbook of Ottoman - Turkish Diplomatics*, The Hague-Paris, 1968; J. MATUZ, *Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des Prächtigen*, Wiesbaden, 1974; T. GÖKBILGIN, *Osmanlı İmparatorluğu medeniyet taribi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi*, Istanbul, 1979; J. REICHMANN-A. ZAJACZKOWSKI, *Diplomatic - Ottoman Empire*, in *The Encyclopaedia of Islam*, II, Leiden, 1983, pp. 313-315; per una bibliografia generale o specifica cfr. comunque V. STOJANOW, *Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Päléographie und Diplomatie*, Berlin, 1983. Si ricorda che il turco moderno ha accolto ufficialmente l'alfabeto francese apportandovi però alcune modifiche: la c ha sempre il suono della <g> palatale italiana; la z quello di <s> dolce; la ş di <sc> in scena; la ğ è velare; la ı ha un suono tra <i> e <o>; la ö corrispondono alle rispettive lettere del tedesco.

za della paleografia araba, in quanto dal XIV secolo fino alla riforma di Atatürk, nel 1928, si usò scrivere con questi caratteri, anche se corrispondevano solo in parte alla fonetica turca, che presenta alcuni suoni consonantici sconosciuti all'arabo e che dovette adattarsi a rappresentare con soli tre segni (*elif*, *vav*, e *ye*) le sue otto vocali.

I Turchi ottomani (*Osmanlı*) presero il nome da Osman, od Otman, un condottiero che sul finire del XIII secolo fondò uno stato destinato a trasformarsi in poco più di un secolo in un impero che avrebbe fatto sentire il suo peso anche nella storia occidentale. Padre di Osman era Ertogrul, cioè *falco virile*, nome che si riconnetteva chiaramente ad un retaggio turco, totemico e non islamico. Sembra ormai assodato che fu Ertogrul a ottenere dai Turchi selgiukidi un *beylik* (principato) in Bitinia, in una zona di confine a ridosso dell'Impero bizantino. Per questa piccola tribù l'essere destinata a fronteggiare il potente stato greco poteva sembrare compito foriero di disgrazie, ma rappresentò invece una fortuna per Osman che riuscì a riunire sotto le sue insegne e guidare alla vittoria quanto di meglio l'Islam anatolico poteva offrire di combattenti per la fede.

Gli Ottomani, come altre tribù nomadi turche originarie delle steppe centroasiatiche, portarono con sé tracce di antichi e lontani contatti con la civiltà cinese, ma nei loro usi cancellereschi maggiore fortuna ebbero gli influssi bizantini penetrati non tanto, come si sarebbe portati a pensare, dopo la presa di Costantinopoli, ma già prima, nel corso del XIV secolo e nei primi anni del XV, in un momento in cui la diplomazia ottomana era ancora in via di formazione. Gli elementi greci, in generale, non arrivarono direttamente ma furono filtrati attraverso la cancelleria selgiukide, venendo a sommarsi con elementi di tradizione turca e islamica, e con altri di origine ilkhanide, oppure ancora con influssi di antica derivazione abbaside e ummayade, anche se questi ultimi penetrarono indirettamente attraverso i Mamelucchi, gli Ayyubidi e i Fatimiti d'Egitto³.

La storia turco-ottomana, da un punto di vista linguistico-letterario, può essere suddivisa in tre periodi: dell'antico ottomano, con monumenti scritti dalla fine del XIII secolo alla metà del XV, per lo più in una scrittura araba adattata ai suoni turchi; dell'ottomano, dalla metà del

³ M. FUAD KÖPRÜLÜ, *Alcune osservazioni attorno all'influenza delle istituzioni bizantine sulle istituzioni ottomane*, Roma, 1953; per questo periodo di formazione cfr. P. WITTEK, *Zu einigen frühbosmanischen Urkunden*, in «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», 53/III-IV (1957), pp. 300-313; 54 (1958), pp. 240-256; 55 (1959), pp. 122-141; 56 (1960), pp. 267-284; 57 (1961), pp. 109-117; 58 (1962), pp. 165-197; 59-60 (1963-64), pp. 201-223.

XV secolo all'inizio del XX, durante il quale si usarono caratteri presi senza alcun adattamento dall'arabo; del turco moderno, dal 1928, quando fu accolto l'alfabeto francese. La medesima partizione può essere applicata anche alla diplomatica ma in quest'ambito vanno accolte con maggiore riserva le periodizzazioni proposte per il secondo periodo dagli studiosi di lingua e letteratura. La divisione in ottomano classico (1453-metà XIX secolo) e moderno (metà XIX secolo-1928), oppure in classico (1453-1600), post-classico (1600-metà XIX secolo) e moderno può essere valida per una letteratura che presenta un'innumerabile quantità di opere estraniare dall'autentica cultura turca per effetto dell'arabo e del persiano. Queste lingue erano considerate allora il mezzo di espressione privilegiato dei dotti, al contrario del turco, considerato rozzo e volgare (*kaba dil*), parlato dal popolo⁴, e tale fu uno dei motivi per cui i maggiori dell'Impero, che preferirono definirsi sempre Ottomani e non Turchi, denominarono la loro lingua *elsine-i-selâse* («le tre lingue», cioè l'arabo, il persiano e il turco). Tale periodizzazione appare riduttiva invece se applicata alla diplomatica, in quanto riunirebbe assieme documenti che presentano elementi dissimili, come quelli dell'epoca di Mehmet II, detto il Conquistatore (1451-1481) con quelli di Selim II (1566-1574). Non si può fare a meno di notare che i documenti prodotti dalle cancellerie di Mehmet II e di Bayezit II (1481-1512), presentano ancora una certa semplicità negli elementi intrinseci ed estrinseci (soprattutto nel *tugra*, nell'*intitulatio*, nel formato): pur mantenendo inalterati nel corso di poco più di un secolo gli elementi base, i documenti ottomani sono soggetti a profondi mutamenti che testimoniano una struttura cancelleresca ancora in cerca di una propria identità e aperta agli influssi esterni. Invece con Selim I (1512-1520) e poi soprattutto con Süleyman I (1520-1566) e suo figlio Selim II (1566-1574), la diplomatica ottomana sembra trovare il suo ruolo nell'ambito di un grande impero in espansione e tale si proporrà, ormai codificata, sotto i sovrani che seguiranno. Senza entrare specificatamente nel campo delle modificazioni subite dal frasario cancelleresco ottomano, tale evoluzione appare evidente pure a chi osservi i documenti imperiali con occhio profano. Nel XV secolo anche gli atti più importanti hanno dimensioni abbastanza ridotte, che andranno aumentando soprattutto dai primi anni di regno di Süleyman I. Così per esempio i trattati di pace, pur sempre molto lunghi, passano da misure

⁴ A. DILAÇAR, *Prof. J. Németh's Role in The Turkish Alphabet and Language Reform*, in *Hungaro-Turcica Studies in honour of Julius Németh*, Budapest, 1976, pp. 351-356; Z. KAKUK, *Storia della lingua turca ottomana* (dattiloscritto delle lezioni tenute presso il Dipartimento di Studi Eurasiatici dell'Università di Venezia, giugno 1985).

di mm 290 × 2.400 delle capitolazioni con Venezia del 1502 ai mm 420 × 6.800 dei preliminari del 1540 e ai mm 520 × 5.450 della pace del 1575⁵. Anche i *tugra* si modificarono nel corso dei secoli, sia per quanto riguarda le dimensioni che la decorazione, che si fece sempre più ricca ed elaborata⁶.

L'elemento che maggiormente colpisce chi si avvicina ai documenti cancellereschi dell'epoca di Mehmet II e di Bayezit II è l'uso del greco e di altre lingue, come il tedesco, l'italiano, il polacco o l'arabo, nella corrispondenza con i sovrani esteri⁷. Quest'uso compare già prima della presa di Costantinopoli e secondo Mehmed Fuad Köprülü derivò non da un carattere rudimentale e vile della lingua, già usata da lungo tempo per la letteratura e gli atti ufficiali dello stato, bensì dalla necessità di essere compresi e dalla politica liberale seguita dall'Impero nei confronti dei propri sudditi. L'atteggiamento politico ottomano sembra trovare la sua origine in quello degli Ilkhanidi di Persia; questi permettevano che le diverse etnie loro soggette mantenessero anche nei rapporti con lo stato la propria lingua materna, tanto che nei loro *divan* (consigli di stato) erano sempre presenti numerosi interpreti. Comunque fino alla fine del XV secolo fu soprattutto il greco ad essere per gli Ottomani la lingua dei contatti internazionali, favorita dall'apertura mentale e dall'amore dimostrato da Mehmet II per la cultura della città da lui sconfitta⁸. Con Bayezit II però si cominciò ad affiancare al greco anche l'ottomano, per cui per molti documenti si possiedono due originali, uno per ciascuna delle due lingue. L'ultima lettera imperiale in greco inviata a Venezia fu scritta a Belgrado il 13 novembre 1529⁹: da molti anni ormai i sultani solevano inviare solo documenti in ottomano, ma il fatto che si tratti di un *feth-name* (lettera annunziante vittoria) scritto durante la campagna

⁵ Archivio di Stato di Venezia (in seguito ASV), *Documenti turchi*, nn. 77, 425, 827.

⁶ A. BOMBACI, *Les toughras enluminés de la collection de documents turcs des Archives d'État de Venise*, in *Atti del secondo congresso internazionale di arte turca*, Napoli, 1985, pp. 41-55, pls. XV-XXVI.

⁷ A. GALLOTTA-G. BOVA, *Documenti dell'Archivio di Stato di Venezia concernenti il principe ottomano Gem*, in «Studi Maghrebini», 12 (1980), pp. 175-199; A. GALLOTTA, *Il trattato turco-veneto del 12 gennaio 1482*, in *Studia turcologia memoriae Alexii Bombaci dicata*, Napoli, 1982, pp. 219-235.

⁸ J. RABY, *Mehmed the Conqueror's Greek Scriptorium*, «Dumbarton Oaks Papers», 37 (1983), pp. 15-62.

⁹ ASV, *Documenti turchi*, n. 250; M. SANUDO, *I diarii*, LII, Venezia, 1898, coll. 370-372; J. VON HAMMER [PURGSTALL], *Storia dell'Impero Osmano*, IX, Venezia, 1830, pp. 388-392; F. MIKLOSICH-J. MÜLLER, *Acta et diplomata graeca medii aevii sacra et profana*, Vienna, 1865, III, pp. 361-362, n. XLIV.

d'Ungheria, può spiegare l'uso di una lingua diversa da quella ormai accolta nella cancelleria della capitale.

Essendo la diplomatica ottomana una disciplina ancora agli inizi non è possibile neppure classificare con precisione tutti i tipi di documenti cancellereschi¹⁰. Comunque bisogna innanzitutto notare come il termine «firmano», usato spesso in Occidente indistintamente per atti diversi recanti il *tuğra* del sultano, non possa essere assolutamente applicato alle lettere imperiali (*name-i hümayun*) inviate a sovrani esteri. La parola *ferman* è di origine persiana e significa «ordine, comando» e definisce i soli documenti inviati da un'autorità superiore, di solito il sultano, a propri subordinati. Anche *name-i hümayun* deriva dal persiano e precisamente da *name* che vuol dire «scritto» e dal termine *huma* usato per indicare la Fenice, o l'uccello del Paradiso, portafortuna e imperiale, da cui l'aggettivo «felice», «fortunato» e «imperiale». Un altro tipo di documento chiaramente individuabile è il *feth-name*, cioè la lettera con cui il sultano informava delle sue vittorie militari gli amici affinché gioissero con lui e i nemici affinché temessero maggiormente la sua potenza. Essi sono di solito piuttosto lunghi e ricchi di accurate informazioni su fatti e luoghi delle campagne di guerra. Nell'uso di altri termini gli studiosi non hanno ancora raggiunto un accordo: così per esempio nel caso di *berat* (diploma, privilegio) e di *nişan* (patente), che per ora si distinguono a seconda dell'uso dell'una o dell'altra parola da parte di colui che redasse il documento. Ancora importante è l'*abd-name*, cioè il trattato di pace e di commercio.

Senza avventurarsi ulteriormente nel campo della terminologia diplomatica ottomana, che meriterebbe una trattazione ben più estesa di queste brevi note, è interessante volgersi alla struttura del documento cancelleresco. Finora gli studiosi, pur riconoscendo alcuni elementi peculiari, hanno usato gli schemi e i termini della diplomazia occidentale perché influenzati da una scienza ormai consolidata che si può applicare con sufficiente precisione anche ai documenti ottomani. Innanzitutto è valida la consueta divisione in protocollo, mesocollo ed escatocollo. In secondo luogo si può seguire un itinerario che procede dall'*invocatio* attra-

¹⁰ Oltre ai libri citati nella nota 2 cfr. anche i seguenti scritti: I. HAKKI UZUNÇARŞILI, *Tuğra ve pençeler ile ferman ve buyurulduklara dair*, in «Belleten» 5/17-18 (1941), pp. 101-157; I. HAKKI UZUNÇARŞILI, *Buyuruldı*, in «Belleten» 5/19 (1941), pp. 289-318; U. HEYD, *Ottoman documents on Palestine (1552-1615). A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri*, Oxford, 1960; B. LEWIS, *Berat*, in *The Encyclopaedia*, I, Leiden, 1979, pp. 1170-1171; F. BAYRAMOĞLU, *Firman enluminés et portants l'autographe impérial*, «Turcica», 9 (1979), pp. 14-36; U. HEYD, *Firman-Ottoman Empire*, in *The Encyclopaedia*, II, pp. 804-805.

verso l'*intitulatio* e quindi l'*inscriptio* e la *salutatio* che sono sempre unite, l'*expositio*, la *narratio*, la *dispositio*, la *sanctio* e la *corroboratio* fino alla *datatio*, sia topica (o *locatio*) che cronica. L'ultimo elemento ad essere apposto sui documenti imperiali era la *legittimatio*, rappresentata dal *tugra* tracciato però subito dopo l'*invocatio*.

Naturalmente il documento comincia con l'invocazione (*davet*) ad Allah; essa può essere formata da una frase come *Hüve'llâhu Sübbanehü* («Egli, il Dio da lodare»), *Allahu taâlâ, Hüve'llâhu Sübbanehü* («Il Dio sublime, Egli, il Dio da lodare»), *Hüve 'l-aztüzü 'l-gani 'l-mugni 'l-mu'in* («Egli, il Tutto potente, il Ricco, Colui che arricchisce, Colui che aiuta»). Più comune è invece l'uso della sola parola araba *Huwa* (in turco *Hüve*, «Egli», cioè Allah), scritta al centro del margine superiore del foglio posta in segno di rispetto a grande distanza dal testo.

Dopo la *legittimatio*, ultimo elemento che serviva a perfezionare il documento ma di cui è preferibile parlare in seguito seguendo l'iter materiale della stesura, vi è l'*intitulatio* (*umvan*), cioè il nome e il rango dell'*auctor*, introdotti a volte da formule come *ben ki* (io che), usato per documenti sovrani, oppure anche dalla *formula devotionis* *Allahin inayetiyle* traduzione letterale del greco *cháríti Theoû*, corrispondente al latino *Dei gratia*¹¹. Segue l'*inscriptio* (*elkab*), cioè il nome e il titolo del destinatario, introdotti talvolta dalla formula *sen ki* (tu che). Vi è poi la *salutatio* (*dua*) che contiene un'invocazione ad Allah che protegga il destinatario, se musulmano; oppure, se questi è cristiano, l'augurio che si converta all'Islam: *butimet avakibühü bi 'l-bayr* (possa tu avere un buon fine).

Con il *dua* termina il protocollo. La parte narrativa (*nakil* o *iblağ*), che spiega le ragioni per cui il documento è stato emesso è introdotta da formule del tipo *tevki-i refi-i hümayun vasil olicak malum ola ki* («quando questo scritto imperiale giungerà [nelle vostre mani] si deve sapere che»). A questo punto si trova l'*expositio* che contiene la descrizione dei fatti che precedettero la stesura del documento. Sempre separata si trova poi la *narratio*, che spiega perché l'atto fu emesso. Segue la *dispositio* (*büküm* o *emir*) introdotta da una di queste due parole che significano rispettivamente «ingiunzione» e «ordine». Ciò non vuol dire necessariamente che il documento sia effettivamente un ordine; tali vocaboli possono trovarsi anche nelle lettere scritte a sovrani stranieri. Intimamente legate risultano poi la *corroboratio* (*tekit*) e la *sanctio* (*tehdit*). La seconda viene introdotta da formule come *söyle bilesiz* («così voi dovete sapere»)

¹¹ F. BABINGER, *Die älteste türkische Urkunde des deutsch-osmanischen Staatsverkehrs*, in «Der Islam», 10 (1920), pp. 134-146.

cui fa seguito un giuramento (*yemin*) o una maledizione (*lanet*) nel caso si contravvenga a quanto stabilito. La *corroboratio* consiste invece essenzialmente nella formula *alamet-i şerife itimat kilasiz* («dovete riconoscere e considerare questo scritto come vero»).

L'escatocollo del documento comprende la *datatio* cronica (*tarih*), di solito espressa da formule arabe e preceduta dalle parole *tabriren fi* o *hürrire fi* oppure *kütibe fi* («scritto nel») seguite di solito dalla decade, dal mese e dall'anno dell'Égira, fino al XVIII secolo scritti normalmente per esteso e non in cifre. Tranne che per alcuni generi di documenti, come per esempio i trattati di pace, i giorni non sono indicati; si trova invece *eva'il-i* («all'inizio della luna di...»), *evasit-i* («nel mezzo della luna di...») o *evahir-i* («alla fine della luna di...»), seguiti dal nome del mese. Questo può essere scritto con formula abbreviata e alle volte è seguito da attributi, per esempio *ramazan el mübarek*, cioè «il benedetto ramazan»¹². Per calcolare l'anno dell'era musulmana (Égira), che comincia il 19 luglio 622, data della fuga del profeta Muḥammad dalla Mecca a Medina, si può ricorrere alla formula: anno Égira (a.E.) × 0,97 + 622 = a.D. Bisogna tener presente che, essendo l'anno lunare formato da 354 giorni, i mesi musulmani, che variano da 29 a 30 giorni, non cadono sempre nella stessa stagione.

In basso a sinistra, staccata dal resto del documento, si trova generalmente la *datatio* topica (o *locatio*), introdotta dalle formule *bemekam-i* (cioè «nel luogo di...») o *be-yurt-i*, cioè («nell'accampamento di...»), frase questa usata soprattutto quando il sultano stava seguendo una campagna di guerra. Vi è poi il nome della località, come per esempio *Konstantiniye*, per Costantinopoli, o *Edirne*, per Adrianopoli, alle volte unito a un epitetto come *el mahrusse* («protetta»).

A perfezionare i documenti imperiali occorre infine il *tuğra*¹³, cioè il monogramma del sultano, ultimo elemento ad essere apposto, chiamato *alâmet-i serife* (segno di maestà) o anche con termine persiano *nišan-i hümanyun*, o con vocabolo arabo *tevki-i refi*. Varie sono le teorie sulla sua origine, comunque legata ai Turchi *oğuz* e a quelli selgiukidi, che già la usavano. Alcune ipotesi sono sicuramente fantastiche, altre forse più

¹² E. LITTMAN, *Über die Ehrennamen und Neubennungen der islamischen Monate*, in «Der Islam», 8 (1918), pp. 228-236.

¹³ La bibliografia sul *tuğra* è molto vasta; a titolo d'esempio cfr. F. BABINGER, *Die großherliche Tuğra. Ein Beitrag zur Geschichte des osmanischen Urkundewesen*, in «Jahrbuch der asiatischen Kunst», 2 (1925), pp. 188-196; C. CAHEN, *La tuğra Seljukide*, in «Journal Asiatique», 234 (1943-45), pp. 167-172; P. WITTEK, *Notes sur la tuğra ottomane*, in «Byzantion», 18 (1948), pp. 310-334; 20 (1950), pp. 267-293; BAYRAMOĞLU, *Firmans, etc.* cit.

vicine ad una realtà che tuttavia comunque ancora sfugge in parte agli studiosi. Un tempo si pensava che derivasse da una specie di falcone (*tuğrı*), uccello totem del *kağan* (capo) dei Turchi *oğuz* con cui gli animali, e anche gli schiavi, venivano marchiati; comunque Mahmut di Kashgar (1072-1077), autore del più antico dizionario turco, descrive questo marchio per gli animali come un arco e una freccia, simbolo tra quei nomadi della sovranità. Altri legavano, pur senza alcun fondamento, l'origine del *tuğra* all'impronta della mano di Murat I (1359-1389), sulle cui monete esso compare. Altri ancora collegavano il suo nome alla parola *tuğramak* (tagliare) o al vocabolo *tuğ* («coda di cavallo», cioè l'insegna della dignità nel mondo ottomano; per esempio un visir aveva tre *tuğ* e il gran visir cinque, mentre l'emblema del sultano si distingueva per le nove *tuğ* che lo formavano)¹⁴. Un'ultima ipotesi è quella che vede nella parola *tuğra* una derivazione dal vocabolo *tuğrı/tuğru* del turco *uygur*, che ha il suo corrispettivo nel *toğru/doğru* del turco *tchagatay*, *oğuz* e *türkçe*; esso significa «essendo stato confermato» e corrisponderebbe quindi alla formula del frasario diplomatico ottomano *tastikan lil-makaal*, che si può tradurre con «per confermare».

Anche il significato letterale del *tuğra* ottomano subì notevoli cambiamenti nel corso dei secoli: da quello ancora semplice e chiaramente delineato di Orhan (1324?-1362?) dove si leggono in caratteri arabi il nome del sultano e quello di suo padre, *Orhan bin Osman*, (Orhan figlio di Osman), si passa a quelli successivi, molto più complessi recanti, dai tempi di Mehmet I (1413-1421) il termine *han* (signore, khan) e da quelli di Murat I (1421-1451) anche la formula sovrana *muzaffer daima*, in seguito *el muzaffer daima* (sempre vittorioso), che verrà conservata sul *tuğra* fino al XX secolo. Così, per esempio, nel *tuğra* di Süleyman I è scritto *Süleyman-şah bin Selim-şah han el muzaffer daima*, dove la parola *şah* è parte integrante del nome: si deve quindi leggere «Süleyman figlio di Selim *han* sempre vittorioso». Nei primi tempi dell'impero ottomano incaricato di tracciare il *tuğra* era il *nişancı* che, assunto in seguito a ben più importanti funzioni nell'ambito dell'amministrazione, venne sostituito in questo lavoro materiale da un apposito impiegato, il *tuğra-keş*, incaricato esclusivamente di tracciare ed eventualmente miniare i *tuğra*.

Documenti non sultaniali, ma comunque emessi da alti funzionari dello stato, recano invece il *pençe* o *imza* apposto normalmente sul mar-

¹⁴ G. CURATOLA, «*Tuğra* a Venezia, in *Studi Eurasiatici in onore di Mario Grignaschi*, Venezia, 1988, pp. 183-196.

gine destro o alla fine del documento e un'impronta di sigillo. Il *pençe* nasce a imitazione del *tuğra* tanto da contenere, fino all'inizio del XVII secolo anche la formula sovrana *el muzzaffer daima*. Tanto più un *pençe* è complicato e le sue linee di scrittura s'intrecciano, tanto più era alta la dignità del funzionario cui apparteneva.

Grande importanza era poi attribuita, come in Occidente, al sigillo (*mühür* o *hatim*), di solito impresso in inchiostro nero. Solo i documenti del sultano ne sono privi in quanto era sufficiente la presenza del *tuğra* per dare validità al documento. Esso contiene il nome del possessore, epiteti e formule religiose. Secondo il tipo di incisione vi si possono trovare parole lasciate in bianco colorando di nero il fondo, o viceversa. La sua grandezza variava a seconda del rango di chi emetteva il documento, mentre la forma sembra non avere importanza: si trovano sigilli rotondi, a mandorla, quadrati o poligonali.

Alle volte accanto al *tuğra* o al *pençe* si trova un segno *sabh* («corretto», «valido», «autentico») che sta ad indicare che il documento fu emesso durante l'assenza dell'*auctor* ma in suo nome; veniva apposto da un impiegato di cancelleria.

Per quanto riguarda infine la cancelleria, *divan-i hümayun kalemi*¹⁵, letteralmente «scrittoio del consiglio di stato imperiale», essa fu sottoposta fino al 1524 al *nişancı*, che aveva anche il compito di analizzare i testi di legge, studiare gli atti e apporre il *tuğra* sui documenti. Fu riorganizzata in quest'anno da Süleyman I, chiamato in Occidente il Magnifico ma conosciuto in patria come il Legislatore, *Kanunî*, che vi pose a capo un cancelliere chiamato *reis-ül küttap*, oppure dall'inizio del Settecento anche *reis efendi*, quando assunse le funzioni di ministro degli esteri. Il *divan-i hümayun kalemi* era diviso in tre sezioni: innanzitutto il *beylik kalemi*, dove si preparavano i *ferman*, tranne quelli di materia finanziaria di competenza dei *defterdar* (tesorieri); si conservavano le copie dei documenti e delle leggi preparate dal *nişancı*; si approntavano i documenti da sottoporre al *reis-ül küttap* e si inviavano gli atti al *nişancı* affinché vi apponesse ufficialmente il *tuğra*. Accanto a questo primo ufficio si trovava il *tekvil kalemi*, dove si preparavano gli atti di investitura sia di cariche amministrative o giudiziarie, come le nomine a visir, *beylerbeyi*, sangiaccico o cadî, sia di terre come i *timar* o i *ziamet*. Infine la terza sezione, *rüus kalemi*, si occupava della concessione delle altre cariche, sia religiose che civili, che gravavano sui fondi del tesoro di stato o dei beni *vakîf* (fondazioni pie). Oltre che nella cancelleria imperiale, *berat* e *ferman* e

¹⁵ B. LEWIS, *Divân-i humâyûn*, in *The Encyclopaedia*, II, pp. 337-339.


altri documenti simili potevano essere emessi anche in quella del ministero delle finanze; essi sono riconoscibili, oltre che per la materia finanziaria trattata, anche per il fatto che sul *verso* recano la *kuyruklu imza* (sottoscrizione a coda)¹⁶ di un *defterdar* e alle volte di qualche altro impiegato della tesoreria; inoltre la data cronica, indicante sempre il giorno e non la decade del mese come d'uso per la maggior parte dei documenti cancellereschi, è scritta con una grafia diversa dal testo del documento e tracciata da un apposito impiegato chiamato *tarihçi*.

I documenti prodotti dalla cancelleria dei sultani ottomani colpiscono innanzitutto per la loro raffinatezza, siano essi atti importanti accuratamente miniati oppure carte più semplici, redatte per le quotidiane necessità della vita di uno stato. Come tutti i popoli che accettarono l'Islam, anche i Turchi ottomani attribuirono valenza religiosa alla scrittura come strumento di materializzazione e trasmissione del messaggio divino¹⁷. Secondo la dottrina islamica il Corano fu letteralmente dettato dall'arcangelo Gabriele al profeta Muhammad e vari versetti di questo libro ne testimoniano il carattere sacro: «Ecco i segni del libro chiaro, noi te l'abbiamo rivelato in dizione araba, perché possiate comprenderlo. E per mezzo di questo ti narreremo le più belle narrazioni, benché tu sia stato un tempo tra gli indifferenti»¹⁸. Dal carattere sacro della scrittura si sviluppò un amore particolare per il documento, sia nel momento della sua produzione, sia nel successivo stadio della conservazione e ciò determinò l'esistenza di una mole immensa e ancora sconosciuta di carte d'archivio in ottomano. Tale valenza religiosa trova forse la sua più bella espressione in una leggenda *sufi* che racconta come la prima goccia d'inchiostro caduta dalla penna di Allah si sia trasformata nel punto sotto la lettera *ba* (ب) con cui comincia la *basmala*, cioè la professione di fede musulmana.

¹⁶ L. FEKETE, *Die Siyagat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung*, Budapest, 1955; A. VELKOV, *Les notes complémentaires dans les documents financiers ottomans des XVI^e-XVIII^e siècles*, in «Turcica», 9 (1979), pp. 37-77; A. VELKOV, *Les basdefterdar ottomans et leurs «signatures à queue» (XVI^e-XVIII^e s.)*, in «Turcica», 16 (1984), pp. 173-209; M. P. PEDANI, *Le prime «sottoscrizioni a coda» dei tesorieri nell'Impero Ottomano*, in «Quaderni di studi arabi», 8 (1990), pp. ...

¹⁷ A. ALPERSLAN, *Khatt*, in *The Encyclopaedia*, IV, Leiden, 1978, pp. 1122-1126; A. SCHIMMEL, *Calligraphy and Islamic Culture*, New York, 1984; G. R. CARDONA, *Storia universale della scrittura*, Milano, 1986, pp. 59-60.

¹⁸ *Il Corano*, XII, 1-3; cfr. anche XXXIX, 2; XLVI, 2-4; LXXXV, 21-22.




tav. II Tugra ottomane da Orhan e Selim III.

(I numeri 1-5 sono riprodotti da Wittek, *Notes*, p. 267; il n. 21 da J. DENY, *Tughra*, in *Encyclopédie de l'Islam*, IV, Leyde-Paris, 1934, pp. 865-869, fig. II. Gli altri sono conservati in originale presso l'Archivio di Stato di Venezia, *Documenti turchi*, nn. 21, 35, 170, 172, 377, 796, 825, 1098, 1175, 1212, 1255, 1323, 1462, 1536, 1580, 1625, 1634, 1905, 1917, 1924, 1961, 1976).


1



2




3




4




5




6



7



8




9



10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21



22




23




24




25




26




27




28




tav. III Lettura del *tugra* di Süleyman I.




Süleyman




sah




bin



Selim




şah



han





Nota su un memoriale del vescovo d'Ivrea a Carlo d'Angiò

di Gian Savino Pene Vidari

Venticinque anni fa collaboravo al *Corpus membranarum italicarum* diretto da Antonino Lombardo. È stata per me, allora giovane laureato, un'esperienza utile, anche formativa per il futuro, consigliatami da Mario Viora, che mi stava avviando allora all'attività scientifica. Ho schedato numerosi documenti, inediti ed editi, di fondi archivistici torinesi ed eporediesi. Tra questi, ne ho rinvenuto uno, che aveva a suo tempo attirato la mia attenzione e che mi sembra possa essere edito oggi, in occasione di un'iniziativa dedicata al ricordo di Antonino Lombardo.

La pergamena era sfuggita all'interesse di Ferdinando Gabotto, che aveva già sfruttato ampiamente l'archivio vescovile di Ivrea per pubblicarne i documenti anteriori alla dominazione sabauda¹ ed utilizzarli per costruire la sua dettagliata — ma anche prolissa — storia medievale della città e della zona circostante². Si trattava di un 'memoriale' redatto per iniziativa di un vescovo eporediese, che per la sua mancanza di data espressa e di indicazioni immediatamente precise era passato nel complesso inosservato ai precedenti responsabili dell'archivio vescovile e solo di recente vi era stato adeguatamente sistemato dal cancelliere vescovile canonico Ilo Vignono³.

¹ F. GABOTTO, *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313*, Pinerolo, 1900, voll. 2.

² F. GABOTTO, *Un millennio di storia eporediese (356-1357)*, in *Eporediensia*, Pinerolo, 1900, pp. 1-262.

³ Il memoriale, conservato nell'Archivio vescovile, come attestano gli attergati del sec. XVI («quedam petitiones facte per episcopum eporiensem cuidam regi, et cetera») e del sec. XVIII («petitiones reverendissimi episcopi cuidam regi», «agionte maz. I n° 38, privilegi del vescovato di Ivrea»), era stato trascurato nell'inventariazione avvenuta tra la fine del sec. XVIII ed il sec. XIX, fors'anche per la sua datazione incerta, ed era finito fra le 'pergamene sparse', ove non aveva suscitato l'interesse neppure del Gabotto. Con le altre non numerose 'pergamene sparse' il memoriale è stato ripreso in esame nella nuova inventariazione curata nel dopoguerra («Pergamene ordinate nel 1958 dal cancelliere vescovile Ilo Vignono da Azeglio», n. VII) e regestato come documento di anno incerto ma attribuibile al sec. XIII nel quale «il vescovo di Ivrea espone in un memoriale al re varie

Ad un esame anche abbastanza sommario, ma condotto con un minimo di attenzione da parte di chi si occupasse di storia eporediese, il memoriale poteva essere attribuito al periodo, non lungo ma tormentato, della dominazione angioina in Ivrea, cosa che anche dal punto di vista paleografico era giustificabile⁴. Degli anni della soggezione eporediese a Carlo d'Angiò (1271-1276) si sa nel complesso piuttosto poco, anche a giudizio dello stesso Monti, che ha cercato a suo tempo di raccogliere le fila della dominazione angioina in Piemonte⁵. Mi sembra quindi che l'edizione del memoriale possa contribuire a qualche maggiore conoscenza in proposito e lasciar trasparire l'utilità delle ricerche condotte in occasione della redazione del *Corpus membranarum italicarum*.

Si tratta di una pergamena di una dimensione già non modesta, il cui stato di conservazione è nel complesso buono⁶, redatta in duplice grafia, una con le proposte vescovili, l'altra — più rapida e meno curata — con le risposte angioine. Se ne può arguire che il testo della prima grafia sia stato scritto dalla cancelleria del vescovo eporediese e che quello della seconda riporti in sintesi, capitolo per capitolo, la risposta della Corte regia alle sollecitazioni vescovili⁷. Mi sembra di un certo interesse pub-

questioni riguardanti i diritti e i beni temporali del vescovado. Vi sono risposte fatte dal re a ciascun punto dell'esposto». La collocazione attuale è LXXXII-1-EM-2730000, successiva alla schedatura da me effettuata nel 1968 per il *Corpus membranarum italicarum*, in cui proponevo già la datazione al 1273.

⁴ L'individuazione del 're' a cui era inviato il memoriale non è difficile, se si pensa alla menzione del senescalco di Lombardia quale funzionario regio (cap. 11 e 13), al richiamo delle convenzioni stipulate tra vescovo d'Ivrea e re (cap. 7, 8, 12, 15, 19), alla palese inimicizia verso il marchese di Monferrato (cap. 2, 3, 5), al legame del vescovo d'Ivrea — che è poi l'eletto Federico di Front — con i conti di San Martino e la loro 'parte' interessata a Rivarolo, Favria e Barbania (cap. 6, 7, 8, 9, 16, 17). Anche dal punto di vista paleografico la pergamena può essere attribuita al sec. XIII, con le naturali oscillazioni del caso.

⁵ G. M. MONTI, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino, 1930, pp. 32-34, 39-40, 52; cfr. pure, con riferimento alla situazione eporediese, F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 150-154.

⁶ La pergamena (alta mm 639, larga mm 212) è piegata a metà circa in altezza (mm 346 e 293). Lo stato di conservazione è nel complesso buono, nonostante una lunga serie di macchie d'umido lungo i margini; due lacerazioni nella parte superiore del margine destro, una di mm 30 e l'altra di mm 40, giungono ad inserirsi sino al testo ma non lo danneggiano in modo grave. Tra le righe 14 e 15 la membrana è bucata (mm² 50 circa). Nella sua parte inferiore (mm 140) essa non è scritta.

⁷ In base a quanto si può dedurre dalle modificazioni introdotte, la cancelleria vescovile ha rettificato il testo, in modo da esporre il memoriale in maniera del tutto impersonale: cfr. note b (*sibi* su probabile rasatura di *mibi*), c (*ad eum* in soprilinea), d (*suus* su probabile rasatura di *mibi*), q (*suos* su rasatura), r (*nobis* depennato). Le risposte della Corte angioina sono state annotate in modo estremamente sintetico, quasi si trattasse di un appunto rapido. La mancanza di ogni forma di autenticazione lascia presumere che il memoriale sia stato affidato ad ambasciatori, che hanno annotato o fatto annotare ad ogni capitolo in modo informale il succo delle risposte angioine, da sviluppare eventualmente a voce al vescovo eporediese. A loro volta le pesanti rasature esistenti nelle risposte ai capitoli 6 e 17 (ove il testo non è ricostruibile neppure con gli attuali strumenti tecnici) possono indicare o che le risposte angioine hanno subito cambiamenti oppure — più probabilmente — che il

blicare la trascrizione del testo, in attesa di provvedere poi ad ulteriori approfondimenti connessi anche con la situazione locale, che si intravede nei diversi capitoli del memoriale, ma su cui non sembra opportuno soffermarsi nel dettaglio in questa sede ⁸.

Il memoriale non è datato. All'iniziale invocazione divina non segue infatti alcuna indicazione cronologica. Si può presumere che le «*petitiones quas electus yporiensis petit a domino rege*» dovessero essere presentate da un'ambasciata e che si sia preferito lasciare incerto il momento della redazione per non influire su quello della presentazione e delle risposte, collegate alle vicende del viaggio e ad eventuali valutazioni di opportunità politica a giudizio degli stessi ambasciatori. Non è però fuori luogo pensare che il memoriale vescovile sia stato redatto fra il 20 giugno ed il 20 luglio 1273, probabilmente verso i primi di luglio. A loro volta le risposte angioine dovrebbero essere di qualche giorno anteriori al 20 luglio 1273 ⁹. Ciò si può dedurre da diversi elementi.

Nei capitoli 1 e 10 del memoriale si fa riferimento alla presenza del pontefice a Firenze e ad un suo futuro passaggio da Ivrea: dal 20 giugno 1273 al 4 settembre 1273 papa Gregorio X si trova a Firenze e si prepara ad andare a Lione, ove giungerà a novembre per tenervi poi il concilio ¹⁰. È comprensibile che l'eletto d'Ivrea potesse attendersi di incontrarsi con lui in Italia settentrionale (cap. 18) e di averlo con il suo seguito di passaggio dalla città (cap. 10). In effetti il pontefice, giunto in Lombardia e partito poi da Milano, si recherà Oltralpe raggiungendo Chambéry secondo la strada più logica, cioè lungo la valle di Susa piuttosto che attraverso la valle d'Aosta: trascurerà quindi Ivrea ¹¹. Nell'estate 1273 la previsione del passaggio della comitiva papale per Ivrea era però pienamente plausibile.

Proprio nel 1273 i castelli canavesani di Rivarolo e di Barbania passano del tutto nel campo angioino e se ne impossessano completamente i

vescovo d'Ivrea successivamente ha avuto interesse a farne scomparire il testo, in parte (cap. 6) o del tutto (cap. 17).

⁸ I numerosi accenni all'intricata situazione canavesana comporterebbero lunghe digressioni su personaggi o avvenimenti di puro interesse locale, che non sembrano opportune in questa raccolta di studi. Approfondimenti e precisazioni in tal senso saranno sviluppati in un articolo destinato ad una rivista canavesana o subalpina.

⁹ Il documento risulta pertanto redatto in due momenti, quello delle richieste vescovili e quello delle risposte angioine.

¹⁰ A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, Berlin, 1875 (nell'ediz. anast. di Graz 1957), II, p. 1671.

¹¹ *Ibidem*, pp. 1671-1672.

San Martino¹²: tale situazione risulta nel memoriale, ove si chiedono per ciò ricompense al re (cap. 6 e cap. 9). Il vescovo eletto ricorda in proposito che a coloro che hanno agito (cioè ai San Martino, suoi stretti parenti) devono essere versati gli 'stipendia' pattuiti, ma propone pure che in alternativa al pagamento siano riconosciuti o il castello di Rivarolo in feudo o i beni confiscati ai Dro filomonferrini (cap. 6)¹³. La risposta angioina ammette implicitamente che il denaro non giungerà, ma acconsente ad assegnazioni immobiliari: essa, in modo che sembra però più riduttivo, prevede per i San Martino la sola assegnazione dei beni già tenuti da Guglielmo di Sensolvis¹⁴. Il provvedimento in tal senso compare nei registri angioini in data 20 luglio 1273¹⁵: le risposte annotate nel

¹² G. M. MONTI, *op. cit.*, p. 40.

¹³ Guglielmo Droy è personaggio canavesano di un certo rilievo; per la sua adesione al marchese di Monferrato, cfr. F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., p. 143.

¹⁴ L'aspirazione principale dell'eletto d'Ivrea poteva essere quella dell'infeudazione del castello di Rivarolo alla sua famiglia (i San Martino), ma egli doveva accontentarsi anche dei beni dei Droy. La risposta angioina fa rinvio al rispetto dei patti (... il vescovo non chieda di più...) ed assegna i beni del defunto Guglielmo di Sensolvis (G. M. MONTI, *op. cit.*, p. 40). A seguito di tale concessione, fors'anche fatta per non scontentare troppo il vescovo d'Ivrea con un rifiuto completo della sua richiesta, sarà predisposto quanto appare nei registri angioini di Napoli in data 20 luglio 1273. Il personaggio, il cui nome è annotato nel memoriale come «Solvisius» (ignorando il 'san'), mentre è ricordato dai Minieri Riccio come Guglielmo di Sensolio, è comunque lo stesso: si è qui preferita la denominazione usata dal Monti, desunta dalle edizioni di Del Giudice e De Bouard.

¹⁵ Dai registri angioini si ha notizia di varie istruzioni date a Giovanni di Mafers ed Amelio di Curban, tra cui quella di confermare l'affidamento della custodia del castello di Rivarolo, di recente strappato ai Valperga, a Giovanni ed Enrico di Rivarolo conti di San Martino. Per le spese della custodia i due funzionari angioini dovranno versare le somme corrispondenti ai San Martino, con l'avvertenza che in mancanza di denaro «bona omnia que quondam Guillelmus de Sensolvis et eius heredes in civitate yporiensi et districtu hactenus habuerunt, que ad nostram sunt curiam devoluta, sine difficultatis obstaculo tradatis et assignetis eisdem ut illa teneant et fructus ipsorum una cum fructibus castris eiusdem libere percipiant pro solutione stipendiariorum huiusmodi, tam pro preterito tempore quam futuro». Il contenuto del provvedimento era già stato riportato dal Minieri Riccio, anche se con denominazioni imprecise (Riparalio per Rivarolo, Sensolio per Sensolvis, Manfredi de' Fabrici per Manfredi di Favria, Bubonia per Barbania, ecc.) e datato al 20 luglio 1273 (C. MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 1273 al 1285*, in «Archivio storico italiano», serie III, tomo XXII (anno 1875), pp. 244-245). Il testo è stato poi edito da Giuseppe Del Giudice in nota alla nomina di Giovanni di Mafers a provveditore dei castelli delle contee di Provenza e Forcalquier (doc. XLV), anch'esso con denominazioni approssimative (Reparario per Reparolio, yponense per yporiensi, ecc.) e datato al 21 luglio 1273, dato che il documento anteriore era del 20 luglio e quello successivo del 22 e dato che proprio nel punto della data del giorno c'era una lacerazione (G. DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò...*, vol. III (parte II del vol. II), Napoli, 1902, pp. 87-88). Esso è stato infine riedito con denominazioni più appropriate da A. DE BOUARD, *Actes et lettres de Charles I roi de Sicile concernant la France (1257-1284) extraits des registres angevins de Naples*, Paris, 1926, pp. 194-195 (doc. 703) ed attribuito al luglio, senza indicazione di giorno a causa della già ricordata lacerazione. La datazione più accreditata sembra quella del Minieri Riccio (20 luglio), anche se non si può escludere il 21 o il 22, ma si tratta di dettaglio per la datazione del memoriale eporediese: i registri angioini forniscono pertanto l'elemento sicuro per stabilire il 'dies ante quem' il memoriale è stato redatto.

memoriale devono pertanto essere o di tale giorno o — più probabilmente — di poco prima.

La più logica datazione del memoriale può pertanto far attribuire la sua redazione eporediese verso i primi giorni del luglio 1273, in quanto era necessario che fosse già giunta in Ivrea notizia della dimora fiorentina di papa Gregorio X, e far fissare l'annotazione delle risposte angioine verso la metà di luglio, per dare modo prima all'ambasciata vescovile di raggiungere la Corte angioina e poi alla cancelleria regia di redigere i provvedimenti del 20 luglio 1273.

Il memoriale fornisce alcune notizie di un certo interesse per la situazione locale e si inserisce bene nel panorama politico del Canavese del tempo. Fra i conti canavesani stanno emergendo prepotentemente i contrasti familiari: dal precedente consortile unitario, che per un certo periodo ha compreso pure il comune di Ivrea, si passa a lunghe astiosissime lotte, che vedono da una parte i conti di Valperga e di Masino, dall'altra quelli di San Martino, i primi «ghibellini» ed i secondi «guelfi», anche se la denominazione non assume in Canavese quel particolare significato 'pro' ed 'anti' imperiale che ha altrove. Solo dopo circa un secolo le guerre locali si placheranno, anche in seguito alla soggezione ai Savoia, pronti a presentarsi come protettori, conquistatori o pacificatori pur di sovrapporsi ai signori locali, avendo la meglio in tale disegno sul marchese di Monferrato. A sua volta il vescovo d'Ivrea, potente signore feudale, sta perdendo buona parte della sua posizione egemonica, mentre le aspirazioni d'indipendenza e di espansione del comune d'Ivrea si rivelano eccessive nei confronti di vicini troppo potenti e quindi nel complesso velleitarie¹⁶.

¹⁶ Cfr. in proposito, fra gli altri, A. BERTOLOTTI, *Convenzioni e statuti nell'estirpamento dei berrovieri e dei ladri dal Monferrato, Canavese, Vercellese e Pavese nei secoli XIII e XIV*, in «Miscellanea di storia italiana», XII (1871); F. GABOTTO, *Un millennio...* cit.; A. TALLONE, *Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296)*, Pinerolo, 1916; G. FROLA, *Prefazione a Corpus statutorum Canavisii*, I, Torino, 1918; A. BOZZOLA, *Un capitano di guerra e signore subalpino: Guglielmo VII di Monferrato (1254-1292)*, in «Miscellanea di storia italiana», s. III, tomo XIX (vol. L della raccolta) (1922); P. AZARII, *De statu Canapicii liber* ed. F. COGNASSO, in *Rerum italicarum scriptores*, XVI-4, Bologna, 1939; F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940; P. BREZZI, *Barbari, feudatari, comuni e signorie fino alla metà del sec. XVI*, in *Storia del Piemonte*, Torino, 1961; F. COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino, 1968; G. S. PENE VIDARI, *Introduzione a Statuti di Ivrea*, I, Torino, 1968; P. VENESIA, *Della Pedanea. Appunti di storia canavesana*, Ivrea, 1978; P. VENESIA, *Il tuchinaggio di Canavese (1386-1391)*, Ivrea, 1979; G. S. PENE VIDARI, *Le comunità canavesane del basso medioevo fra signori e 'libertà'*, in *Cultura subalpina* 1980, Ivrea, 1981; G. S. PENE VIDARI, *Vicende e problemi della 'fedeltà' eporediese verso Vercelli per Bollengo e Sant'Urbano*, in *Vercelli nel secolo XIII (Atti del I° Congresso storico vercellese, 2-3 ottobre 1982)*, Vercelli, 1984; A. M. NADA PATRONE, *Medioevo in Piemonte*, Torino, 1986.

Nel periodo in cui viene delineandosi questa situazione compare sulla scena del vescovado d'Ivrea Federico di Front, figlio di Manfredo di Rivarolo dei conti di San Martino¹⁷, che figura come «eletto» della Chiesa d'Ivrea con il 25 gennaio 1264¹⁸. Personaggio di indubbio rilievo, certo più temporale che spirituale, Federico resta per circa un venticinquennio a capo del vescovado quale «eletto e procuratore»; con il 1284 si vede poi affidati dai pontefici vari compiti politici lontano dalla sua diocesi, per finire infine nel 1289 a capo della diocesi di Ferrara, lasciando quella di Ivrea al minorita Alberto Gonzaga¹⁹. Solo a partire dal 1282 Federico di Front potrebbe essere a tutti gli effetti 'vescovo' di Ivrea²⁰, ma pare che anche dopo la bolla pontificia di designazione si sia disinteressato di farsi ordinare sacerdote ed abbia quindi conservato ancora per anni la sua precedente qualifica di «eletto e procuratore»²¹. Ciò non gli ha però mai impedito di considerarsi in concreto il vero capo spirituale e politico del vescovado di Ivrea e come tale ad esempio di rivolgersi nel nostro memoriale al re di Sicilia²².

Nel 1266 Guglielmo VII di Monferrato era riuscito ad avere la dedizione di Ivrea, senza opposizione vescovile. I rapporti fra Federico di Front ed il marchese si guastarono però ben presto e si giunse ad uno scontro aperto, che portò Guglielmo ad imprigionare per un certo tempo Federico e condusse ad una dura lotta fra le fazioni «guelfa» e «ghibellina». Intervento pontificio e scomunica colpirono Guglielmo VII, che peraltro persistette nella sua rigida posizione contro l'eletto di Ivrea, accentuata anche dal fatto che a seguito di tali contrasti nel 1267 il marchese aveva perso la città. Federico di Front, appoggiato dal pontefice, cercò allora un potente protettore per sé, la sua fazione, il vescovado ed il comune di Ivrea: lo trovò naturalmente in Carlo d'Angiò, la cui fortuna stava in quel momento crescendo pure in Piemonte. Nel 1271 Ivrea

¹⁷ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., p. 143 nota 1.

¹⁸ *Ibidem*, p. 140.

¹⁹ *Ibidem*, p. 159; segue nel complesso i dati del Gabotto C. BENEDETTO, *I vescovi di Ivrea (451-1941)*, Torino, 1942, pp. 47-50. Se ne scosta invece un poco P. B. GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Leipzig, 1931, pp. 816 e 695, anche se nella sostanza le risultanze sono le stesse.

²⁰ Le apposite bolle pontificie del 21 settembre 1282 sono in F. GABOTTO, *Le Bolle pontificie dei Registri vaticani relative ad Ivrea*, in *Le carte dell'archivio vescovile...* cit., II, pp. 238-241, docc. XXIV-XXVI.

²¹ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., p. 159; C. BENEDETTO, *op. cit.*, p. 47; P. B. GAMS, *op. cit.*, p. 816 data la consacrazione vescovile al 24 settembre 1284.

²² Nelle carte vescovili dell'epoca Federico di Front è detto per lo più «electus» o «procurator seu electus»: anche nel memoriale egli si intitola «electus yporiensis»; nei diversi capitoli si esprime in concreto come colui che esercita tutti i diritti vescovili o della Chiesa locale.

diviene quindi angioina, anche in seguito ad accordi specifici fra il re di Sicilia ed il vescovo 'eletto' di Ivrea²³.

La situazione di aperto contrasto fra la fazione «guelfa» del vescovo di Ivrea e dei San Martino appoggiata da Carlo d'Angiò e quella «ghibellina» dei Valperga, Masino e marchese di Monferrato interessa tutto il Canavese e vede alternarsi periodi di vera e propria lotta con altri di semplice tensione. Essa dura a lungo: nel luglio 1273, quando cioè viene redatto questo memoriale vescovile e sono appuntate le conseguenti risposte angioine, si trova in un momento critico di attacchi e di colpi di mano, se non proprio di vera guerra.

Nel memoriale Federico di Front vuole mostrarsi senza dubbio devoto a Carlo d'Angiò: si scusa di non essersi ancora potuto presentare di persona ad esibire i privilegi della Chiesa d'Ivrea come richiesto dal re (cap. 1) e sollecita istruzioni nell'eventualità che il pontefice lo induca ad un incontro col marchese di Monferrato (cap. 18). Egli ha però anche da fare molte richieste, i cui punti essenziali possono essere considerati tre: protezione e lotta verso Guglielmo VII, rispetto della secolare posizione di preminenza della Chiesa d'Ivrea nella zona, favori specifici per la fazione «guelfa» in Canavese e fuori. Ai suoi occhi la dominazione regia in Ivrea deve quindi portare vantaggi a lui ed ai suoi amici, più che rappresentare una loro soggezione alle necessità della politica angioina.

La prima cosa ad essere richiesta è l'aiuto contro il marchese di Monferrato: l'impegno angioino deve essere più intenso ed esteso, non solo a scopo difensivo (cap. 3), ma anche offensivo (cap. 2). La speranza di Federico di Front può essere che, con il miraggio di facili ed ampie acquisizioni, Carlo d'Angiò provveda ad una massiccia operazione militare, che porti ad una definitiva sconfitta del grande rivale del momento: naturalmente si tratta di una speranza che resterà tale. Il vescovo mostra di avere a cuore una prudente difesa di Ivrea (cap. 2 e cap. 10) ed un buon funzionamento della locale amministrazione angioina, come si conviene ad un fedele alleato e consigliere (capp. 7, 11, 15); ma soprattutto sottolinea in più occasioni che è necessario un corretto rispetto dei patti a suo tempo stipulati tra gli Angioini, il comune di Ivrea, il vescovo eporediese, i San Martino, nonché dei privilegi riconosciuti a vescovado ed Eporediesi (capp. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19). Si può presumere

²³ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 141-152; G. M. MONTI, *op. cit.*, pp. 31-33. L'accordo fra Federico di Front e Carlo d'Angiò, al quale questo memoriale vescovile e le risposte regie fanno riferimento in più punti, è edito da F. GABOTTO, *Le carte...* cit., II, pp. 84-94 (doc. CCCLIV).

che Federico debba constatare con dispiacere che l'amministrazione angioina tende a darne troppo spesso un'interpretazione a proprio vantaggio... Le lamentele in proposito sono peraltro molto velate, perché oltre il corretto rispetto dei patti interessa molto all'eletto di Ivrea ottenere vantaggi per la sua 'parte': egli non dimentica infatti di richiedere la difesa specifica dei suoi fautori e dei San Martino (capp. 5, 8, 9, 16, 17), favori per le persone della sua fazione o a lui vicine (capp. 6, 9, 16, 17, 20, 21, 22) ed un trattamento di riguardo persino in area vercellese (cap. 4 e cap. 22).

Ad una prima lettura il memoriale può apparire come un lungo elenco di richieste che l'eletto di Ivrea, consapevole del ruolo determinante giocato per il passaggio eporediese in campo angioino, invia al re di Sicilia per trarre profitto dalla situazione. Molti capitoli sono infatti indirizzati ad ottenere favori o concessioni per il vescovado o per la 'parte' e le persone ad esso legate e possono corroborare questa impressione. Esistono però anche numerosi altri capitoli in cui Federico di Front richiama al rispetto dei patti concordati, ricorda i limiti del potere del vicario angioino in Ivrea, fa presenti i secolari diritti della Chiesa eporediese: è palese che essi lasciano trasparire una certa preoccupazione per il debordare dell'ingerenza angioina dall'alveo previsto, almeno da parte del vescovo eletto.

Non è da escludere quindi che il memoriale trovi la sua origine anche in una certa delusione sopraggiunta in Federico di Front: le aspettative coltivate grazie agli accordi del 1271 non si sono realizzate come era nelle attese, perché gli Angioini si rivelano a corto di uomini e di mezzi economici, si vogliono inserire attivamente in una situazione locale come signori e non come blandi supervisori, si mostrano invadenti nel ridurre proprio quei privilegi della Chiesa eporediese che Federico vuole almeno preservare se non accrescere, sembrano troppo benevoli con alcuni nemici locali e pertanto troppo poco decisi nel sostenere sino in fondo la 'parte' con cui si sono accordati. Nel pieno rispetto dei patti, l'ambasciata deve probabilmente non solo ottenere privilegi specifici, ma anche stuzzicare la sensibilità angioina ad un comportamento più incisivo a favore del vescovo eporediese e dei «guelfi» canavesani, e fors'anche far capire che il loro sostegno non è da sottovalutare per le posizioni angioine in Alta Italia...

L'ambasciata giunge alla Corte angioina: solo di alcuni punti sarà investito direttamente il re, mentre per gli altri le risposte sembrano pro-

venire dai suoi collaboratori²⁴. In complesso pare che l'ambasciata riesca ad ottenere qualche cosa, almeno a sollecitare il re — pressato dai molti impegni giocati su più di uno scacchiere — a pensare un attimo anche alla situazione canavesana: ne sono diretta testimonianza i provvedimenti presi il 20 luglio 1273²⁵. A molte proposte del memoriale seguono però risposte evasive, interlocutorie, riduttive: Federico di Front non aveva d'altronde lesinato nelle sue richieste... Da parte angioina si fa presente infatti che maggiori impegni nei confronti del marchese di Monferrato potranno essere presi solo quando si avranno maggiori forze militari; che per certe richieste circa l'area vercellese si farà quanto si potrà e decideranno gli ambasciatori che andranno in 'Lombardia'; che altre cose saranno decise localmente dal senescallo di Lombardia; che le lamentele circa il rispetto dei patti saranno tenute presenti, ma proprio nell'ottica di un completo rispetto dei medesimi (anche quindi da parte eporediese e canavesana). Gli stessi favori specifici a partigiani di Federico non sono sempre negati, ma spesso limitati al 'possibile', oppure accordati in misura minore rispetto alle sollecitazioni.

Non si può sapere come Federico di Front abbia valutato i risultati dell'ambasciata e le risposte angioine ai capitoli del memoriale, che a loro volta dovevano tenere conto di impegni ed interessi ben più vasti dell'ambiente canavesano. Se ne possono solo considerare alcune conseguenze concrete attraverso quanto risulta grazie ai registri angioini di Napoli. Federico sembra in seguito ritirarsi un poco dalla scena politica canavesana²⁶, fors'anche per un certo disimpegno nei confronti dell'incombente dominio angioino²⁷. È facile che con il 1276 il re di Sicilia perda Ivrea²⁸, ove nel 1278 ritorna nuovamente la signoria di Guglielmo

²⁴ Ad esempio, la risposta al capitolo 9 è affidata alla decisione del re, mentre quella al cap. 16 indica che la soluzione data dalla Corte angioina potrà essere modificata 'benevolmente' dall'intervento del re.

²⁵ Tali provvedimenti sembrano rispondere alle richieste vescovili espresse nei capitoli 6 e 9 del memoriale. È molto probabile che, in esecuzione di altre sollecitazioni vescovili, ne siano stati messi in atto parecchi altri, spesso anche di fatto, di cui si è comunque persa ogni traccia.

²⁶ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 152-153, sulla base della documentazione in suo possesso, rivolta a problemi più patrimoniali che politici.

²⁷ È molto probabile che in Ivrea, come altrove in Piemonte, la signoria angioina sia stata ben più pressante di quanto il vescovo eletto si attendesse e si sia quindi alienate simpatie iniziali di aderenti gelosi della loro autonomia. A sua volta l'ampiezza e la consistenza della crescente opposizione agli Angiò in Piemonte ed il grave tracollo da essi subito con la battaglia di Roccaione possono avere avuto i loro echi in Ivrea e fatto precipitare la situazione (G. M. MONTI, *op. cit.*, pp. 33-48; A. TALLONE, *op. cit.*, pp. 228-229; A. BOZZOLA, *op. cit.*, pp. 341-348).

²⁸ C'è chi sostiene che alla lega antiangioina (su cui per tutti G. M. MONTI, *op. cit.*, pp. 42-48) abbia partecipato anche Federico di Front (E. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le storie dell'antica città del Monteregale ora Mondovì in Piemonte*, II, Mondovì, 1899, p. 240): il Gabotto ne riporta la notizia, ma mostra di non crederci (F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., p. 153). Negli accordi del 28 marzo

VII di Monferrato²⁹, a cui hanno aperto la strada gli accordi del 1277 con lo stesso vescovo eletto³⁰, perno ancora una volta delle scelte di fondo della politica eporediese del tempo.

Il memoriale del 1273 può comunque contribuire a fornire qualche maggior lume su un momento del quinquennio della dominazione angioina in Ivrea, proponendosi anzi come uno dei documenti più interessanti di questo periodo accanto agli accordi del 1271 fra l'eletto di Ivrea ed il re. Può essere pertanto utile poterne avere a disposizione il testo nella sua interezza.

1276 fra Vercelli, Ivrea ed i Canavesani non si notano più indizi di dominazione angioina in Ivrea: V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel medioevo*, IV, Vercelli, 1861, pp. 78-81; F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 153-154; A. BOZZOLA, *op. cit.*, p. 355.

²⁹ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 155-156; A. BOZZOLA, *op. cit.*, pp. 371-374; la convenzione tra il comune d'Ivrea ed il marchese di Monferrato è edita in *Monumenta Historiae Patriae*, Chartarum, I, Augustae Taurinorum, 1836, coll. 1509-1516 (doc. MVIII).

³⁰ F. GABOTTO, *Un millennio...* cit., pp. 154-155. L'accordo dell'ottobre 1277 è edito in F. GABOTTO, *Le carte...* cit., II, pp. 120-122 (doc. CCCLXXXIV).

**Memoriale del vescovo eletto di Ivrea, Federico di Front,
a Carlo d'Angiò re di Sicilia, redatto in capitoli, per
ottenerne il rispetto dei patti anteriori, protezione e
favori, e conseguenti risposte angioine ***

[1273 giugno 20-luglio 20]

Originale in Archivio vescovile di Ivrea, LXXXII-1-EM-2730000

In nomine Domini, amen. Hec sunt petitiones quas electus yporien-
sis petit a domino rege.

[1.] In primis cum dictus dominus rex scripserit sibi quod, vassis li-
teris, deberet ad eum venire cum exemplis privilegiorum Ecclesie ypo-
riensis in publicam formam reddatis et cum dictis exemplis diu est veni-
re non posit consequi a domino papa licenciam quod trahat moram cum
domino rege nisi quantum dominus papa steterit in Florencia, petit
quod dignetur dominus rex precipere quid placuerit ipsum electum fac-
tutum cum sit mandatis obedire paratus.

*deliberandum est cum electo utrum consenciat tractatui co-
mitum Sabaudie et an homines Yporeie consentiant et vi-
deantur privilegia Ecclesie.*

[2.] Item petit quod dignetur dare opem et operam efficacem quod
fiat bona guerra in partibus Yporegie et Canapicii marchioni Montisfer-
rati, et si ita fiet plus adquiret in uno mense sibi quam alibi in rebus
quia in uno mense vinceretur contrata in qua ad opus suum infiniti red-
ditus adquirerentur.

*expedit quod dominus rex ordinet ibi quantitatem equitato-
rum Lombardie quia habentur pro numeribus congruis^a.*

[3.] Item cum marchio Montisferrati sit potentior et forcior quam
sint Yporienses nisi ipsi domini regis presidio fulciantur et totis inihet
viribus ad intrandum furtim in civitate et ad debellandum terram dicte
civitatis et dominorum de Sancto Martino, petit quod dignetur dominus
rex ibi pro custodia civitatis tenere decentem militum comitivam.

provideatur ut supra

* Le risposte angioine sono edite in corsivo al termine di ogni richiesta, come avviene nel do-
cumento.

^a *congruis* di incerta lettura.

[4.] Item cum comune et homines Vercellarum auferant sibi^b iurisdictionem quam habet in loco Piveroni ad eum^c pertinentem ex concessione sibi facta a comuni Yporegie et eciam hominibus Yporegie subditis suis^d super fructibus et redditibus quos habent in dicto loco multipliciter iniurientur, petit ut dignetur^e providere quod dicti Vercellenses a dictis iniuriis et molestis ulterius cessent.

comictatur ambassiatoribus qui ibunt in Lombardiam ad recipiendum sacramenta ut provideant in negotio secundum conditionem temporis

[5.] Item cum dominus^f marchio Montisferrati de hominibus maioribus Yporegie et de Sancto Martino teneat captos usque ad sex vel septem, petit ut hii qui capti tenentur in Yporegia dentur in scontrum eis et hii qui per homines Yporegie^g capientur ulterius concordando se cum capientibus usque ad deliberacionem eorum.

loquendum est cum rege

[6.] Item cum pro custodia plurium castrorum sint certa stipendia promissa per nuntios domini regis, petit quod dignetur facere dominus rex quod dicta stipendia persolvantur et quod de cetero taliter provideatur quod dicta castra bene custodiantur^h; si vero grave sit pecuniam pro custodia castri Riparolii promissam per suos nuncios solvere hiis qui custodiunt dictum castrum, quod concedat dictum castrum in feudum velⁱ bona que per ipsum dominum regem tenentur in Yporegia de bonis ablatiis filiis quondam Guillelmi Droy habeant et teneant et percipiant usque ad satisfacionem debite quantitatis.

*confirmentur pacta per literas regias et dentur bona heredum^l quondam Guillelmi Solwisi ut habeant nisi favetur^{***m}*

^b *sibi* su rasura (probabilmente di *mibi*).

^c *ad eum* in soprilinea. Piccolo foro di mm² 50 che non danneggia il testo.

^d *suis* su rasura (probabilmente di *mibi*).

^e *tra dignetur e providere* rasura di mm 5.

^f *nus* di *dominus* su rasura.

^g *Yporegie* in soprilinea.

^h *era cutodiatum et si vero*, ma *et* abraso.

ⁱ *dictum castrum in feudum vel* in soprilinea.

^l *heredum* scritto su altra parola.

^m il testo continuava, ma è stato abraso per mm 15 in questa riga e per mm 35 in quella sottostante.

[7.] Item petit quod dignetur facereⁿ quod pacta et conventiones habitas inter comune Yporegie et dominos de Sancto Martino et inter ipsum dominum regem et predictos et Ecclesiam yporiensem serventur.

fiat litera

[8.] Item cum contra pacta et conventiones habitas inter dominum regem et Ecclesiam yporiensem et inter comune et dominos de Sancto Martino recepti sint duo de inimicis silicet Fredericus de Romano et eius frater per vicarium Yporegie ad precem regiam, si placuerit domino regi propter voluntatem electi et maioris partis dominorum de Sancto Martino, petit quod dignetur mandare vicario quod non placet quod talis receptio sit facta nec quod ulterius consimilis fiat.

serventur conventiones et si convenciones non loquentur fiat gratia si poterit fieri sine scandalo

[9.] Item cum Gothefredus de Fabrica et fratres eius qui sunt de dominis de Sancto Martino castrum Barbanie, quod tenebant inimici et in quo certam partem habebant, ceperint et capi procuraverint de consensu vicarii Yporegie, petit ut mandetis vicario quod eos investiat vestro nomine in feudum de parte dicti castri que erat inimicorum, faciendo pro comuni Yporegie prout tenentur facere secundum pacta habita inter dominos de Sancto Martino et comune Yporegie, maxime cum vicarius promiserit hec facere fieri in tractatu^o captionis dicti castri^p.

loquendum est regi

[10.] Item cum dominus papa et multi cardinales ut creditur et speratur transire habeant per Yporegiam, petit quod dignetur dominus rex de stipendiariis suis decentem in Yporegia comitivam tenere per quos adsociantur dicti domini secure si opus fuerit ad honorem regis, et fiat guerra inimicis et teneatur segura contrata.

dabitur forma ambassatoribus qui ibunt com domino papa

[11.] Item petit quod det alicui de fidelibus suis in mandatis ut in-

ⁿ tra *facere e quod rasura*, parrebbe, di una *et*.

^o era *in tractatu dicti castri*, ma *dicti castri* è stato depennato con una lineetta soprastante e si è riscritto di seguito *captionis dicti castri*.

^p la risposta era stata scritta di seguito: *loquendum*; si è poi cancellato *loquendum* quando l'inchiostro era ancora fresco e lo si è scritto nella riga sottostante.

tentus sit ne illicite extorsiones fiant per nuntios suos⁹ in partibus illis vel familiares eorum et si fient quod significet¹ eidem domino regi et hoc ideo petit dictus electus quia experimento didicit quod per illicitas extorsiones multotiens retrahuntur subditi a bono proposito et servicio dominorum.

fiat mandatum senescalco ut in hoc provideat

[12.] Item cum secundum conventiones et pacta habitas inter dominum regem et ecclesiam yporiensem non debeat se intromittere dominus rex nec sui nuntii de feudis Ecclesie supradicte et vicarius Yporegie contra dicta conventiones feuda que tenebant illi de castro Hugutione ab Ecclesia Yporegie post captionem dicti castris teneat occupata, petit quod dignetur mandare vicario ut ea que electus probabit legitime feuda Ecclesie esse sibi et Ecclesie in pace dimittat.

mandetur quod convencio observetur

[13.] Item cum per nuntios curie exerceatur quedam gabella salis in civitate Yporegie que non potest exerceri sine consensu Ecclesie secundum conventiones habitas olim inter Ecclesiam et comunem nec etiam possit exerceri sine magno dampno ipsius Ecclesie et hominum suorum, petit ut in dicto cassu dignetur dominus rex indemnitati Ecclesie providere ita quod nec Ecclesia nec ipse habeat materiam conquerendi.

videantur iura comunis et Ecclesie per senescalem Lombardie

[14.] Item cum nonnulli vassalli Ecclesie yporensis diu est et etiam aliqui de novo se et terram suam quam tenent in feudum ab Ecclesia yporiensi subdederint iurisdictioni comunis Yporegie et oneribus ad certa pacta et conventiones que aliquibus eorum non fuerint conservate nec observantur maxime cum predicta pacta facta fuerint in preiudicium Ecclesie et sine consensu ipsius, petit quod in isto cassu indemnitati Ecclesie et vassallorum dignetur providere dando uni ex fidelibus suis in mandatis ut super hiis et super aliis questionibus que oriri contingerint inter Ecclesiam yporiensem et nuntios suos vocatis que fuerint vocandi cognoscat et faciat quod iustum fuerit observari.

supersedendum est ad presens

⁹ suos su rasura.

¹ era significet nobis eidem, ma nobis depennato con una lineetta soprastante.

[15.] Item petit quod dominus rex det in mandatis vicario Yporegie et iudici quod conventiones habitas inter ipsum et Ecclesiam yporiensem diligenter debeat observare.

fiat

[16.] Item cum persuasione et consilio dicti electi nuntii domini regis in Yporegia bona quorundam inimicorum silicet heredum quondam Guillelmi Droy acceperint et in dictis bonis plures sint domus, vinee, prata et nemora, supplicat quod fratri suo Henrico de Riparolio dignetur ad ussum concedere usque ad^s beneplacitum domini regis unam de dictis domibus quam dictus Henricus voluerit et de predictis bonis pratum quod est in Pasquerio quod est circa pradarias IIII et vineam de Lampex ubi dicitur in plane que iacet et ligna ad ussum suum in nemoribus.

responsum est supra; tamen loquendum est cum domino rege de gratia quam petit

[17.] Item supplicat quod dignetur concedere usque ad beneplacitum clavariam Yporegie cum salario constituto dum bene et legaliter se habuerit nobili viro fideli suo Guillelmo de Castilione qui pronomiatur magnus qui per dictum electum et comune Yporegie et dominos de Sancto Martino non est diu fuit ad regiam celsitudinem destinatus.

***†

[18.] Item cum dominus papa intendat dictum electum ut supra duxi ducere secum causa tractandi concordiam inter ipsum et marchionem, petit ut dominus rex si placet dignetur ipsum electum instruere quam viam vult ut ipse electus teneat et quomodo in hiis se debeat regere et portare: intendit enim in hiis et in omnibus aliis semper suam voluntatem sequi.

comictetur ambassiatoribus qui ibunt cum papa

[19.] Item cum secundum pactiones et conventiones habitas inter dominum regem et dominum electum habeat cognoscere dictus electus de causis appellationum et talis cognitio possit esse seminarium discordie inter Ecclesiam Yporegie et nuncios curie ut talis suspicio auferatur, petit ut aliquibus ex fidelibus suis dare et concedere dignetur potestatem

^s era *ad suum beneplacitum*, ma *suum* depennato con una lineetta soprastante.

[†] abrasione di tutta la risposta, per mm 65.

dandi excambium dicto electo de dictis^u causis appellationum et sua quarta parte comunium et pedagio et curaya de quibus omnibus iuxta pacta et conventiones predictas tenetur dominus electus excambium recipere arbitrio comunium amicorum.

providebit dominus rex

[20.] Item cum dominus Thisius de Herborio et alii de domo sua omnino se exhibeant servitores et in omnibus fideles domini regis ut sciunt nuntii quos ibidem habet dominus rex vel actenus habuit, petit quod ut de^v bono in melius in augmentum dignetur scribere eis in aliqua bona forma.

fiat littera eis

[21.] Item cum Yporegie sit quidam inclusus nomine frater Fredençonus a civibus multum carus et dilectus petit pro honore regio ut mandetur clavario Yporegie ut in vestimentis annuatim de bonis curie debeat providere dicto venerando viro pro anime regis futura recompensatione.

fiat

[22.] Item cum valde sit hutile domino regi quod sui amici et fideles ponerentur in Ecclesia vercellensi petit quod dignetur facere et tractare quod in ipsis que nunc vacant ponantur sui amici et fideles.

faciet dominus rex posse suum

^u era *dictis cas causis*, ma *cas* depennato con una lineetta soprastante.

^v *de* in soprallinea.

Amministrazione Centrale e Amministrazione periferica dello Stato unitario: lo sviluppo legislativo 1861-1914

di Giulio Raimondi

Premessa

La storia della Pubblica Amministrazione in Italia è stata, fino ai nostri giorni, storia delle norme o del dibattito politico e culturale sui problemi amministrativi, ma sono state tralasciate le vicende riguardanti la concreta attuazione della normativa; vicende particolarmente utili per comprendere l'organizzazione del potere politico centrale nei suoi rapporti con la società civile e con la struttura della pubblica amministrazione periferica.

Solamente in questi ultimi anni, come è noto, si è avuto un incremento degli studi e delle ricerche¹ in tale settore, caratterizzate però da approcci parziali, dedicati in genere a particolari categorie di impiegati e funzionari (magistrati, ambasciatori, prefetti, etc.)² o a particolari materie (spesa pubblica, personale, etc.). Sicché ad un primo bilancio complessivo appare evidente che non è ancora possibile giungere a risultati generali che consentano, in sede storiografica, di tracciare un esauriente profilo del ruolo della pubblica amministrazione, ossia della sua importanza, del suo influsso e della sua funzione nella storia politica e sociale del Paese.

Si pensi al riguardo all'assoluta mancanza di indicazioni di indagini esaurienti sulla costituzione e l'evolversi degli apparati formalmente stabiliti dalle leggi e dai vari regolamenti, da cui partire per studiare l'effettivo realizzarsi dell'azione amministrativa con tutte le sue conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.

Queste note intendono contribuire all'approfondimento di questi problemi, soffermandosi sull'esame della legislazione e della sua evolu-

¹ Esempio la ricerca: *Le Strutture del Potere Pubblico nel Mezzogiorno - Le Province di Napoli e di Salerno, 1861-1914*, Roma, 1985, patrocinata dall'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno dal 1981 al 1984 e diretta dal Prof. Giovanni Aliberti.

² PIETRO SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*. Roma, Edizione dell'Ateneo e Bizzoni, 1979.

zione, cioè delle modifiche continue apportate dal Parlamento agli organici e alle carriere dei funzionari.

Si sono tenute presenti soltanto le disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione centrale e periferica, disposizioni che costituiscono una minoranza rispetto a quelle particolari per i singoli ministeri.

Il periodo esaminato va dall'unità al 1914, perché la guerra mondiale modificò notevolmente il tipo di intervento da parte dello Stato in tutti i settori della vita pubblica. Si può però dire che questo tipo di disposizioni trovarono la loro conclusione nella legislazione del 1923 con il regio decreto 11.11.1923, n° 2395 sull'ordinamento gerarchico ed il regio decreto 30.12.1923, n° 2960.

Con detta legislazione si ebbe una nuova riorganizzazione degli uffici pubblici mediante l'equiparazione delle carriere civile e militare, con la corresponsione del medesimo stipendio per gli impiegati dello stesso grado, e garantendo le stesse possibilità di carriera fra gli impiegati mediante la adozione di criteri uniformi per una più severa selezione nello svolgersi della carriera.

Le disposizioni generali

Prima dell'unificazione mancano nei vari stati italiani provvedimenti di carattere generale sulla pubblica amministrazione. Gli uffici dei vari stati sono istituiti per sopperire a specifiche esigenze dell'amministrazione e si sviluppano a seconda delle funzioni che devono svolgere o dell'importanza dei ministri preposti.

Non bisogna d'altronde dimenticare il peso prevalente che, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, aveva la struttura militare, che assorbiva una gran parte della spesa pubblica con le prevedibili conseguenze sugli altri settori della pubblica amministrazione³, anche su quei settori, come l'amministrazione della giustizia e le rappresentanze all'este-

³ LUDOVICO BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie* e cura di Luigi De Rosa, Napoli, E.S.I., 1971 - Libro VII, cap. IV, pp. 560 e segg., per il periodo borbonico. Confrontare anche ALBERTO FERONE, *Le finanze napoletane negli ultimi anni del Regno Borbonico*, Napoli, ITSEA, 1930, e le pubblicazioni dell'ARCHIVIO ECONOMICO DELL'UNIFICAZIONE ITALIANA, editi dall'ILTE a cura dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Per il periodo unitario *L'economia italiana dal 1861 al 1961* in *Studi per il I Centenario dell'Unità d'Italia*, Milano, 1961 e gli studi successivi. Per l'importanza delle spese militari per il periodo 1861-1914 va guardato LUIGI DE ROSA, *Difesa militare e sviluppo economico in Italia*, in «*La rivoluzione industriale in Italia e il Mezzogiorno*», Bari, 1973 e, più in generale MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia nel sec. XIX*, parte II, pp. 26 e segg.

ro, dove lo Stato trovava la sua massima rappresentatività all'interno e all'esterno del suo territorio. Ma l'amministrazione, come comunemente l'intendiamo oggi, era distinta da una profonda contraddizione politico-amministrativa, poiché da una parte si restringeva al minimo per lasciare alle autonomie locali ed all'attività privata il massimo spazio e dall'altra parte esercitava un controllo eccessivo non essendovi, in realtà, spesa alcuna o atto della amministrazione locale che non dovesse essere preventivamente esaminata ed approvata dall'autorità superiore⁴.

Ciò accade soprattutto nel Mezzogiorno.

Al momento della proclamazione del regno d'Italia, l'organizzazione dell'amministrazione centrale si basava sulla legge sarda del 23 marzo 1853, n° 483, riguardante le «disposizioni generali sull'Amministrazione dello Stato» e sul successivo regolamento approvato con il regio decreto 23 ottobre 1853, n°611.

Con tali disposizioni si stabilivano quali e quanti ministeri dovevano essere istituiti per il buon funzionamento della macchina statale, lasciando tuttavia al Governo l'organizzazione interna dei vari ministeri e l'istituzione delle direzioni generali, competenze riservate al Consiglio dei Ministri.

Mancano comunque, in questa prima fase di accentramento amministrativo, un concetto unico ispiratore della funzione della pubblica amministrazione e la considerazione della necessità di adeguare la struttura burocratica ai fini specifici dell'esecutivo. È già evidente, cioè, il concetto ispiratore di tutte le successive proposte di riforma della pubblica amministrazione: ossia di voler raggiungere gli scopi politici, economici, sociali, connessi alle attività amministrative con un personale le cui funzioni burocratiche sono già abbondantemente gravate da altri compiti⁵.

Le amministrazioni dei Comuni e gli uffici periferici dei ministeri ricevono quindi numerosi compiti⁶ che devono essere assolti per la maggior comodità del cittadino.

In pratica, invece, il decentramento diviene l'alibi per poter affidare all'amministrazione periferica molte funzioni che l'amministrazione centrale ritiene di non dover o non poter svolgere⁷.

⁴ GUIDO LANDI, *Le istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie*, Giuffrè, 1977.

⁵ Confrontare nel *Digesto Italiano* al volume XV, parte II, la voce *Ministero e ministri*, par. 50-51.

⁶ *Legge comunale e provinciale* del 23 ottobre 1859, n° 3702.

⁷ Confrontare ad esempio i seguenti provvedimenti: R.D. 9.10.1861, n° 272; R.D. 16.10.1861, n° 273; R.D. 10.1.1862, n° 482; R.D. 22.3.1863, n° 1208; R.D. 22.8.1863, n° 1423; R.D. 1.6.1865, n° 2335 con i quali vengono attribuite alle amministrazioni periferiche varie facoltà ed attribuzioni già di spettanza dell'amministrazione centrale.

Il sistema di amministrazione del Regno di Sardegna fu esteso, come è noto, a tutto il territorio nazionale⁸.

Questo sistema prevedeva per ogni ministero una propria organizzazione centrale basata su direzioni generali ed una organizzazione periferica, in generale a livello provinciale. Per ciascuna organizzazione vi è un apposito ruolo del personale che viene mantenuto distinto, senza possibilità di passaggio da un ruolo all'altro.

Ad esempio per il Ministero dell'Interno⁹, la differenza fra i due ruoli presenta aspetti particolari: prefetti, sindaci, segretari comunali¹⁰ sono considerati «amministrazione periferica».

In base alle leggi vengono stabiliti i titoli, i gradi e gli stipendi per cui a ciascun titolo o grado deve corrispondere il medesimo stipendio sia che l'impiegato lavori al ministero (amministrazione centrale) che fuori di esso (amministrazione periferica)¹¹.

Nell'ambito del ministero, accanto alle direzioni generali, vi è un segretario generale che ha «la suprema direzione di tutti gli affari e di tutti gli uffici».

Il ministro può nominare un segretario particolare ed un suo gabinetto per il disbrigo delle pratiche di propria stretta competenza¹².

Dopo l'Unità ha inizio il grande dibattito sul decentramento amministrativo, conclusosi con l'organizzazione accentratrice della pubblica amministrazione e con l'estensione alle varie realtà regionali della legislazione piemontese: la conseguenza è la rescissione dei legami «regionali» tra il territorio dell'ex Stato preunitario e l'antica capitale e l'instaurazione del contatto e del controllo diretto fra la capitale ed i capoluoghi di provincia.

Solo pochi uffici mantengono o ottengono una circoscrizione territoriale più ampia della provincia¹³. L'estensione della legislazione piemontese, avvenuta in fasi successive¹⁴, fece sì che fin dall'inizio dell'attività amministrativa del Regno mancasse unicità di indirizzo, visione globale delle necessità di personale che, soprattutto nel Regno di Napoli, vide

⁸ Legge 20.3.1865, n° 2248 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Con il decreto 2.1.1861, n° 140 era stata estesa alle province napoletane la legge del 23 ottobre 1859, n° 3702. Confrontare SABINO CASSESE, *Il Sistema amministrativo italiano*, Bologna, Il Mulino, 1983.

⁹ R.D. 9.10.1861, n° 255 e legge 11.5.1865, n° 2297.

¹⁰ Legge 11 maggio 1865, art. 6.

¹¹ Legge 11 maggio 1865, art. 8.

¹² R.D. 23 dicembre 1866, n° 3476.

¹³ CLAUDIO PAVONE, *Amministrazione Centrale e Amministrazione periferica*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 216 e segg.

¹⁴ GIORGIO CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. V - *La Costruzione dello Stato Unitario*, 1860-1871, Milano, 1960.

contrapposte le esigenze del mantenimento di una efficiente amministrazione con quelle di soddisfare le richieste degli esuli e dei sostenitori di casa Savoia a danno di quelli dei Borboni. Il primo tentativo di effettuare il riordinamento in questa materia fu effettuato da Ricasoli nel 1866¹⁵.

Non approvati i decreti Ricasoli, bisogna giungere ai provvedimenti emessi da Giolitti nel 1908 per trovare ordinate in un testo unico, in maniera sistematica ed uniforme, le varie disposizioni legislative sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato¹⁶.

Tali provvedimenti non comprendono però ancora tutta l'amministrazione statale¹⁷.

È soltanto nel dopoguerra che viene affrontato il problema della riforma della pubblica amministrazione, con la nomina di una commissione presieduta dal prof. Oreste Ranalletti, che venne nominata con il decreto luogotenenziale n° 107 del 10.02.1918¹⁸. La relazione della Commissione servì a Nitti per l'emanazione del decreto del 23 ottobre 1919 sullo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato¹⁹.

Furono affermati in quella sede due principi fondamentali.

Il primo realizzava una riduzione dei vari gradi nello svolgimento delle carriere e la rispondenza precisa di una effettiva funzione ad ogni grado della carriera, riaffermando la responsabilità individuale dei funzionari.

Il secondo principio realizzava l'applicazione del sistema dei ruoli

¹⁵ In particolare per i decreti Ricasoli del 1866 (confrontare CLAUDIO PAVONE, *Amministrazione Centrale* cit.) Da segnalare la sorte del principale dei decreti, quello del 24 ottobre 1866, n° 3306 che dettava le norme generali per il riordinamento dell'amministrazione centrale. Tale decreto che non fu convertito in legge, mantenne infatti (confrontare CLAUDIO PAVONE, *Amministrazione Centrale* cit., p. 685 e nota n. 18) efficacia per alcune norme, ad esempio i consigli d'amministrazione dei ministeri, ed è considerato tutt'ora in vigore da ZANOBINI, *Codice delle leggi amministrative*, parte II, Libro I, *L'amministrazione Centrale*, Titolo I - *I Ministeri*, par. 9, pp. 96-97. Viene considerato pienamente valido anche da GIUSEPPE DE NARDI, *Indice sistematico cronologico della legislazione italiana*, Belluno, Seba, 1931.

¹⁶ ANNA ROSSI-DORIA, *Per una storia del «Decentramento conservatore Antonio Di Rudinì e le riforme»*, in *Stato e Amministrazione-Quaderni storici* n° 18, 1971, pp. 835 e segg. ALESSANDRO TARADEL, *Gli organici delle amministrazioni centrali dal 1904 al 1914*, in «Quaderni Storici» n° 18 cit., pp. 885 e segg.

¹⁷ ROBERTO RUFFILLI, *Problemi dell'organizzazione amministrativa nell'Italia liberale* in «Quaderni Storici», cit. pp. 701-704.

¹⁸ L'art. 13 del Decreto costituiva la Commissione con l'incarico di «studiare la riforma dell'Amministrazione dello Stato» esclusi gli ordinamenti militare, giudiziario e scolastico. Le proposte dovevano essere presentate entro il 30.6.1908. La Commissione poteva anche esaminare altri problemi speciali attinenti al riordinamento dell'amministrazione ritenuti dal Governo o dalla Commissione stessa necessari per la riforma.

¹⁹ ROBERTO RUFFILLI, «Quaderni Storici», cit., p. 709.

aperti: l'impiegato aveva la possibilità di ottenere scatti di stipendio indipendentemente dalla promozione al grado successivo.

Il ritorno di Giolitti al governo vide anche il tentativo di mettere ordine fra le funzioni, numerosissime, che l'amministrazione dello Stato si era assunte durante la guerra. Il tentativo giolittiano rimase però allo stadio iniziale, e le dimissioni del governo impedirono anche l'inizio dell'*iter* parlamentare²⁰.

I pieni poteri conferiti al governo Mussolini nel 1923 permisero infine l'emanazione dei due decreti che, ricalcando i concetti giolittiani ed i risultati della Commissione Ranelletti, attuarono in maniera rigida l'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato (regio decreto 11.11.1923, n° 2395) e stabilirono nuove norme sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato (regio decreto 30.12.1923, n° 2960).

L'esame di queste norme esula dai limiti cronologici stabiliti, ma si è ritenuto di soffermarsi ugualmente su di essi perché costituiscono, come già detto in premessa, la conclusione del lungo processo di unificazione delle normative sullo stato giuridico del personale statale ed il punto di partenza delle successive riforme.

Esaminiamo quindi le varie disposizioni legislative di carattere generale. In base all'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge 23.3.1853, n° 1483 i titoli e i gradi dell'amministrazione centrale erano i seguenti: segretario generale, direttore generale, direttore capo di divisione, capo di sezione, segretario di I e II classe ed infine gli applicati. Solo per il Ministero delle Finanze venivano inoltre previsti ispettori generali inseriti dopo il direttore generale. Veniva anche stabilita una equiparazione dei gradi «onorifici». Il segretario generale ed il direttore generale venivano parificati al grado di consigliere di Stato e i direttori capi di divisione agli Intendenti delle provincie.

Queste norme furono però successivamente modificate e variarono da ministero a ministero.

Riguardava invece la totalità degli impiegati la legge 19.7.1862, n° 722 sui cumuli degli impieghi, così come il successivo regolamento del 24.7.1864, n° 1688 e il regio decreto 17.5.1863, n° 1276, che fissava la decorrenza del pagamento degli stipendi agli impiegati civili e militari dal primo giorno successivo alla data del decreto di nomina o di avanzamento, ed infine la legge 18.12.1864 n° 2034 sulle ritenute sugli stipendi con il relativo regolamento del 31.12.1864, n° 2089, successivamente modificato dall'art. 8 del regio decreto 11.8.1869, n° 5242.

²⁰ ROBERTO RUFFILLI, «Quaderni Storici», cit., pp. 714-715.

Con regio decreto 25.10.1866, n° 3343 furono estesi a tutti gli impiegati dello Stato gli artt. 208 e 210 della legge 6.12.1865 n° 2626 sull'ordinamento giudiziario.

Con il decreto 8.10.1870, n° 5927 furono istituite le ragionerie dell'amministrazione centrale.

Altra legge di interesse generale fu quella del 7.7.1876, n° 3212 serie 2^a, che prevedeva miglioramenti della condizione degli impiegati.

Con la legge del 12.2.1888, n° 5195 furono istituiti i sottosegretari di Stato ed aboliti i segretari generali previsti dalla legge del 1853.

Per avere invece leggi e regolamenti d'interesse generale per il personale bisogna arrivare al 1904, legge dell'11 luglio n° 372 sul riordinamento e ruoli organici dell'amministrazione dello Stato. Questa legge stabiliva che il numero dei ministeri, i ruoli e gli stipendi degli impiegati civili e militari potevano essere modificati solo con leggi speciali. Per la soppressione e la creazione di uffici che il Governo doveva effettuare per legge era previsto invece il decreto reale, però nei limiti di spesa approvati col bilancio.

Con la legge del 30.6.1907, n° 384 furono riordinate le carriere d'ordine dell'amministrazione centrale. Furono stabilite le percentuali dei posti per gradi e per classi nei ruoli organici nel seguente modo: archivisti capi 5%, archivisti di 1^a e 2^a classe 35%, applicati di I, II e III classe il 60%.

Uniformandosi alla legge, nel Ministero dell'Interno venne stabilito in 5 il numero degli archivisti capi, 33 e 57 rispettivamente quello degli archivisti e degli applicati.

Nel Ministero di Grazia e Giustizia su un organico di 121 impiegati furono determinati 6 posti di archivista capo, 42 di archivisti e 73 di applicati.

Nel Ministero della Guerra rispettivamente 12, 88 e 150, mentre per l'Istruzione Pubblica furono 6, 40 e 68.

Conviene però, a questo punto, esaminare il decreto n° 3306 del 1866 per migliore comprensione della legislazione dei singoli ministeri ed anche in riferimento alla legislazione giolittiana. Con il decreto n° 3306 venne stabilita la possibilità di istituire direzioni generali o «Amministrazioni Generali Centrali», al di fuori degli uffici «interni» del ministero, con propria autonomia. I capi di questi nuovi uffici potevano risolvere definitivamente gli affari di loro competenza anche senza l'approvazione del ministro, volta per volta o per delega ministeriale. Veniva istituito il Consiglio di Amministrazione, demandando al decreto organico l'istituzione delle materie sulle quali il Consiglio andava ad espri-

mersi. Venivano però stabiliti alcuni principi generali per le nomine, il funzionamento, i compiti. Il regolamento avrebbe prescritto i compiti istituzionali dei capi delle amministrazioni centrali ed in particolare le relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente.

Nel titolo secondo veniva effettuata la distinzione fra impiegati di ordine superiore (volontari, segretari, capi sezione, capi divisione) e di ordine inferiore (commessi, primi commessi).

All'art. 18 veniva stabilito lo stipendio annuo dei vari impiegati, da £ 8.000 per il grado più alto. Venivano poi fissate anche le modalità d'accesso alle carriere. Era previsto un esame di concorso per i commessi ed un esame di ammissione all'impiego di volontariato che non dava diritto allo stipendio ma che solo dopo due anni di servizio permetteva di concorrere ai posti di vice segretario. L'assegnazione di tali posti era per concorso cui potevano partecipare anche i commessi e i primi commessi con tre anni di anzianità.

Il concorso era basato su un programma stabilito dal Ministero e sui titoli (assiduità, zelo e perizia) dei concorrenti.

I volontari non vincitori e non idonei o erano licenziati o erano nominati commessi. Se idonei, avevano diritto di preferenza nella nomina a commesso.

La promozione a segretario veniva effettuata per concorso per esami cui potevano partecipare i vice segretari con anzianità di un anno. Tutte le altre promozioni erano invece conferite per merito e a libera scelta su proposta del Ministro. Per i soli capi di amministrazione generali la nomina è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

All'art. 25 veniva stabilita la possibilità per gli impiegati centrali di essere trasferiti nelle amministrazioni dipendenti e per i membri del Corpo Diplomatico, i magistrati, gli insegnanti e gli ufficiali «militari e civili» di essere chiamati ad esercitare funzioni temporanee nell'amministrazione centrale da cui dipendevano, conservando il loro stipendio e ricevendo le indennità previste dai regolamenti di ciascun ministero. Veniva anche enunciata la possibilità che per alcuni «servizi speciali» fosse istituito un ruolo unico tra gli uffici centrali e provinciali.

Venivano poi stabilite con gli articoli 26-31 le sanzioni disciplinari (censura, sospensione, revoca, destituzione).

Il decreto venne accompagnato da una relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri al Luogotenente Generale del Re in cui venivano indicati i criteri in base ai quali si era promulgato detto decreto.

Si voleva correggere l'eccessivo accentramento nel ministro della firma di tutti gli atti amministrativi, che comportava la minore responsabi-

lità dei capi delle Amministrazioni (direttori generali), e si intendeva, con i consigli di amministrazione, affidare a più persone le decisioni prima prese da uno solo. Si erano poi voluti eliminare alcuni gradi di impiegati, perché non più rispondenti alla «macchina amministrativa» e perché portavano ad una divisione dell'azione di governo, ed infine si era voluto eliminare anche la divisione fra impiegati di concetto e impiegati d'ordine, troppo esclusiva e che aveva originato due specie di caste.

Per eliminare quest'ultimo inconveniente si era pensato di distinguere gli impiegati in due ordini, superiore e inferiore, lasciando però la possibilità di accesso all'ordine superiore, mediante l'eliminazione delle difficoltà che rendevano illusoria tale possibilità, ed evitando viceversa che si potesse progredire senza limiti una volta ammessi nell'ordine superiore, mediante la istituzione del vice segretario, primo gradino per gli uni e posto d'onore per gli altri, così che gli impiegati sentissero di appartenere ad un unico corpo.

Per le promozioni e le assunzioni si era inteso dare maggior peso ai concorsi in modo da dare maggiore garanzia agli intelligenti e meritevoli, evitando così «quella principalissima causa di disordine che consiste nel vedere, talvolta per sola ragione di tempo, elevato a dirigere altri che era appena acconcio a fare il suo compito sotto l'altrui direzione».

E quindi veniva attribuito nel concorso un quarto dei punti alle prove di merito dimostrato nel disimpegno nell'ufficio precedente.

Si giunge quindi alla legge n° 290 del 25.6.1908 sullo stato degli impiegati civili. È il primo dei provvedimenti che nel 1908 il governo Giolitti emana per stabilire criteri di uniformità per tutte le carriere degli impiegati civili. Con esse vengono sanciti alcuni principi che tuttora sono accolti, in forma più o meno uguale, nello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Persiste ancora una distinzione fra le carriere e gli impiegati della amministrazione centrale (ministero) e le carriere e gli impiegati delle amministrazioni periferiche, che la legge chiama «provinciali dipendenti».

È quindi prevista la possibilità di trasferimento dall'amministrazione centrale alle provinciali e viceversa, sempre che ciò avvenga nella stessa categoria e per posti uguali o superiori a quello che il trasferito occupa.

Tre sono le categorie degli impiegati: amministrativi, di ragioneria e d'ordine. Agli articoli 3 e 4 sono sancite le incompatibilità di esercitare altre professioni o mestieri, l'obbligo della residenza, le condizioni per accedere ai concorsi.

Vengono poi stabilite le promozioni per merito, per anzianità, per

esame di idoneità o concorso per merito distinto. Sono riservate al Consiglio dei Ministri le nomine al grado di direttore generale.

Sono fissati i principi delle varie aspettative, dei congedi straordinari, delle missioni, delle dispense, dei procedimenti disciplinari, delle sanzioni (censura, sospensione dello stipendio, sospensione dal grado o dello stipendio, revocazione, destituzione).

Dopo cinque giorni viene promulgata la legge n° 304 del 30.6.1908 «provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti».

Con questa legge sono approvate le tabelle degli organici dei vari ministeri, distribuiti, come già detto, ancora tra amministrazione centrale e amministrazioni provinciali o dipendenti.

Vengono anche fissati i nuovi stipendi, come dopo si dirà. Sono adottate poi alcune disposizioni transitorie. In particolare, per il Ministero dell'Interno, i vice direttori generali, se trasferiti nell'amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato, conservano la differenza dello stipendio a titolo personale e solo cinque prefetti possono essere collocati a disposizione.

Le tabelle riguardano tutti i ministeri, però non tutte le carriere nell'ambito di ciascun ministero. Ad esempio nella tabella del Ministero degli Affari Esteri non sono indicate né la carriera diplomatica né quella consolare, manca la carriera amministrativa e vi figurano solo la carriera di ragioneria, i posti speciali (direttore dell'archivio storico, bibliotecario, direttore della tipografia) e il personale subalterno. Vi è invece indicato, come per gli altri ministeri, il sottosegretario di Stato.

Nelle tabelle del Ministero dell'Interno figurano anche quelle del Consiglio di Stato, dei prefetti, dei questori, degli ispettori generali medici. Manca invece la tabella degli organici dell'amministrazione degli Archivi di Stato che pur faceva parte del Ministero.

Tra le tabelle del Ministero del Tesoro, in quella per le Avvocature Erariali, figura la sola carriera d'ordine e del personale subalterno, restando stabiliti con provvedimento a parte gradi e stipendi particolari per gli avvocati, così come per i professori universitari, il personale della Corte dei Conti, le carriere d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella tabella del Ministero della Guerra vi è da osservare una nota alla tabella stessa che specifica il numero dei posti dei direttori generali (tre su sette), dei direttori capi divisione di 2^a classe (quattro su undici) e dei capi sezione di 2^a classe (otto su trenta) occupati da ufficiali gene-

rali e superiori. È l'unico caso in cui viene stabilito per legge il numero dei funzionari «tecnici» che vanno a coprire posti «amministrativi».

Questa riserva non vien fatta per nessun altro ministero, nemmeno per quello della Marina, che però unifica in unica voce le carriere amministrative e di ragioneria.

Altre particolarità offrono le tabelle del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Poste e Telegrafi.

Nel Ministero dei Lavori Pubblici non vi è carriera amministrativa ma vi è la dizione «personale di amministrazione e vigilanza» e sono poste due distinte carriere del personale, quella di amministrazione, uguale a quella degli altri ministeri, e quello di vigilanza che si sviluppa parallelamente, dai regi ispettori generali, parificati ai direttori generali, fino ai regi ispettori, parificati ai segretari.

Per il personale delle Poste vi è invece una diversa classificazione. Vi è una sola tabella per il personale direttivo distinta in tre quadri. Nel primo vi sono i gradi più bassi (volontari e segretario bibliotecario), nel secondo i primi segretari e gradi equiparati, nel terzo invece i gradi più alti dai direttori generali ai capi sezione ed anche il direttore capo della ragioneria centrale.

Esaminiamo adesso gli stipendi annui stabiliti nelle tabelle, soffermandoci in particolare sulle tabelle dei ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, da considerare ministeri «campione».

Vi è uniformità di trattamento economico per i vari gradi della amministrazione centrale: direttore generale £ 10.000, vice direttore generale £ 9.000, direttore capo di divisione 8.000 e 7.000, capi sezione 6.000 e 5.000, primi segretari 4.500 e 4.000, segretari da 3.500 a 2.000. Per le carriere di ragioneria il direttore capo di ragioneria percepisce £ 8.000, i capi sezione 6.000 e 5.000, i primi ragionieri 4.500 e 4.000 e i ragionieri da 3.500 a 2.000.

Per il personale subalterno si va dalle 2.000 lire del commesso capo di I classe alle 1.000 dell'inservente.

Appaiono invece notevoli le differenze di trattamento economico per le carriere delle amministrazioni provinciali o per uffici atipici in cui il personale non sempre è parificato, percependo a volte stipendi migliori, a volte stipendi più bassi.

Nelle amministrazioni provinciali è inserita, di regola, anche la carriera d'ordine, che nell'amministrazione centrale non figura. Vi sono quindi gli archivisti capi che percepiscono £ 4.000, gli archivisti (£ 3.500 e £ 3.000), gli applicati (da £ 2.500 a £ 1.500) e gli alunni (già chiamati volontari) che lavorano senza stipendio. Come già detto, la dif-

ferenza più notevole tra amministrazione centrale e periferica si verifica nella carriera prefettizia.

Infatti il prefetto di prima classe percepisce uno stipendio di 12.000 £, pari cioè a quello del sottosegretario e maggiore di quello dei direttori generali del ministero.

I consiglieri delegati percepiscono £ 8.000 e £ 7.000, i sottoprefetti, consiglieri e commissari distrettuali da £ 6.000 a £ 4.000, i segretari da £ 3.500 a £ 2.000.

Vi è invece parificazione nelle carriere di ragioneria e del personale subalterno. Se si esaminano le carriere delle altre amministrazioni del ministero dell'Interno (Sanità, Pubblica Sicurezza, Carceri) queste hanno tutte come grado più elevato quello di direttore capo di divisione con lo stipendio di £ 8.000 all'anno.

Per la Sanità vi è anche distinzione fra amministrazione centrale e provinciale: il medico provinciale di prima classe percepisce £ 6.000.

Per la Pubblica Sicurezza non vi è distinzione fra amministrazione centrale e provinciale, ma il personale è distinto in carriera di concetto e carriera d'ordine.

I questori con £ 8.000 e £ 7.000 sono collocati dopo gli Ispettori Generali, che però percepiscono il medesimo stipendio.

Anche per l'amministrazione delle Carceri non vi è distinzione tra centro e periferia, però i direttori sono collocati dopo gli Ispettori Generali e percepiscono da £ 7.000 a £ 4.500 (in quattro classi di stipendio) e figurano anche le carriere di ragioneria e d'ordine. Vi sono poi cinque ingegneri, distinti in quattro classi, con stipendi da £ 7.000 a £ 4.500 e collocati in un ruolo speciale chiamato «personale dell'ufficio tecnico».

Dal Ministero dell'Interno dipendeva allora anche la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, per questa attività è previsto un apposito ruolo del personale, con un direttore che percepiva uno stipendio di £ 7.000 all'anno, un redattore capo (£ 5.000 annue), fino agli inservienti, per un totale di 12 persone.

L'ultima tabella del Ministero dell'Interno riguarda gli scrivani e gli inservienti delle prefetture, con stipendi da £ 1.200 a 1.000 annue, per un totale di 1214 unità.

La legge n° 304 del 30.6.1908, che stabilisce provvedimenti per il miglioramento economico degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni «dipendenti», per l'amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti prevede due posti di direttori generali con lo stipendio annuo di £ 10.000 e due vice direttori generali con lo stipendio annuo di £ 9.000, 16 direttori capi divisione o

ispettori superiori, in due classi di stipendio (£ 8.000 e £ 7.000), 20 capi sezioni con due classi di stipendio (£ 6.000 e £ 5.000), 29 primi segretari con due classi di stipendio (£ 4.500 e 4.000), 34 segretari con quattro classi di stipendio (da £ 3.500, 3.000, 2.500, 2.000).

Per la carriera di ragioneria sono previsti un direttore capo di ragioneria con lo stipendio annuo di £ 8.000, 7 capi-sezione di ragioneria con due classi di stipendio (da £ 6.000 e £ 5.000), 8 primi ragionieri con due classi di stipendio (da £ 4.500 e £ 4.000), 17 ragionieri con quattro classi di stipendio (da £ 3.500, £ 3.000, £ 2.500 e £ 2.000).

Vi era poi un ufficio traduzioni con un direttore capo (£ 8.000 annue) e cinque traduttori, divisi in tre classi, con stipendi da 6.000 a 3.500 lire.

Per quanto riguarda le magistrature speciali (Consiglio di Stato e Corte dei Conti) i presidenti percepiscono uno stipendio di £ 15.000, i presidenti di sezione lo stipendio di £ 12.000, i consiglieri £ 10.000 come il Procuratore Generale, il segretario generale lo stipendio di £ 9.000 ed i referendari, a seconda della classe, £ 8.000 e £ 7.000.

Con il testo unico del 22.11.1908, n° 693 viene attuato il coordinamento tra le varie leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Nel titolo I che riguarda la generalità degli impiegati sono inserite le disposizioni riguardanti le seguenti leggi: 25.6.1908, n° 290, 30.6.1908, n° 304, 19.7.1862, n° 722, 12.7.1900, n° 259, 27.6.1907, n° 386, 1.8.1907, n° 636, 8.4.1906, n° 109, 11.10.1863, n° 1500, 11.7.1889, n° 6233.

Queste leggi dettano norme sulle nomine, la gerarchia, l'anzianità, le promozioni, le incompatibilità, l'obbligo della residenza, i trasferimenti.

Nel titolo II sono coordinate le disposizioni riguardanti il cumulo degli impieghi. Nel titolo III le aspettative, le disponibilità ed i congedi, nel capo I le disposizioni generali, nel capo II le disposizioni riguardanti i prefetti in base alle leggi 14.7.1887, n° 4711, 5.12.1901, n° 499 e 30.6.1908, n° 304. Nel capo III vi sono le disposizioni riguardanti gli agenti diplomatici e consolari in base alla legge 11.7.1880, n° 6233 e 9.6.1907, n° 298.

Nel titolo IV le disposizioni riguardano tutti gli impiegati e trattano delle dimissioni, della dispensa dal servizio, della riammissione in servizio, del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio di disciplina, e ripetono gli articoli della legge 25.6.1908, n° 290.

Nel titolo V, che pure riguarda tutti gli impiegati, sono inserite le disposizioni che trattano delle procedure disciplinari (censura, sospensione-

ne, revocazione, destituzione, etc.) sulla base degli articoli 19 e seguenti della legge 25.6.1908, n° 290.

Nelle disposizioni finali vi è il richiamo alle leggi 30.6.1908, n° 304, 25.6.1908, n° 290, al testo unico sulle pensioni civili e militari 21.2.1895, n° 70 ed alla legge 14.8.1862, n° 800 sulla Corte dei Conti. Dopo due giorni viene approvato il regio decreto n° 756 del 24.11.1908 «Regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili» che chiude la legislazione del periodo giolittiano.

Cesare Cantù e le origini della Società storica lombarda

di Nicola Raponi

Quando con il R.D. 23 aprile 1873 del Ministro Giovanni Lanza, Cesare Cantù venne nominato direttore dell'Archivio di Stato di Milano, aveva compiuto già i 68 anni: un'età — come hanno fatto osservare *pour cause* i suoi biografi — nella quale si è di solito più vicini al pensionamento che all'assunzione di un nuovo ruolo professionale, com'era il caso del Cantù, estraneo all'amministrazione archivistica e nominato dunque per ragioni non legate alla progressione in carriera. Su queste ragioni si sono fatte ipotesi, senza arrivare ad alcuna conclusione certa.

Scrittore infaticabile, autore di opere storiche che avevano trovato un largo consenso e successo di pubblico nonostante i dubbi e le riserve degli studiosi; politico discusso e si può dire in perenne polemica ora con i governi ora con le correnti politiche predominanti nella vita pubblica nazionale; arrestato e processato con l'accusa di liberalismo nei processi del '30 contro la Giovine Italia e privato poco dopo della cattedra di lettere ma poi simpatizzante e consigliere dei progetti autonomistici dell'arciduca Massimiliano; legato alla tradizione municipale lombarda e avverso al piemontesismo accentratore, oggetto dunque d'odi e di amori, non aveva trovato dopo il 1860 riconoscimenti ufficiali ai suoi indubbi meriti di letterato popolare, di educatore e soprattutto di scrittore che aveva fatto conoscere la storia civile d'Italia assai oltre i confini nazionali, grazie alle traduzioni e al successo della sua opera storica. Se dal ministro Matteucci ebbe nel 1862 l'offerta — rifiutata — della cattedra di storia moderna all'università di Bologna che sarà poi di Pio Carlo Falletti (il quale alla morte del Cantù ne ricorderà agli studenti i meriti come storico, come letterato e soprattutto come *moralista* additandolo insieme con Gioberti, Tommaseo, Balbo, Pellico, Manzoni, Giusti come *educato-*

re della sua generazione)¹, né dal Mamiani né dal De Sanctis gli era riuscito di riottenere la cattedra di lettere statagli tolta dall'Austria nel '36: unico riconoscimento la nomina, con decreto 24 giugno 1860, a cavaliere dell'ordine civile di Savoia². Deputato nella VII, VIII e IX legislatura del Regno d'Italia, Cantù vi era stato portavoce dell'opposizione cattolica e conservatrice alla politica del nuovo stato nato dalla rivoluzione liberale e ai governi della Destra, e anche questo aveva impedito, ancorché ne avesse titolo come deputato per tre legislature, la sua nomina a senatore, nomina più volte riproposta anche in seguito ma sempre discussa e bloccata: da ultimo, a stare alla testimonianza di Giovanni Visconti Venosta, per la ferma opposizione di Domenico Farini — figlio di Luigi Carlo Farini, il dittatore dell'Emilia e fedele collaboratore di Cavour — tenace avversario dei clericali³. Cantù fu in tal modo accomunato ad altri due sdegnosi antiunitari, repubblicaneggianti, come Carlo Cattaneo e Gabriele Rosa, ai quali non andarono mai riconoscimenti dell'Italia ufficiale: ma a differenza di questi Cantù non contestò le istituzioni e gli strumenti costituzionali del nuovo stato come mezzi per realizzare la dialettica politica, come gli era stato del resto suggerito dal Montalembert, con il quale egli intrattenne una lunga e importante corrispondenza⁴; egli, come pure è noto, non approvò la politica papale del *non expedit*, anzi aderì al progetto di un partito di conservatori nazionali che si opponesse alla politica trasformista dei governi con la quale si stemperavano e quasi si annullavano le differenze tra destra e sinistra impedendo il corretto funzionamento di un sistema parlamentare bipartitico⁵. Benché non rinunciasse alle speranze del laticlavio senatorio, anche per le amicizie con ambienti conservatori vicini alla corte, egli doveva essere però perfettamente consapevole della improbabilità d'un simile evento — tanto che nella *Cronistoria della indipendenza d'Italia* ironicamente scriverà che il senato era una istituzione insigne tanto «per chi ne

¹ *In morte di Cesare Cantù*, Milano, 1896, p. 107.

² Ma sin dal 1854 aveva ottenuto a Torino, ove pubblicava con straordinario successo presso il Pomba la sua *Storia universale*, la nomina a commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro, il titolo con il quale egli preferirà sempre essere menzionato.

³ G. VISCONTI VENOSTA, *Ricordi di Gioventù. Cose vedute o sapute*, Milano, Cogliati, 1905, p. 422; cfr. anche *Cesare Cantù. La biografia ed alcuni scritti inediti o meno noti*, a cura dell'avv. P. Manfredi, Torino, 1905, p. 79.

⁴ Si veda in proposito il *Carteggio Cantù-Montalembert*, a cura di F. Kaucisvili Melzi d'Eril, Milano, 1969, p. 162 segg.

⁵ Cfr. in proposito F. MAZZONIS, *Cesare Cantù e i «conservatori nazionali»*, in *Cesare Cantù nella vita italiana dell'Ottocento*, a cura di F. Della Peruta, C. Marcora, E. Travi, Milano, 1985, pp. 151-182.

fa parte» come per «quelli che ne sono esclusi»⁶ — disposto a ripiegare su qualche altra soluzione che gli desse comunque una veste di ufficialità, anche per poter realizzare un progetto, nel campo degli studi storici della sua regione, al quale pensava e aveva fatto più volte cenno negli anni postunitari. E proprio ad un esponente del partito conservatore che aveva — e più avrebbe avuto negli ultimi decenni dell'Ottocento — una posizione influente nel mondo della politica e dell'industria, il senatore Alessandro Rossi, dedicando nel 1872 la seconda edizione del *Portafoglio d'un operaio* — ove erano narrate le peregrinazioni di un giovane operaio napoletano emigrato nel Nord d'Italia — scriveva: «Caro amico! Se qualche ministro avesse voluto far segno di conoscere il mio nome e darmi i galloni di veterano, gli avrei chiesto di annicchiarmi in qualche archivio o biblioteca. A chi è rimbambito, come mi asseriscono i giornali, qual più opportuna industria che il rimuginare carte altrui, massime se già con qualche fortuna v'ha pescato di quei fatterelli che o spiegano o colorano i fatti grandi?»⁷. Il desiderio, e l'intento forse di forzare la mano a qualcuno, appaiono da queste righe così poco dissimulati che, complice o meno il senatore Rossi, il governo finì con l'accontentarlo. Si trattava in fondo di un modo onorevole e poco costoso di assecondare le aspettative dell'interessato e di non contrariare l'opinione pubblica, né la parte liberale più radicale che era ostile a riconoscimenti più solenni, né la parte cattolica e il cospicuo gruppo di estimatori neutrali che vedeva nella nomina almeno un primo riconoscimento che i meriti letterari e storici giustificavano.

La nomina del Cantù a direttore dell'Archivio di Stato milanese il governo poteva del resto far rientrare in quell'ampia attività normativa e organizzativa che il Ministero Lanza Sella — ad opera soprattutto del ministro della Pubblica istruzione Cesare Correnti — aveva avviato per il riordinamento dell'intero settore dei beni culturali — come diremmo oggi, vale a dire antichità, belle arti, biblioteche e archivi — sinora lasciati al sistema normativo degli stati preunitari.

I problemi più delicati riguardavano proprio la sistemazione dell'immenso materiale documentario degli antichi stati italiani scomparsi con la costituzione dello stato unitario, che doveva essere raccolto e concentrato tenendo conto sia delle esigenze di continuità con l'amministrazione del nuovo stato, sia della tradizione archivistica locale, sia del cre-

⁶ Cfr. *Cesare Cantù. La biografia* cit., p. 79.

⁷ Dalla commemorazione di R. Barbiera, nella *Illustrazione italiana* del 17 marzo 1895, riedita nel vol. *In morte di Cesare Cantù* cit., p. 157.

scente interesse per gli studi di storia regionale⁸. Per il governo si trattava dunque di mettere a capo degli archivi di Torino, Milano, Venezia, Modena, Parma, Firenze, Roma, Napoli — ma anche di Lucca, Siena, Mantova, Bologna, Palermo — uomini capaci, in possesso di una adeguata preparazione storico giuridica ma anche di un sufficiente prestigio culturale che il ruolo non più amministrativo, ma prevalentemente scientifico e culturale da quegli istituti archivistici ora assunto esigevano.

Dopo la breve esperienza politico-parlamentare, del resto, il Cantù aveva intensificato l'attività di studioso e di scrittore; anzi, il suo metodo storico, come ha osservato Marino Berengo, si affina con gli scritti degli anni '60 e '70, come dimostrano i 3 volumi de *Gli eretici d'Italia*, pubblicati a Torino nel 1865-66 e altri scritti dell'epoca. Da divulgatore in giovinezza, scrive lo stesso autore, Cantù si trasforma in ricercatore nella vecchiaia⁹. Numerose sono alla vigilia del 1873 le ricognizioni di fonti per la storia milanese negli archivi di Venezia, di Genova, di Firenze; frequenti gli articoli a carattere storico archivistico comparsi nell'*Archivio storico italiano*; non pochi anche gli scritti specifici di archivistica, come i saggi sull'edizione dei *Documenti diplomatici milanesi* editi dall'Osio; ma su tutti va ricordato, e ne parleremo subito dopo, il saggio dal titolo *Gli Archivi e la storia*, che precede immediatamente la sua nomina alla direzione dell'Archivio milanese, la quale, come s'è detto, recava la data del 23 aprile 1873. Un anno dopo con decreto 31 maggio 1874, il Cantù era pure nominato, in applicazione del R.D. 26 marzo 1874 che istituiva le soprintendenze archivistiche, soprintendente agli archivi di stato della Lombardia: allora gli archivi di Mantova e di Brescia.

⁸ Il problema della sistemazione degli archivi e del loro ordinamento nell'ambito dell'amministrazione pubblica venne sottoposto, com'è noto, a una commissione creata con decreto 15 marzo 1870 e presieduta da Luigi Cibrario (in rappresentanza dell'Archivio di stato di Milano partecipò ai lavori della commissione il direttore Luigi Osio). Sulla base delle risultanze della commissione vennero emanati i provvedimenti degli anni successivi, fra i quali il r.d. 25 marzo 1873 che fissava il ruolo del personale degli archivi di stato dipendenti dal Ministero dell'Interno, il r.d. 5 marzo 1874 n. 1852 con il quale tutti gli archivi di stato erano posti alle dipendenze del Ministero dell'Interno (in precedenza alcuni dipendevano dal Ministero della Pubblica Istruzione, altri dal Ministero dell'Interno, altri ancora dal Ministero delle Finanze e altri infine dal Ministero di Grazia giustizia e culto); i rr.dd. 26 Luglio 1874 n. 1861 e 27 maggio 1875 n. 2552 relativi all'ordinamento degli archivi di stato; il r.d. 31 maggio 1874 n. 1949 che creava delle soprintendenze archivistiche destinate al coordinamento degli archivi di stato d'una medesima regione (e dunque con funzioni diverse dalle attuali sovrintendenze archivistiche che hanno il compito della vigilanza sugli archivi non statali); infine i rr.dd. 28 novembre 1875 n. 2844 e 16 dicembre 1875 n. 2845 concernenti gli organici e gli stipendi del personale degli archivi di stato.

⁹ M. BERENGO, *Cantù Cesare*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XVIII, Roma 1975, pp. 336-340.

Sull'attività e i meriti di Cantù archivistica non si può che rimandare a quanto ne hanno scritto più di recente Alfio R. Natale e soprattutto Adele Bellù¹⁰, che hanno attinto largamente alle cronache dell'Archivio di stato milanese pubblicate periodicamente sulle pagine dell'*Archivio storico lombardo* da uno dei più preziosi e attenti collaboratori del Cantù, Pietro Ghinzoni; il concentramento degli archivi statali nel palazzo del Senato; l'interruzione della politica di smembramento e di assemblaggio per «materia» delle serie archivistiche; la catalogazione e l'inventariazione di molti fondi; il recupero da Vienna di archivi di pertinenza della Lombardia; il completamento dell'edizione dei *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi* dell'Osio¹¹; la pubblicazione della *Corrispondenza de' diplomatici della Repubblica Cisalpina e del Regno d'Italia*¹²; la preoccupazione per la conservazione degli archivi familiari (che in seguito all'abolizione dei maggiorascati rischiavano di essere smembrati, e magari venduti o dispersi), che sarà fra le ragioni che lo indurranno a chiamare a raccolta intorno alla Società storica lombarda la nobiltà studiosa della regione.

Come non pochi biografi hanno sottolineato, sembrò quasi aprirsi per il Cantù, con il nuovo impegno, una stagione più serena e più produttiva; egli inoltre poté finalmente realizzare una delle sue aspirazioni maggiori, e cioè la fondazione di una Società storica per la Lombardia. A differenza, infatti, d'altre regioni che dopo l'unità avevano via via costituito società storiche a carattere regionale, la Lombardia aveva conservato come organo di studi patrii la Deputazione di storia patria fondata da Carlo Alberto nel 1833 ed estesa con R.D. 21 febbraio 1860 alle province lombarde. Del glorioso sodalizio, di cui fecero parte studiosi insigni come lo Sclopis, il Cibrario, il Balbo e che pubblicava, com'è noto, la collana dei *Monumenta historiae patriae*, era stata creata, con lo stesso decreto, una sezione lombarda della quale nel 1873 era presidente il conte Giulio Porro Lambertenghi e membri lo stesso Cesare Cantù, i milanesi Antonio Ceruti e Giuseppe Cossa, il bergamasco Giovanni Finazzi, i bresciani Gabriele Rosa e Federico Odorici, il cremonese Francesco Robolotti, il comasco Cesare Vignati e il pavese Bosisio; ne erano

¹⁰ A. R. NATALE, *Ricordo di Cesare Cantù nel primo centenario della fondazione della Società storica lombarda*, in «Archivio storico lombardo», 1974, pp. 9-22; A. BELLÙ, *Cesare Cantù: l'archivista*, in AA.VV., *Cesare Cantù nella vita italiana dell'Ottocento* cit., pp. 67-86. Si veda anche, con particolare riferimento alla fortuna di Cantù, la bibliografia di M. L. FROSIO, *La fortuna di Cesare Cantù erudito e poligrafo*, in «Archivio storico lombardo», 1976, pp. 276-310.

¹¹ C. CANTÙ, *Epitolo*, in *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, vol. III, p. II, Milano 1877, p. 588.

¹² Milano 1884.

inoltre soci corrispondenti alcuni altri lombardi: Michele Caffi, Damiano Muoni, Francesco Sforza Benvenuti, Carlo Cocchetti. Si trattava di una rappresentanza cospicua, dalla quale restavano fuori tuttavia non pochi autorevoli studiosi e cultori di storia lombarda. Sembrava strano a questi cultori di memorie patrie, legati strenuamente alla tradizione lombarda, che la deputazione torinese programmasse insieme la pubblicazione degli statuti di Aosta e, poniamo, quelli di Como o di Brescia; feriva inoltre, per così dire, l'orgoglio lombardo il fatto che molte città capitali di più piccoli stati preunitari avessero invece costituito propri sodalizi che si distinguevano per l'attivismo negli studi e la qualità delle pubblicazioni.

Cesare Cantù, legato alla sua patria lombarda come pochi altri, aveva raccolto anch'egli questa aspirazione e in una lettura tenuta all'Istituto lombardo di Scienze e lettere nel marzo di quello stesso anno 1873 sul tema *Gli Archivi e la storia*¹³, accanto a considerazioni di carattere generale sul rapporto fra documento e storia, vi esponeva anche l'idea di una Società storica lombarda, con concetti che avrebbe poi in parte ripreso nell'articolo programmatico del primo fascicolo dell'*Archivio storico lombardo*, il periodico ufficiale della Società¹⁴.

Nel suo intervento all'Istituto lombardo Cantù ricordava la tradizionale attenzione di Milano alla storia patria («Milano non trascurò mai la sua storia e si farebbe un'intera biblioteca coi libri che a quella si riferiscono»); la designazione di storiografi ufficiali stipendiati dalla città, come il Ripamonti, il Ferrario, il Giulini; la creazione, ad opera di un distinto manipolo di colti e benemeriti patrizi e di insigni studiosi, della Società Palatina che aveva pubblicato le monumentali opere del Muratori e quelle dell'Argelati. Passava quindi a ricordare la avvenuta istituzione di società di storia patria in altre regioni: «Non so se voi, onorevoli colleghi, giudicherete ispirazione di campanile — si chiedeva fra l'altro il Cantù — il desiderare che non manchi alla lombardia la Deputazione storica che pur hanno, non che Firenze, Torino e Bologna, ma Parma e Modena»¹⁵.

In effetti, come si è già accennato, altre regioni storiche avevano da tempo provveduto alla istituzione di sodalizi di storia patria: sin dal 1857 era stata istituita una Società ligure di storia patria; con decreto 20

¹³ C. CANTÙ, *Gli Archivi e la storia*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, a. 1873, pp. 139-143.

¹⁴ C. CANTÙ, *Degli studi storici in Lombardia*, in «Archivio storico lombardo», I (1874), pp. 5-17.

¹⁵ C. CANTÙ, *Gli archivi e la storia* cit., p. 142.

febbraio 1860 era stata creata una Società di storia patria per le Romagne; con R.D. 27 novembre 1862 una Deputazione di storia patria per la Toscana e per l'Umbria; nel corso dello stesso 1873 venne creata una Società — che nel 1874 assumerà la denominazione di Deputazione — di storia patria per le Venezie e sempre nel 1873 una Società siciliana di storia patria. Era dunque ora, secondo il Cantù, di dar vita a una istituzione analoga per le province lombarde, proponendo che fosse lo stesso alto consesso scientifico milanese a farsene promotore: «L'Istituto Lombardo potrebbe giovare assai a quest'intento... Una parte dei membri dell'Istituto potrebbe mettersi a capo d'una Società Storica Lombarda, dividendosi il lavoro secondo i propri studi o filologici o diplomatici o paleografici: rendendosi così utile, come un tempo la Società Palatina»¹⁶.

La nomina a direttore dell'Archivio di stato dava improvvisamente al Cantù l'occasione e la veste ufficiale per proporre egli stesso l'istituzione del progettato sodalizio. Appena sei mesi dopo il suo insediamento, il 7 dicembre 1783, festa di Sant'Ambrogio — e la data può avere anch'essa un suo significato — Cantù diramava gli inviti per una apposita riunione nel corso della quale gettare le basi della costituenda Società storica. La riunione si tenne in effetti il 12 dicembre successivo, nella sede dell'Archivio di stato — l'antico collegio elvetico che fra poco avrebbe assunto il nome di Palazzo del Senato, dal Senato italico che vi aveva avuto sede in età napoleonica — sotto la presidenza provvisoria dello stesso Cantù: a questa prima riunione presero parte un gruppo di 25 autorevoli esponenti della più elevata società milanese e del mondo degli studi¹⁷.

Esposè il progetto lo stesso Cantù, che dando per scontata l'adesione generale alla costituenda società ne illustrò la natura e i compiti in termini generali, osservando che suo compito era quello di promuovere studi concernenti la storia politica, letteraria, artistica, economica, religiosa della regione; di pubblicare raccolte documentarie; di patrocinare la compilazione e la pubblicazione di inventari e registi di materiale documentario conservato negli archivi e nelle biblioteche; di favorire lo studio e la valorizzazione degli archivi familiari. Nel corso della discussione fu ritenuto pacifico che la futura Società storica dovesse interessarsi delle città e dei territori che avevano fatto parte dell'antico stato di Milano

¹⁶ C. CANTÙ, *Gli archivi e la storia* cit., p. 143.

¹⁷ Il verbale della riunione del 12 dicembre, conservato nell'Archivio della Società storica lombarda, in Via Morone a Milano, viene pubblicato in appendice; da esso si desumono anche i nomi dei partecipanti alla riunione.

e non delle sole province costituenti la moderna regione di Lombardia. Chiarite altre questioni concernenti la natura dell'istituzione e le modalità di ammissione dei soci, venne infine costituita una commissione ristretta per la redazione dello statuto. A comporre la commissione, designati dallo stesso Cantù, furono chiamati il conte Giulio Porro Lambertenghi, insigne patriota reduce dello Spielberg e vice presidente, come s'è già ricordato, della Deputazione torinese di storia patria; il conte Francesco Sebregondi, il conte Emilio Belgioioso, il dottore dell'Ambrosiana don Antonio Ceruti: presidente lo stesso Cantù.

Il 30 dicembre successivo, sempre nella sede dell'Archivio di Stato, si tenne la seconda riunione dei soci promotori della Società e nel corso di essa fu discusso e approvato, con poche modifiche, il testo dello statuto predisposto dalla apposita commissione. Fra le risoluzioni più notevoli inserite nello statuto fu la riconferma di allargare gli studi della Società a tutti «i paesi che una volta fecero parte della Lombardia»; la creazione di una biblioteca; la pubblicazione di un bollettino periodico a cui fu dato il nome — com'è noto — di *Archivio storico lombardo*; l'introduzione di una tassa d'ingresso, oltre alla quota annuale, da pagarsi al momento dell'ammissione dai nuovi soci; la disposizione che i nuovi soci si obbligassero a restare nella società per almeno un triennio. Nel corso della riunione fu anche approvata la proposta di Tullio Massarani che in caso di scioglimento della società l'eventuale fondo attivo fosse devoluto all'Istituto lombardo di Scienze e lettere (il che confermerebbe quella specie di paternità che il Cantù stesso aveva attribuito all'Istituto) e destinato «a vantaggio della pubblica cultura». Si ribadì — com'era stato detto sin dalla prima riunione — l'inutilità di istituire membri onorari e soci corrispondenti con la decisione «di non ammettervi che soci attivi»; nella riunione del 30 dicembre fu anche confermata la delibera di riconoscere la qualifica di «soci fondatori» a coloro che avevano partecipato alle due prime sessioni costituenti della Società¹⁸.

La Società era stata rapidamente costituita, con l'apporto, come si può vedere scorrendo l'elenco dei soci promotori, di un prestigioso gruppo di personalità appartenenti al mondo della politica, del patriziato,

¹⁸ Anche il verbale della riunione del 30 dicembre è conservato nell'Archivio della Società storica lombarda. Parteciparono a questa riunione anche un cospicuo gruppo di soci promotori che non avevano presenziato alla prima riunione, e precisamente il cav. Cesare Foucard, l'ing. Luigi Sada, il nob. Felice Calvi, il conte senatore Ercole Oldofredi, il conte Gian Angelo Porro, il senatore Stefano Jacini, il conte Alessandro Greppi, il marchese Gian Giacomo Trivulzio, l'avv. Giovan Battista Imperatori, il conte Gerolamo Litta Modignani, il conte Giulio Belinzaghi, il conte Antonio Beretta, il prof. Bernardino Biondelli, il conte Cesare Castelbarco, Giuseppe Frasconi, il conte Giuseppe Greppi, Carlo Landriani, il conte Leopoldo Pullè, Ercole Ponti, il conte Paolo Taverna.

delle istituzioni, degli studi. Ho esaminato altrove in maniera più particolareggiata la composizione sia del gruppo dei «promotori», sia dei soci del sodalizio dalla fondazione, nel 1873, alla fine dell'Ottocento. Si trattava di un consesso che poteva ben dirsi rappresentativo non solo della cultura storica, ma della tradizione e dello spirito lombardo e il Cantù non poteva non dirsene soddisfatto. «Furono di certo i più bei giorni di Cesare Cantù quelli del febbraio 1874 — scriveva Felice Calvi alla morte dello storico, tradito dalla memoria a proposito delle date — quando radunava nelle sale dell'Archivio di stato di cui era chiamato di fresco direttore, una parte eletta del patriziato, in uno coi più distinti cultori delle scienze storiche in Milano, allo scopo di gettare le basi di una Società storica lombarda»; gioiva — continuava il Calvi — nel vedersi circondato dai «degni discendenti di quei benemeriti che attraverso quattro secoli, promossero nella nostra città, di padre in figlio, i buoni studi»: gli eredi di coloro che avevano dato vita alla «gloriosa» Società Palatina, che, «con un dispendio assai grave», con una «larghezza oggidì senza esempio, e grazie all'opera indefessa del Muratori e dell'Argelati e di alcuni zelanti sottoscrittori appartenenti all'aristocrazia regalò all'Italia i *Rerum Italicarum Scriptores*»¹⁹. Il Calvi completava il suo ricordo del Cantù con una acuta notazione che val la pena di riportare per intero. Dopo aver ricordato che del nuovo sodalizio il Cantù era stato eletto «per voto unanime presidente», egli così concludeva: «portato in tal guisa a capo degli studi storici in Lombardia, nonché alla soprintendenza di tutti gli Archivi della nostra regione e alla speciale direzione di quello importantissimo di Milano, si può quindi affermare che il Cantù entrasse in una novella fase, con l'assumere una posizione ufficiale in faccia al paese»²⁰. Il riconoscimento ottenuto nella sua patria lombarda, poteva dunque ben valere il laticlavio senatorio a Roma.

¹⁹ F. CALVI, *In morte di Cesare Cantù* cit., p. 137-138.

²⁰ F. CALVI, *In morte di Cesare Cantù* cit., p. 137-138.

Appendice

Processo verbale della seduta preliminare per la costituzione della Società Storica Lombarda

In una sala del Palazzo ex Elvetico, sede dell'Archivio di Stato. Venerdì 12 dicembre 1873, ore 2 p.m.

In seguito all'invito 7 corrente dicembre per la riunione di alquanti studiosi onde concertarsi e istituire una Società storica lombarda, si radunarono sotto la Presidenza provvisoria dell'Ill.mo Signor Comm. Cesare Cantù gli ill. Signori

Melzi d'Eril conte Giovanni

Morbio nob. cav. Carlo

Sola conte Andrea

Casati conte Luigi Agostino

Porro conte Giulio

Romussi avv. Carlo

Ceruti dott. sac. Antonio

Borromeo conte Gilberto

Visconti Ajmi march. Giacomo

Ermes Visconti conte Carlo

Belgioioso conte Emilio

Massarani cav. Tullio

Taverna conte Rinaldo

D'Adda march. Gerolamo

Visconti Venosta nob. cav. Giovanni

Giovio conte cav. Giovanni

Muoni cav. Damiano

Benvenuti conte comm. Matteo

Pozzuolo prof. Lorenzo

Trotti march. Lodovico

Sebregondi conte Francesco

Sanseverino conte Faustino

Labus cav. Stefano

Casati nob. dott. Carlo

Annoni cav. Luigi

Il Comm. Cantù prendendo la parola accenna al desiderio altre volte espres-

so di formare una Società Storica Lombarda, onde questa regione non resti ormai la sola d'Italia sprovvista di tale istituzione. Premette quindi che la discussione debba unicamente aggirarsi sulle idee generali cui dovrà uniformarsi la Società, trattandosi ora di stabilire soltanto alcune modalità che saranno i punti di partenza per la compilazione dello Statuto fondamentale. Trovando però necessario di dare innanzitutto un nome alla Società stessa, crede conveniente spiegare dapprima la sua natura e lo scopo. Questo, disse, è già indicato dal suo nome; cercare le memorie del passato; raccogliere, pubblicare, illustrare carte, cimeli, lapidi, monete, sigilli e qualsiasi monumento; dissertare sopra i punti controversi; dare elenchi e registi di biblioteche e d'archivi pubblici e privati; abbracciando così gli studi intorno alla storia civile, letteraria, ecclesiastica, economica, del diritto patrio pubblico e privato.

Apertasi adunque la discussione sulla convenienza o meno di limitare gli studi della Società, dopo alcune osservazioni dei sigg.ri Benvenuti, Porro, D'Adda e Massarani, si convenne ad unanimità di estenderli a tutte le parti della storia. Ritenuto poi che la qualifica di Lombarda in nulla pregiudicherebbe alle ragioni storiche e geografiche di quei paesi che una volta fecero parte della Lombardia, dopo un vivo dibattimento in merito a cui presero parte principale i sigg.ri Massarani e Morbio, si decise a grande maggioranza di chiamare la nascente società col nome di Società Storica Lombarda.

Il quesito posto dal Presidente se cioè la Società doveva essere un semplice consorzio per pubblicare scritti ed atti, oppure anche un convegno per leggere, discorrere e trattare alla presenza del pubblico, diede luogo ad una vivissima discussione. Dopo un lungo dibattere, fra gli opposti avvisi fu infine ammessa, quasi all'unanimità, la convenienza che si avessero a tenere delle riunioni periodiche, private però, per intendersi e aiutarsi vicendevolmente, per comunicarsi le idee e i progressi degli studi, chiedere ed ottenere consigli e suggerimenti, tenervi amichevoli conversazioni, esaminare e scegliere i documenti da pubblicarsi, ma escludendo la facoltà di leggervi, durante le sedute, memorie od altro. In questa discussione presero più volte la parola i sigg.ri Ceruti, Sanseverino, Cantù, Muoni, Venosta.

Per la natura e lo scopo della Società medesima, essendosi tosto riconosciuta l'inutilità dei membri onorari e dei soci corrispondenti, fu presa la decisione di non ammettervi che Soci attivi.

Venne pure deliberato ad unanimità che prima di sciogliere l'attuale seduta si avesse a nominare una Commissione provvisoria di parecchi de' signori presenti, la quale fosse incaricata di elaborare lo Statuto fondamentale per l'istituzione della Società in discorso, di risolvere i particolari delle questioni rimaste insolute, studiando anche il modo e i mezzi più opportuni ed atti a costituire l'annuo fondo necessario a far fronte ai dispendi occorrenti agli studi ed alla pubblicazione degli atti della Società.

Circa la scelta d'un locale per le successive riunioni, la maggioranza degli intervenuti, in attesa della definitiva costituzione della Società, pregò il Direttore

Cantù a voler permettere in via affatto provvisoria di potersi radunare ancora una volta nei locali dell'Archivio di Stato, per l'approvazione dello Statuto; al che egli accondiscese ben volentieri.

Sulla convenienza o meno per la Società di avere un organo della stampa per le proprie comunicazioni, la maggioranza aderì al parere del sig. Visconti Venosta di scegliere per ora *La Lombardia* come terreno neutrale ben persuasa che quella redazione accoglierà di buon grado i comunicati della Società.

Dietro l'osservazione del sig. Conte Sanseverino che gli intervenuti costituiscono per ora soltanto un Comitato promotore, la maggioranza facendovi adesione riconobbe l'intempestività di far subito nota al pubblico l'esistenza della Società, sospendendo la ricerca di nuovi sottoscrittori sino alla definitiva costituzione della società stessa.

Approvatasi finalmente ad unanimità la proposta del sig. Visconti Venosta di passare tosto alla nomina dei membri destinati a formare la Commissione incaricata di compilare lo Statuto fondamentale e di risolvere i particolari delle questioni rimaste in sospeso, lasciandone la scelta al Comm. Cantù, questa cadde sui Sigg.ri Sebregondi, Porro, Belgioso Emilio e Ceruti, presieduta dal Comendatore medesimo.

Dopo di che essendosi il Presidente provvisorio riservato di convocare nuovamente un'altra generale adunanza, allorché dalla Commissione stata eletta venisse prodotto l'elaborato di cui fu incaricata, ed avendo offerto alla Commissione medesima tutta la maggiore possibile cooperazione pel soddisfacimento del suo compito, dichiarò levata la seduta, della quale venne eretto il presente verbale.

P. Ghinzoni
Segretario provvisorio

I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell'accesso

di Antonio Romiti

In questo momento nel quale il dibattito teorico e tecnico relativo alle metodologie per l'accesso alla documentazione, a seguito dell'introduzione delle strumentazioni informatiche, si sta facendo sempre più vivo e vivace, sollevando dubbi sul presente ma, ancor di più, sul futuro dell'archivistica, crediamo che sia opportuno procedere ad una riflessione attorno ad alcuni aspetti che possono risultare utili per una migliore definizione di alcune realtà operative, al fine di offrire alla discussione indicazioni circa la determinazione e la classificazione dei mezzi di corredo archivistici.

Affronteremo i problemi derivanti dall'analisi della situazione oggettivamente rilevabile nella dottrina in materia di strumenti per l'accesso, nella consapevolezza che tali elementi che costituiscono uno degli aspetti fondamentali di questa disciplina possano essere posti correttamente in un diretto e attuale contatto con quelle novità tecnologiche alle quali poco sopra si è fatto riferimento.

Si tratta sostanzialmente di condurre l'attenzione sopra quelle entità che, individuate con differenti terminologie, quali *strumenti per la ricerca*, *strumenti di corredo*, *mezzi archivistici*, *mezzi di corredo*, *strumenti archivistici* e così via, costituiscono l'elemento basilare sul quale si muove questo settore della gestione degli archivi.

Nella elaborazione teorica non esistono attorno a questa tematica univoche posizioni; anzi, possiamo affermare che le differenziazioni siano piuttosto frequenti e non raramente marcate, rilevandosi la presenza di impostazioni rispondenti a scuole di pensiero tra di loro diversificate, che in passato sono state oggetto di confluenze di idee e che al presente continuano a ricevere una particolare attenzione ed un considerevole seguito.

Gli elementi per l'accesso e per l'utilizzazione del materiale archivistico sono molteplici e differenziati nelle loro essenze strutturali e fun-

zionali; in non pochi casi, tuttavia, le diversità investono più l'ambito terminologico, che quello sostanziale. A mero titolo indicativo, nella consapevolezza di non fornire una schematizzazione esauriente, proponiamo una elencazione di mezzi o strumenti di corredo al fine di giungere all'individuazione delle caratteristiche e delle conoscenti possibilità applicative riferite particolarmente ad alcuni di essi; senza voler assegnare un ordine di successione dettato da motivazioni metodologiche, ricordiamo i seguenti mezzi di corredo:

1) guide; 2) inventari; 3) elenchi; 4) regesti; 5) rubriche; 6) indici; 7) schedari; 8) sunti; 9) transunti; 10) trascrizioni; 11) repertori; 12) cataloghi; 13) tavole delle materie; 14) manuali storici archivistici.

Non tutti gli elementi che compaiono in questa imperfetta lista possono essere definiti di carattere strettamente archivistico, poiché accanto ad alcuni tipici, se ne notano altri più strettamente collegati con discipline affini; deve rilevarsi che alcuni di essi costituiscono tipologie individuabili quali *primarie*, mentre altri rivestono funzioni e collocazioni che potremmo definire *sussidiarie* ed altri ancora corrispondono a tipologie *secondarie*. I significati terminologici, poi, come si è accennato, non trovano sempre una pacifica confluenza di opinioni nell'ambito della dottrina archivistica, cosicché non raramente si rischia di dare vita a interpretazioni non totalmente corrette e suscettibili, comunque sia, di equivoci che si ripercuotono inevitabilmente nell'ambito della concreta applicazione.

Nella teoria e conseguentemente nelle fasi operative della inventariazione, talora si ingenera confusione poiché all'interno degli archivi *propri* non si distinguono opportunamente i mezzi archivistici *'primari'*, che riteniamo di poter individuare negli 'inventari', nelle 'guide' e negli 'elenchi', dai mezzi archivistici *'sussidiari'*, che possono essere osservati negli 'indici', nelle 'rubriche', nei 'repertori' e simili, dai mezzi che pur essendo archivistici si legano più propriamente e prevalentemente alla 'diplomazia' e che potremmo considerare come *'secondari'*, quali i 'regesti', i 'sunti', i 'transunti' e le 'trascrizioni'; così come talora non si distinguono i mezzi di corredo riferibili agli archivi *impropri* quali i 'cataloghi', dalle entità precedentemente indicate ed i mezzi di corredo aventi valenze non delimitate, da considerarsi misti, quali gli 'schedari', le 'tavole delle materie', i 'manuali storico-archivistici', corrispondenti a concetti polivalenti.

Nella analisi che segue ci occuperemo prevalentemente dei mezzi di corredo archivistici propri e all'interno di essi di quelli *'primari'* e più li-

mitatamente di quelli 'sussidiari', con lo scopo di delimitare questa vasta materia e di poter conseguire qualche risultato sul piano del settore più direttamente legato alla dottrina strettamente archivistica.

Iniziamo con uno sguardo d'insieme alla storiografia archivistica di maggior rilievo sull'argomento, aprendo la disanima da quell'opera che ancora oggi viene volgarmente citata con il nome di «Bibbia archivistica», che fu stesa dagli olandesi S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin e che porta un titolo estremamente caratterizzante quale *Ordinamento e Inventario degli Archivi*; in essa si legge che «l'inventario deve servire solo di guida, e che deve dare soltanto il prospetto del contenuto dell'archivio e non già il contenuto dei documenti»¹. Questo concetto di 'guida' costituisce il motivo conduttore di tutta la trattazione relativa alla sezione descrittiva e deve dirsi che, pur nella capillarità e nella analiticità del lavoro, non si notano preoccupazioni particolari in relazione alla eventuale complessità della natura dell'inventario.

Il concetto di 'guida', a nostro avviso, non risulta completamente soddisfacente poiché se è indiscutibile che lo strumento inventario contiene questa caratteristica, è altrettanto vero che la portata di tale termine influisce negativamente sulla struttura e sulla funzione dell'inventario stesso e ne restringe l'estensione. L'accostamento tra i due termini non si presenta in correlazione con le forme di identificazione che evidenzieranno successive posizioni, ma appare veramente delimitativo e comunque tale da discostarsi sensibilmente da quelle teorizzazioni che la storiografia archivistica conseguì, come vedremo, in epoca postcasanoviana.

Gli archivisti olandesi pur facendo rientrare l'inventario nella mera fase descrittiva, hanno il grosso merito di aver determinato la vera entità di questa fase operativa, per la quale hanno affermato che «conviene quindi che non sia troppo particolareggiata, ma si limiti a dare un prospetto generale del contenuto dell'archivio». A seguito dell'applicazione di tale principio hanno sostenuto con una affermazione decisa e categorica che è pure vero che «chi si sforza di far conoscere il contenuto di ogni singolo documento, compie senza dubbio opera utile, ma non fa un inventario d'archivio»².

Da queste fondamentali affermazioni si deduce senza ombra di dubbio che gli indici, le rubriche e i repertori siano da considerarsi solo mez-

¹ S. MULLER, J. A. FEITH, R. FRUIN, *Ordinamento e Inventario degli Archivi*, trad. di G. Bonelli e G. Vittani, Torino, Unione Tipografico-editrice torinese, 1908, p. 53.

² S. MULLER, J. A. FEITH, R. FRUIN, *op. cit.*, p. 53; ivi si aggiunge che esistono diversi mezzi, quali gli indici, le liste di registi, i codici diplomatici, aventi uno scopo diverso dall'inventario: «ragione di più per non metterli nell'inventario come spesso è accaduto».

zi sussidiari all'inventario e come i registi, i sunti, i transunti, trascrizioni ed altre simili configurazioni non siano elementi archivistici in senso stretto, ma costituiscano fasi eventuali, autonome o successive all'inventario, che rimane l'unico vero mezzo archivistico.

Se da una parte sussiste il limite della estensione della struttura dell'inventario, d'altra parte nell'opera dei tre olandesi, compilata alla fine del secolo scorso e comparsa in Italia solo nel 1908, si evince una estrema chiarezza nella definizione della sezione descrittiva: una impostazione che possiamo ritenere ancora di indiscutibile validità.

Come vedremo, il concetto 'inventario-guida' o 'guida-inventario', pur caratterizzato da sostanziali individualità e peculiarità, è ancora vivo nella più recente storiografia archivistica italiana, dopo decenni di costante attenzione al problema e di costante elaborazione di idee.

Eugenio Casanova, nella sua trattazione per non pochi aspetti ancora valida, presenta i mezzi di corredo secondo una visuale estremamente tecnicistica, individuando gli elementi fondamentali nella essenza descrittiva, senza concedere la opportuna considerazione ai momenti maggiormente qualificanti di essi, rappresentati da quelle risultanze che genericamente potremmo definire culturali: il suo collegamento con la impostazione olandese poco sopra esaminata appare evidente ed inequivocabile.

Tra i vari mezzi archivistici pone: (a) la 'guida o vade-mecum', ovvero «quella scrittura che succintamente descrive parte per parte tutto l'insieme di un archivio generale, seguendone quasi la collocazione»; (b) il 'manuale storico archivistico', ovvero la descrizione storico ragionata dei vari archivi generali; (c) 'l'indice sommario', ovvero il prospetto numerico delle unità che compongono un archivio; (d) 'l'elenco' ovvero registrazione di più cose secondo un ordine determinato; (e) 'l'indice', ovvero la «sequela di diverse parti di un manoscritto o stampato, disposta secondo che queste parti vi si presentano»; (f) il 'repertorio', ovvero il raggruppamento di cose o soggetti di uno o più manoscritti o stampati, disposta in un determinato ordine, (g) il 'registro', ovvero il sunto o la raccolta di più sunti di ogni singolo atto; (h) il 'catalogo', ovvero la lista, ordinata o non ordinata, di nomi o titoli di più cose congeneri; (i) la 'tavola delle materie', ovvero il prospetto alfabetico delle cose trattate in un manoscritto³.

³ EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928, pp. 52-53, ivi: «se tale è, l'inventario ha, in conseguenza, per principale suo scopo quello di contare gli atti ivi collocati, di servire di controllo, di riscontro a tale conteggio, e di indicare di colpo, eventualmente, le quantità mancanti».

Tutte queste 'composizioni' possono confondersi con lo strumento specifico del lavoro archivistico, ma in effetti questo non avviene poiché, secondo il Casanova, «dal concetto di inventario si sprigiona quasi il senso della numerazione e della localizzazione, senso che distingue questa scrittura dalle consimili» dal momento che l'inventario può definirsi «quella composizione o quella scrittura, nella quale sono segnate partitamente le cose e, nel caso specifico, gli atti di un istituto, dei quali esprime l'entità»⁴. Il momento strettamente descrittivo costituisce dunque, per il Casanova, la fase esaltante e caratterizzante del lavoro archivistico, pur se non viene trascurata la presenza, tra gli altri mezzi di corredo, del 'manuale storico archivistico', elemento questo che lascerebbe almeno intendere che l'attività dell'archivista non può delimitarsi ad una forma che trova la esclusiva qualificazione nella 'numerazione' e nella 'localizzazione'.

In un brevissimo paragrafo, intitolato «Prefazione», si afferma che per rendere l'inventario, già completo, «rispondente a tutte le esigenze della scienza» è opportuno inserire una sobria prefazione, con brevi cenni alle vicende dell'ente realizzati in relazione con la documentazione, con le indicazioni delle modalità del lavoro svolto dall'archivista e con la descrizione di altri elementi strettamente tecnici.

Si tratta, in verità, di una apertura verso quegli aspetti dell'inventariazione che costituiscono la vera ossatura della moderna scienza, ma non può non rilevarsi che il Casanova propone che non si dia considerazione tanto alla 'qualità' degli atti, quanto alla sola 'quantità', insistendo sopra una concezione estremamente tecnicistica e scarsamente dotata di valenze culturali e scientifiche⁵.

Parimenti non possono essere ritenuti accettabili, sia nella loro individualità, sia nella loro complessità, non pochi dei motivi inseriti nell'ambito delle definizioni espresse dal medesimo Autore circa gli altri strumenti sopra indicati: limitandoci a porre brevissimamente l'attenzione su quelli più vicini all'operatività dell'archivista, possiamo rilevare come l'accostamento tra 'guida' e 'vade-mecum' sminuisca in maniera determinante la validità del primo dei due termini e come la struttura-

⁴ E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 253: la scientificità del lavoro, secondo Casanova, risiede solo nell'ordinamento e «questo ordinamento tende a far rivivere l'organismo che emanò gli atti compresi, così l'inventario deve rispecchiare, fotografare, se si potesse dire, in ogni sua parte il detto ordinamento e conservarne intatta la struttura».

⁵ E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 263: «deve darvi ragione del suo lavoro, del metodo seguito, deve giustificare la sua decisione di compilar anche il registro di alcuni atti e di aggiungere appendici all'inventario stesso. Deve indicarvi le abbreviature adoperate, e possibilmente l'ubicazione delle carte in archivio, e un elenco riassuntivo delle classi descritte».

zione dell'indice faccia apparire questo risultato decisamente eccessivamente scarno.

In tutto il contesto, d'altra parte, dall'inventario, agli elenchi, ai repertori, ai registi si nota una scarsa presenza della componente culturale e scientifica, con il conseguimento di risultati che possono avere una rifrangenza piuttosto negativa in considerazione della non elevata rilevanza degli elementi sostanziali in riferimento a quelli formali⁶.

In uno studio fondamentale per la scienza archivistica, intitolato «Inventario bibliografico e inventario archivistico», Giorgio Cencetti, dopo un approfondito richiamo al 'metodo storico', invoca la realizzazione di un 'inventario-guida'; in questo binomio, che presuppone l'inserimento di una introduzione che faccia «idealmente rivivere e rifunzionare l'istituto cui l'archivio apparteneva» si concretizza la vera essenza dello strumento archivistico, poiché la elencazione dei pezzi, ovvero la fase descrittiva, più o meno analitica, «non permette di 'inventire' un bel nulla, se non interviene quella tale evocazione magica per cui l'archivio, novello Lazzaro, da morto si trasforma in vivo».

Naturalmente è opportuno che sia chiarita la vera struttura della introduzione, poiché se per Cencetti è indiscutibile che il vero inventario (termine che parrebbe intercambiabile con quello di guida) consiste in quella che i «non iniziati scambiano per una prefazione qualunque», è anche altrettanto vero che molte di queste prefazioni non svolgono tale funzione in quanto sono infarcite «di cose delle quali per lo più si farebbe a meno senza nessun rimpianto». Questa introduzione dovrebbe «illustrare l'istituto nei rapporti con le sue carte», le quali possono essere vivificate solamente «con il concetto di relazione»⁷.

La posizione del Cencetti è, quindi, in aperto contrasto con quella di poco antecedente del Casanova poiché gli elementi culturali e scientifici si contrappongono in maniera netta a quelli eminentemente tecnici e li sovrastano; ci pare tuttavia che sia l'una, sia l'altra posizione peccino di estremismo e tendano a risultati che non mirano a quell'equilibrio che le dovrebbe caratterizzare in ogni singolo momento e nelle risultanze finali.

⁶ E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 252; in riferimento alla 'guida-vade-mecum, afferma che «è quella scrittura che succintamente descrive parte per parte tutto l'insieme di un archivio generale, seguendo quasi la collocazione», limitando anche in questo caso la funzione agli aspetti esclusivamente descrittivi.

⁷ GIORGIO CENCETTI, *Inventario bibliografico e inventario archivistico*, in «l'Archiginnasio», XXXIV, 1939, pp. 106-177, poi in *Scritti Archivistici*, Roma, Centro di Ricerca Editore, 1970, pp. 66-67.

Un altro illustre archivista del recente passato, Adolf Brenneke, qualifica i mezzi di corredo con il termine 'mezzi sussidiari per l'archivio e la registrazione' distinguendo poi (*sub A*) i repertori archivistici da (*sub B*) gli strumenti sussidiari della registrazione. Colloca quindi i 'repertori archivistici' in due categorie, a seconda che siano 'per uso interno di ufficio' e quindi aventi la caratteristica materiale di essere per lo più manoscritti, oppure che siano utilizzati 'per uso esterno' e in questo caso si tratta per lo più di elementi a stampa⁸.

I repertori archivistici per uso interno di ufficio sono classificati dal Brenneke quali (a) inventari sommari, (b) repertori a volume ovvero registri inventari, (c) repertori a schede ovvero schedari-inventari; quelli per uso esterno trovano corrispondenza con gli inventari sommari, individuati con il termine di *Übersichten*, come per quelli per uso esterno, ma stampati, e gli inventari, senza altra ulteriore qualificazione, definiti in tedesco con la parola *Inventare*⁹.

A proposito dei mezzi per uso interno, propone anche una forma secondaria di repertori, chiamata con il nome di 'analisi', che corrisponde a «quegli inventari che vengono eseguiti dettagliatamente in vista di una finalità precisa» e che conducono ad un risultato «del tutto soggettivo», poiché vi si «pongono in risalto curiosità politiche o culturali». Siamo al cospetto di una determinazione della figura degli 'inventari analitici' che indubbiamente appare discutibile e opinabile, dal momento che si intende delimitarli in un ambito di 'soggettività' che, a nostro avviso, può realizzarsi solamente quando l'archivista non operi con criteri scientificamente archivistici, ma si attenga ad orientamenti più direttamente collegati con la ricerca storica in senso lato e ancor più pericolosamente con le proprie inclinazioni storico-culturali¹⁰. Gli strumenti sussidiari della registrazione risultano individuati negli 'indici', prevalentemente attribuiti ad una unità archivistica, nei 'protocolli o registri giornalieri', nelle 'schede di rinvio' ed infine nei 'titolari' definiti anche 'quadri di registrazione'¹¹.

⁸ ADOLF BRENNEKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, red. di Wolfgang Leesch, trad. Renato Perrella, Milano, Giuffrè, 1968, p. 30.

⁹ A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 31; a proposito degli inventari sommari afferma che servono soprattutto per i nuovi impiegati ed aggiunge che «abituamente comprendono anche l'indicazione della collocazione del materiale archivistico nel deposito».

¹⁰ A. BRENNEKE, *op. cit.*, pp. 31-32. Questo sistema, riferisce l'A., fu praticato nel secolo XIX nell'Archivio Segreto di Stato di Berlino dall'archivista di Stato Teofilo Friedlander.

¹¹ A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 32: oggi si preferisce compilare dettagliati indici dei soggetti. Se in un volume è contenuta qualcosa che non può senz'altro presumersi, in base al solo titolo o che sia di particolare importanza, allora la si mette in rilievo mediante un 'nota bene'.

Leopoldo Cassese si sofferma sui mezzi di corredo presentando esclusivamente la fattispecie dell'inventario, trascurando volutamente altre forme e privilegiando esclusivamente questo elemento che definisce fondamentale e che è destinato ad assumere la funzione di copertura di tutte le esigenze proprie dell'archivio, dell'archivista e di tutti coloro che chiedono l'accesso alla documentazione per le diverse possibili finalità.

La posizione del Cassese non si discosta molto da quella del Casanova, con l'accettazione della discutibile affermazione che nella fase di inventariazione non si deve considerare la 'qualità', ma la 'quantità' degli atti¹². Nel prosieguo della trattazione tuttavia lo stesso Autore sostiene che l'inventario si distingue in 'sommario o generale' e in 'analitico' a seconda che si consideri la 'quantità' o la 'qualità' degli atti, contraddicendo in certo modo parzialmente la precedente asserzione e fornendo poi una chiara esemplificazione: l'inventario sommario consisterebbe «nella trascrizione delle schede che nell'insieme ci fanno conoscere la consistenza dell'archivio relativamente alle buste, filze ecc., ma non ai singoli documenti», mentre l'inventario analitico dovrebbe essere individuato nella «compilazione del registro di ciascun documento, e si compila sempre, oltre che per le pergamene, per i registri ed i cartulari, i quali sono formati di tanti singoli atti di varia natura, che non hanno altro motivo per stare insieme se non quello di essere stati emanati e raccolti da una stessa cancelleria o autorità»¹³.

La distinzione ci pare piuttosto semplicistica e poco ammissibile poiché con essa si pone in essere una deviazione dal vero concetto di inventario: da una parte, nella immagine sommaria, lo si riduce ad una mera elencazione, dall'altra, nell'immagine analitica, lo si estende smisuratamente verso applicazioni che riguardano prevalentemente l'ambito diplomatico, perdendo di vista quella che dovrebbe essere la soluzione mediana, che sostanzialmente si rispecchia nel vero carattere di questo mezzo di corredo archivistico.

In un articolo scritto circa venti anni orsono, ma pur sempre attuale,

¹² LEOPOLDO CASSESE, *Teoria e metodologia. Scritti editi e inediti di paleografia, diplomatica, archivistica e biblioteconomia*, a cura di A. M. Caproni, Salerno, P. Laveglia ed., 1980, p. 212: «l'inventario è lo strumento fondamentale, che ci mette in grado di conoscere il contenuto di un archivio, di utilizzarlo, cioè di ricercare (*invenire*) i documenti che lo compongono. Esso, in via generale, è una scrittura nella quale vengono partitamente elencati gli atti nella loro entità, e cioè, come osserva il Casanova, senza considerarne la qualità, ma la sola quantità».

¹³ L. CASSESE, *op. cit.*, pp. 212-213, ivi fornisce elementi strettamente tecnici relativi alle operazioni descrittive, distinguendo gli inventari *sommari* da quelli *analitici* secondo le caratteristiche sopra evidenziate.

Alessandro Pratesi affrontò il problema degli 'inventari e altri strumenti di corredo al servizio della scienza' ponendo o proponendo temi e soluzioni di notevole interesse.

In primo luogo si soffermò sulla questione terminologica, disquisendo sulla validità della assunzione delle definizioni di 'strumenti di lavoro' ovvero di 'strumenti di ricerca' ovvero di 'strumenti di corredo' e sollevando l'interrogativo se fosse più opportuno introdurre il termine 'mezzi', sostituendo in tal modo la parola 'strumenti'. Le distinzioni, per questo Autore solo terminologiche, si fondavano in effetti sopra una duplicità di problemi, i primi di carattere scientifico, i secondi di carattere più strettamente tecnico e pratico¹⁴.

In verità, a nostro avviso, parlare di 'strumenti di lavoro' o di 'strumenti di corredo' significa impostare la visuale sopra due diverse linee ottiche, poiché nel primo caso siamo di fronte ad una configurazione soggettivante e più strettamente collegata con la operatività dell'archivista, mentre nel secondo caso ci troviamo al cospetto di una oggettività nella quale il prodotto consiste in una risultante rappresentativa della realtà archivistica.

Il divario si accresce ancora di più qualora si intenda analizzare il significato del binomio 'strumenti di ricerca' in riferimento al binomio 'strumenti di corredo', dal momento che la oggettività insita in questa seconda dicitura è ben definita e ben lontana dalla soggettività che si legge nella formula 'strumenti di ricerca', rilevandosi che nella fattispecie il soggetto non è l'archivista, come nella precedente situazione, ma addirittura potrebbe essere un 'terzo', ovvero il ricercatore in senso generale.

È indiscutibile che il mezzo di corredo archivistico non possa essere predisposto e strutturato a seguito delle istanze provenienti dalle diverse aree della ricerca, in considerazione non solo e non tanto della eterogeneità pur sempre rilevante delle stesse quanto di altre motivazioni che sono direttamente dipendenti dalle norme basilari della dottrina archivistica.

Il problema terminologico quindi riteniamo che esista e crediamo che debba essere affrontato, e possibilmente risolto, nella consapevolezza che le parole non sono mai vuote e che dentro di esse si trovano quei concetti circa i quali è necessario avere chiarezza e limpidezza: non sempre tuttavia è possibile reperire, ne siamo consapevoli, termini che co-

¹⁴ ALESSANDRO PRATESI, *Inventari e altri strumenti di corredo al servizio della scienza*, in «Archivi e Cultura», V-VI, nn. 1-2, Roma 1971-1972, pp. 112-113: propone il dilemma tra *strumenti di lavoro* « la più esatta dizione imposta dalla prospettiva del rapporto archivi-scienza, *strumenti di ricerca*», affermando che l'equivoco è verbale.

prano l'idea nella sua completezza, ma pensiamo che con questo non si debba rinunciare aprioristicamente a tentare di dare definizione con la maggior esattezza possibile a quelle concezioni che si vanno elaborando.

Così, se è vero che il termine 'strumenti' può ingenerare confusione tra il materiale archivistico di corredo in senso strettamente tecnico e le apparecchiature tecnologiche presenti nello stesso ambito operativo, è pur vero che d'altra parte esistono forse minori pregiudiziali nei riguardi dell'introduzione del termine 'mezzi', certamente più generalizzante ma meno coinvolgente, il quale, se fosse convenzionalmente accettato consentirebbe di giungere ad una univoca individuazione e ad una pacifica definizione ¹⁵.

Sosteneva inoltre Pratesi che «ogni differenza tra mezzi di lavoro, mezzi di ricerca o mezzi di corredo, viene a cadere in quanto la distinzione si basa sul presupposto, già rifiutato che gli uni servano unicamente all'archivista, gli altri unicamente al ricercatore», con la conseguenza di trasformare l'archivista in uno 'schiavetto negro' al servizio della scienza. Lo stesso Autore asserì, quindi, che il «lavoro dell'archivista deve essere in funzione dell'archivistica e non di altre discipline», introducendo un principio di fondamentale rilevanza e sul quale, concordiamo completamente; nel contempo continuò affermando che «l'attività ordinatrice e catalogatrice svolta dal funzionario dell'archivio avrà di mira il proprio lavoro, che è anzitutto ricerca nel suo pieno significato scientifico, e nell'organizzarsi secondo un proprio fine e una propria metodologia» ¹⁶.

Siamo di fronte ad un concetto che condividiamo completamente anche se qualche leggerissima perplessità può sorgere in riferimento proprio alla frase finale, nella quale si rileva una forse eccessiva personalizzazione del lavoro dell'archivista, a seguito della quale il risultato può apparire permeato da una evidente soggettività che potrebbe togliere al mezzo di corredo archivistico quella caratteristica di massima oggettività che riteniamo di fondamentale importanza.

Il mezzo di corredo nella sua fase costitutiva deve essere tale per l'archivio e non per l'archivista o quanto meno per il ricercatore, mentre nella

¹⁵ A. PRATESI, *op. cit.*, p. 113: sostiene che «quando si sia d'accordo nell'escludere dalla prima categoria macchinari di riproduzione, lampade, lettori di microfilms e così via e dalla seconda la suppellettile che non è specifica di un archivio ma comune a qualsiasi istituto, ogni differenza tra mezzi di lavoro, mezzi di ricerca, mezzi di corredo viene a cadere».

¹⁶ A. PRATESI, *op. cit.*, p. 113 e poi a p. 114 aggiunge che con tale metodologia l'archivista «fornirà — indirettamente e tuttavia nel modo più valido — i mezzi di ricerca anche alle altre discipline».

sua fase di utilizzazione — e per questo aspetto Pratesi si manifesta con estrema chiarezza — dovrà essere tale sia per l'archivista, sia per il ricercatore e potrà in tal modo soddisfare, con la stessa intensità, qualsiasi momento della ricerca, poiché i suoi caratteri oggettivi lo consentiranno.

La nostra propensione è diretta alla preferenziale assunzione della formula 'mezzo archivistico' poiché il termine 'mezzo' evita l'uso della parola 'strumento', mentre l'esplicativo 'archivistico' introduce un elemento altamente qualificante.

Elio Lodolini ritiene che i mezzi di corredo dell'archivio, inteso quale complesso documentario, siano sostanzialmente due: la guida generale e l'inventario e, con tale affermazione, concorda fundamentalmente con il Pratesi il quale, dopo avere proposto tre tipologie, rappresentate da guide, inventari e regesti, precisa che «questi ultimi esulano dai confini della vera e propria archivistica, per entrare in quelli della diplomatica». I due Autori sopra citati, rifacendosi agli autorevoli e menzionati studi del Cencetti, tendono ad attribuire la massima qualificazione alla presentazione storico-istituzionale ed alla illustrazione delle vicende dell'archivio, ponendo in un ruolo quasi secondario la sezione descrittiva¹⁷.

Si tratta di un notevole passo avanti, particolarmente in riferimento alla precedente dottrina, interpretata nel Casanova, per la quale la 'guida', secondo il commento del Pratesi, apparirebbe «una specie di manuale turistico per il visitatore dell'archivio», mentre l'inventario avrebbe una semplice funzione di «identificazione e di conteggio».

Se lo stesso Pratesi, dopo uno slancio palesemente cencettiano, teme di aver esaltato eccessivamente il concetto di guida-inventario o inventario-guida, a scapito di altri elementi quali gli indici e i repertori e tende ad una rivalutazione dei preziosi sussidi, Lodolini afferma che «il vero 'inventario', cioè il mezzo di corredo necessario per trovare la documentazione che interessa, è la cosiddetta 'introduzione', cioè lo studio che indica le competenze, le strutture, il modo di funzionamento, l'evoluzione della istituzione o magistratura che ha prodotto il materiale documentario descritto nell'inventario, e quindi il modo secondo cui il materiale medesimo è ordinato»¹⁸.

L'inventario che segue, quindi, non è altro che un elenco, la cui consultazione è possibile soltanto dopo che chi lo utilizza ha studiato la 'in-

¹⁷ ELIO LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli ed., 1988, pp. 172, 173

¹⁸ E. LODOLINI, *op. cit.*, p. 178

troduzione' che lo rende intellegibile. In effetti, crediamo che un sia pur lieve squilibrio valutativo a favore della fase introduttiva, relegandosi la parte descrittiva a mero elenco, possa apparire sotto alcuni aspetti discutibile poiché, a nostro avviso, l'inventario deve essere inteso nella sua completezza e deve offrire un risultato del lavoro archivistico che sia equilibrato e di pari livello in ogni sua fase ed in ogni sua realizzazione.

Se Pratesi e Lodolini, seguendo le linee tracciate da Giorgio Cencetti, sostengono che sostanzialmente siano due i mezzi di corredo strettamente archivistici e, forse, in senso lato, giungono ad una sola configurazione, sia pure con possibili graduazioni, Paola Carucci, in un corposo 'glossario' posto al termine del volume su «Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione», riporta alfabeticamente più elementi tra i quali ricordiamo gli 'elenchi', con una distinzione tra quelli di consistenza, quelli di deposito e quelli di versamento, quindi 'le guide', gli 'inventari', i 'regesti', i 'repertori', le 'rubriche', gli 'schedari'; in conseguenza della natura stessa del «glossario» non si rilevano distinzioni tra i mezzi presentati, per i quali non appare alcuna definizione circa una loro possibile classificazione in riferimento alle loro caratteristiche primarie o secondarie¹⁹.

La Carucci, definendo l'inventario, lo differenzia dall'elenco in quanto presuppone che il fondo sia ordinato; l'altro elemento discriminante è rappresentato dall'introduzione, nella quale «debbono essere spiegati con molta chiarezza i criteri adottati nell'ordinamento e nell'inventariazione. È necessario fornire una descrizione delle vicende occorse all'archivio e un cenno storico sull'ente (magistratura, organo o ufficio dello Stato, ente pubblico, istituzione privata, famiglia o persona) che ha prodotto l'archivio. L'introduzione non deve essere un saggio storico»²⁰.

L'atteggiamento della Carucci, pur non esplicitamente espresso, parrebbe voler inserire tra i mezzi di corredo aventi carattere strettamente archivistico anche gli 'elenchi', ma la struttura stessa del 'glossario', come premesso, non ci autorizza a suggerire ipotetiche conclusioni in tal senso.

Una posizione teorica molto avanzata è assunta da Arnaldo D'Addario il quale, evitando di scendere in particolaristiche descrizioni, enuncia

¹⁹ PAOLA CARUCCI, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1989, *passim*, *ad vocem*.

²⁰ P. CARUCCI, *op. cit.*, p. 212: l'inventario «è lo strumento fondamentale per eseguire le ricerche: descrive tutte le unità che compongono un archivio ordinato». A questa estremamente sintetica definizione, l'A. appone una chiara nota esplicativa.

alcuni concetti che rendono più chiara la finalità dell'inventario alla luce delle moderne esigenze; l'Autore, dopo aver affermato che «talvolta si pensa all'inventario come ad un elenco, spesso sommario, di cose — in questo caso di carte — nel quale i pezzi vanno cercati con fatica sner-vante», ricollega molto correttamente il lavoro dell'inventariazione con quello dell'ordinamento, facendone quasi un tutto unico e sostenendo che «è esso stesso guidato dalla preparazione storica che si è detto essere necessaria per il ricercatore». L'inventario non è solo ed esclusivamente un problema tecnico-descrittivo, ma si presenta come un momento di interazione del lavoro archivistico, da considerarsi nelle sue valenze culturali e scientifiche²¹.

L'archivista deve farsi 'contemporaneo' del lontano burocrate «che nel passato ha formato l'archivio, deve conoscere quali ne furono le esigenze di lavoro, gli interessi, e dovrà inquadrare i più minuti aspetti dell'opera svolta dal singolo ufficio nel quadro più vasto degli interessi, delle consuetudini, delle regole che guidavano il funzionamento degli organi di tutto lo Stato al quale appartenne l'ufficio delle cui carte si sta facendo il riordinamento». La citazione è stata riportata contestualmente e in forma completa poiché da sola riesce a far comprendere come l'inventario sia il risultato di una complessa attività tecnico-scientifica posta in essere dall'archivista e come in esso sostanzialmente non vi siano parti minori o maggiori, ma come il «tutto unico» costituisca un risultato di elevato valore culturale e scientifico²².

Virgilio Giordano, dopo aver classificato i mezzi di corredo anche quali «chiavi di ricerca», afferma che i più importanti di essi possono essere individuati rispettivamente: 1) nell'inventario, 2) nel regesto o sunto, 3) nel repertorio, mentre pone tra gli «altri mezzi di corredo» il 'codice diplomatico', la 'Guida degli Archivi di Stato', la 'Guida dell'Archivio', 'l'indice'. Siamo al cospetto di una diversa impostazione schematica

²¹ ARNALDO D'ADDARIO, *Lezioni di archivistica*, Bari, Adriatica Editrice, 1972, p. 57: «gli inventari sono i mezzi insostituibili messi a disposizione degli studiosi da coloro che per debito professionale si occupano della custodia delle fonti documentarie».

²² A. D'ADDARIO, *op. cit.*, p. 58: «E altrettanto si può dire, con analogo metodo di studio, per la formazione di un'approfondita conoscenza degli interessi di una persona, di una famiglia, di un ente pubblico o privato. Valendosi di questa preliminare ricerca, e saggiando la validità delle conclusioni anche attraverso la lettura delle carte, la considerazione degli elementi formali ed estrinseci di ogni documento, l'ordinatore torna, si può dire, a ripercorrere la vita interna dell'ufficio, la biografia della persona, la storia della famiglia». È chiaro qui il concetto per il quale l'inventario non è assolutamente la semplice fase descrittiva, ma un elemento complesso e di elevato valore culturale e scientifico, poiché investe una articolata rete di fasi operative tra di loro intimamente collegate.

nella quale i singoli elementi compaiono secondo un ordine diverso da altri prospettati e dettato da una differente impostazione del problema²³.

L'inventario, secondo il Giordano, «consiste nella rilevazione ordinata e completa di tutte le serie di documenti costituenti l'archivio» e fondamentalmente «serve a rintracciare od 'invenire' i singoli documenti e, nello stesso tempo, costituisce un valido mezzo per garantire l'integrità delle serie archivistiche conservate», mentre la 'prefazione' viene ritenuta molto utile, ma non necessaria, con un collegamento non tanto con la concezione cencettiana, quanto con quella casanoviana. La prevalenza della sezione descrittiva su quella introduttiva risulta evidente e circa tale impostazione possono essere considerate valide le osservazioni già precedentemente avanzate²⁴.

In riferimento alla 'guida', propone una individuazione in stretto collegamento con la «Guida degli Archivi di Stato»: tale soluzione assume un preciso significato qualora l'accostamento abbia un carattere esemplificativo e non sostanziale, poiché così facendo si rischierebbe di togliere al termine quelle qualificazioni più estese che in effetti possiede; ci pare interessante che la 'Guida dell'Archivio', pur in una non completa definizione, venga poi presentata quale strumento di «rilevazione topografica delle serie conservate in ogni singolo archivio». Con tale fattispecie siamo di fronte, a nostro avviso, ad un vero e tipico mezzo archivistico, oltretutto di grande rilievo nella economia della gestione²⁵.

Augusto Antoniella, dopo aver definito l'inventario «l'elencazione e la descrizione sistematica delle singole unità che compongono l'archivio», più oltre aggiunge che esso «dev'essere anche integrato dalle necessarie notizie introduttive, atte a facilitarne la consultazione». Secondo Antoniella si dovranno, in particolare, specificare i criteri seguiti per l'ordinamento e si dovranno fornire, in maniera anche sommaria, quelle notizie di carattere storico amministrativo atte a chiarire maggiormente la natura e i contenuti dei documenti inventariati. Le 'notizie introdutti-

²³ VIRGILIO GIORDANO, *Archivistica e beni culturali*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1978, p. 150, pp. 155-156. Nello schema proposto da Giordano l'inventario ha nel suo ambito alcuni elementi quali la *datazione*, le *dizioni speciali*, la *prefazione*, l'*indice*, il *registro*, il *repertorio*.

²⁴ V. GIORDANO, *op. cit.*, p. 150: «Evidentemente l'inventario presuppone l'archivio ordinato, e, cioè a dire, il precedente espletamento delle seguenti operazioni: a) individuazione e classificazione delle serie; b) numerazione progressiva delle unità archivistiche (buste o altro), che vengono così ad essere unite da una corda ideale, costituita dal numero progressivo (numero di corda); c) datazione accurata delle stesse».

²⁵ V. GIORDANO, *op. cit.*, p. 156. In riferimento alla Guida dell'Archivio afferma che «tale mezzo di corredo non è più in uso per la grande mole dei depositi archivistici e per la necessità di un continuo aggiornamento ad ogni spostamento o trasferimento di serie».

ve' svolgono quindi una funzione che potremmo definire strumentale ai fini della lettura dello strumento tecnico²⁶.

Catello Salvati si riferisce con senso realistico all'articolo 44 del Regolamento del 1911 individuando gli strumenti archivistici negli a) inventari, b) indici, c) repertori, d) registi e continua ritenendo opportuno aggiungere anche le 'guide' ed i 'codici diplomatici', anche se poi opera un accostamento tra i 'codici diplomatici' ed i 'registi'²⁷.

L'inventario è definito da Salvati «la descrizione sistematica più o meno dettagliata degli elementi che compongono uno o più fondi di archivio», che si identifica nel lavoro di maggior impegno per l'archivista poiché rappresenta «lo specchio nel quale si riflette l'ordinamento del fondo così com'è stato costituito e ne rappresenta la consistenza»; si tratta di una concezione apparentemente tecnicistica di questo strumento archivistico, nella quale tuttavia appare notevole e prevalente l'attenzione verso gli aspetti più culturalmente rilevanti della problematica²⁸.

Tra gli altri mezzi segnala l'indice, quale «stralcio alfabetico (ed eventualmente cronologico) dei nomi di persona, di luogo, o di materia contenuti in una o più unità archivistiche», il repertorio, quale «elenco (alfabetico, sistematico, cronologico), su schede o in un registro, di atti di archivio, illustrati da una descrizione sommaria del contenuto» e l'inventario topografico «che prende in considerazione il contenuto del fondo nell'ambito del suo luogo di conservazione»²⁹.

In una recente opera di vasto respiro, Isabella Zanni Rosiello affronta, con visuale rivolta ai problemi attuali, la questione relativa al signifi-

²⁶ AUGUSTO ANTONIELLA, *L'archivio comunale postunitario*, «Archivi e biblioteche», 1, Giunta Regionale Toscana, Firenze, Nuova Italia Editrice, 1979, p. 98. Nelle notizie introduttive «si dovranno, in particolare, specificare i criteri seguiti per l'ordinamento e si dovranno fornire, in maniera anche sommaria, quelle notizie di carattere storico amministrativo atte a chiarire maggiormente la natura e il contenuto dei documenti inventariati».

²⁷ CATELLO SALVATI, *Orientamenti archivistici*, Napoli, Liguori editore, 1979, p. 98: afferma anche che «il regolamento archivistico italiano adopera i tre termini in maniera molto generica, e forse, con un intendimento più di verifica fiscale che non quello di elaborazione di uno strumento valido per presupposti scientifici secondo il concetto che si è venuto elaborando nel corso egli ultimi decenni».

²⁸ C. SALVATI, *op. cit.*, p. 99, ricorda anche che l'inventario può essere *sommario* o *analitico* in relazione alla descrizione che il redattore fa per illustrare il contenuto del pezzo inventariato (registro, atto, fascio, busta).

²⁹ C. SALVATI, *op. cit.*, pp. 98-99: «L'inventario resta, quindi, il lavoro al quale l'archivista deve rivolgere le sue maggiori cure».

cato dell'inventario e riconosce all'archivista il ruolo di 'mediatore tra documentazione e chi intende usarla', una mediazione che deve avvenire tramite gli 'strumenti inventariali', introducendo una terminologia che evitando la specificità lascia ampi margini alla determinazione della specifica natura di tali elementi³⁰.

L'affermazione del ruolo del 'mediatore' parrebbe voler togliere all'inventario quella caratteristica di assoluta oggettività che lo dovrebbe contraddistinguere; più oltre si rileva la necessità del rispetto del metodo storico, riconoscendo all'archivista una funzione personalizzante, dovendosi tener conto del «rapporto/sfasatura tra soggetto-istituto produttore e modi in cui è stata organizzata e trasmessa nel tempo la relativa memoria documentaria»³¹.

Questo pensiero mira ad interpretare il significato dell'azione soggettiva tanto dell'archivio, quanto dell'archivista, dal momento che se è pur vero che non esiste sempre un rapporto di reciprocità diretta tra istituzione e modo di organizzare la memoria, che se è altrettanto vero che l'archivista ha il compito consequenziale di comprendere l'esistenza, la portata ed il significato di tali sfasature, facendo valere le proprie capacità scientifiche e tecniche, è vero anche che nella sua attività di riordinamento e di inventariazione non potrà non attenersi 'oggettivamente' a quanto un esteso complesso di elementi storici, istituzionali, amministrativi, burocratici e sociali imporrà.

È da questo punto di osservazione che permane, a nostro avviso, in ogni caso quel principio di 'oggettività' che conferisce al lavoro dell'archivista il carattere di scientificità: senza oggettività non può farsi scienza.

Un altro elemento di particolare interesse proposto dalla Zanni Rosiello è individuabile nel fatto che «l'archivista è sì uno specialista di archivi; ma gli archivi sono tanti e diversi» e conseguentemente non può essere esperto di tutti ma, necessariamente, dovrà conseguire una specializzazione che consenta di raggiungere risultati di elevato valore». In sostanza, siamo di fronte ad una figura che per il conseguimento di una idonea professionalità

³⁰ ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1987, p. 13: trattando degli strumenti inventariali, afferma che "essi sono da progettare e realizzare secondo criteri e modi utilizzabili da non addetti ai lavori e finalizzati secondo una circolazione ampia e non più, come è accaduto fino a qualche tempo fa, a circuito chiuso», ponendo la mano sopra quella funzione culturale rispondente ad esigenze di massa che non sempre trova una facile realizzazione nell'inventario archivistico.

³¹ I. ZANNI ROSIELLO, *op. cit.*, p. 134; ritorna sul concetto attinente alla predisposizione di mezzi di grande accessibilità per notare che «inserire in uno strumento inventariale quelle (informazioni) che consentono un agevole accesso al materiale e forniscono indicazioni sull'intreccio dei percorsi seguiti dalle varie "pratiche", è scelta tutt'altro che scontata».

deve abbinare conoscenze metodologiche generali a conoscenze che penetrino nello specifico³².

Giuseppe Plessi dedica un capitolo del suo recente «Compendio di Archivistica» a quell'aspetto che definisce con il nome di «Archivografia» e, dopo aver affermato che l'inventario adempie ad una funzione di 'guida alle ricerche', si preoccupa di delinearne i limiti in riferimento ad altri strumenti simili, ma non archivistici. Tra gli elementi caratterizzanti sono da considerarsi la necessità di un ordine sistematico del materiale e quindi della elencazione, la opportunità di inserire in esso informazioni relative all'ente produttore, la caratteristica di consentire un controllo «sulla integrità dei fondi»³³.

Il Plessi, dopo avere affermato che «l'inventario può assumere caratteristiche compilative diverse, secondo lo scopo che attraverso esso si vuole raggiungere», presenta i vari gradi di questo mezzo archivistico individuandoli nell'inventario di consistenza, nell'inventario sommario che prospetta come talora coincidente con la 'guida', nell'inventario analitico, nell'inventario cronologico e nell'inventario topografico. Altri elementi aggiuntivi sono localizzati nel 'sunto', nel 'registro', nel 'transunto' e nella 'trascrizione', mentre gli 'indici' e i 'repertori' sono opportunamente presentati quali strumenti di corredo dell'inventario.

Nel paragrafo conclusivo inserisce «la storia dell'archivio», determinabile secondo due linee: quella «che riguarda le vicende intrinseche ed esterne di un singolo istituto» e quella «che concerne l'evoluzione e le caratteristiche dell'archivio, astrattamente inteso, attraverso i tempi e in relazione a varie aree».

Il concetto di 'storia dell'archivio' propone il tema della struttura introduttiva, avente il compito di fornire le informazioni attinenti alla complessità archivistica, sia in riferimento agli aspetti culturali esterni, sia in collegamento con quelli interni e colloca il Plessi tra le posizioni più moderne³⁴.

³² I. ZANNI ROSIELLO, *op. cit.*, p. 135: nessuno «avanza la pretesa che si possa essere specialisti a un tempo di atti notarili medievali e di atti di stato civile, di carte di ministeri otto-novecenteschi e di pergamene di antichi monasteri, di mappe catastali settecentesche e di documenti processuali quattro-cinquecenteschi».

³³ GIUSEPPE PLESSI, *Compendio di Archivistica*, Bologna, editrice Clueb, 1990, pp.125-127: «dalla consultazione dell'inventario devono delinearsi anzitutto l'ambito di competenza, entro il quale l'attività amministrativa si è svolta, quindi l'organigramma dell'ente produttore, poi le direttrici delle prassi esecutive seguite, infine i contenuti specifici delle trattazioni di affari, resi almeno per indicazioni orientative».

³⁴ G. PLESSI, *op. cit.*, pp. 127-138: ribadisce il principio (p. 133) che «inventariazione e storia dell'archivio sono inscindibili per l'essenziale apporto che l'una offre all'altra». In riferimento all'*inventario analitico* sostiene che si ha quando si offre «per ogni carta compresa in ciascun pezzo, l'in-

A conclusione di questo rapido *excursus*, al fine di conseguire una più chiara possibilità operativa, si ritiene che sia opportuno definire meglio e con più esattezza le estensioni ed i limiti degli strumenti individuati, per poter entrare in possesso di una realistica configurazione, tanto più necessaria in questo momento nel quale, come inizialmente abbiamo prospettato, si annunciano fasi non certamente tranquille di incontro con le irrompenti nuove tecnologie.

Per una corretta impostazione di questa indagine crediamo che sia necessario procedere per gradi al fine di determinare in primo luogo la natura dell'archivio oggetto dell'intervento e per stabilire in un secondo momento la qualificazione, più o meno particolareggiata e più o meno analitica, di tale operatività.

Il termine 'archivio' è entrato ormai nel linguaggio comune raggiungendo la massima diffusione, grazie in particolare alle recenti applicazioni informatiche e, nell'accezione generale, sta a significare qualsiasi contenitore che tenga nel proprio ambito documenti, notizie, informazioni e quanto di altro simile, indipendentemente dalle modalità di formazione, di crescita e di strutturazione. Questa estensiva interpretazione non corrisponde assolutamente al significato di 'archivio' in senso tecnico, poiché in archivistica tale termine ha una precisa e molto più ristretta collocazione.

La teoria archivistica, purtroppo, non risulta concorde circa il concetto di archivio: evitando di affrontare le molteplici differenziazioni verificabili in aree o in collocazioni dottrinarie diversificate, poiché rischieremmo di uscire eccessivamente dalle linee portanti del presente studio, possiamo affermare che la frattura maggiore si è verificata e si registra ancora tra la concezione tedesca, che considera archivio la complessità appartenente alla terza (o quarta) fase, dopo quella corrente, di deposito e dopo il pre-archivio, e la posizione maggiormente seguita dalla dottrina italiana che lo individua tale fino dalla fase 'corrente'.

Nella convinzione della correttezza di questa seconda impostazione, crediamo di poter affermare che l'archivio è un complesso di scritture che, legate da un vincolo naturale, sono prodotte da entità pubbliche o private nell'espletamento della loro attività per il raggiungimento di finalità contingenti e per la conservazione della propria memoria, con una immagine

dicazione sintetica del contenuto», ma come precisa poco dopo, è possibile «andare anche oltre, impostando l'inventario in modo da fare di ogni carta un più o meno sintetico regesto o addirittura un transunto» (p. 129).

che intende comprendere nel concetto di archivio, sia quello corrente, sia quello di deposito, sia quello della 'terza età'.

A questa rappresentazione che consideriamo calzante per l'archivio 'proprio' si contrappone la configurazione di archivio 'improprio', nella quale compaiono alcune sensibili modificazioni dal momento che con tale termine non si individua tanto un 'complesso' quanto più generalmente un insieme avente la struttura della 'collezione' ovvero della 'raccolta', mentre il 'vincolo', elemento fondamentale per l'archivio 'proprio', nell'archivio 'improprio' può essere inesistente o se esiste non ha il carattere della naturalezza e, anzi, si distingue proprio per la caratteristica opposta, per essere il risultato della 'volontarietà' diretta del produttore. È proprio dal diverso concetto di 'volontarietà' presente nell'azione del produttore che si evince la vera natura dell'archivio: da una parte si ha una 'volontà' mirante a realizzare l'operazione a seguito della quale si consegue una produzione legata da un nesso naturale, dall'altra parte si ha una volontà dell'operatore tendente a 'creare' il vincolo, che viene ad assumere un carattere meramente strumentale: non esitiamo ad affermare che un archivio 'improprio', corrispondente in senso stretto alla seconda delle immagini sopra proposte, trova una propria identificazione con un 'non archivio'.

È evidente come le due fattispecie, così differenziate nella sostanza e nella forma, debbano essere sottoposte a due diverse modalità di trattamento, ognuna di esse nel rispetto della propria essenza: come inizialmente si è accennato, possiamo conseguentemente affermare l'esistenza di mezzi archivistici di corredo 'tipici' per gli archivi **propri** accanto a mezzi di corredo 'tipici' di quelli **impropri**, così come possiamo prospettare l'esistenza di mezzi comuni alle due figure.

Nella schematica proposta terminologica dei mezzi archivistici che poco sopra è stata avanzata ne compaiono alcuni che sono tipicamente caratterizzati e si ricollegano direttamente con il lavoro dell'archivista, mentre altri ricoprono il ruolo di 'sussidiari' ed altri ancora sono più immediatamente orientati verso l'area della 'diplomazia' che verso quella dell'archivistica, intesa secondo un concetto rigidamente 'tecnico'.

Sono mezzi di corredo strettamente archivistici e sono tipici degli 'archivi propri':

- a) gli elenchi
- b) le guide

c) gli inventari.

Sono mezzi di corredo 'sussidiari', direttamente ricollegabili con quelli primari e attinenti sia agli 'archivi propri', sia agli 'archivi impropri':

- d) gli indici
- e) le rubriche
- f) i repertori

Sono mezzi di corredo legati con specificità alla 'diplomática' e riferibili sia agli 'archivi propri', sia agli 'archivi impropri':

- g) i regesti
- h) i sunti
- i) i transunti
- l) le trascrizioni

Sono mezzi di corredo tipicamente e immediatamente riferibili agli 'archivi impropri':

- m) i cataloghi

Sono mezzi di corredo aventi una valenza non strettamente legata alle menzionate tipologie e, comunque, molto più ampia degli altri in riferimento alla loro portata:

- n) gli schedari
- o) le tavole delle materie
- p) i manuali storici archivistici.

In questa sede non sarà possibile affrontare l'esame di tutte le fattispecie presentate e ci limiteremo ad occuparci dei mezzi di corredo strettamente archivistici, pur non evitando riferimenti ad altri elementi contigui.

A) *L'elenco*

Una definizione piuttosto esauriente che ne ricalca anche altre presenti nella elaborazione dottrinarla archivistica circa il significato del termine *elenco* appare nel citato 'glossario', nel quale si legge che l'elenco è una «lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna busta e dei registri di un fondo non riordinato, secondo l'ordine in cui di fatto si trovano le singole unità»³⁵.

L'elenco secondo questa definizione costituisce un mezzo di corredo

³⁵ P. CARUCCI, *op. cit.*, p. 208.

provvisorio e spesso sommario, poiché si muove dal presupposto che il fondo non sia ordinato; circa tale impostazione vi sono alcune perplessità ravvisabili sia pure, ma non tanto in quel concetto di provvisorietà che si legge tra le righe e che è un elemento d'altra parte sostanzialmente sussistente anche in altri mezzi di corredo archivistici e non strettamente archivistici, quanto nella necessità di carenza di un 'ordine' nella struttura della documentazione da porsi in elenco: non abbiamo dubbi, infatti, ad affermare che esistono non pochi archivi i quali, pur essendo ordinati, per il loro accesso e la loro consultazione sono dotati di elenchi e non di inventari o di altri mezzi di corredo.

Anche il concetto di provvisorietà sopra accennato ci pare non sempre esattamente e totalmente corrispondente alla realtà, dal momento che non tutti gli elenchi vengono compilati con tale intendimento. La transitorietà è tutto sommato più facilmente ipotizzabile ed anche molto spesso presupponibile sia in un 'elenco di consistenza', sia in un 'elenco di deposito', sia in un 'elenco di versamento', in considerazione della natura delle operazioni che stanno alla base di tali fattispecie, ma quando parliamo di 'elenco' senza ulteriori attributi, la situazione può mutare.

Ci pare che nella suddetta definizione ci si riferisca prevalentemente agli elenchi specifici che sopra abbiamo indicato ed in tal caso l'assunto avrebbe un logico ed accettabile significato.

Quando alla parola 'elenco' vengono aggiunte specificazioni, quali 'di consistenza', 'di deposito', 'di versamento', questo elemento viene da esse caratterizzato e tende a perdere alcuni degli aspetti più generali di classificazione; quando si parla di 'elenco archivistico', senza altre allocuzioni, deve intendersi qualsiasi descrizione di materiale documentario, sia esso ordinato, sia esso non ordinato, nella quale i pezzi archivistici sono riportati talora analiticamente (pezzo per pezzo), talora sommariamente (più unità raggruppate), talora secondo un criterio misto (che applica i due predetti criteri).

La descrizione che si realizza nell'elenco è solitamente molto semplice, pur nella sua possibile analiticità intesa nel senso sopra esposto; ma non è questo, della semplicità tecnica, il vero motivo che la differenzia dalla descrizione che ad esempio si trova nell'inventario.

Tra i due momenti esiste una diversità di fondo poiché mentre il primo si propone di offrire una immagine fotografica e non raramente superficiale dell'unità archivistica, ma pur sempre scollegata da precedenti elaborazioni interessanti l'ambito genericamente 'culturale', il secondo realizza la fase descrittiva quale entità necessaria, imprescindibile e con-

seguenziale di un precedente processo culturale e scientifico conoscitivo attinente a situazioni oggettivamente rilevanti nell'ambito storico, storico istituzionale, amministrativo, burocratico e, non ultimo, archivistico.

Non intendiamo in questa sede procedere ad esemplificazioni, ma non esitiamo ad affermare che taluni 'inventari', esistenti anche tra quelli dati alle stampe, portano abusivamente questo nome, essendo dei veri e propri elenchi. Può sostenersi, a buona ragione, che solitamente gli elenchi, anche quelli senza ulteriori specificazioni, rimangono manoscritti o dattiloscritti, ma deve anche dirsi che quegli 'elenchi' che vengono dati alle stampe e che sono presentati con il titolo di inventari deformano il concetto di inventario e non arrecano certamente buon contributo alla qualificazione ed alla considerazione scientifica del lavoro archivistico.

L'elenco vede la luce, quindi, a seguito della realizzazione della fase esclusivamente e semplicemente descrittiva, poiché l'operatore in questa sua attività non ha la preoccupazione di condurre precedentemente, nella fase di ordinamento, indagini culturalmente rilevanti, avendo quale unico e immediato scopo, che può anche essere definitivo nel suo programma, il conseguimento di una 'elencazione' del materiale. In questa non necessità di predisporre un ordinamento scientificamente strutturato potrebbe ricondursi la precarietà del concetto di 'ordine' introdotto, del quale sopra si è trattato.

Un maggiore chiarimento circa queste affermazioni potrà aversi più oltre, quando esamineremo partitamente gli altri mezzi di corredo archivistici. Per il momento ci limiteremo a rilevare una ulteriore distinzione all'interno del concetto di 'elenco', secondo una settorializzazione che appare valida anche per alcuni altri mezzi di corredo.

Gli 'elenchi' che contengono indicazioni e descrizioni, più o meno sommarie, di materiali documentari possono essere considerati archivistici in senso 'proprio', ovvero archivistici in senso 'improprio'. I primi sono quelli che registrano materiale riferibile ad 'archivi propri', mentre i secondi hanno ad oggetto 'archivi impropri', secondo gli enunciati che sopra sono stati presentati.

Gli 'elenchi' che vengono posti in essere per l'accesso alla documentazione di archivi 'impropri', fattispecie che possono essere individuate con il termine di 'raccolte', 'collezioni' e simili, hanno quale loro denominazione il termine alternativo e preferenziale di 'catalogo', mentre per essi dovrebbe escludersi assolutamente quello di 'inventario'. Lo stato confusionale che vige in questa materia non consente, tuttavia, di pervenire a corrette conclusioni in tal senso e gli esempi che vorremmo defini-

re irregolari e che preferiremmo non vedere realizzati sono non propriamente numericamente scarsi ma, purtroppo, frequentemente ricorrenti.

B) *La guida*

Il secondo dei tre mezzi che abbiamo inserito tra quelli strettamente archivistici è individuato nella *guida*, presentato con un termine piuttosto ampio, ma nel complesso non difficilmente localizzabile.

Sul concetto di 'guida' non esistono infatti rilevanti problemi interpretativi e crediamo che vi sia un soddisfacente accordo nella dottrina archivistica. Le distinzioni introdotte tra 'guide generali', 'guide particolari', 'guide settoriali', 'guide tematiche' e 'guide topografiche' sono sostanzialmente valide e oggettivamente indiscutibili: appare piuttosto necessario tentare di fornire un chiaro concetto di 'guida', non tanto nelle sue particolari, possibili e tangibili realizzazioni, quanto nella sua strutturale entità e ci pare che la definizione prevalentemente presente nella dottrina archivistica e che propone questa entità quale «strumento per la ricerca che descrive sistematicamente, in maniera più o meno dettagliata, i fondi conservati in uno o in diversi istituti archivistici», necessiti di una più analitica definizione.

Le 'guide', assieme agli 'inventari', rappresentano i mezzi di corredo archivistici tecnicamente e scientificamente più elevati e costituiscono il più immediato riferimento per la determinazione della qualificazione del lavoro dell'archivista. Nella complessa attività di chi opera in archivio, gran parte degli interventi rimangono racchiusi nelle aree gestionali interne e solo alcuni aspetti, e tra questi i mezzi di corredo, hanno riverberi verso l'esterno. È importante quindi che tali forme si manifestino nella loro migliore luce e siano il frutto, non tanto di improvvisazione e di diletterismo, quanto di consapevolezza e professionalità.

Il concetto di 'guida' si rileva senza grosse incertezze interpretative dall'esame dei tre volumi sino ad oggi pubblicati della «Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani», edita a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali. La struttura di questa opera consente di notare come le notizie in essa contenute vadano da alcuni elementi utili per un primo contatto, a notizie generali di carattere statistico, alla registrazione sommaria dei fondi, alla bibliografia specifica, all'indice generale dei fondi, ad altri elementi di completamento.

La parte qualificante, tuttavia, deve essere individuata sia nella introduzione generale, nella quale compaiono le notizie relative all'origine,

alle vicende ed allo sviluppo dei singoli istituti, sia nelle presentazioni alle sezioni o serie archivistiche, redatte in dimensioni giustificate dalle necessità illustrative e corredate da uno specialistico apparato critico, sia nelle sintetiche fasi descrittive dei 'fondi', pure esse rese significative da brevi indicazioni e completate, ove richiesto, da notazioni bibliografiche e archivistiche.

Questo mezzo di corredo, predisposto seguendo ben precise metodologie, offre chiaramente a chi vi si accosti la possibilità di accesso ai fondi archivistici con una agilità direttamente proporzionale all'intensità della capacità scientifica, tecnica e culturale della figura professionale che lo ha predisposto. Colui che, per qualsivoglia motivazione, legge la 'guida' può recepire, con una attenta analisi, il lavoro storico, istituzionale e archivistico che si trova alla base. È proprio questo aspetto che qualifica, corrobora, eleva in dignità e gratifica il lavoro archivistico.

In questo senso ci troviamo in accordo con Lodolini e con Pratesi quando parlano di uno strumento archivistico individuabile nella 'guida-inventario' e intercambiabilmente, poiché non influente, con 'l'inventario-guida' e, pur se tra guida e inventario reclamiamo, come preciseremo, non leggerissime diversità, dobbiamo ammettere che il concetto 'filosofico' che sta alla base del primo termine, si ritrova sostanzialmente anche nella basilarietà del secondo.

La 'guida', così come il nome stesso richiama, ha il compito di indirizzare la ricerca e per tale motivo saremmo propensi a considerarlo non solo un mezzo di corredo strettamente archivistico, ma anche e prevalentemente uno strumento per la ricerca, diretto sia agli archivisti, sia agli studiosi, sia ai ricercatori che hanno la necessità della consultazione dell'archivio, gli uni per il proprio operare tecnico, gli altri per il proprio lavoro nell'ambito della ricerca.

Se tra 'guida' e 'inventario' si rilevano molte uniformità concettuali e strutturali, deve dirsi che si notano anche non poche difformità: tra le uniformità sono da registrarsi le fasi introduttive storiche, storico-istituzionali e archivistiche, così come sono da segnalarsi gli aspetti descrittivi: le une e gli altri sono apposti, purtuttavia, seguendo linee estremamente sintetiche, che si contrappongono alla maggiore ampiezza delle stesse situazioni che, come sarà precisato, si richiedono in sede di 'inventario'.

Ma non sta qui la vera differenza esistente tra i due mezzi di corredo, che deve invece essere ricercata proprio in quelle operazioni di elevato livello scientifico, che risiedono nei significativi momenti dell'ordi-

namento, alle quali hanno fatto riferimento gli archivisti impegnati nelle più recenti dispute dottrinarie.

C) *L'inventario*

In una ipotetica scala di valori, indubbiamente, il posto più elevato spetta all'*inventario*, la più alta espressione del lavoro archivistico, per la quale non possono mutarsi definizioni generiche applicate nella gestione di altri beni.

L'inventario archivistico è riferito e riferibile esclusivamente agli archivi 'propri', dal momento che per gli archivi 'impropri' si hanno quegli strumenti che poco sopra abbiamo menzionato e che più precisamente si individuano con il nome di 'cataloghi', afferenti più appropriatamente alle discipline librarie, che a quelle archivistiche.

L'inventario, come ha affermato chiaramente D'Addario, è una entità complessa e, nel contempo, articolata, che nasce a seguito di un lavoro archivistico che si muove attraverso molteplici necessità operative. Crediamo che tra di esse debbano inserirsi ed essere prese in considerazione rispettivamente le seguenti fasi: a) della preliminare conoscenza storica dei problemi generali e particolari o locali; b) della conoscenza istituzionale dei problemi generali e particolari o locali; c) della conoscenza dei problemi specialistici relativi alle categorie archivistiche ai quali si riferiva la Zanni Rosiello; d) della conoscenza della struttura e della funzionalità dell'ente produttore e del mondo sociale attinente; e) della conoscenza delle strutture amministrative e burocratiche relative alla istituzione produttrice; f) della conoscenza delle vicende e delle evoluzioni dell'archivio nelle fasi formative, di crescita e successive.

Il complesso di conoscenze segnalate poco sopra rappresentano una parte del bagaglio personale dell'archivista e si identificano quindi con quelle dotazioni professionali dell'operatore, che in parte vengono acquisite preventivamente in occasione della formazione scolastica nei diversi livelli di studi, in parte sono assunte in vista della predisposizione del lavoro di ordinamento, in parte sono recepite nel corso delle attività di approfondimento ai fini della cognizione della specificità dell'archivio che si intende affrontare e in parte sono assunte più direttamente dalle carte durante il sistematico intervento sul bene archivistico.

Il metodo storico, enunciato nei primi tempi secondo termini e concetti effettivamente talora semplicistici e successivamente rielaborato e riportato alle situazioni più oggettivamente valide, può rischiare di rima-

nere un mero concetto enunciativo, qualora non si determini con maggiore specificità la sfera applicativa ed i suoi momenti di collegamento con la realtà.

I punti segnati alle lettere a-f sono, a nostro avviso, elementi dai quali non può e non deve prescindersi prima e durante l'attività di riordinamento e di inventariazione.

La dottrina archivistica è in massima parte d'accordo che l'inventario debba essere dotato di una consistente sezione introduttiva dalla quale sia possibile comprendere i significati della documentazione già prima di effettuare l'accesso alla sezione descrittiva: si tratta di fornire a tale sezione quelle caratteristiche che soddisfino prima di tutto l'archivio, che in secondo luogo rispecchino le esigenze dell'ente produttore e che in terza istanza offrano all'archivista e al ricercatore le chiavi di accesso.

È necessario articolare quindi tale spazio introduttivo inserendo le nozioni riferentisi alle situazioni storiche e storico-istituzionali generali in collegamento con l'epoca e con le realtà territoriali riconducibili all'ente produttore, così come in uno specifico settore sono da indicarsi i medesimi aspetti riferibili alle realtà locali.

Le introduzioni storiche generali, riconducibili particolarmente agli enunciati *sub* lettere a-b precedono l'inventario inteso quale sezione strettamente tecnica, pur facendo parte del medesimo, concepito quale entità 'complessiva'.

Quello che viene definito 'inventario' in senso tecnico, a sua volta, si presenta con una articolazione in più ripartizioni costituite 1) da *note introduttive*, 2) dai *cappelli alle serie*, 3) dalla *sezione puramente descrittiva*, in una forma strutturalmente organizzata e prevista in un percorso storicamente logico.

1) la *nota introduttiva* all'inventario si compone dell'insieme degli elementi che nella precedente schematizzazione sono stati previsti alle lettere c-f, ovvero affrontando e illustrando i problemi riguardanti la categoria di appartenenza dell'archivio stesso, i problemi legati alla struttura ed alla funzionalità dell'ente produttore e delle situazioni nelle quali tale ente ha operato, i problemi concernenti l'archivio e le sue vicende evolutive;

2) i *cappelli alle serie* assumono uno specifico significato conoscitivo,

avendo per scopo la illustrazione della serie con riferimento diretto alla sua struttura e alle caratteristiche istituzionali dell'ufficio produttore, alle variazioni dipendenti dalle modificazioni verificatesi nell'ambito organizzativo e burocratico, alle eccezioni e tipicizzazioni verificabili nella documentazione. Si tratta di un settore che l'archivista deve saper opportunamente calibrare.

Nei 'cappelli' verranno poste le notizie relative alla serie con riguardo alla normazione che la regolava, ma dovranno anche collocarsi tutte quelle informazioni che attengono alle particolarità documentarie, con le uniformità, le difformità, le irregolarità e le accidentalità: tutti elementi che l'archivista avrà acquisito prevalentemente a seguito dell'analisi diretta della specifica consistenza.

I 'cappelli' devono essere equilibrati: non possono essere troppo estesi, tanto da farne dei trattati, ma non deve neppure temersi per la loro ampiezza, poiché in primo luogo devono essere esaurienti. In essi non devono comparire sfoggi di cultura ovvero elaborazioni di carattere meramente storiografico o bibliografico ed ogni elemento in essi contenuto deve mantenersi nel piano della più rigida oggettività poiché, solo così facendo, si raggiungono i risultati di maggiore sicurezza aventi validità 'erga omnes'.

3) la *sezione puramente descrittiva* rappresenta il risultato di quel lavoro di schedatura che possiamo definire 'tecnico-archivistico' e che assume particolare significato per essere in effetti il momento conclusivo di un lavoro di ordinamento non raramente complesso e dotato di elevate valenze culturali.

La determinazione della maggiore o minore sommarietà o della maggiore o minore analiticità dell'inventario, d'altra parte, è un elemento che possiamo considerare esclusivamente strumentale, poiché sostanzialmente è destinato ad identificarsi con un principio che appare maggiormente legato ad una questione di opportunità e di convenienza che di necessità scientifica: tale posizione pare concedere una certa libertà di interpretazione, lasciando all'archivista la possibilità di optare per un maggiore o minore livello di estensione e di approfondimento delle registrazioni.

Il concetto di analiticità e quello di sommarietà dell'inventario si risolvono nella schedatura attraverso la scelta da una parte del criterio 'pezzo per pezzo', ovvero 'unità per unità', dall'altra riunendo più pezzi, ovvero più unità archivistiche e segnalandoli con un unico numero di

corda. Qualche problema potrebbe sorgere sul concetto di 'pezzo archivistico' o di 'unità archivistica', pur se ogni incertezza appare inesistente essendo opinione prevalente nella dottrina che tale elemento debba essere identificato nella individualità assegnataria del numero di corda.

Possono entrare a far parte dell'inventario, in particolari situazioni, quei mezzi di corredo che abbiamo definito 'secondari' e che a titolo esemplificativo abbiamo individuato nelle figure dei regesti, dei sunti e dei transunti, con la esclusione purtuttavia delle trascrizioni integrali, per le quali sono previste particolari forme di collocazione e di edizione. Ma, a ben vedere, anche per i regesti, intesi in senso strettamente tecnico, ovvero secondo le norme diplomatiche, sono previste precise tipologie che solitamente non sono rigidamente rispettate nella corrente collocazione inventariale archivistica.

Riteniamo, quindi, che tutte queste forme non meramente archivistiche possano rispondere a due differenziate situazioni: in un caso, quando sono poste in essere in attuazione della loro integrale e naturale configurazione, nell'altro caso quando vengono inserite nel contesto di un inventario archivistico; nella seconda ipotesi si hanno situazioni che sono il risultato di adattamenti e di modificazioni alle situazioni ortodosse di base.

Ma, a nostro avviso, non sono tanto questi elementi strettamente tecnici che valgono a qualificare il settore descrittivo, quanto, come sopra si è accennato, il procedimento attraverso il quale si arriva alla fase di registrazione: mentre nella fattispecie dell'*elenco* l'attività si esplica attraverso una mera forma vicina a quella della riproduzione fotografica assai cara al linguaggio di Eugenio Casanova, nell'*inventario* questo momento rappresenta il punto di confluenza di un processo estremamente complesso che trova scaturigine nella stessa professionalità dell'archivista, che si sviluppa attraverso la fase di indagine preliminare e quella di indagine particolare afferente all'opera di riordinamento e che si conclude, quale immagine di un unico progetto, in una operatività che, pur apparentemente descrittiva e, quindi, tecnica, è impregnata di valori di natura culturale e scientifica.

È proprio a seguito di questa procedura articolata, ma unitaria, che si determinano gli orientamenti e le soluzioni che forniscono una logica configurazione alla fase che solitamente è considerata più strettamente tecnica. Le scelte attinenti alle caratteristiche realizzative nell'inventario in questa fase non sono quindi, come potrebbe apparire, esclusivamente tecniche, bensì trovano nella tecnicità un aspetto strumentale per poter porre in essere quelle conclusive cognizioni e conoscenze che sono state assunte negli antecedenti momenti di studio, analisi, rilevazione e critica

che pongono il lavoro archivistico in simbiosi con le inevitabili esigenze euristiche.

L'inventario, inteso quale momento complessivo, necessita inoltre della presenza di un altro elemento che nella precedente schematizzazione è stato incluso tra quelli sussidiari: l'*indice*. Senza questa apposizione il mezzo di corredo perde il collegamento più diretto per l'accesso e vede diminuita la sua validità scientifica.

Non è il caso, in questa sede, di analizzare le diverse tipologie di indice e le problematiche ad esse relative, attuabili secondo le metodologie tradizionali; è sufficiente rilevarne la necessità, considerando questo elemento quale parte integrante della 'complessità' dell'inventario.

Gli aspetti bibliografici possono essere riportati in una specifica *Nota*, con l'inserimento esclusivamente degli elementi strettamente attinenti all'ente produttore osservato nel rapporto con la propria consistenza archivistica.

Prima di concludere crediamo opportuno proporre una considerazione: è importante che l'archivista, nel suo lavoro, operi con la coscienza di muoversi nella 'storia' sapendo di non fare della 'storia', ma di dare vita ad un prodotto archivistico. L'archivista, se ne avrà le capacità, potrà certamente poi scrivere testi puramente storici, ma tale attività dovrà essere svolta indipendentemente dalla fase operativa strettamente professionale, poiché solamente così facendo potrà uscire da una pericolosa e negativa immagine di ibridità, acquisendo una propria figura che, se svolta con idonee capacità scientifiche, nulla ha da invidiare ad altre forme di attività e di produzione attinenti ad altri settori del mondo scientifico.

Nessuno, infatti, può mettere in dubbio l'affermazione per la quale un buon inventario ha più considerazione di un mediocre lavoro storico, ma non esiterei ad affermare anche che un buon inventario molto spesso è più gratificante di un buon lavoro storico.

Non si ritiene opportuno affrontare l'esame degli altri mezzi di corredo, poiché ci condurrebbe troppo lontano, dilatando ulteriormente questo già troppo ampio intervento; ci riserviamo un'altra occasione per un approfondimento di quelle problematiche alle quali si è accennato: per il momento ci è bastato individuarle e porle nella loro logica collocazione.

Prima di giungere alle conclusioni ci sia consentito di accennare ad un altro problema sul quale si discute da tempo e tendente a stabilire il

perché della compilazione degli inventari. La risposta, non proprio semplicissima, ci informa che si compilano per gli archivi: non per niente si definiscono 'mezzi di corredo' agli archivi. Ma gli archivi hanno dei fruitori e non si può negare che nella fase operativa l'archivista svolga il proprio lavoro in vista di una qualificata e qualificante richiesta di accesso.

È in questa visuale che, al termine di un lunghissimo dibattito, durato più di cento anni e conclusosi con l'inserimento del settore archivistico all'interno del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l'attività dell'archivista trova una propria individuata collocazione tecnico-scientifica, o scientifico-tecnica, e si propone quale uno dei momenti preminenti nel settore della ricerca. Questo aspetto, purtroppo, non deve rimanere un mero enunciato teorico, ma deve necessariamente essere giornalmente suffragato e dimostrato dalla validità dei risultati, ovvero da quegli elementi che si identificano con 'i mezzi di corredo' e, in particolare, dagli inventari.

Solamente se i punti di arrivo sono di elevato valore tecnico e scientifico, il riconoscimento di una indubbia e solida professionalità non può mancare; crediamo quindi che si debbano evitare in futuro quegli errori, talora comprensibili, ma non giustificabili e non ammissibili, che conducono non raramente a quelle situazioni confusionali per le quali, come inizialmente si è avvertito, si tende a non distinguere tra l'uno e l'altro mezzo di corredo, presentando, magari con edizioni a stampa, semplici 'elenchi' come se fossero 'inventari'.

In conclusione, ci auguriamo di aver raggiunto il fine prefissato, che consisteva nel riproporre all'attenzione i mezzi di corredo dell'archivio e in particolare l'inventario nella sua reale funzione di mezzo altamente scientifico, dotato di una organicità, di una complessità e di una struttura estremamente caratterizzata e vero risultato del polivalente lavoro dell'archivista, in un contesto nazionale e internazionale nel quale le nuove tecnologie tendono ad un pericoloso ribaltamento dei fondamentali elementi della dottrina archivistica.

Un cartulario di istrumenti antichi relativo al patrimonio dei Benedettini pisani in Corsica

di Silio P. P. Scalfati

1. Nel giugno del 1980 l'archeologa Geneviève Moracchini-Mazel, coordinatrice della Fédération des Associations et Groupements pour les Etudes Corses, organizzò a Biguglia un interessante incontro storico-archeologico sulla Corsica medioevale, al quale presero parte studiosi corsi e italiani. Intervenendo nel corso della seduta conclusiva del convegno, che si svolgeva sotto la sua presidenza, Antonino Lombardo si soffermò anzitutto sul dibattuto concetto di «féodalité», che era stato oggetto di diverse e contrastanti definizioni e interpretazioni da parte di alcuni relatori.

Nel suo acuto e stimolante contributo alla discussione, il compianto amico e collega espone importanti considerazioni di carattere storico-giuridico sulla effettiva natura della nobiltà corsa durante i secoli delle dominazioni pisana e genovese, sottolineando che la scarsità della documentazione disponibile — soprattutto per il periodo alto-medioevale — rappresenta un serio ostacolo alla conoscenza dei reali processi di evoluzione della società insulare in rapporto con le vicende politiche determinate, o comunque fortemente influenzate, dal dominio straniero. Ma poiché la penuria delle fonti, egli concludeva con moderato ottimismo, si deve non solo alla parziale perdita ma anche alla notevole dispersione degli archivi corsi, è ragionevole sperare che in futuro le fonti scritte — insieme con quelle archeologiche — «nous aideront à y voir plus clair», dato che gli archeologi si dedicano già da tempo al censimento del patrimonio monumentale, e «que les documents d'archives existent et qu'ils sortiront un jour prochain»¹.

¹ *La féodalité corse et ses relations avec les cités maritimes. Acta de la Table Ronde de Biguglia (juin 1980)*, cur. G. Moracchini-Mazel, «Cahiers Corsica FAGEC» 106-111, Bastia, 1984. Una breve sintesi dell'intervento di A. Lombardo sulla mia relazione dal titolo *Notes sur l'évolution de la féodalité corse* è a p. 93 del vol. — Gran parte dei risultati delle ricerche condotte da archeologi corsi sotto la direzione di Mme Moracchini-Mazel è pubblicata nei «Cahiers Corsica FAGEC».

Il fortuito e fortunato ritrovamento, negli armadi della biblioteca della Certosa pisana a Calci, di un quadernetto cartaceo contenente copie di documenti medioevali riguardanti la gestione del patrimonio fondiario certosino in Corsica, consente di conoscere un po' meglio e di ricostruire con maggiore precisione la storia della «Corsica monastica» benedettina oltre che della Certosa di Calci, la quale agli inizi del Quattrocento divenne erede dei beni del monastero di S. Gorgonio dell'isola di Gorgona e di S. Vito di Pisa, che già nell'undecimo secolo possedeva terreni e chiese in Corsica. Si tratta appunto di uno di quei documenti che — come ben osservava Lombardo, instancabile esploratore di archivi — premiano le fatiche dei pazienti ricercatori e costituiscono preziose tessere di un mosaico tuttora incompleto, che non si può pretendere di ricostruire facendo ricorso a fonti tardive di scarsa o dubbia attendibilità².

2. I documenti medioevali (secc. XII-XV) qui pubblicati, che ci sono pervenuti grazie alla copia cinquecentesca del notaio pisano Carlo de Franchis, sono quasi tutti inediti e sono rimasti finora sconosciuti agli studiosi³. Il cartulario prodotto da questo notaio si compone di due diverse parti, ben distinte e separate fra loro da sottoscrizioni e da formule di autenticazione, in cui si precisa che la prima parte è tratta «ex dicto libro dictorum fratrum Cartusie de Calci», mentre i documenti della seconda «scripta sunt in quodam libro fratrum et monasterii Cartusie de

² Una prima notizia del ritrovamento di questo cartulario, che già nel secolo scorso era conservato in biblioteca invece che nei locali dell'archivio della Certosa di Calci, diedi in *Il notariato in Corsica dall'epoca pisana a quella genovese*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo fra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 1986, p. 392. Il formato del libretto, assai simile a quello di molti altri mss. conservati in biblioteca, contenenti preghiere, meditazioni, dissertazioni, inni e analoghi testi di carattere spirituale, deve aver indotto il Padre bibliotecario, dopo il riordinamento del patrimonio librario e documentario promosso dal priore Alfonso Maggi (seconda metà del XVIII sec.), a collocarvi anche questo ms., che precedentemente doveva trovarsi in archivio, essendo stato compilato proprio per assicurare all'ente religioso una migliore memoria delle vicende amministrative dei beni corsi (cfr. infra § 4 circa la nota 1 della seconda parte del cartulario). Su altri lavori di copia, eseguiti per motivi analoghi dai Certosini di Calci sulla base di docc. corsi, v. S. P. P. SCALFATI, *Les documents du Libro Maestro G di Gorgona concernant la Corse (XI^e-XII^e s.)*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Moyen Age, Temps Modernes» 88,2 (1976), pp. 535 segg. (in seguito *Libro G*); ID., *Documenti inediti sull'eredità corsa della Certosa pisana*, in «Archivi e Cultura» 12 (1978), pp. 101 segg.-Cfr. anche L. CARRATORI, *Inventario dell'Archivio della Certosa di Calci, Serie Cassette in forma di Libro, Corsica*, Pisa 1990.

³ Io stesso, che negli anni 1966-68 riordinai insieme con il Padre archivista tutto l'archivio della Certosa di Calci (ma non la biblioteca), e che da oltre venti anni ho esteso le mie indagini a numerosi archivi e biblioteche in Francia e in Italia, alla ricerca — spesso fruttuosa — di docc. sulla Corsica medioevale e sugli enti religiosi che vi si erano installati, conoscevo solo due dei documenti qui di seguito pubblicati: si tratta di una donazione e di una refuta (XII sec. in.), a me note attraverso altro apografo: cfr. infra § 4 e *Libro G* cit., Nr 20 e 22.

Calci, coperto carta pecorina alba, intitolato Corsica»⁴. Il manoscritto cartaceo si compone di 31 fogli di piccolo formato (mm 200 × 150) scritti sul recto e sul verso, raccolti in fascicolo e successivamente numerati⁵. Lo stato di conservazione è complessivamente buono, tranne alcune macchie di umidità e piccole lacerazioni, che non impediscono — salvo rari casi — la lettura del testo. Su una copertina di cartoncino bianco, applicata all'epoca della stesura del manoscritto, fu sovrapposta e incollata più tardi (secc. XVIII-XIX) una sovracoperta di cartoncino grigio-verde⁶.

Nel cartulario si possono distinguere cinque diverse mani: quella del notaio de Franchis e di due suoi aiutanti, quella dello scriba del Comune di Pisa che redasse l'autentica finale per conto dei Priori (tutte del 1570), e infine quella più tarda dell'estensore degli ultimi quattro fogli⁷.

⁴ Cfr. f. 20^{rv}. Che la prima parte del cartulario (ff. 1-20) sia stata copiata da un «liber» diverso da quello impiegato per la seconda (ff. 20-27) non possiamo ricavarlo da un confronto con i voll. stessi, oggi non più reperibili, ma anzitutto dal fatto che a f. 2^v si legge: «Item qualiter ad XVIII dicti libri», mentre nei ff. 1 e 2 non si parla di alcun «liber». Prima del f. 1 (la numerazione è di almeno un secolo posteriore) in origine doveva trovarsi un f. iniziale in cui il de Franchis descriveva il ms. da cui esemplava, così come avviene a f. 20^v, prima della II parte del cartulario, là dove si precisa appunto che le copie che seguono si trovano «in quodam libro... coperto carta pecorina alba, intitolato Corsica». Se si fosse trattato dello stesso «liber» della I parte, sarebbe bastato dire «ex dicto libro» cit. poche righe prima (ma si può anche pensare che sarebbero state inutili entrambe le dichiarazioni di f. 20^{rv}). Al termine della copia dei docc. della I parte il notaio ripete di aver copiato «ex dicto libro» (quello descritto nel I f. mancante), così come alla fine della II (f. 27^r) egli fa esplicito riferimento al «liber» descritto a f. 20^v. Il fatto che del «liber» usato nella I parte si citi un f. con numeri romani, mentre nella II sono citati 3 ff. in cifre arabe, può bensì essere notato, ma è di per sé argomento assai debole per dedurre che si tratta di due diversi volumi.

⁵ In origine i ff. erano 32 (v. nota 4). Manca inoltre il f. 11 (cfr. nota *nm'* dell'ed.). I margini superiore e inferiore misurano mm 10 ca., quello laterale esterno mm 5 ca. e quello interno mm 30 ca. — I righe di scrittura sono una ventina per ogni f. — Sono numerati i ff. 1-27 (mano sec. XVII-XVIII). Poiché a f. 27^r il de Franchis dichiara di aver copiato documenti «a 19 usque in presentem 26» (corrisp. invece a ff. 20 e 27), pur ipotizzando che il I f. oggi mancante non sia stato numerato dalla mano sei-settecentesca (per banale dimenticanza o in quanto il f. già allora mancava o perché recante la sola intestazione), non saprei spiegare questa discordanza se non ipotizzando una svista del notaio nel contare i ff. non ancora numerati oppure un errore in una numerazione anteriore a quella attuale e ora non più visibile. Gli ultimi 4 ff. (28-31) furono scritti qualche decennio dopo i primi 27, sono privi di numerazione e contengono notizie non datate, relative a riscossioni di decime (databili sec. XVI ex., mano sec. XVI ex. — XVII in.). Vaste lacerazioni al f. 31.

⁶ Sulla copertina, mano sec. XVIII: «Cartulario copiato da un altro Cartulario, e riconosciuto e legalizzato per mano di Notaro, l'Anno 1571. Contiene le terre di Tomino, di Arsa, Albatro, di Acquafredda, di Pino, di Meria, del Montanaccio, di Magna, et alcune donazioni. B 2»; altra mano coeva: «Vedi il Chioso alle Leccie a carte 19» (in realtà f. 18^v, ma il riferimento è al numero che compare sul f. seg.). Sul dorso della sovracoperta, mano sec. XIX: «Istrumenti antichi». Sul piatto superiore, a matita: «N h 3» (segnatura di biblioteca).

⁷ Al I scrivano del notaio de Franchis si devono i ff. 1-20^r, al II i ff. 20^v-27^r; sono autografe le formule di sottoscrizione notarile (ff. 20^r e 27^r); una quarta mano scrive per ordine dei Priori (f. 27^{rv}) e una quinta i ff. 28-31 (sec. XVI ex.-XVII in.). Le abbreviazioni impiegate, contrazioni e troncamenti, sono quelle normalmente in uso nei secoli precedenti, ai quali risalgono i documenti esemplati. Il segno abbr. più usato è la lineetta orizzontale sovrascritta.

Il testo dei documenti è per lo più in lingua latina, con diverse parti in volgare. Il latino appare più corretto nelle parti in cui i redattori impiegano formule ed espressioni tipiche degli atti notarili. Oltre a numerosi errori dovuti ai copisti (sono frequenti le deformazioni dei toponimi), non mancano termini di oscuro significato⁸.

3. Passiamo ora a un rapido esame del contenuto del cartulario. L'elemento comune ai diversi documenti delle due parti è rappresentato dal fatto che tutti — tranne due, di cui si parlerà più avanti — riguardano proprietà dei Benedettini di Gorgona site in Corsica, più esattamente nella penisola del Capo. Sappiamo che questo monastero si era installato nell'isola verso la metà dell'undecimo secolo, dopo essersi assicurata la protezione dei marchesi Obertenghi e delle più ricche e influenti famiglie delle regioni settentrionali, fra cui gli Amondaschi e i Pinaschi (o de Pino), dai quali i monaci ricevettero anche cospicue donazioni di «casamenta» e terreni. Concessioni di chiese, cappelle, terreni e proprietà pertinenti vennero — oltre che da molti privati — dai vescovi delle diocesi settentrionali di Nebbio, Aleria e Mariana⁹, soprattutto a partire dalla fine dello stesso secolo, quando — dopo l'intervento di papa Gregorio VII, che aveva rivendicato la sovranità della Chiesa di Roma sulla Corsica, nominandovi quale vicario apostolico spirituale e temporale il vescovo di Pisa — il neo-arcivescovo e il Comune pisano vi estesero il loro dominio politico ed economico oltre che religioso, favorendo l'espansione dei monaci gorgonesi non solo nel Capo, ma anche in Balagna, Nebbio, Piana di Aleria e Casinca¹⁰.

La maggior parte dei beni di Gorgona in Capo Corso si trovava nel territorio dell'attuale Cantone di Capo Bianco, comprendente i Comuni

⁸ Troppo lungo e forse incompleto sarebbe l'elenco dei microtoponimi alterati perché incomprensibili ai diversi copisti. Evidenti errori, dovuti a ignoranza o a distrazione, sono ad es. «quarte» e «quartas» (f. 12r) in luogo di «quarre» e «quarras», «palatio» (f. 18v) per «plaito» o «placito», «contradictione» (f. 19r) invece di «condictione»; parole ed espressioni che segnalano all'attenzione e cura del filologo sono invece p. es. «pedegiata» e «fulmium» (f. 1r), «constitu» (f. 5r), «in due quanti lague et una de lande» (f. 6r), «riveti» (f. 14v), «pligatine» (f. 15v), «saebbe» (f. 24r), «afegia» (f. 24r).

⁹ Cfr. S. P. P. SCALFATI, *Les propriétés du monastère de la Gorgone en Corse (XI^e et XII^e siècles)*, in «Études Corses» 8 (1977), pp. 31 segg.; id., *Die benediktinische Ausdehnungspolitik auf der Insel Korsika im Zeitalter der Kirchenreform*, in «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus» 6 (1984), pp. 123 segg. — Cfr. anche M. NOBILI, *Sviluppo e caratteri della dominazione Obertenga in Corsica fra XI e XII secolo*, in «Annuario della Biblioteca Civica di Massa», 1978-79, pp. 1 segg. — I documenti relativi alle più antiche donazioni sono editi in *Carte dell'Archivio della Certosa di Calci* (in seguito *Carte ACC*) 999-1099, I, cui. S. P. P. SCALFATI, *Thesaurus Ecclesiarum Italiae*, Roma, 1977.

¹⁰ Cfr. C. VIOLANTE, *Le concessioni pontificie alla Chiesa di Pisa riguardanti la Corsica alla fine del secolo XI*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano» 75 (1963), pp. 43 segg.; SCALFATI, *Les propriétés* cit., § 3.

(qui elencati da nord a sud) di Ersa, Centuri, Rogliano, Tomino, Morsiglia, Meria¹¹, Pino, Luri, Barrettali, Cagnano. Altri terreni erano situati nella zona centrale e centro-meridionale del Capo, all'interno degli odierni Comuni di Canari¹² e di Ogliaastro. Queste proprietà, a quanto risulta dal contenuto della prima parte del cartulario, provenivano per lo più da donazioni pie e consistevano in terreni coltivati e incolti, oliveti, case, cappelle, chiese, vigne, campi, orti e boschi. I vari gruppi di proprietà nei diversi luoghi sono spesso introdotti da espressioni del tipo «Hec sunt terre sancti Gorgonii in...». Di esse vien data una descrizione sommaria che, oltre alla natura e ubicazione dei beni ceduti, non di rado contiene i nomi dei benefattori che «pro remedio animae» avevano fatto offerta in favore dei monaci. Il «verbum dispositivum» costantemente impiegato per indicare la pia oblazione è «iudicare». In alcuni casi sono riportati passi estratti dalla parte dispositiva degli atti di cui si forniscono le notizie essenziali, mentre le date compaiono solo eccezionalmente¹³.

È quindi necessario far ricorso ad alcuni elementi interni per poter concludere che questa specie di «breve possessionum» riporta la situazione delle proprietà gorgonesi di Capo Corso quale si presentava agli inizi del secolo XIII¹⁴. Oltre alla triplice menzione dell'abate Alberto e dell'anno 1210, abbiamo il ricordo di una donazione effettuata da un marchese Ugo. Il nostro testo non riporta alcuna data, ma sappiamo da altre fonti documentarie che il personaggio in questione è il marchese Ober-tengo Ugo del fu Alberto (o Oberto), che esercitò il suo alto dominio in Corsica nei primi decenni del XII secolo e che ci è noto fra l'altro attra-

¹¹ Non lungi da Meria si trova Acquafredda: cfr. G. MORACCHINI-MAZEL, *Les églises romanes de Corse*, II vol., Paris, 1967, p. 428.

¹² Marinca è «subtus plebe sancte Marie de Canari», come risulta da una donazione effettuata nel 1124 dal vescovo di Nebbio in favore del monastero di Gorgona. La donazione riguarda la chiesa di S. Tomaso di Marinca ed è fatta a condizione che essa sia retta da Baldino monaco: cfr. *Carte ACC 1100-1150*, II, cur. S. P. P. SCALFATI, *Thesaurus Ecclesiarum Italiae*, Roma, 1971, Nr 52, e SCALFATI, *Les propriétés* cit., p. 51.

¹³ Solo in tre casi, per alcune donazioni (ff. 7v e 17rv) e per un livello (f. 12v), si precisa l'anno, che è sempre il 1210; nei tre luoghi è citato l'abate Alberto, che in effetti quell'anno reggeva il monastero di Gorgona (a partire dal 1202).

¹⁴ Data la struttura della I parte del cartulario, è impossibile precisare il numero complessivo dei docc. da cui questa serie di notizie fu desunta. Un «breve possessionum» analogo al nostro, non datato ma risalente senz'altro al sec. XII in. (si noti che nel doc. la data M.C.XXIII. è aggiunta di mano sec. XVI-XVII), fu redatto da Baldino all'epoca in cui era vice-abate in Corsica: riguarda le proprietà di Gorgona in Balagna e riporta elenchi di beni fondiari provenienti per lo più da donazioni pie. La struttura dei due docc. è assai simile: cfr. *Carte ACC II* cit., Nr 108. Oltre a redigere documenti di questo tipo, i monaci di Gorgona, già agli inizi dello stesso sec. XII, copiavano docc. in volumi di grande formato, in modo da avere in archivio esemplari di atti i cui originali erano custoditi nelle chiese corse: cfr. *Libro G* cit., p. 541.

verso alcune importanti donazioni di beni immobili in favore del cenobio gorgonese¹⁵. Risalgono alla stessa epoca altre donazioni pie fatte da due Corsi a S. Nicola di Tomino oltre che a S. Gorgonio. Non si citano date, ma la menzione della chiesa di Tomino, e il fatto che i benefattori «iudicaverunt» alla presenza di Baldino monaco, consentono una datazione ad anni compresi fra il 1116 e il 1130 circa¹⁶.

Dagli elenchi di terre e dagli estratti di documenti raccolti in questa prima parte del cartulario si ricava dunque una sorta di bilancio parziale di un secolo e mezzo di presenza ed attività dei monaci di Gorgona in Capo Corso¹⁷, che corrisponde al periodo di massima prosperità e fortuna dei religiosi pisani nella storia plurisecolare delle loro relazioni con la Corsica.

4. A differenza dei documenti copiati nella prima parte del cartulario, quelli della seconda, esemplati — come si è già accennato — da un «liber» della Certosa calcesana intitolato «Corsica» e ricoperto di pergamena chiara, sono o provvisti di «datatio» o databili con una certa precisione. Il primo riguarda beni siti a Montana (presso Morsiglia). Nel giugno 1281 due monaci, procuratori del monastero di Gorgona, confermano ad alcuni Corsi la concessione a livello del «closum de Sanctuario» con case e terreni pertinenti, in cambio di un censo annuo da versare alla chiesa di S. Maria della Chiappella (all'estremità nord del Capo). Il documento è redatto nello stesso «clauso de Sanctuario» davanti a testimoni da Bernardo «de Place» (Piazze presso S. Colombano di Balagna), «factor de cartam secundum morem et consuetudinem de Capo Cor-

¹⁵ V. f. 9v; cfr. *Libro G* cit., Nr 2, 8, 9, 11, 12, 13, 15; *Carte ACC II* cit., Nr 22, 29, 30; cfr. anche *NOBILI*, *art. cit.*, p. 30.

¹⁶ V. f. 13r. La chiesa di S. Nicola di Tomino fu donata alla Gorgona dal vescovo di Mariana nel novembre 1115, alla presenza fra gli altri del marchese Ugo, «qui hanc cartulam presens consensit et firmari precepit» (*Carte ACC II* cit., Nr 29). Baldino, che alla fine del secolo XI era un semplice «frater» del monastero pisano di S. Vito, dipendente dalla Gorgona, nel 1095 compare in un «breve» in cui il vescovo di Aleria rinuncia a una parte dei denari che il monastero gli doveva annualmente in cambio della donazione della chiesa di S. Reparata di Balagna: cfr. *Carte ACC I* cit., Nr 138. Lo troviamo poi come «monachus» in importanti documenti: riceve p. es. la donazione della chiesa di S. Nicola di Tomino (1115) e di quella di S. Tomaso di Marınca (1124) e la refuta di proprietà site in Balagna (1126). Era vice-abate della Gorgona in Corsica. Già nel gennaio 1124 era debole e malato. Morì forse tra il 1126 e il 1131, anno in cui troviamo in Corsica il suo successore. Cfr. *Carte ACC II* cit., Nr 29, 52, 54, 65, 108 (il cit. «breve possessionum» del 1124 ca.); cfr. *Libro G* cit., pp. 562 segg.

¹⁷ A f. 5v leggiamo fra l'altro: «Item medietatem podere et processionem Cartusianorum de Tomino decimatur dicte ecclesie» (sc. S. Nicola de Tomino); poiché nei primi 20 ff. del cartulario tutte le notizie sono da riportare grosso modo al XII sec. (aa. 1110-1210 ca.), mentre solo a partire dalla fine del Trecento abbiamo i Certosini in Corsica (cfr. SCALFATI, *Documenti inediti* cit., pp. 110 segg.), direi che qui ci troviamo di fronte a un errore di copista, forse confuso nella lettura dal «podere et processione» ripetuto a breve distanza e dal successivo «cortixianum dominorum».

so»¹⁸. Alla fine di dicembre dell'anno seguente, nella piazza di Montana, viene preparato e rilasciato ai livellari un atto rogato da un professionista, Nicolao Testa notaio del sacro palazzo¹⁹.

Nella seconda parte del cartulario segue un documento che è interamente in volgare, tranne la formula di invocazione e la sottoscrizione notarile. Riguarda il «chioso allo Calcinaio posto in loco unde si dice in la Villa di Morsiglia», che nel dicembre 1460 i Certosini di Calci (eredi dopo il 1425 del cenobio di Gorgona) allivellano ad alcuni indigeni. L'«instrumentum», «actum et factum in casa dello piovano di Tomino» alla presenza di testimoni, termina con la formula di sottoscrizione «Presbiter Galeottus plebanus Tomini notarius infrascriptus subscripsi», da cui si evince che la figura del prete-notaio, redattore di atti privati per conto dell'ente religioso da cui dipendeva, continuava a sopravvivere in Corsica ancora in pieno Quattrocento, quando ormai nelle zone «continentalisées» dell'isola erano i notai laici a esercitare la pubblica funzione di dare certezza ai contratti privati²⁰.

Dopo questo documento del 1460, nel nostro manoscritto e nel «liber» da cui attinse il notaio de Franchis, abbiamo un atto del secolo precedente in latino e in volgare, estratto da un «psalterium» del monastero di Gorgona che agli inizi del Trecento era custodito dal rettore della chiesa di S. Nicola di Tomino²¹. Vi si parla di diritti della Gorgona sul «quartesimo» delle decime di Ersa (nella parte settentrionale del Canto-

¹⁸ Cfr. ff. 20v-22r. Bernardo di Piazza, «factor» di atti privati senza titolo notarile, risulta padre di Lando, che troviamo operante a S. Colombano di Balagna nel 1311 in qualità di notaio imperiale. Abbiamo qui la conferma che lentamente in Corsica il notaio professionista laico si affianca e infine sostituisce il prete-notaio e il laico scrittore di documenti sprovvisto di titolo notarile. Subito dopo la «Rogationsformel» (in cui sembra che la richiesta di redigere l'atto provenga dai destinatari) si noti il richiamo di Bernardo alla locale «consuetudo» capocorsina: cfr. S. P. P. SCALFATI, *Le notariat corse au moyen âge d'après les chartiers monastiques*, Bastia, 1980, pp. 21 segg.

¹⁹ La data 1282 (e per conseguenza anche quella del 1281) è incerta, perché nel doc. si assegna al 1282 l'indicazione 4^a, mentre a quell'anno (stile comune) corrisponde la 10^a indizione. Quanto al motivo per cui al doc. di Bernardo segue dopo un anno e mezzo un atto rogato da un notaio, relativo alla medesima concessione livellaria, non direi che in così breve tempo la prima «carta» avesse perso valore, anche perché troviamo docc. rogati da persone prive di titolo notarile per tutto il secolo successivo, ma piuttosto che l'intervento di Nicolao Testa sia stato richiesto dal gruppo dei concessionari (o solo da alcuni) per loro migliore memoria dei termini della transazione: il doc. termina con le parole «Et istud est pro illis de Montano».

²⁰ Il doc. è a ff. 22r-23v. L'«infrascriptus» nella sottoscrizione di Galeotto sta ovviamente per «suprascriptus». Sulla figura del prete-notaio in Corsica v. SCALFATI, *Le notariat* cit., pp. 23 segg. e *id.*, *Il notariato* cit., pp. 385 segg.

²¹ Il doc. (ff. 24r-26r), datato 1336 ottobre 5, indizione 5^a, è probabilmente da datare al 1336 s.c., con indizione già scattata e anno non calcolato secondo lo stile dell'Incarnazione e il computo pisano. Vi è citato un strumento di procura rogato il 1332 agosto 5, indizione 10^a, ma il 1332 s.c. ha l'indizione 15^a, che non concorda col 1332 s.c. né con il 1332 stile pisano secondo il quale risulterebbe datato l'atto.

ne di Capo Bianco). Su richiesta del procuratore monastico, il nobile Babilano de Mari, podestà di Capo Corso e signore di S. Colombano di Rogliano²², conferma la piena validità di un documento (non datato) dal quale risulta che davanti a «messer Oberto Avogario» una decina di Corsi aveva dichiarato sotto giuramento che la quarta parte delle decime di Ersa fino a Centuri (a occidente) e a Tomino (sulla costa orientale) spettava da tempo a S. Gorgonio²³. Sulla base di queste testimonianze giurate, rese e riportate in volgare, in parte in forma diretta, e trascritte nel «psalterium» citato, il giudice e notaio imperiale Iacopino del fu Pincolletto de Casanova «de mandato et autoritate» del podestà redige un «instrumentum in publicam formam» per la tutela dei diritti dei Benedettini di Gorgona e del pievano di S. Nicola di Tomino, al quale compete la «ricolta» delle decime e dei quarti di Ersa e dei villaggi vicini.

La complessa, delicata e tormentata questione della riscossione delle «entrate de l'isola di Corsicha»²⁴ rappresentò uno dei più spinosi problemi per gli amministratori delle proprietà benedettine e poi certosine. La relativa documentazione, dal XII a tutto il XVIII secolo, è di notevole interesse e consente fra l'altro di ricostruire con una certa esattezza e continuità la storia dei contrasti, ricorsi, denunce, cause, suppliche e di tutti gli interventi di signori laici e dignitari ecclesiastici, giudici, notai e giurisperiti, impegnati nella difesa o nella contestazione dei diritti monastici in una lunghissima serie di liti e processi relativi a furti, insolvenze e usurpazioni. Nella seconda metà del Settecento, all'epoca del priore Alfonso Maggi, il quale lottò a lungo con intelligenza e tenacia per far

²² Babilano de Mari (o da Mare), figlio di Galeotto, discendeva dal nobile ammiraglio genovese Ansaldo da Mare, che all'epoca di Federico II aveva acquistato dai Peverelli la signoria di S. Colombano e poi fatto costruire l'omonimo castello (oggi in rovina) che sovrasta Rogliano, dopo aver concluso un accordo con i potenti «domini» Avogari, ai quali assicurò l'egemonia nella parte di sud-ovest del Capo (Barrettali, Negro, Lavasina). I da Mare si riservarono invece il dominio su tutta la zona nord-orientale e seppero esercitarlo con abilità fino alla metà del XVI secolo, quando i Genovesi assediarono e distrussero il castello di S. Colombano, dopo aver sconfitto in battaglia e ucciso Giacomo Santo da Mare, che si era alleato con Sampiero Corso in lotta contro la Serenissima. Cfr. la *Cronaca* di Giovanni della Grossa in *Histoire de la Corse comprenant la description de cette île d'après Giustiniani, les chroniques de G. della Grossa, Monteggiani, Ceccaldi et Filippini*, éd. L. A. Letterson, I, Bastia 1888 (rist. Marseille, 1975), pp. 185 segg. — Sul castello di S. Colombano v. *La féodalité corse* cit., p. 62 seg.; v. anche F. POMPONI, *Histoire de la Corse*, Paris, 1979, p. 96.

²³ Non conosciamo la data in cui furono rese le testimonianze in questione, ma l'episodio è databile fra la seconda metà del XII e la prima metà del XIII secolo, epoca a partire dalla quale agli Avogari rimase solo il dominio della zona meridionale e occidentale del Capo (a sud di Barrettali), mentre Ersa, Centuri e Tomino si trovano all'estremo nord: v. nota 22.

²⁴ Cfr. SCALFATI, *Documenti inediti* cit., pp. 119 segg., dove è pubblicato un elenco di entrate per censi e decime di Corsica, redatto da un procuratore della Certosa di Calci agli inizi del XV secolo.

valere contro i soprusi le ben documentate ragioni dei Certosini, finché non fu costretto a mettere in vendita una parte di quei possessi e benefici corsi che ancora erano fonte di qualche profitto²⁵, i problemi che poneva l'amministrazione del patrimonio insulare erano di tale gravità che l'archivio calcesano venne completamente riordinato anche allo scopo di rintracciare tutti i documenti comprovanti i diritti dei religiosi²⁶.

Un interessante esito di questa imponente e minuziosa opera di ricerca archivistica troviamo in una nota marginale del nostro cartulario (nota *l*, apposta all'altezza del doc. cit. del 1336), di mano di uno dei Padri che il Maggi e il Procuratore calcesano avevano incaricati di raccogliere ogni documento utile per «porre un riparo alle dilapidazioni» che avvenivano. Ma si trattava al tempo stesso di documentazione preziosa per l'avvio di trattative di vendita dei beni allivellati in cambio di modico censo (e quindi «minus utiles» in quanto poco redditizi), che fu uno degli obiettivi del Maggi fin dai primi anni del suo priorato. La nota marginale citata, relativa alla questione «nostrorum quartesimorum Arse», rinvia al «liber bullarum» per la «delegationem factam a domino papa in episcopos Sagonensem et Nebiensem» (a p. 13) e per la «sententiam inde emanatam sive concordiam ob id factam» (a p. 178). La nota, benché priva di date e dei nomi del pontefice e dei vescovi, doveva risultare ben chiara all'estensore: la consultazione del libro delle bolle alle pagine indicate avrebbe dissipato ogni dubbio.

Ora, dopo aver osservato che a quell'epoca in Certosa erano conservate e quindi consultabili anche le pergamene contenenti il testo dei documenti citati, si deve precisare che la vicenda evocata nell'annotazione

²⁵ Cfr. G. PIOMBANTI, *La Certosa di Pisa e dell'isola di Gorgona*, Livorno, 1884; A. MANGHI, *La Certosa di Pisa*, Pisa, 1911. Notizie e rinvio alle fonti medioevali e moderne (in massima parte inedite per i secoli XIV-XVIII) in *Carte ACC I cit.*, *Introduzione*; SCALFATI, *Documenti inediti cit.*, e *id.* *Les relations entre la Gorgone et la Corse du XIII^e au XV^e siècle*, «Cahiers Corsica» 84-85 (1980).

²⁶ Fra i molti e importanti documenti prodotti a Calci in quegli anni cito qui un registro del 1770 ca.: Archivio di Stato di Pisa (ASP), *Corporazioni Religiose Soppresse* (CRS), Nr 264, 14: «Breve compendio degli Effetti, che la Certosa di Pisa legittimamente possiede da 300, e più Anni in qua, nel Regno di Corsica, divisi nelle rispettive Diocesi, nelle quali sono posti». Seguono elenchi di chiese, terreni e altre proprietà. Sotto S. Lucia della Venzolasca, chiesa curata nella diocesi di Mariana, si parla di beni «descritti nel Cartolare autentico di detta Chiesa». Egualmente sotto S. Reparata (diocesi di Aleria) si indica che «gli Effetti di detta Chiesa sono descritti nel Cartolare della medesima, che tiene quel Vicerettore», e un «Cartolare di detta Chiesa, che tiene il Vicerettore» è citato anche per la diocesi di Nebbio sotto la chiesa parrocchiale di S. Cerbone a Poggio d'Oletta. Dopo pochi anni (1785) il Maggi riuscì a vendere diverse proprietà di Corsica, fra cui il beneficio parrocchiale di S. Reparata, che fu acquistato dalla comunità dell'omonimo villaggio. Quanto ai cartulari citati, essi risultano oggi irrimediabilmente, come il già citato «psalterium» di Gorgona (che all'inizio del Trecento era custodito dal rettore di S. Nicola di Tomino) e il «liber bullarum» (cfr. *infra*) che ancora all'epoca del Maggi era in Certosa. L'elenco dei «deperdita» purtroppo non è terminato: cfr. *infra*.

settecentesca risale al XII secolo. Attraverso lo spoglio dei cartari e dei registri, operazione più agevole rispetto alla ricerca e lettura delle singole pergamene, l'ignoto collaboratore del Maggi era riuscito a trovare in archivio quanto di più antico e di più autorevole si potesse desiderare in materia. In effetti nel 1176, in seguito a un contrasto sorto fra il pievano di Luri e il monastero di Gorgona, il papa Alessandro III aveva dato ordine ai vescovi di Nebbio e di Sagona di curare che le decime della pieve di S. Maria della Chiappella fossero versate regolarmente ed esclusivamente al cenobio benedettino, contro le pretese del pievano corso che si era rivolto all'arcivescovo di Genova (dal quale dopo il 1133 dipendeva la diocesi di Mariana, in cui si trovavano le due pievi finitime). I due vescovi corsi, riunitisi nella chiesa di S. Maria, nel febbraio dell'anno successivo convocarono quindi le parti in lite e consigliarono loro di concludere la vertenza con un accordo pacifico. Si giunse così a una «concordia»: davanti ai due presuli, giudici delegati del pontefice, il pievano di Luri — su consiglio del suo vescovo e di alcuni nobili della zona — dichiarò di riconoscere al monastero gorgonese ogni diritto all'interno della pieve di S. Maria, mentre l'abate fu pronto a garantire al pievano piena libertà di azione al di fuori di quel territorio²⁷.

Gli ultimi due documenti copiati nel cartulario sono i soli a non avere alcun riferimento con le proprietà della Gorgona in Capo Corso. Il primo non è datato, è databile al primo trentennio del XII secolo e riguarda una donazione «pro remedio animae» di una vigna e un terreno siti in Balagna, a favore di S. Gorgonio. Di questo e del successivo documento sono andati perduti non soltanto gli originali, ma anche le copie coeve eseguite dal monaco di Gorgona Bernardo per ordine dell'abate Sigismondo. Le copie di Bernardo furono poi esemplate in un registro trecentesco e più tardi in due altri, dei quali non ci è nota la data di redazione: il primo è l'inventario dei beni di S. Reparata di Balagna, che don Stefano da Parma trovò nel 1516 presso il rettore di quella chiesa e

²⁷ Sulla questione del contrasto del 1176, successiva «concordia» e relativi docc., conservati oggi a Calci (doc. 1176) e ad Ajaccio (doc. 1177), cfr. SCALFATI, *Les propriétés* cit., p. 54 seg. — Il doc. (del 1112-1113) con cui S. Maria della Chiappella era stata concessa a S. Gorgonio (fra l'altro insieme con «decimationes, primitias et ex omni iudicio defunctorum eiusdem plebis, qui ab aliis reguntur sacerdotibus, quarta pars»), è edito in *Carte ACC II* cit., Nr 22. A questa chiesa venivano corrisposti censi, decime e altri proventi delle «ricolte» dei beni siti nella parte nord del Capo: p. es. nel doc. cit. del 1281 si prescrive che i censi di Montana presso Morsiglia (che è a sud di Ersa) siano depositati a S. Maria della Chiappella, che si trova all'estremo nord del Capo, non lungi da Ersa. Dal doc. del 1336 (v. supra e f. 26r) risulta invece che «li quarti e decime delli Alzi ita dicti vadunt cum illis Montane et est sancti Nicolai plebis de Tomino» (non però i canonici dei livelli, che continuavano forse a esser versati a S. Maria).

copiò a sua volta nel «Libro G»; il secondo è il «liber» ricoperto di pergamena bianca, intitolato «Corsica» e conservato a Calci, da cui nel 1570 il notaio de Franchis estrasse copia per il suo cartulario²⁸.

Neppure l'ultimo documento è datato, è però databile intorno al terzo decennio del XII secolo, ed è il «breve» relativo a una refuta di beni effettuata in favore di Sigismondo, abate di Gorgona, da parte di alcuni esponenti della famiglia de Pino²⁹. Dalla refuta risulta che i beni in questione erano stati ceduti in precedenza allo stesso ente da Lanfranco «Mazzacorta» de Pino. Per buona sorte, ci è pervenuta anche una copia della «offersio» di Lanfranco, che era l'esponente di una delle più ricche e potenti famiglie della Corsica settentrionale, i cui membri figurano spesso nei documenti, fin dagli ultimi decenni del secolo precedente, come protettori e benefattori del cenobio gorgonese. La donazione citata, avvenuta nel 1116 e relativa a beni siti in Balagna, era stata effettuata in presenza di Baldino monaco, lo stesso che compare come testimone della refuta e che molto probabilmente ne redasse l'atto³⁰. In assenza di nuovi elementi, ritengo tuttora valida l'ipotesi già avanzata in altra sede³¹, cioè che i Pinaschi, per ragioni che ignoriamo, abbiano dapprima contestato la validità dell'oblazione e/o tentato di usurpare i beni donati

²⁸ Ff. 26r-27r; cfr. *Libro G* cit., Nr 20 e 22. Sulla copia di Bernardo, v. *ibidem*, p. 541. Di tutti i mss., citati, ci sono giunti solo il «Libro G» e il cartulario qui pubblicato. Mentre escluderei che fra gli originali e le copie coeve di Bernardo vi siano stati anelli intermedi, ed è certo che il «Libro G» (LG) e il nostro cartulario (CIA) sono copie dirette rispettivamente dell'inventario del prete di S. Reparata e del «liber Corsica», sappiamo che questi due apografi non discendono «recta via» dalle copie di Bernardo. L'inventario del prete Riparato è infatti a sua volta copia di docc. ed elenchi di «iudicii et liveli di sancta Reparata» che il prete Giovanni aveva redatti quando reggeva quella chiesa, nel 1370, «per contento de li homini de la terra e de me prete Iohanne»; cfr. SCALFATI, *Documenti inediti* cit., pp. 106 segg. La copia del «Libro G» e quella del cartulario coincidono. Le piccole divergenze formali (Vallarike / Valle Ricke / Valarike, La Liscia / La Listra, Ubal dini / Ulibaldini, ecc.) si devono ovviamente ai diversi copisti, il cui lavoro è comunque da lodare per la notevole accuratezza. Quanto a don Stefano da Parma, che copiò nel «Libro G» questi ed altri docc., egli avverte (v. *Libro G* cit., p. 557 nota a): «Un'altra copia de mia propria man de li soprascritti istrumenti è in uno sacheto signato Corsica» (segue il disegno di una stella a sei punte). Di questa seconda copia non ho trovato traccia negli archivi.

²⁹ V. ff. 26v-27r: il doc. è databile in base, oltre che alla presenza di Baldino, all'abbaziale di Sigismondo, che compare in vari docc. dal novembre 1118 all'ottobre 1131: cfr. *Libro G* cit., Nr 22. Come per il doc. precedente, LG e CIA sono copie sostanzialmente fedeli di due copie diverse. Il verbo di cui segnalavo la mancanza in LG, in CIA compare («dedit»); inoltre «per bona fidiatate» di CIA è più correttamente «per bonam fidem» in LG, «infentionare» corrisponde a «intentionare» di LG, «in platum» a «per plaitum», «inter quidem» a «in ferquidem» ecc.

³⁰ La donazione di Lanfranco è edita in *Libro G* cit., Nr 11. Oltre al cit. «breve possessionum» del 1124 ca., relativo ai beni di Gorgona in Balagna, Baldino risulta redattore di diversi docc. per conto del suo monastero. Il fatto che alla fine della refuta egli dichiarò «interfui et testis sum», non consente di escludere che egli abbia redatto il doc.: cfr. *Libro G* cit., p. 544. Sulle proprietà di S. Gorgonio in Balagna, cfr. S. P. P. SCALFATI, *Les origines des rapports entre la Balagne et l'abbaye de la Gorgone*, «Cahiers Corsica» 81 (1979).

³¹ SCALFATI, *Les propriétés* cit., p. 74 nota 100.

alla Gorgona dal loro parente (presumibilmente dopo la sua morte) e si siano infine decisi a impegnarsi di non recare molestia ai monaci, con un atto di refuta da cui comunque emerge chiaramente che le proprietà in questione già spettavano «ad sanctum Gorgonium».

5. Le notizie del nostro cartulario integrano in modo sostanziale quelle desumibili dalle non numerose fonti documentarie superstiti a noi finora note, relative al patrimonio corso dei monaci di Gorgona, e valgono fra l'altro a fornirci un quadro di insieme di indubbio interesse circa l'assetto della proprietà fondiaria e la popolazione della Corsica settentrionale. Ai documenti pervenutici in copia e in originale, oggi conservati negli archivi di Calci, Pisa e Ajaccio, si possono aggiungere quelli della copia redatta da don Stefano da Parma e i non pochi «deperdita» di cui — insieme con i documenti trascritti — unico prezioso testimone costituisce il cartulario del notaio de Franchis³².

Oltre ai documenti qui pubblicati, anche quelli del «Libro G» ed altri che in epoca napoleonica furono portati da Calci alle Archives Départementales de la Corse, dove tuttora si trovano³³, ci sono giunti solo in copia, grazie allo zelo di religiosi che per ragioni diverse ritennero utile preparare per il proprio archivio o per quello della casa madre «scripture de li beni immobili» delle chiese corse dipendenti. È questo il caso dianzi citato di don Stefano da Parma, procuratore della Certosa di Calci, che nel 1516 si recò in Corsica per provvedere alla successione del rettore di S. Maria della Chiappella e di S. Nicola di Tomino, e che prima di rientrare in sede si spostò dall'estremo nord del Capo fino in Balagna per trascrivere l'inventario dei beni spettanti a S. Reparata, inventario che a sua volta copiava elenchi e transunti compilati nel 1370 dal prete Giovanni della stessa chiesa. Verso la metà del Cinquecento, altri Certosini eseguirono copie semplici di documenti medioevali oggi perduti, sulla base di originali e di apografi conservati negli archivi delle chiese corse e concernenti l'acquisizione e la gestione del patrimonio che l'ente possedeva nell'isola. Furono invece eseguite a Calci fra la seconda metà del Quattrocento e il 1570 le copie del «liber Corsica» utilizzate dal notaio de Franchis per il suo cartulario.

Il criterio seguito da questo notaio (o meglio, dai Padri certosini che gli conferirono l'incarico della copia) nel selezionare i documenti tratti dai due volumi conservati a Calci non è dichiarato. Dopo una se-

³² Sui principali archivi in cui si conservano i docc. corsi di Gorgona cfr. *Carte ACC I cit.*, *Introduzione*, § 3.

³³ Si tratta di docc. che fino al 1150 sono editi in *Carte ACC II cit.*, Nr 65, 66 (copie cartacee sec. XVI).

rie di elenchi di proprietà seguiti da scarni registi e alcuni transunti di documenti non datati, risalenti al XII secolo, nella seconda parte del cartulario troviamo copie di documenti di epoche e contenuto assai diversi. Da un atto della fine del XIII secolo passiamo a uno del 1460, poi a uno degli inizi del Trecento e infine a due che sono anteriori di oltre due secoli. Così, dopo i fogli 96-102 (ca.) del «liber Corsica» si salta a foglio 140 e seguenti. Per di più, come si è già accennato, gli ultimi due documenti non si riferiscono a proprietà di Capo Corso, ma ad una minima parte del patrimonio della Gorgona in Balagna.

Le sottoscrizioni e formule di autentica notarile, e infine l'attestato dei Priori di Pisa, in cui si dichiara che agli «actis publicis» del de Franchis «plenam fidem in iudicio et extra ubique adhibendam esse», ci aiutano a capire le ragioni per cui i Certosini di Calci decisero di far eseguire le copie dei documenti ricorrendo a un notaio iscritto nel collegio pisano e alle autorità dei Priori cittadini. Nella situazione di costante conflittualità in cui essi si trovavano sul fronte corso a proposito della gestione del patrimonio insulare, un cartulario autenticato rappresentava una efficace arma di difesa, di cui purtroppo non era difficile prevedere l'impiego in una delle tante «questioni e afflizioni» che — come scriveva il priore don Orsini, predecessore del Maggi — «fanno crepare i Priori avanti il tempo»³⁴.

Sappiamo che la crisi dei Certosini in Corsica era ormai da tempo divenuta insanabile. Essi non potevano più esercitare il ruolo religioso, economico e culturale svolto in passato — in una situazione generale affatto diversa — dai Benedettini che li avevano preceduti, e i loro rapporti con la popolazione indigena si limitavano non di rado alle operazioni di ricognizione delle proprietà e di riscossione di canoni, censi e

³⁴ Come già accennato, i due docc. riguardanti la Balagna si riferiscono a una parte minima del cospicuo patrimonio certosino in quella regione; ma anche i docc. relativi ai beni di Capo Corso menzionano solo alcune delle proprietà (per non parlare delle abitazioni e dei terreni, solo le chiese possedute nel nord dell'isola erano una ventina). I testi raccolti dunque non costituivano un inventario generale dei possessi né si riferivano a tutte le liti e cause in corso sulla loro gestione; rappresentavano invece uno strumento da usare in previsione (o nell'imminenza) di qualche controversia, cui i Certosini erano da tempo abituati. Una importante testimonianza in questo senso ci offre una bolla papale che precede di una trentina d'anni la compilazione del cartulario. Il priore di Calci aveva ottenuto nel 1538 da Paolo III non solo la conferma dell'unione delle chiese corse con la Certosa, ma anche la facoltà di eleggere e di rimuovere i curati senza il consenso dei vescovi. Nel doc. il pontefice ordinava fra l'altro ai vescovi corsi di perseguire severamente gli usurpatori delle proprietà certosine. Cfr. Archives Départementales de la Corse, Série III, Nr 35. Difficoltà di rapporti non solo con procuratori e con livellari disonesti e infedeli, ma anche con rettori di chiese dipendenti da Calci, con preti e pievani di parrocchie vicine, e persino con i vescovi insulari, sono ampiamente documentate fin dai primi secoli di presenza dei religiosi pisani in Corsica: v. SCALFATI, *Relations* cit., § II segg. (v. *ibidem*, p. 7, notizia su una interessante bolla papale del 1322).

decime, oltre che alle vertenze che ne scaturivano, per la cui soluzione bisognava far ricorso sempre più spesso alla giustizia. Quindi, dato che le cause si svolgevano in Corsica, su cui proprio a partire dal 1569 la Repubblica di Genova aveva ripreso il suo dominio per dedicarsi a una vasta «oeuvre d'apaisement et de réorganisation», al termine della guerra detta di Sampiero Corso e dopo un periodo di amministrazione affidata all'Ufficio di San Giorgio³⁵, la prudenza consigliava di non privare l'archivio calcesano dei suoi preziosi registri e di tenere invece pronte copie «legalizzate per mano di Notaro», tanto più che — altro evidente segno di crisi — per tutto il XVI secolo (e così fino agli inizi del Settecento) non troviamo alcun procuratore certosino residente stabilmente nell'isola³⁶.

6. L'edizione segue l'ordine in cui i documenti sono trascritti nel cartulario e ne riproduce fedelmente il testo, comprese le irregolarità ortografiche, grammaticali e sintattiche, nonché le deformazioni subite dai vocaboli nel corso della tradizione. Le note confermano in pochi casi lezioni anomale e in pochi altri riportano forme che nel testo sono state rettificate in quanto dovute a «lapsus» evidenti³⁷.

Accenti, apostrofi e maiuscole sono stati adeguati all'uso moderno. L'iniziale maiuscola è impiegata per i nomi propri e aggettivi derivati, per l'iniziale di parola dopo un punto fermo, per i sostantivi Calende, Idi e None, per pochi altri fra cui Dio e Trinità. Quanto alla interpunzione, ho seguito di norma i segni di pausa presenti nel manoscritto, anche se in qualche caso il senso avrebbe potuto richiedere una diversa punteggiatura³⁸.

Il testo è pubblicato rispettando tutti i capoversi del cartulario e se-

³⁵ V. le *Cronache corse* in *Histoire de la Corse* éd. Letteron cit.; F. ETTORI, *La paix génoise (1569-1729)*, in *Histoire de la Corse*, dir. P. Arrighi, Paris, 1971, pp. 245 segg.; S. P. P. SCALFATI, *Stranieri nella Corsica medioevale, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, Napoli, 1989, pp. 111 segg.

³⁶ Così concludeva l'anonimo estensore del cit. reg. ASP, CRS, Nr 264, 14: «Dalle scritture che conservasi nell'Archivio di Certosa, si rileva non essere più Essa in possesso di tanti altri Effetti, che li furono illegittimamente usurpati ne' tempi ne' quali non vi tenevano il Procuratore Religioso».

³⁷ V. per il primo tipo di intervento le note *f*, *qq''*, *rr''*, *h*, *q*; per il secondo, le note *ss*, *ff*, *rr'*, *e*, *f*, *m*, *p*. Con il f. 20v ha inizio una nuova serie di note testuali (*a-r*), relative alla II parte del ms.

³⁸ Mi limito a citare qui il caso dei due docc. per i quali disponiamo di due apografi cinquecenteschi (Libro G = LG, il nostro cartulario = CIA), quindi pressoché coevi, discendenti attraverso vari gradi da A (sec. XII in.). Don Stefano, cui dobbiamo LG, adotta (o copia) segni di pausa che non concordano con quelli di CIA (nei due ultimi docc.: cfr. ff. 26r-27v, corrisp. a Libro G., Nr 20 e 22); i testi sono editi rispettando anche la diversa punteggiatura.

gnalando con / il passaggio a nuovo foglio³⁹. Fra parentesi quadre è l'integrazione delle rare lettere e parole illeggibili per lacerazione della carta. Con tre punti di seguito sono indicate le lacune dovute a guasto del foglio.

³⁹ Spesso (soprattutto nella I parte del ms.) l'ultima parola di un f. (*r* o *v*) è ripetuta all'inizio del f. seguente, come si segnala nelle note, in cui sono anche indicati i toponimi che nel XVIII sec. furono ripetuti nel margine dei fogli, talora in forma diversa da quella che risulta nel testo, essendo mutato nel corso dei secoli il nome riportato nei documenti (v. p. es. note *s*, *g'*, *v'*, *bb'*, *ll'*, *mm''*)

EDIZIONE

- f. 1r ... alla Partita sicut ei... est de... He sunt terre quas habet sanctus Gorgonius in Pino, videlicet: petium unum de vinea posita in loco qui dicitur Ficareto, sicut terminatum est et ibi prope similiter ad Ficareto petium unum magnum de terra cum salcibus, et iuxta murum hec sunt demonstrata et pedegiata sub sacramento Bernardini de Albertino Bura-ci et Bunaldo et Ribaldo et Ansaldo de Barbarincha et Landolfino Cio-cio, qui fecerunt iurare homines fulmium de Ovelia et Paladino et Leone de Velegnano et Guido Bettolaccio in testimonium Ioannes plebanus de Luri et plebanus de Brando et capellanus sancte Lucie delli Moti et presbitero dello Cagnano et diaconus de Petra Corbaia et diaconus de Morselia et Guilicone et Alberto germani /^a de Ovelia et Oberto de Botacella et aliorum multorum fere ducentorum, qui convenerant ad diem festum sancte Margarite. Item bona ecclesie sancte Marie de Pino^b, quia dicta ecclesia est annexa sancto Nicolao plebi de Tomino, debentur eorum redditus plebano dicte ecclesie sancti Nicolai, quia est verus patronus. Item in Pino^c tenemus in pluribus locis multa bona, que debentur de suis redditibus dicte ecclesie sancti Nicolai. Item tenemus ecclesias Annunciate de Baretтали et Oleastri Capi Corsi^d annexas dicte ecclesie sancti Nicolai. Item ecclesia sancti Augustini de villa Morsilie^e est annexa sancto Nicolao. Item in Pino^f habemus podere quod fuit olim Bonacutii quondam Lupi de Cintura / Michelino. Item lentia de terra olivata posta appresso a la fonte d'Aquaviva, e tene uno capo in vado e l'altro lato con lo Stopionazzo^g. Item una lentia di terra posta sotto la casa di la Costa^h, tiene un lato con l'herede de Michelino e l'altro lato confina con la via e l'altro lato confina con li sopradetti. Item petium unum di terra a vignata, posta in loco ditto allo Castagnoloⁱ, tene uno capo con l'herede di Mathie ed à l'altro capo con l'herede di Bertone dalla Costa. Item lentia una d'orto, posita in loco ditto Aquaviva^l, e tiene un capo
- f. 1v
- f. 2r

^a germani è ripetuto

^b nel margine sinistro del foglio (in seguito: m.s.) Santa Maria di Pino

^c m.s. Pino

^d m.s. Anunziata di Baretтали et Ogliastro

^e m.s. S. Agostino di Morsilia

^f m.s. Pino

^g m.s. Acquaviva

^h m.s. Alla Costa

ⁱ m.s. Castagnoli

^l m.s. Acquaviva

f. 2v con l'heredi di Michelino e l'altro capo con l'heredi di Bertone. Item un pezzo d'orto posto in queste confine^m, da una banda con l'horto Pranati, dall'altra banda con la via e con lo vado, e più pezzo uno di terra posto in loco ditto /ⁿ alle Faulle^o e de Orenso, circondato da due parti con li Costaresi.

Item qualiter ad XVIII dicti libri. Hec sunt terre de Tomino quas habet sanctus Gorgonius et sanctus Nicolaus de Tomino in plagia. In primis petium unum de terra alla Canuta^p. Item petium unum alla Guatarella^q, et iudicavit eam Baldo de Ovelia. Item ad sopra Guatarella petium unum, et iudicavit Bruno de Campiano. Item alla Morta^r petium unum iudicavit illam illi de Morsilia. Item petium unum que est Riverii Lamuta ad sopradictam Mortam^s. Item alla Croce Riverii Mare petium unum^f. Item lentie due ad Algaio, quas iudicavit Boxelus de Gualdo^u. Item unum petium ad Algaio, bonum et magnum. Item all'Orno petii dui^v. Item tenemus to[tum] Collem Bucini^z et planum sicut circumdatum /^a et usque ad litus maris ab uno latere ad aliud. Item petium unum bonum et magnum alla Magninca^b. Item petium unum bonum a l'Orno, et dedit eam in cambium Ioanni de Ovelia^c. Item alla Steccaia petium unum et magnum^d. Item alle capelle de plebano et iudicavit Alberto de Ovelia et ibi prope petium unum et iudicavit eam Alberto de Tomino. Item allo Torcello petium unum et iudicavit eam Alberto de Tomino^e. Item allo Torcello petium unum et iudicavit eam Landolfo Mutho. Item al Putheo petii duo, via mediante, et iudicavit sancto^f Landolfo. Item al Albiero petium unum magnum, via mediante^g. Item petium unum ad Valle^h. Item ibi prope ubi sunt castanee et olive lentiam bonam et optimam. Item alla Agripanda campum cum agro et fuit

^m m.s. Acquaviva

ⁿ ditto ripetuto

^o m.s. Faule

^p m.s. Canuta

^q m.s. Guatarella

^r m.s. Alla Morta

^s m.s. Moccialese

^t m.s. Alla Croce

^u m.s. Algaio

^v m.s. Orno e Busino

^z m.s. A Colle del Bucino

^a circumdatum ripetuto

^b m.s. Magninca

^c m.s. Orno

^d m.s. Steccaia

^e m.s. Torcello

^f Così nel testo

^g m.s. Albatro

^h m.s. Valle

- f. 3v Castelleseⁱ. Item ad /^l Agripandam propria lentia una de... Item circum magnum ubi est ecclesia sancti Nicolai, qui dicitur Valdasanto, sicut via currit usque ad Agripanda, et ritorna alla valle della Mora, et dederunt ei homines de Ovelia pro comuni consilio in die consecrationis eiusdem ecclesie pro eius dote, et nemo alius partem in eo circulo habebat nisi supradictus. Item campora et agro sicut est la terra de Ioanni de Ovelia in sursum, et colla per la colle usque ad fontana de Aquaviva, sunt proprie sancti Gorgonii et sancti Nicolai. Item petium unum allo Salice, quia olim fuit vinea cum ficibus. Item petium unum ibi prope de silva quam comperavit presbiter Magno. Item petium unum de silva, quam habemus ad medietatem con Aquaviva, est Amsaldo. Item ibi prope petium unum de silva de Landenonado /^m ad medietatem cum illi de Aquaviva. Item petium unum de terra magno allo Vignalasco, quam emit presbiter Magno de Amoroxoⁿ. Item allo Sorbello petium unum de terra^o. Item lentiam unam ibi de subtus, ad latus de illis de sancto Damiano. Item allo plano dell'Albitro ad latus delle Castellese^p ad pedem tenutam magnam, et currit usque allo vado et usque ad silvam, et via dividit per medium. Item supra modum sunt al Sorbello petium unum, quam iudicavit Pregrinus pro anima sua. Item habemus campora magna et agros ad Magnincam citra vadum Tominum versus, ultra illum qui est le Bore verso^q. Item subtus alla Canaccia petii duo de terra. Item al Valnicho nelle plane petium unum de terra. Item in valle sancti Georgii petium unum de terra^r. Item /^s petium unum de terra ad Alm... Grangnolazzo ad medietatem nelle plane, quas decipaverunt, debent omni anno totam decimam per bonam fidem, et si deradate fuerint debet reverti tota terra ad sanctum Gorgonium et sanctum Nicolaum. Item terre quas tenent ad laborandum domina Theodora cum suis consortibus, et sunt posita alla Morta ed alle Mura et allo Capino et sunt lentia sex^t. Item ad Aqua de Meria tenuta in qua tenemus quartam partem, quam iudicavit Alberto Fostolese^u.
- f. 4r
- f. 4v

Hec sunt terre et vinee sancti Gorgonii et sancti Nicolai, que sunt in

ⁱ m.s. Agripanda

^l ad ripetuto

^m Landenonado ripetuto

ⁿ m.s. Vignatasco

^o m.s. Sorbello

^p m.s. Pian dell'Albitro

^q m.s. Campora alla Magninca

^r m.s. Valle di S. Giorgio

^s Item ripetuto

^t m.s. Morta

^u m.s. Acqua di Meria

f. 5r Tomino. In primis petium unum in clausum subtanum ad Rofum usque ad illa de Gratiano^{v'}. Item in clausum sopranum petium unum de vinea que debet esse barelate decem/^{z'}. Item lentie due de vinea nigella, supra illa de Gratiano. Item habemus cum dicto Gratiano lentias duas, una nigella et alia blanca. Item ad Aquaviva lentie quinque, de super quatuor et una de subtus^{aa}. Item all'Insoletto petium unum de terra, vado per medietatem. Item alla Relegnana petium unum cum constitu. Item alla valle delle More petium unum et ritorna allo plano a Tomino^{bb}. Item horto de Roffo, bonum et magnum^{cc}. Item petium unum quod est vocatum Campo de Bove^{dd}. Item ibi prope petium unum. Item in Galdolaccio tenemus medietatem de terris et vineis et arboribus cum suis pertinentiis. Item prope ecclesiam sancti Nicolai tenemus unum clausum magnum, qui a vulgo dicitur allo Stopione, cum tribus clausis, duo dicuntur Cursi et alter Casa Vetera^{ee}. / Item alium petium magnum ibi prope usque ad valle ita a via publica circumdatum videtur et nemo in eo loco nihil actionis habet nisi dicta ecclesia.

f. 5v

Hec sunt terre vel decimarie sancti Nicolai de Tomino. Primo in Tomino totum podere et processione Gratiani integre est de dicta ecclesia. Item medietatem podere et processione Cartusianorum de Tomino decimatur dicte ecclesie. Item totum cortixianum dominorum Orliani decimatur dicte ecclesie ubicunque inveniuntur de dictis poderibus. Item tota valle della Mora decimatur dicte ecclesie^{ff}. Item ad Suales decimatur ut supra. Item totum Stopionazzo decimatur ut supra^{gg}. Item planum de presbitero ut dictum est. Item similiter ad Casam Plagiam decimatur^{hh}.

f. 6r Hec sunt tenute sancte Marie del Capo, delle Pozze de Tamarone usque ad foce /ⁱⁱ de Maxole... al Gotolasto et viene r nolasto et ritorna per lo vado usque ad Tamarone. Item allo Saletto petium unum. Item de Virgianica tenemus medietatem cum Ormanino et suorum consortium. Item alla valle de Tomino petii duo^{ll}. Item al ricevuto in cambio vigna alla corte fatta per boni homini. Item ad planum de Rofo lentie

^{v'} m.s. Ruffo

^{z'} decem *ripetuto*

^{aa} m.s. Acquaviva

^{bb} m.s. Valle delle More

^{cc} m.s. Orto di Roffo

^{dd} m.s. Campo di Bo

^{ee} m.s. Stoppione, Corsi, Casa Vecchia

^{ff} m.s. Mora

^{gg} m.s. Stoppianazo

^{hh} item ...decimat(ur) con inchiostro diverso

ⁱⁱ foce *ripetuto*

^{ll} m.s. Valle a Tomino

bone et optime due de supra la ripa et una de subtus^{mm}. Item laude... la via de plano de Rufo petii duo. Item alli Pinzaciai in due quanti lague et una de lande. Item della terra de Gratiano et de Ormanino in sursum usque ad illam de Fenatio et terram de Ansaldo habemus lentiam bonam et optimam. Item ad Maceriam tenemus petium magnum et optimum. Item ad Fontane tenemus unum petium magnum nemoris, ut terminatum est. / Item... Ormanino in un... sancti Gorgonii et sancti Nicolai. Item totum campum de Bove, quod iudicavit Boxum dello Gualdo et est sancti Gorgonii, et ibi prope campum unum que iudicavit Albertinus de Aquaviva. Item de toto casamento Gualdolaccio et de omnibus que pertinent ad eius casamentum et est medium sancti Gorgonii et sancti Nicolai de agris et cultis et arboribus. Item totum casamentum Costarese pro loco ubi situm est debet annuatim pro feudo solvendo dicte ecclesie sancti Nicolai starium unum de ficibusⁿⁿ. Item omnia bona paterna Costarensia decimantur dicte ecclesie. Item quod habebant in Sorbara illi de Calella^{oo} est totum sancti Gorgonii. Item omne loco de supraditta Calella^{oo}, quas habent illi de Ovelia, est sancti Gorgonii / et sancti Nicolai quartam partem agris et cultis et arboribus, exceptum congruum in quo habitant. Item petium unum de vinea posita allo pedem de Valdasantio verso Agripanda. Item totam casellam ad vignam Lasco apud Castagnolo est sancti Nicolai^{pp}. Item totam casa la Poialasca est sancti Nicolai^{qq}. Item ad Aponaciam petium unum bonum campora. Item petium unum positum allo Poiale ad Suaerta et est stario uno. Item alli Ionchetti supra viam petium unum. Item ad pedem ad Calcinaia petium unum. Item petium unum de vinea posita alla Cella de Albertino de Alcìa in clausum delle Case Arse, quam iudicavit Ioannes della Botticella Deo et sancto Gorgonio pro anima sua et patris et matris sue. Item notum sit quod ego Ioannes cum filio meo Ioanni cum fratre meo Ugo cum filiis et filiabus nostris / per remissionem peccatorum nostrorum et animabus patris et matris mee damus et concedimus casalinum positum in loco ubi dicitur alle Colle di Quancito Vado, sicut terminatum est, in testimonium multorum hominum, videlicet dominus Petrus et Albertinus clericus et Dabone cum filiis suis. A Guido et Albertino hoc datum et iudicatum fuit in manu venerabilioris abbatis Alberti. Anno Domini millesi-

^{mm} m.s. Piano di Roffo

ⁿⁿ m.s. Costarese; m.s. più sotto, mano sec. XVII ex.: 1689 a 18 marzo, in can... esibita

^{oo} -l- corr. su s tonda

^{pp} m.s. Casella

^{qq} m.s. Casella Poialasca

f. 8r mo ducentesimo decimo. Manifestus sum ego Albertus de Ovelia cum filio meo Alberto de omnibus quod habeo in dominio, videlicet terras et vineas et silvas ubicunque inveniri possit iudico et dono et trado omnipotenti Deo et beato Gorgonio, ut ab hac hora in antea habeat et possideat in perpetuum sine ullo timore et absque omni contradictione iure perpetuo hoc/^{rr} iudicium et hoc datum quod facio in manu venerabilis abbatis Alberti. Unde recepit me in suis beneficiis et orationibus. Testes qui ibi erant domini^{ss} Petri, domini Ildebrandi, domini Ioannis monaci sancti Gorgonii et Lupo del Vignale.

Item habemus nello Vignale lentie due de vinea cum ficibus, quas tenet ad laborandum Lupo filius Venerandi dello Vignale.

f. 8v Hec sunt terre quas sanctus Gorgonius habet in Arsia de casamento de Petro Murto da Grona^{tt}. In primis case due in quas tenemus medietatem. Item lentiam unam de vinea positam a Vellano. Item lentia una de vinea allo Platille^{uu} de subtus allo palmento. Item lentia una de vinea allo Formolasco. Item alla Costa lentie due de vinea^{vv}. Item lo Formolasco petium unum de vinea. /^{zz} Et ista sunt propria. Item allo Fossato della consortia de illis della Gloria tenemus de octo parte una. Item alla Castaldaccia similmente. Item alla Tepolaccia similiter. Item allo pedem de Crocinco et est propria. Item al Lori proprietatem alle Fiche Grosse propria. Item alla Galistrutta usque alla Sorbina similiter. Item alle Tege Malepa lentia una et est propria. Item allo guado de Malepa ad pedem lentia una et est propria. Item ad Ripiano similiter^{aa'}. Item ad Fenochio similiter. Item alla Bettolaccia similiter. Item alla Sorbinca similiter. Item ad Giovarra similiter. Item ad Lipergo similiter. Item ad Palaia similiter. Item alle Paratinelle. Item alla valle de Ansifredi similiter. Item alla Socina similiter. Item alla Titinca similiter. Item al Gardinco similiter. Item allo Ionchetto similiter. Item alla Marinca similiter^{bb'}.

f. 9r Hec sunt terre de casamento de Anselmo /^{cc'} de Gloria. In totum suprascriptum casamentum tenemus medietatem per iudicium quod ipse fecit Deo et sancto Gorgonio pro anima sua. Item ad Linare a Fesia pe-

^{rr} hoc ripetuto

^{ss} nel testo doni senza segno abbr.

^{tt} m.s. terre in Arsa

^{uu} m.s. Vellano. Platile

^{vv} m.s. Formolasco. Alla Costa

^{zz} vinea ripetuto

^{aa'} m.s. Fossato. Castaldaccia. Tepolaccia. Crocino. Lori. Fiche Grosse. Galistrutte. Sorbinca. Tegghie di Malepa. Guado di Malepa. Ripiano

^{bb'} m.s. Finocchio. Bettolaccia. Sorbinca. Giovarra. Lipergo. Piaggia. Paratinella. Socina. Titinca. Gardinco. Giunchetto. Marinca

^{cc'} de Anselmo ripetuto

tii tre di terra quas iudicavit Landolfo de Arsia, unum est super Boncone. Item alle Parasine de Acconaccia petium unum de terra quam iudicavit Petro de Iacono. Item alla Cocolaccia petii dui de vinea. Item ibi prope lentiam unam quam iudicavit Alberto della Suora cum suo exitu^{da'}.

f. 9v Hec sunt terre quas habet sanctus Gorgonius alla Butigella, quas iudicavit monachus de Butigella, videlicet case, terre et vinee et similiter viculum idest de vinea quod est vocatum Gorgonaccia^{ee'}; et in omnibus locis ubi tenebant in Gloria iudicaverunt et dederunt medietatem pro^{ff'} animabus eorum. Item allo pastino ad Maleita petii duo de vinea et tenet/^{ss'} ad laborandum Petrus della Butticella. Item ipsemet tenet alium petium de vinea in clausura versus ad Casarsa, quas iudicavit Baldicione de Butticella.

f. 10r Hec sunt terre quas habemus in Dodora^{hh'}, quas iudicavit Ugo marchio Deo et sancto Gorgonio pro anima sua. In primis petium unum de terra in Dodora, quam ipse tenet. Item in Menaria petium unum quod iudicavit Carbone de Aqua Frigida Deo et sancto Gorgonio, posita alla Vaccareccia ad pedem delle Capannelle, et tenemus medietatem in totum Baldascum, quod est in dicta Minaria in illud quod fuit Muculi. Et in alia parte de illo qui fuit Petri tenemus della quarta parte tribus partibus. Item petium unum de terra ad Alcii, quod iudicavit Alberto de Aqua Frigida: tenemus tertiam partem de tota prexa/^{ii'}. Item allo Persico petium unum de vinea quam iudicavit Ioannes de Granaiolo et petium unum de terra ubi sunt Fiche Munuscule, quas iudicavit Ioannes de Luri et est in Gloria. Item alli Ioncatelli petium unum de terra. Item ad Olivella a Renaio petium unum de vinea et petii dui de terra ad suprascritta Oliva, et ibi desuper lentie duodecim de terra. Item all'Horto petium unum de terra cum vinea, quod est in Baldasco, et ibi prope lentiam unam, vado mediante. Item dalla terra de via in subtus tenemus medietatem et quod est Baldasco. Item allo Persico petium unum de terra cum ficibus.

Hec sunt terre quas habet sanctus Gorgonius de Aqua Frigida, et iudicavit Carbone de Aqua Frigida^{ii'}. In primis casa una cum totum con-

^{da'} m.s. Linari pezzi tre. Boncone. Parasine. Cocolaccia

^{ee'} m.s. Terre in Butticella. Gorgonaccia

^{ff'} nel testo pre

^{ss'} tenet ripetuto

^{hh'} m.s. Dodora

^{ii'} prexa ripetuto

^{ii'} m.s. Acqua Fredda

f. 10^v gruum et ibi prope petii dui de vinea cum castaneis. Item tenutam / unam quam tenemus medietatem et aliam et est de Vincentio et ubicunque invente fuerint al soprascritto casamento debemus habere medietatem et de consortia de Tamarona debemus habere sicut de Ventio. In loco ubi vocatur ad Ioncam, vel ad vinea de subtus Bavilla, tenemus tertiam partem de tota, et iudicavit Landolfo de Tingiagio pro anima sua et fratris sui Boxii. Item petii duo de vinea cum castaneis ad Aquam Frigidam, quam iudicavit Ingo de Morsilia pro anima sua Deo et sancto Gorgonio.

f. 12^r He sunt terre de Morsilia que sunt sancti Gorgonii^{mm'}. Primo: de toto casamento de Gianni del Podio tenemus quartam partem in omni loco et debemus habere omni anno denarios duodecim de suprascritto Gianni et filio suo, quas iudicavit Lupo dal Podio. Item petium unum de vinea posita alle Cane et est clausum bonum. Item petium unum de terra posita alla^{nn'} / Cintura qui fuit noster conversus, quod podere est positum in loco dicto Menolaccio^{oo'}, quod podere tenet Bonaioncta cum nepotibus suis et debet dare annuatim quarte cinque grani. Item dictus Bonaioncta debet dare nobis annuatim denarios duodecim pro podere quod fuit Ansafredi olim conversi nostri, quod podere est positum in loco dicto Bovallo^{pp'}.

f. 12^v He sunt terre Calogiani dello Caxuchio. Item totius loci et ubicunque tenent Guielmus et Albertuccius de casamento de Casucio tenemus quartam partem de uno tertio per Caiolani. Ego Albertus abbas hoc casamentum dedit ad laborandum Guielmus et Albertuccius et debet solvere omni anno quartas tres grani. Testes fuerunt Roberto Ioanni della Boticella et Bonacorso et Ugolino della Camera et aliis multis. Memoriam et recordationem facimus ego abbas Albertus sancti Gorgonii dedi^{qq'} al Guiducius filio Petri del Vecchio de Arsa petium unum de terra con ficibus, posito in clausum alla Cretorna, unde debent omni anno mezinum unum grani, et si non potest dare granum debet dare quidquid valuerit in illo anno currenti monete genuine ad lignum^{rr'} sancti Gorgonii qui in Corsica venit, et si non venit debet ad sanctum Nicolaum de Tomino. Et dedimus ei decem annis, et si ille vel sui heredes voluerit in antea teneri pro eodem modo teneantur. Hoc factum est cum voluntate

^{mm'} m.s. Morsilia

^{nn'} Il f. 11 manca; dal f. 12 al f. 20r (fino a et Landolfus) in inchiostro diverso

^{oo'} m.s. Menolaccio in Pino

^{pp'} m.s. In Bovallo

^{qq'} dedi ripetuto

^{rr'} nel testo ligum

Ioannis de Botticella et ita fuit suprascripta terra con ficibus in presentia Iacobo de Tomino et Bonfilio et aliis. Anno Domini 1210.

f. 13r Hec sunt terre quas habemus in Meria et in tenuta de Vavilla^{ss'}. In primis in Pastoretia lentie due, in Pastino lentie quattro. Item alla Fossa la Lentia Gorgonaccia/^{tt'} petie due. Item al Bagno Soprano uno petio de vinea cum ficibus, quas debet omni anno quartam partem. Item Ansifredo et Geraldo iudicaverunt a sancto Nicolao et sancto Gorgonio pro anima sua una petia de terra et silva ubi dicitur Campora et salci cum ficibus. Da tramontana confina con Olivetto, da mezogiorno con Simone, omnes de Pastina, et da lebeccio con l'Acchia Albine Piane. Debet gaudere Goglielmo dum vivit et debet dare omni anno quartam partem de omnibus fructibus; et si stet duos annos quod non solvat quartam partem, debet esse dictam tenutam in potestate libera plebis sancti Nicolai de Tomino. Et hoc ad presentiam Bandirnis^{uu'} monacus testis, sive solidos 905 et unam libram di cera. Item tenemus in Meria unum planum et olive ubi/^{vv'} dicitur la Capanna propria sancti Nicolai de Tomino cum suis fin... Item in loco dicto de Meria tenemus a sancto Rocco duo petia de horti proprii sancti Nicolai supradicti.

f. 14r Item tenemus unum petium de vinea magnum, machia et silva cum arboribus in loco ubi dicitur il Zoccarello iurisdictionis de Meria, est propria sancti Nicolai. Item habemus unam olivam propriam sancto Nicolai de Tomino in loco dicto ad Olmeta. Item una oliva a sancto Tera mo propria ecclesie supradicte sancti Nicolai. Item debent rectores sancti Pauli et sancti Martini solvere annuatim unum scutum aureum sancto Nicolao pro fe.../zz' Item al Tintorasco petioli dui. Item al f...to de Angeretta petio uno. Item tenem[us] partem in boscho et silva de consort.... ad Petra Rossa^{aa''}. Item alle Petrelle petium unum cum ficibus. Item sopra la cas[a de] Petro de Ansaldo petio uno. Item ibi prope lentia una de subtus. Item lentie due posite alle Capanne. Item petii dui. I[tem] ad supra hortum petii dui, via mediante. Item alle Mocaccie petium unum [de] vinea. Item in Nova Villa lentie due de vinea. Item atorno allo Palmento petio uno de terra cum castaneis et arboribus. Item petium unum de terra... Pergollo ante domum Unienderii. Item t[en]emus partem in boscho de consortia de subtus Baculo, ubi tenent illi de

^{ss'} m.s. Meria

^{tt'} Gorgonaccia *ripetuto*

^{uu'} *Nel testo Banda/dirnis con -da- espunto*

^{vv'} ubi *ripetuto*

^{zz'} m.s. S. Pauli et S. Martini

^{aa''} m.s. Pietra Rossa

f. 14^v Vavilla. Et similiter tenemus nello Galdo della Va... ubi tenent illi de Vavilla. Et similiter tenemus ad Hornetto petium unum de terra con/^{bb''} castaneis. Item lentia una de vinea al Bagno Soprano. Item allo Stopionaccio ad pedem de Porcilionem tenemus medietatem de campora et silva. Item allo Melo sopra allo Cepo tenemus quartam partem de una petia de silva. Item ad sanctum Michaellem ad Luri tenemus partem de olivis. Item alla Tregia petium de terra et silva. Item preter propria totum Porcilionem decimatur sancto Nicolao^{cc''}.

f. 15^r Hec sunt terre que sunt sancti Gorgonii. Petium unum de terra alle Fosse. Item alla Speloncella petium unum de terra. Item ad Pastinum petium unum. Item ad Argelletto petium unum con ficibus. Item ad Plano del Pochio lentiam unam de vinea bonam et magnam. Item allo Campello petium unum de vinea nighella con fico albo. Item al Bagno Soprano petium unum de terra riveti lo muro et colla usque ad podium. Item simili modo allo Bagno Soprano lentie tres de vinea con ficibus. Item lentia una de vinea quam iudicavit Petro Caloso. Item ad Castello vinea con ficibus, quas iudicavit presbiter /^{dd''} Alberto, et tenemus medietatem, et aliam medietatem est Albertini de Pinello. Item vinee quas iudicavit Bernardo diac[o]no et tenemus quartam partem. Item ibi prope petii quatuor de vineis et terris, quas iudicavit Ficarello de Balneo. Item vinea bona Costarensia decimantur sancto Nicolao Capi Corsi. Item terris et vineis quas iudicavit Petr... filius Ansifredi de Pinello Deo et sancto Gorgonio petium unum de vinea alla Cella Tenuta, in qua tenemus delle tre quarte la medietate de castaneis et ficibus. Item alle Mele similiter. Item al Palmento similiter contra et ficibus similiter. Item allo Persico similiter. Item alla Lecia con tota valle similiter. Item ad Rede della Costa similiter. Item alle Case Vecchie similiter et della consortia della Casella tenemus decimam. Item ad Pastino similiter. Item al Laia al Pasatoio similiter. Item alla Teghia al Pasatoio similiter. Item ad/^{ee''} Morrecto similiter. Item ad Tartoraio similiter. Item ad villa de Albico petium unum de vinea et terre similiter. Item ad Porcilionem similiter. Item ad Sanctuaria terra cum uno noce similiter. Item ad Navachios in Aureliano est propria dicte ecclesie sancti Nicolai Tomini.

f. 15^v

He sunt terre et silve et vinee con ficibus quas iudicavit Ansifredi et Gerardo et Gulielmo Deo et sancto Gorgonio. In primo al Bagno Soprano petium unum de vinea con ficibus. Item alla Martinasca a Tomino

^{bb''} m.s. con *ripetuto*

^{cc''} Porcilionem. Beni in Meria

^{dd''} presbiter *ripetuto*

^{ee''} Item ad *ripetuto*

campora et silva. His terris debet gaudere Guilielmus dum vivit, et postea revertantur ad sanctum Nicolaum plebis Tomini ut propria.

f. 16r He sunt terre quas iudicavit Cacopello con filio suo Deo et beato Gorgonio, idest medietatem de toto quod habebat in insula. Capite Cersice petium unum quod fuit casa et modo sunt pligatine et olivis et ibi petii quatuor cum silvis. Item alla Sterga / petium unum cum suo exitu. Item pe[tium] unum de vinea super murum de Fontana. Item in vado ad Orbico, in loco ubi dicitur al Prunello, petium unum de terra con s[il]va. Item alla valle de subtus la Cella campora et silva tenemus medietatem et sunt mezenate una. Insuper ubicun[que] tenent Leccasevo et Barolfo e Malcho sive de campora sive de vinea sive de silva aut de consortia tenemus medietatem.

f. 16v He sunt terre quas habemus in Montana^{ff''}. Omnia et in omnibus quod est et quod fuit de casamento Stefanaccio, videlicet nello Giagetto de uno vado ad altro quartam partem usque ad viam publicam. Item alle Pente allo Catro usque allo vado 'l mare et usque ad l'Oliva allo Pastoreccia et salit per lo vado et pera... et salit alle Sepe Antiche et ritorna usque lo Catro similiter quartam partem. Item nello Mulinello, sicut vadit de la casa in subtus/^{gg''} et vadit per lo Petrucaio alli Fine Magninche et ritorna allo vado et ritorna allo Mulinello per viam publicam, tenemus similiter quartam partem de agris et cultis et silvis et fructibus. Item in Chiuma quartam partem et totum casamentum quod fuit Stefanaccio in omnibus locis. Item alla Pastoreccia alla Casa Vecchia similiter in omnibus locis quartam partem. Item alla Campana dello Tertio tenemus quartam partem de agris et cultis. Item alla Pastorecia per lo vado inter nos et Vignolacca dello Tertio tenemus quartam partem. Item allo Stillo e llo Fine e Bonaci in subtus per via del Podio et il Stenati alle Fontanellacie et ritorna ad viam publicam et va alle case alle Mura sicut designatum est, tenemus de duobus tertiis quartam partem. Hec omnia suprascripta

f. 17r data et offerta Deo et sancto Gorgonio. Item/^{hh''} de casamento de Montano ubi habitat Petrus de Montano terre et vinee sicut designatum est per terminos et fines dalle Ponte vel Pente alla Vignola et per viam publicam ritorna ad domum sancti Petri. Item alla Monaciasteca terre et ficibus sicut procedit ad casamentum Montane.

Barolfus de Chiuma iudicavit Deo et sancto Gorgonio pro anima sua totum quod habebat in Aqua de Berno, et hoc iudicium fecit in manu

^{ff''} m.s. Montana

^{gg''} in subtus *ripetuto*

^{hh''} Item *ripetuto*; m.s. Montano

f. 17^v venerabilis Alberti abbatis sancti Gorgonii in testimonium multorum, videlicet donus Petrus et Ansaldus et Ioanni de Gloria. Item similiter Albertinus filius Petri Pelliacii iudicavit ad mortem suam quartam partem ad suprascripta tenuta de Aqua de Berno in testimonium Vivianus de Chiuma et filio suo Natalello et Ugucci del Vignalle. Item similiter iudicavit suprascripto Barolfo tertiam partem de toto quod /ⁱⁱ habebat in Montano et debet gaudere in vita sua et ad mortem suam debet reverti ad sanctum Gorgonium. Anno Domini 1210.

He sunt terre del casamento del Campo, quas iudicavit Anticus de Guido Pisano Deo et sancto Gorgonio. Petium unum a l'Ostello ad Oleastrello, secondo petio alle Saligne, tertio petio ibi prope alle Saligne, et sunt inter omnes mezenate sex.

f. 18^r He sunt terre et vinee quas habet sanctus Gorgonius et sanctus Nicolaus in Magna. Petium unum de vinea in ipsa Magna et iudicavit Guilielmo castaldo de Ovelia. Item petium unum de vinea allo Poggio ad Pede usque adⁱⁱⁱ et iudicavit eam Pastincho de Pasino. Item petium unum de vinea posita a Mancone et iudicavit eam Martino de Banconi. /
 f. 18^v Item petium unum de vinea de subtus fontana ad magna Soprana, quam iudicavit Leo de Magna. He sunt terre et vinee quas habet sanctus Gorgonius in Auriliano^{mm}. Petium unum de terra con ficibus posita alla Grandaccia sicut vadit lo vado usque ad viam que vadit supra la fontana. Item ibi prope habemus petium unum de vinea con ficibus et tenemus ibi medietatem et alia est Albertini de Ovelia et suorum nepotum. Item desuper terra con ficibus usque ad summum. Item alla fontana ad Olivo lentie due de vinea ad latus de illis dello Campiano. Item super fontana petium unum de vinea Castagnese. Item petium de terra con castaneis allo Chivinese. Item ibi prope petium unum de vinea/ⁿⁿ con castaneis. Item petium unum de terra a Burtilione, quam iudicavit Ioanni de Falco. Item ad caput de Aia de^{oo} petium unum de terra con silva. Item alle Plathe alla Methana petium unum de vinea. Item alla Suverella petium unum de vinea. Item allo Noce Bigolaccio petium unum de vinea, vado mediante. Item all'Orzalla petium unum de terra. Item vineam magnam alla Leccia prope sancti Agnelli ecclesiam^{pp}.

Recordationem facimus de controvertia que erat inter abbatem sanc-

ⁱⁱ quod *ripetuto*

ⁱⁱⁱ *Segue spazio bianco per 5-6 lettere*

^{mm} *m.s. Rogliano*

ⁿⁿ *de vinea ripetuto*

^{oo} *segue mgo con lineetta ondulata soprascritta: Margo, Mergo?*

^{pp} *m.s. Alle Leccie in Rogliano*

ti Gorgonii de una parte et Bonachorso et Ugolino della Camera ex alia de petitionibus et causis que erant inter eos, unde boni homines fuerunt mediatores et fecerunt concordiam inter eos, unde refutaverunt omnes inquisitiones et omni palatio^{qa} et fecerunt pactum et conventum, ut suprascriptus abbas investivit totum quod fuit de Anselmo della Cornaccia / ad Bonaccorso et ad Ugolino della Camera et suis heredibus in perpetuum, ut deinceps habeant et possideant, in tali vero contradictione^{rr} ut per singulum annum debeant solvere ad legnum sancti Gorgonii denarios decem et octo vel tantum ut valerent.

f. 19r

In nomine sancte et individue Trinitatis. Manifestus sum ego Barulfus et Sorbo quia consentiente uxore mea et omnibus presentibus^{rr} meis iudico omnipotenti Deo pro remedio anime mee et parentum meorum monasterio sancti Gorgonii et sancte Marie, quod edificatum est in insula Gorgone, omnia que mihi pertinere videntur in Capite Corsice in locis qui dicuntur Canari et Tomino et Baldachie et Meraria cum omnibus nostris fructibus, cum totis vineis et terris cultis et incultis. Precipio namque ut omne servitium quod mihi facere solebant ab hac hora in antea /^{ss} fideliter et sine fraude faciant Deo et beato Gorgonio ut vitam eternam habeant. Testes Anselmus frater eius, Ioannes nepos eius, Landolfus nepos eius Landolfi quondam Bosi. Isti et alii plures bonorum hominum fuerunt et testimonium reddiderunt.

f. 19v

Recordationem facimus de iudicio quod fecit Barolfus de Olivio ad penitentiam mortis. Ego Barolfus de Olivo iudico et do pro anima mea vel parentum meorum Deo et sancto Gorgonio et sancto Nicolao de Tomino medietatem de omnibus que habeat in ipsa domum de Olivo da sancto Nicolao in là et dalla Gripanda in là et da fine alle case al Porcilione, preter domos et hortos et omnibus clausis quas habebat con Boso, quas et qua non / dedit determinando; et iudicium istud fecit in manus presbiteri Alberti. Testes fuerunt Manfredus de Cortina et Bosius de Ovelia et Landolfinus de Canari et Ventius de Olivo et Moresastus et Landolfus.

f. 20r

(S) Ego Carolus olim ser Francisci domini Artaldi de Franchis, civis et notarius publicus Pisanus, predicta omnia sumpta et copiata ex dicto libro dictorum fratrum Cartusie de Calci aliena manu mihi fida et reconstrando concordare inveni et nil additum vel diminutum esse quod

^{qa} così nel testo

^{rr} così nel testo

^{ss} in antea ripetuto

sensum mutet vel variet intellectum, ideo in fidem omnium predictorum me subscripsi hac die XV mensis novembris 1571 stilo Pisano et signum meum apposui consuetum. Laus Deo. /

f. 20^v In Dei nomine. Amen. Fit fides per me notarium infrascriptum qualiter inter cetera que continentur et scripta sunt in quodam libro fratrum et monasterii Cartusie de Calci cooperto carta pecorina alba intitulato 'Corsica' apparent infrascripta.

f. 21^r Copia quorundam instrumentorum possessionum de Montana in Capo Corso. Anno Domini M.CC.LXXXII, indictione 4^a, die ultima decembris. Qualiter venerunt dominus Gregorius monachus de Gorgona et sancti Viti de Pisis et dominus Filippus monachus de Gorgona et monasterii sancti Viti de Pisis, syndici, actores et procuratores dictorum monasteriorum de Gorgona et sancti Viti, voluntate abbatis et totius conventus et capituli dictorum monasteriorum ad omnia et singula negotia facienda et tractanda in insula Corsice, ut ipsi confitebantur, /^a pro bono et utilitate dictorum monasteriorum, confirmaverunt et concesserunt ad tenendum et ad usufructuandum in perpetuum Orlandino de Montano, Noculo et Negrono fratribus filiis quondam Vitalis de Montano pro una medietate et Landolfino de Montano filio condam Ugolini filii dicti condam Vitalis et Vivolo et Guiduccio fratribus filiis condam Cagnoli de Montano pro alia medietate, closum de Sanctuario in clausum et extra, sicut hinc retro tenere consueverunt^b pro dictis monasteriis. Item petium unum terre quod est ad Mercatia. Item tenutam de Monasca sicut est circumdata et sicut habere et tenere consueverunt hinc retro. Item totum posse de Montano de domibus cum Grongo et cum omnibus lentiis et cum omnibus pertinentiis suis, sicut semper habere et tenere consueverunt a dictis monasteriis. Quas quidem terras, / possessiones et domos promiserunt et convenerunt dicti syndici et procuratores dictis de Montano et suis heredibus nomine dictorum monasteriorum per se et per successores suos ab omni persona perpetuo legitime defendere expedite et auctorizare de iure in pena dupli. Dicti vero de Montano per se et heredes suos promiserunt et convenerunt dictis procuratoribus nomine dictorum monasteriorum tenere dictas tres possessiones et domos in perpetuum et ipsas non deserere et dare et solvere annuatim in perpetuum in festo sancte Marie da augusto in ecclesia sancte Maria de la Chiapella dictis procuratoribus vel nuntio dictorum monasteriorum pro

f. 21^v

^a -tebantur *ripetuto*

^b -ve- *nell'interlineo sup.*

f. 22^r ficto dictarum terrarum, possessionum et domorum duo staria grani et duo staria ordeï et libras duas cere in pena dupli. Et talem cartam roga-
verunt ascribere. Et fuit factor de cartam / Bernardo de Place secundum
morem et consuetudinem de Capo Corso. Testes vocati et rogati fuerunt
Verado de Vignali, Bernardo de Vignali, Nocho et Marino et Lanfran-
chus de Campiano. Et fuit facta dicta confirmatio iam sunt mensi XVIII
de mense iunii in clauso de Sanctoario. Actum in platea de Montano.

Ego Nicolaus Testa notarius sacri palatii rogatus interfui et scripsi
iuratus per dominos et per populum de Capo Corso. Et istud est pro illis
de Montano.

Item qualiter in eodem libro a 96 apparet infrascripta, videlicet co-
pia^c.

f. 22^v In nomine Domini. Amen. Sia ad ogni persona manifesto como lo ve-
nerabile homo donno Alessio da Sancto Antolino di Balagna, monaco di
Certosa, et frate Dominico da la Croce, frate converso del ditto mona-
sterio di Certosa, sindici e procuratori del ditto monasterio / di Certosa,
così come appare per carte fatte una per mano dello religioso homo don-
no Simone da Parma priore del ditto monasterio, e l'altra fatta per mano
di ser Filippo condan di ser Ioanne notaro pisano, che li sopraditti pos-
sino ricogliere et dare et donare et cambiare et vendere et obligare et fa-
re^d tutto quello che li parerà di fare per lo meglio de li fructi et rendite
et possessione et mobile et immobile de lo ditto monasterio. Unde che
allo presente li sopraditti sindici et procuratori per vigore delli sopra-
scritti instrumenti danno, cedeno et concedeno in perpetuo per tutto
tempo del mondo che mai revocare non si possa lo chioso allo Calcinaio
posto in loco unde si dice in la Villa de Morsiglia, così como est termi-
nato et confinato, ad Antonino de Listanti et a li soi heredi et etiam/
dio^e a li consorti del ditto Antonino et a li soi heredi, con questi patti et
tenori, che li soprascritti Antonino et soi consorti, elli et de mano in
mano li soi heredi o vero successori, pagaranno ogn'anno per affitto et
livello del detto chioso dal Calcinaio ciò s'intenda che lo ditto pagava lo
livello et la decima. Unde che a lo presente li soprascritti frati et procu-
ratori, como quelli ch'hanno possansa et libertade de fare per bene et
utile del ditto monasterio, ànno arrechato a denari la decima del ditto
chioso como è lo livello, li quali denari montano in somma soldi 28, de li
quali denari Antonino de Listanti cum sui consorti ne pagano soldi dodi-

f. 23^r

^c *m.s., mano sec. XVIII; Livelli del chioso di Calcinaja in Morsilia. Montana*

^d *et fare nell'interlineo sup.*

^e *nel testo etiam/amdio*

f. 23v ci et Silvestro de Aqua Morsigla in solidum ne paga soldi otto. Item Percivalle de Baragogna per ello solo paga soldi quattro. Item Bonadium de Aqua Morsigla per ello solo paga / soldi quat. Et questi denari di sopra assortiti sono per livello et decima dello ditto chioso, franco da ogni altro obbligo che appartenesse alla Certosa di Pisa o vero Gorgona. Per lo ditto chioso de Calcinaio et tutte le sopraditte hanno confessato et promesso li sopraditti, ciò est Antonino ha promesso per ello et per i soi consorti, Percivalle ha promesso per ello, Bonadiu ha promesso per ello et Bartalo fiolo di Silvestro da Aqua Morsigla^f ha promesso per ello et per lo patre et per li fradelli. Et actum et factum in casa dello piovano di Tomino, M.CCCC.LX, die VIII decembris, presente li testimoni Anthone da Aqua Morsigla, Piovanaccio et Petro dalle Pecorile, tutti di Morsiglia, et altri assai specialiter chiamati et pregati.

Presbiter Galeottus plebanus Tomini notarius infrascriptus subscripsi. /

f. 24r Item qualiter in eodem libro a 99 apparent infrascripte, videlicet copia^g.

f. 24v In nomine Domini. Amen. Nobilis vir dominus Babilanus de Mari, filius domini Galeotti, potestas, lecto sibi et explanato per ordine per me Iacobinum notarium infrascriptum quodam scripto hactenus rogato et scripto in psalterio sanctorum Gorgonii et Viti de Pisis, et quod psalterium stat ad presens in ecclesia sancti Nicolai de Tomino, et quod scriptum incipit sic: Ad honorem et reverentiam beate Marie Virginis et beatorum Gorgonii et Viti. Messer Oberto Avogario saebbe^h Arsinci ciò fue Guido de Tungio, Bonacorso da Tungio et Landolfo maestro dallo Sverto et Giani da Tungio et Landolfo da la Boticella et Guido Rosso da la Boticella et Giovanni Zabulino d'Arsa, Salveto da lo Cocinco et Bandino / da lo Cocinco et Iulio da la Costa, li quali furono tutti denanci a messer Oberto Avogario per suo comandamento, iuraron tutti de dicere la veritae de le decime secondo erano recolte per li tempi passati. La decima d'Arsa infina da l'altra contrata d'Arsa è quella di Centura, lo quartesimo le quali disseno per tenere et essere della Gorgona restringua et inde afegia lo grado d'Angio infine a Petra Campana et mette a Stirpa Piana et ritorna a le chiudende et da lo Cataro da Veciano et da Listanto inverso Arsa et como mette sì chomo aqua versa e serpa a lo Cataro et como mette a la Lumaffia a la Petra et como mette a

^f nel testo Mosigla

^g m.s., mano sec. XVIII: Arsa e confini del nostro quartesimo. Arsa

^h così nel testo

f. 25r laⁱ Croce ad Preganese, torna Finochio et como sende per la cima de Sverto et va per lo poggio de Palombagali, poi mette a lo poggio della Case Vechie et como mette a lo Cataro de la Capiagia et va per lo pogio de lo Calvello et mette^l / a lo Cataro a lo Gogone como aqua versa inver lo Vadolare de Tungio et mette a le Parate a la Monta et mette a lo pogio de le Mure et mette a lo pogio de le Sundarege et ritorna a lo Mecile a la Bogiulasca et mette a l'aqua de la Bugiulasca et como mette foce a Menaria inver Arsa. Infra queste confine como sono designate, disseno questi antichi: Gorgona de' havere lo quartesimo de Arsa infra queste confine che sono dicte de sopra. Et ego Iacobinus condam Pincolletti de Casanova notarius predictum scriptum vidi, legi et exemplavi de psalterio predicto scripto in pergama, nihil inde addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, nisi forte esset litera vel silaba que non mutaret sensum nec predictum nec possunt viciatum nec abolitum nec cancellatum nec suspectum nec in aliquo mutato, de mandato / et autoritate nobilis viri domini Babilani de Mari, potestatis Capite Corso, laudans et pronuncians dictum instrumentum esse valiturum in omne collegio et in omni loco et est quemadmodum auctenticum predictum. Et hoc ad postulatus fratris Bernardi conversi monasteriorum; sanctorum Gorgonii et sancti Viti de Pisis^m, procuratore dicti monasterii per cartam inde rogatam ab Ildebrando filio condam Ioannis Ildobrandi, dominice incarnationis M.CCC.XXXII, indictione decima, Nonas augusti, secundum consuetudinem Pisane civitatis. Actum Corsice, intus turre castriⁿ sancti Colombani, presens presbitero Andrea capellano domini Babillani de Mari et domini Pastazio condam Leonis et aliis testibus ad hec rogatis et vocatis. Anno dominice incarnationis M.CCC.XXXVI, indictione quinta, die quinta octobris. Notum sit omnibus qualiter li quarti e decime delli Alzi ita dicti vadunt cum illis Montane et / est sancti Nicolai plebis de Tomino Capite Corsice.

f. 25v

f. 26r

Ego^o Iacobinus condam Pincolletti de Casanova, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predictum instrumentum a me registratum scripsi et in publicam formam redegii.

Item qualiter in eodem libro a 140 apparent infrascripte, videlicet:

ⁱ Lumaffia ...la nell'interlineo sup.

^l m.s., mano sec. XVIII: Pro differentia ob causam nostrorum quartesimorum Arse vide in libro bullarum delegationem factam a domino papa in episcopos Sagonensem et Nebiensem in ipso libro, pagina 13, et sententiam inde emanatam sive concordiam ob id factam in eodem libro, pagina 178

^m nel testo Pis

ⁿ castri nell'interlineo sup.

^o m.s. locus signi

Carta de le Valarike et de Barcale.

f. 26v In nomine Dei eterni. Ego Ioannes da Lalistra filio Ugi pro Dei timore et remedium anime mee dono et trado omnipotenti Deo et beato Gorgonio uno petio de vinea que est in loco ubi dicitur le Valarike, sex otriare quem emi da Ansaldo de Vignale filio Ulibaldini sex solidos, et insuper in alio loco ubi dicitur Baicale una petia de terra do beati Gorgonii, ut ipsi monachi sancti Gorgonii habeant et possideant / semper pro anima mea suprascritta vigna et campo. Dedit quando venit ad mortem.

Refutation que fecerunt Gerardus filio Lanfranchi de Pino cum germano suo Lanfrancho de rebus Lanfranchi Mazacorte.

f. 27r In Christi nomine. Breve recordationis facimus qualiter^p Gerardus filio Lanfranchi de Pino cum germano suo Lanfrancho et cum nepote suo refutaverunt in manu domini Sigismondi abbatis sancti Gorgonii omnia que Lanfranchus qui Mazacorta vocabatur dedit cum mulier sua ad sanctum Gorgonium per bona fidiatate^q ab illa diem in antea. Nec ipse nec ullus homo ex eorum parte non debet nec infetionare nec molestare nec in platum fatigare missos sancti Gorgonii. Et si aliquando fecerint, debent componere duplum sub extimatione de res / unde agitur inter quidem loco. Et hoc factum in testimonium de Alberto della Costa et de Boscio d'Arcella et de Lupo de Solca et de Yuiso de Navaico et de Landolfo filio eius et di Landolfo Ochiubue et alii plures bonorum hominum. Acta in castellum de Mutula. Et ego Baldinus monachus sancti Gorgonii interfui et testis sum.

Ego idem Carolus de Franchis civis et notarius publicus Pisanus predicta omnia in presenti librum ubi descripta a 19 usque in presentem 26 et sumpta et copiata ex dicto libro dictorum fratrum Cartusie de Calci aliena manu mihi fida in quo riscontravi et nil additum vel diminutum esse inveni quod sensum mutet vel variet intellectum, ideo in fidem me subscripsi.

f. 27v Nos priores populi et Communis Pisane civitatis pro serenissimis dominis Cosmo Medice, magno Hetruriae duce, et Francisco eius primogenito principe gubernatore, universis et singulis fidem / facimus et attestamur suprascriptum ser Carolum de Franchis, qui de praedictis rogatus fuit, fuisse multo ...et ad presens esse publicum, legalem et authenticum notarium civemque nostrum, descriptum in matricula notariorum nostre civitatis eiusque actis publicis omnibus plenam fidem in

^p nel testo qaliter; m.s. Pino

^q così nel testo; p(er) bona nell'interlineo sup.

iudicio et extra ubique adhibendam esse. In quorum fidem, datum Pisis sub impressione publici nostri sigilli, die XII decembris, M.D.LXXI stilo nostro^r.

^r nella parte inf. del foglio figura il sigillo del Comune di Pisa, impresso a secco, su un rombo cartaceo di cm. 4 per lato

Amedeo VIII di Savoia, duca legislatore, antipapa: problemi di una riforma legislativa

di Isidoro Soffietti

Il duca di Savoia Amedeo VIII è celebre, oltre che per essere stato antipapa, anche per aver avuto una specie di vocazione per la legislazione, come accadrà in futuro per Emanuele Filiberto, per Vittorio Amedeo II e per Carlo Alberto. A lui si devono, infatti, com'è noto, le più importanti consolidazioni¹ di norme giuridiche per gli Stati sabaudi nel Medio Evo. Dopo una prima raccolta, risalente al 1403², Amedeo VIII, ottenuto il titolo ducale e compiuta l'unificazione territoriale, promulgò infatti, una consolidazione di norme nel 1423³, seguita dalla terza ed ultima, quella celeberrima del 1430⁴, nota con il nome di *Decreta seu statuta* e pubblicata a Chambéry il 17 giugno 1430. La consolidazione del 1430 non abrogò del tutto la normativa precedente, specie quella del 1423. Come già notò in passato il Buraggi, per espressa disposizione contenuta nel proemio dei *Decreta seu statuta*, anche se alquanto contorta, soltanto le norme in contrasto con quelle della raccolta del 1430 caddero; le altre rimasero in vigore.

¹ Sulla nozione di «consolidazione» cfr. M. VIORA, *Le costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna). 1723-1729-1770*, Torino, 1928, pp. 289 segg.; M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, ed. 3, Torino, 1967; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, soprattutto p. 192; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*. I. Milano, 1979, pp. 252 segg.; U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere (a proposito di G. Zordan, Il codice della veneta mercantile marina e di A. Sciumè, I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel regno italico)*, in «Quaderni fiorentini», 13 (1984), pp. 705 segg.; G. ZORDAN, *Il codice per la veneta mercantile marina*, Padova, 1987, soprattutto pp. 315 segg., 338 segg.

² G. C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», s. II, t. LXX (1939-40), pp. 1-38.

³ G. C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 26 luglio 1423*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino», s. II, t. LVII (1907), pp. 41-73.

⁴ *Decreta seu statuta vetera...*, Augustae Taurinorum, MDLXXXVI, epilogo, c. 107r.

I problemi dei rapporti tra le varie fonti del diritto esistenti nei territori degli stati sabaudi sono trattati, come è noto, nel proemio e nell'epilogo della raccolta di norme del 1430⁵. Già gli statuti di Amedeo VI del 1379 avevano affrontato la questione, affermando però soltanto che essi dovevano essere osservati come aggiunti al «Corpus legum», ai «Libri legales» cioè al *Corpus iuris civilis*⁶. Ora il proemio e l'epilogo dei *Decreta seu statuta*, in cui il duca Amedeo VIII espone la sua concezione politica di uno stato a lui concesso da Dio, che si ispira ad un modello al vertice del quale sono collocati l'Impero ed il Papato, modello che condiziona tutta la sua attività di sovrano, anche, come ha dimostrato P. Rück, a proposito dell'ordinamento del proprio archivio⁷, affrontano in modo completo, l'intera possibile gamma di rapporti tra le fonti del diritto del tempo; il diritto ducale, il diritto comune, il diritto statutario locale, il diritto consuetudinario locale, specialmente della Valle d'Aosta e del Vaud.

Esaminiamo, peraltro secondo le linee già tracciate in precedenti studi, la soluzione prospettata nel proemio⁸: vi si legge che le norme ducali si applicano sul territorio *salvis etiam bonis et laudabilibus consuetudinibus nostrorum ducatus Augustae et patriae Vaudi, qui non iure scripto sed consuetudinibus reguntur, nec non rationabilibus capitulis terrarum nostrarum Italiae, Pedemontium et Provinciae, quibus per hec statuta nostra derogare non intendimus nec volumus...* Il diritto ducale è derogato dai *capitula*, cioè dagli statuti locali piemontesi e delle terre della *Provincia*, in altre parole il Nizzardo e la contea di Ventimiglia e di Valle di Lantosca, a condizione che essi siano *rationabilia*; e poiché tale giudizio viene dato dal duca, si desume che essi devono essere approvati da lui. Analogamente è derogato dalle consuetudini del Vaud e della Valle d'Aosta che però devono essere *laudabiles*; ne consegue che devono essere, ancora una volta, approvate dal duca. A dire il vero, qualche dubbio interpretativo può sorgere circa le terre savoiarde, apparentemente escluse dall'elencazione contenuta nel proemio. A ciò ovvia perfettamente l'epilogo

⁵ Ritorno su di un tema da me già affrontato in passato. Cfr., I. SOFFIETTI, *Note sui rapporti tra diritto sabauda, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 265 segg. e I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX). Appunti dal Corso di Esegisi delle fonti del diritto italiano (a.a. 1987/88)*, Torino, 1988, pp. 9-24.

⁶ C. NANI, *Nuova edizione degli statuti del 1379 di Amedeo VI di Savoia*, in *Miscellanea di storia italiana*, XXII (1883), p. 255.

⁷ P. RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, Traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO. Prefazione di ISIDORO SOFFIETTI, Roma, 1977, pp. 155-156.

⁸ *Decreta seu statuta* cit., c. 1r e v.

dei *Decreta seu statuta*, ove si fanno salve le norme contenute nelle franchigie concesse *patrie nostre*, cioè alle località della Savoia, da parte di Amedeo VIII e dei suoi predecessori.

Tali rapporti, che vedono pertanto la normativa ducale cadere dinanzi a norme statutarie o consuetudinarie locali in contrasto con esse, sono perfettamente in sintonia con le altre consolidazioni signorili del tempo⁹.

Dove, invece, secondo quanto afferma la lettera dei testi a stampa dei *Decreta seu statuta*, v'è una grande sorpresa rispetto alle altre consolidazioni, è a proposito dei rapporti con il diritto comune. Afferma infatti il testo a stampa che il diritto ducale non può derogare al diritto comune: *Salvis semper sacris legibus divinis et humanis a quarum obedientia et usu propter hec statuta nostra recedere nolumus nec intendimus, sicut nec debemus, sed potius earum praecepta in his super quibus ipsa statuta nostra aliter disponunt servare.*

Le norme ducali, dunque, quando fossero state in contrasto con disposizioni di una qualsiasi delle due branche del diritto comune, sarebbero dovute cadere, dovendo essere applicate, invece, soltanto queste ultime. Questa disposizione del proemio comporta una autolimitazione gravissima da parte del duca Amedeo VIII e si pone probabilmente come un «unicum» nell'ambito delle consolidazioni del tempo che, pur riconoscendo il diritto comune come fonte del diritto, lo collocano tra le fonti integrative, sussidiarie. In altre parole, in caso di contrasto tra le norme dei principi ed il diritto comune, sono sempre le prime a prevalere.

Questa norma ha causato molti problemi agli storici del diritto, poiché indubbiamente introduce un principio anomalo.

In realtà le cose stanno diversamente. Risalendo dai testi a stampa ai manoscritti risulta che il passo corretto, originale è il seguente: *salvis semper sacris legibus divinis et humanis a quarum obedientia et usu propter hec statuta nostra recedere nolumus nec intendimus, sicut nec debemus, sed potius earum precepta in his super quibus ipsa statuta nostra aliter non disponunt servare...*¹⁰.

Pertanto i *Decreta seu statuta* dispongono all'origine che, in caso di contrasto tra la norma ducale ed il diritto comune, prevale la prima. Ciò è conforme, quindi, alle regole del tempo. Ne consegue ancora che la

⁹ Sui rapporti tra le diverse fonti del diritto, cfr. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Lausanne, 1988, soprattutto alle pp. 85 segg. e U. SANTARELLI, *Ius commune e iura propria: strumenti per l'analisi di un sistema*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXII (1989), pp. 417-428.

¹⁰ Cfr., per una più ampia trattazione, I. SOFFIETTI, *Note sui rapporti cit.*, pp. 267 segg.

raccolta ducale si pone come normativa territoriale, pur con quelle eccezioni viste sopra.

Con ogni probabilità e ragionevolezza, l'errore contenuto nell'*editio princeps* fu involontario. Adottando la tipologia suggerita da Domenico Maffei a proposito dei rapporti tra manoscritti e stampa, si può parlare di un «rapporto d'infedeltà involontaria»¹¹.

L'erronea edizione divenne, tuttavia, alla lunga, corrente. Nella seconda metà del XVI secolo, infatti, il celebre giurista Antonio Sola, autore, tra l'altro, dei *Commentaria* agli statuti del 1430 di Amedeo VIII, si rifà unicamente al testo a stampa e compie difficili e circonvoluti ragionamenti per trovare una giustificazione giuridica ad un principio che certamente gli doveva sembrare assurdo¹². Inizia quindi tutta la tradizione, che diviene cultura, che presta fede all'edizione a stampa, con tutte le conseguenze che essa comporta, perpetuando una rilevante inesattezza¹³.

Con il duca Emanuele Filiberto, frattanto, il problema dei rapporti tra le varie fonti del diritto era stato affrontato e risolto in senso del tutto favorevole alla normativa ducale. Nei *Nuovi ordini* del 1561, che contenevano norme di diritto processuale civile, seguite nel 1565 da norme di procedura penale, egli aveva disposto che sia il diritto comune, sia gli statuti comunali, sia le consuetudini locali, fossero derogati dalle norme ducali, qualora si trovassero in contrasto con esse. La disposizione afferma testualmente: «alla quale legge (cioè il diritto comune), decreti, statuti et consuetudini espressamente deroghiamo in quella parte, che si troveranno contrarij a questi ordini»¹⁴.

Lo stesso sovrano aveva già disposto, nel 1559, che fossero abrogate le disposizioni degli statuti comunali che prevedevano sanzioni pecuniarie per reati gravi; in loro vece si applicavano le pene previste dal diritto comune¹⁵.

È la posizione di un sovrano assoluto, che verrà poi ripresa, con

¹¹ D. MAFFEI, *Manoscritti e editoria giuridica nel primo cinquecento (Appunti e proposte)*, in «Annali di Macerata», XXXIV (1982), p. 1608.

¹² A. SOLA, *Commentaria ad universa serenissimorum Sabaudiae ducum decreta, antiqua nova et novissima*, Augustae Taurinorum, MDCXXV, p. 16.

¹³ F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editi, manifesti, ecc., pubblicati sino agli 8 dicembre 1798*, t. VIII, vol. X, Torino, 1832, pp. 299-300.

¹⁴ *Il terzo libro delli decreti del serenissimo signor il signor Emanuele Filiberto Duca di Savoia Principe di Piemonte...*, Milano, MDLXI, c. 1r e v. Cfr. anche C. PECORELLA, *Il libro terzo degli «Ordini Nuovi» di Emanuele Filiberto*, Torino, 1989.

¹⁵ F. A. DUBOIN, *Raccolta cit.*, t. VI, vol. VIII, Torino, 1830, p. 50.

maggior estensione, dal re Vittorio Amedeo II nelle sue «Leggi e Costituzioni di S.M.» del 1723 e del 1729.

Restano ancora alcuni problemi da affrontare. In primo luogo il diritto canonico, uno dei due elementi del diritto comune, non tollerava, come ha affermato il Cavanna¹⁶, deroghe in certe materie. Forse proprio per chiarire i rapporti tra giurisdizione ducale e giurisdizione ecclesiastica, quindi tra diritto ducale e diritto canonico, fu stipulato un concordato tra il duca, l'arcivescovo di Tarantasia ed i vescovi di Moriana Aosta e Belley il 7 giugno 1430, pochi giorni prima della pubblicazione dei *Decreta seu statuta*, ribadito, con modificazioni, il 6 gennaio 1432.

In questo concordato, studiato ampiamente dal Poudret, dopo i lavori ormai secolari del Besson e del Cibrario¹⁷, il duca riconobbe l'esclusività della giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali, specificamente in materia di vincolo e di effetti del matrimonio, esclusi i rapporti patrimoniali, che rientravano nelle cause di mista giurisdizione, come anche quelle relative all'usura, alle decime, alle disposizioni di ultima volontà ed all'adulterio, al sacrilegio, alla stregoneria ecc. Pertanto il duca chiarì nelle trattative con i vescovi, in certo qual modo, in quali materie del diritto canonico la normativa ducale non poteva estendersi.

Si è parlato, poi, di applicazione territoriale dei *Decreta seu statuta*. In realtà ciò avvenne non senza contrasti. È noto che furono sollevate proteste nel Vaud. I rappresentanti delle comunità obiettarono che talune pene in essi disposte, cioè quelle tendenti a reprimere il lusso, erano contrarie alle franchigie ed alle consuetudini locali. Il duca rispose che le franchigie e le consuetudini non gli toglievano il potere di emanare statuti generali ed ordinò al balivo ed ai castellani del Vaud di osservarli.

Per Ginevra il duca rispose alle richieste del vescovo che le norme fossero pubblicate unicamente da parte sua, senza intervento del vescovo, e che le pene fossero comminate soltanto dal tribunale del «vicedomino», cioè dal tribunale ducale. Ordinò tuttavia che con la pubblicazione della raccolta non si derogasse alla giurisdizione temporale del vescovo¹⁸.

¹⁶ A. CAVANNA, *Storia del diritto* cit., p. 55. Cfr. anche U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale*, Milano, 1958, pp. 69 segg.

¹⁷ J.-A. BESSON, *Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoye*, Annecy, 1759; L. CIBRARIO, *Degli statuti d'Amedeo VIII e di un concordato dal medesimo concluso coi vescovi di Savoia nel 1430*, raccolto in *Studi storici*, Torino 1851, p. 383 segg., soprattutto pp. 403 segg.; J.-F. POUURET, *Un concordat entre Amédée VIII et le clergé de Savoie au sujet des compétences des cours d'Eglise et des censures ecclésiastiques*, in *Mélanges offerts à Jean Dauvillier*, Toulouse, 1979, pp. 655 segg.

¹⁸ F. COGNASSO, *Amedeo VIII*, I, Torino, 1930, p. 225. Per il Vaud, cfr. Archivio di Stato di

In Piemonte vi furono resistenze; esistono testimonianze di pene comminate dal funzionario ducale, nel 1432, contro un notaio di San Germano Vercellese che non aveva osservato le disposizioni della nuova raccolta¹⁹.

In Valle d'Aosta vi furono proteste da parte dell'assemblea degli statuti²⁰.

In Provenza, precisamente nella contea di Ventimiglia e Valle di Lantosca, il duca nel 1430 stesso impose l'osservanza delle norme promulgate poco prima contro la richiesta di conferma, da parte di comunità locali, di precedenti concessioni, modificate dal testo della consolidazione²¹.

In Savoia, nella Bresse e, probabilmente, nelle altre terre sotto la diretta giurisdizione ducale, vi furono opposizioni e richieste di chiarimenti da parte dei giudici, cioè dei titolari delle giudicature. Chiamati a giurare l'osservanza degli statuti, il 7 gennaio 1432 essi presentarono delle osservazioni il cui contenuto, che non ci è specificato, (la fonte parla di *exorbitancia*) doveva essere stato di notevole portata se il duca li riconvocò ad un'altra udienza alla quale avrebbero dovuto partecipare pure i *reformatores*, cioè gli autori del testo della consolidazione, per provvedere insieme ai giudici ad eliminare le anomalie riscontrate.

Nel frattempo, il duca ordinò che i giudici si attenessero agli statuti precedenti, onde accelerare le cause e le esecuzioni forzate. Sarebbe molto interessante conoscere quanto accadde nella riunione successiva, ma le fonti, per quanto è dato sapere, tacciono in proposito. Con ogni probabilità fu ribadita e imposta l'osservanza delle nuove disposizioni²².

Malgrado tutte queste resistenze, finì per prevalere la politica del duca di applicare territorialmente, per quanto possibile, le norme della consolidazione del 1430.

Torino (A.S.T.), *Archivio di Corte (Corte)*, Protocollo ducale 76, c. 103r; per Ginevra, *Ibid.*, c. 102v, nonché E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino, 1988, pp. 172-173.

¹⁹ A.S.T., *Archivio della Camera dei conti (Camerale)*, art. 68, par. 1, conti della castellania di Santhià e San Germano, rotolo 18 (1430-1432).

²⁰ F. SCLOPIS, *Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia*, in *Historiae Patriae Monumenta, Comitiorum*, pars altera, Torino, 1884, col. 50 e col. 199. Lo Sclopis riprende il testo del De Tillier, ora edito integralmente. Cfr. J. B. DE TILLIER, *Historique de la Vallée d'Aoste. Première édition intégrale ornée des planches originales*, Aosta, 1966, pp. 340-341.

²¹ A.S.T., *Camerale*, art. 694 par. 6, Statuti, privilegi... alle comunità del contado di Ventimiglia e Valle di Lantosca. Cfr. pure I. SOFFIETTI, *Osservazioni sulla normativa sabauda per le contee di Ventimiglia e Valle Lantosca nei secoli XIV-XV*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LIII-LVI (1980-81), pp. 61 segg.

²² A.S.T., *Corte*, Protocollo ducale 76, c. 133v.

Non solo storia. Gli archivisti di stato di fronte ad istituzioni e archivi moderni

di Angelo Spaggiari

Se, nel 1984, M. Mombelli Castracane, nell'accingersi a trattare «della correlazione tra istituzioni e archivi» sentiva la necessità di giustificare il proprio impegno su di un argomento che non costituiva una «novità nell'ambito della dottrina archivistica»¹, a maggior ragione chi torna oggi su un simile tema — dopo sei anni particolarmente attivi della letteratura archivistica italiana² — deve dare opportune spiegazioni sui motivi di tale scelta.

Ebbene, innanzi tutto è da dire che lo studio del rapporto istituzioni-archivi rimane e rimarrà sempre uno degli argomenti «aperti» per l'archivistica della «scuola storica», nata e cresciuta — come sappiamo — nella seconda metà dell'ottocento, grazie alla scoperta del detto rapporto, e perciò stesso destinata ad avere la meglio nei confronti di quella che potremmo definire la «scuola filosofica»³, già attiva e vivace nel settecento e nel primo ottocento.

Sappiamo poi che l'avvento della «scuola storica» significò altresì l'inizio della differenziazione della dottrina archivistica, dalle dottrine biblioteconomistiche e da quelle museografiche, nonché l'inizio di quella

¹ M. MOMBELLI CASTRACANE, *Storia delle istituzioni e metodologia dell'ordinamento archivistico*, in *Le fonti documentarie*, a cura di A. Mordenti, Archivio di Stato di Ancona, 1984, pp. 37-57.

² Per non parlare del rifiorire della manualistica che ha visto edizioni, o riedizioni di notevoli manuali di autori come E. Lodolini, I. Zanni Rosiello, G. Plessi, P. Carucci, G. Badini, D. Tamblé, sono da ricordare l'intensa attività della «Rassegna degli Archivi di Stato» (RAS), della rinnovata rivista dell'ANAI «Archivi per la Storia», nonché la ricca produzione pubblicistica frutto di iniziative locali (convegni, seminari, ecc.) che hanno raccolto anche la voce e gli studi degli archivisti delle leve più recenti. Cfr. L. MEGALE, *Proposte per una bibliografia archivistica*, in *Saggi Archivistici. Didattica nelle Marche*, a cura di V. Biondi, Ancona, Sovrint. Archivistica delle Marche, 1989.

³ Cfr. A. R. NATALE, *Le motivazioni storiche e le ispirazioni filosofiche del metodo archivistico enciclopedico dall'illuminismo alla restaurazione in Lombardia*, in «Annali della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Modena», Vol. XXXVII, 2, Mag.-Ago. 1984.

che E. Lodolini ha definito la «guerra di indipendenza degli archivisti»⁴. Una guerra che conduciamo non già contro gli amici bibliotecari, museologi, storici dell'arte, ecc., ma contro quella cattiva informazione sulla realtà archivistica, comune a certi storici, a certi istituzionalisti, a certi sociologi, a certi semiologi e a tanti politici, che induce ad ignorare e talvolta a disprezzare la nostra realtà o, tutt'al più, a considerarla una sottospecie degradata di quella bibliotecaria.

Ora, poiché siamo ben lontani dall'aver vinto la nostra «guerra», è sembrato opportuno a chi scrive, riproporre, riveduto e corretto, questo lavoro nato in occasione di un convegno⁵ che vedeva riuniti archivisti, istituzionalisti, giuristi e politici e finalizzato a ribadire il ruolo degli archivisti e dell'archivistica nel rapporto istituzioni-archivi, considerato nella sua forma «moderna», quale è appunto venuta a configurarsi in Italia nel periodo che va dalla rivoluzione istituzionale-archivistica dell'età napoleonica⁶ e giunge fino ai giorni nostri. Di questo periodo prenderemo in considerazione solo la parte postunitaria.

Ciò premesso, cominciamo col dire che per impostare bene il discorso sul rapporto istituzioni-archivi, per il periodo sopraindicato, occorre tener conto di alcuni dati di fatto e di diritto, ben noti e risaputi in casa archivistica, ma piuttosto ignorati fuori.

Dopo l'unità d'Italia, come ben sappiamo, venne fondata «l'organizzazione degli Archivi italiani di tipo centralizzato»⁷ basata essenzialmente sugli «Archivi di Stato», concepiti fin dall'inizio come depositi tanto degli antichi documenti appartenuti agli Stati preunitari, quanto degli atti più recenti prodotti dagli uffici del Regno.

Ebbene, attorno a questi Istituti si sviluppò una cultura archivistica di tipo nuovo, per buona parte in sintonia con analoghe culture di paesi stranieri (Francia, Germania, Spagna, ecc.), ma anche con tratti caratteristici tipicamente italiani, che diede vita ad una dottrina archivistica, a base storica, ancora oggi unanimemente professata e che influenzò il fi-

⁴ E. LODOLINI, *La guerra di indipendenza degli archivisti*, in *Miscellanea Carlos Wyffels*, Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1987, pp. 269-293.

⁵ Questo lavoro, in larga parte ricalca appunto il mio *Istituzioni e Archivi*, contenuto nelle pp. 9-19 del volume *L'Ente Provincia e il suo archivio. Il caso di Modena*, Modena, 1989, edito dalla Provincia di Modena, con diffusione limitata.

⁶ Cfr. A. SPAGGIARI, *Amministrazione e Archivi nei dipartimenti del Crostolo e del Panaro*, in *Reggio e i territori estensi dall'Antico Regime al periodo napoleonico*, Parma, Pratiche ed., 1979, pp. 137-148; P. CARUCCI, *L'archivio moderno. Estremi cronologici e ordinamento*, in *Le fonti documentarie cit.*, alle pp. 59-73.

⁷ Così inizia il fondamentale trattato di E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana dall'Unità d'Italia alla costituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*, 4^a ed., Bologna, Patron, 1989.

lone principale⁸ della legislazione archivistica italiana, fino al vigente DPR 30 settembre 1963, n. 1409, a tutt'oggi norma principale in materia di archivio. La stessa cultura infine creò le condizioni per la formazione di una categoria professionalmente definita, quella degli «Archivisti di Stato» appunto, costituita dagli allievi — interni ed esterni all'Amministrazione degli Archivi di Stato — licenziati (oggi «diplomati») delle Scuole⁹ degli Archivi di Stato.

A differenza di quanto era accaduto per tutto l'antico regime, nel quale legislazione, dottrina e uomini agivano all'interno delle singole istituzioni produttrici d'archivio, nel periodo postunitario, l'organizzazione degli Archivi di Stato — con la propria legislazione, la propria dottrina e propri uomini (gli Archivisti di Stato) — si collocò in posizione di netta alterità nei confronti delle istituzioni produttrici d'archivio, mettendosi così in condizione di osservare obbiettivamente il rapporto istituzione-archivio.

L'«osservazione» degli archivisti di Stato si risolse, praticamente subito, in storia delle istituzioni, a cominciare da Francesco Bonaini¹⁰ primo maestro di quella «scuola storica» alla quale abbiamo sopra accennato, che esortò gli studiosi a ricercare in archivio non le materie ma le istituzioni.

Sulle indicazioni del Bonaini si allineò ben presto tutta la dottrina archivistica italiana, non senza qualche imprecisione, denunciata dal Casanova nel suo famoso manuale¹¹... «lo studio delle istituzioni», che ha dato tanto da discutere ai nostri scrittori e amministratori, i quali lo confusero con quello delle istituzioni romane e medievali», con le «vicende del giure sotto i longobardi», ecc. «mentre ... trattasi puramente e semplicemente dello studio delle vicende delle varie magistrature e degli istituti amministrativi, ... studio ... che sotto gli antichi regimi meridionali chiamavasi della nomenclatura e costituiva il fondamento della dottrina di ogni archivista».

Anni dopo, Giorgio Cencetti, trattando dalla «preparazione dell'archivista» ritenne indispensabile «lo studio dei modi e delle forme del funzionamento delle istituzioni» proponendo che questo esercizio di

⁸ Accanto al filone principale, restavano e restano filoni secondari di legislazione archivistica, come, ad esempio, quella riguardante gli archivi notarili. V. comunque più avanti quando si ragiona di *ius archiviale*.

⁹ E. LODOLINI, *Organizzazione* cit., pp. 359-400. Nonché il fascicolo dedicato alle Scuole di «Archivi per la Storia» a. II, n. 2, Lugl.-Dic. 1989.

¹⁰ Cfr. A. PANELLA, *L'ordinamento storico e la formazione di un archivio generale in una relazione inedita di Francesco Bonaini*, ora in *Scritti archivistici*, Roma, Min. Interno, 1955.

¹¹ E. CASANOVA, *Archivistica*, 2^a ediz., Siena, Arti Grafiche Lazzeri, 1928. Alla p. 470.

«storia delle istituzioni» venisse chiamato «archivistica speciale», in quanto «storia delle istituzioni studiate non solo in se stesse, ma nei riflessi della traduzione della loro attività e del loro funzionamento in carte e serie d'archivio»¹².

Non staremo qui a ricordare tutte le voci di consenso a questa concezione, che divenne di comune dominio al punto da essere recepita dalla Circolare Ministeriale n. 39 del 1966¹³ — unica, che io sappia, relativa al riordinamento ed all'inventariazione degli archivi — con l'espressione «Particolare attenzione e maggior spazio dovranno essere dedicati alla storia dell'istituzione o dell'ufficio».

Ricorderemo solo un «avvertimento» critico a proposito di questa concezione, espresso da Filippo Valenti nel suo «Parliamo ancora di archivistica»¹⁴.

L'autore, dopo aver affermato che «l'idea di un'archivistica che si sviluppi in storia delle istituzioni, o magari in storia amministrativa, è non solo suggestiva, ma entro certi limiti, addirittura inevitabile e in parte già in atto», mette in guardia dalla tentazione di risolvere completamente l'archivistica in storia delle istituzioni, «nel qual caso, dato che *ubi maior minor cessat*... «si decreterebbe la morte» (dell'archivistica, ovviamente). Tutto questo dopo aver affermato però che «l'archivista di professione si trova nella condizione migliore per occuparsi di storia delle istituzioni e che anzi si trova a doverla fare nell'atto stesso in cui compie correttamente il proprio lavoro».

E non v'è dubbio che gli archivisti nel compiere «correttamente il proprio lavoro» abbiano fatto storia istituzionale, come dimostra il lungo elenco di pubblicazioni, di guide e di inventari nati nell'ambito dell'amministrazione degli Archivi di Stato. Già nei lavori dei «padri fondatori» (Bonaini, Bonghi, Bianchi, Cecchetti, ecc.)¹⁵ e poi giù fino ai nostri gior-

¹² L'argomentazione del Cencetti è riportata, con le indicazioni bibliografiche da E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, F. Angeli, 1984 a p. 134.

¹³ Se ne veda il testo in P. CARUCCI, *Le Fonti archivistiche, Ordinamento e conservazione*, Roma, NIS, 1983, alle pp. 231-239.

¹⁴ F. VALENTI, *Parliamo ancora di archivistica*, in «RAS», XXXV (1975), pp. 161-197.

¹⁵ Cfr. E. CASANOVA, op. cit., p. 407. La Guida Generale (v. più avanti) fornirà, fra l'altro, un panorama bibliografico completo dei più importanti lavori di archivistica descrittiva.

È il caso di notare che V. STELLA, nel recensire P. CARUCCI, *Le fonti archivistiche* cit. (recensione in RAS, XLIII (1983), pp. 540-543) propone un'interessante — anche ai fini di ulteriori discussioni — classificazione delle pubblicazioni di archivistica.

Egli infatti definisce letteratura archivistica *primaria* quella «rivolta ai fini della consultazione e della pubblicazione delle serie conservate» e cioè quella che qui chiamiamo «descrittiva». Sarebbe invece *secondaria* — sempre secondo detto autore — quella che ha «come suoi temi principali sia l'organizzazione e le norme che regolano gli archivi... sia... i metodi di ordinamento».

ni nella ormai cospicua collana «Pubblicazioni degli Archivi di Stato»¹⁶, l'archivistica descrittiva (chiamiamola così) è sempre andata congiunta con la storia istituzionale. La stessa «Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani» che secondo le «Istruzioni»¹⁷ avrebbe dovuto essere né «un manuale storico-archivistico» né «una storia delle istituzioni», non può non essere considerata, a conti fatti, anche una gigantesca raccolta di «notizie, prima storico-istituzionali, ... poi archivistiche»¹⁸. Osserviamo inoltre che hanno dato validissimi e cospicui contributi alla storia istituzionale anche le pubblicazioni archivistiche nate nell'ambito degli archivi storici comunali e provinciali e firmate, oggi sempre più frequentemente, da archivisti preposti o comunque addetti a quegli istituti¹⁹.

Se vogliamo poi — per così dire — una controprova della stretta parentela tra archivisti e storici delle istituzioni o tra archivistica e storia istituzionale, andremo a vederci — fra l'altro²⁰ — una recente e monumentale iniziativa I.S.A.P. intitolata *La seconda unificazione amministrativa. Le riforme crispine (1888-1890). Un secolo dopo*, e vi troviamo, fra gli autori, tanti bei nomi di archivisti giovani e meno giovani²¹.

Abbiamo finora considerato, però, un archivistica che funge anche da storico delle istituzioni, servendosi dell'archivistica che è anche — ma non solo — storia delle istituzioni.

Ma proprio qui, da questo approccio «storico» all'istituzione, nasce un luogo comune (certamente da sfatare) che configura l'archivistica in una veste prevalentemente antiquariale e che lo vuole intento a manipolare archivi ed istituzioni morti. Se noi accettiamo il principio dell'identità²² tra istituzione e archivio possiamo affermare che l'archivistica si

¹⁶ R. GRISPO, *Uno strumento per la ricerca. Le pubblicazioni degli Archivi di Stato italiani*, in RAS, XLVI (1986), pp. 9-26.

¹⁷ P. D'ANGIOLINI-C. PAVONE, *La guida generale degli archivi di Stato italiani: un'esperienza in corso*, in RAS, XXXII (1972), pp. 285-305.

¹⁸ Così finiscono coll'esprimersi P. D'ANGIOLINI-C. PAVONE nella *Introduzione* (p. 23) premessa al Vol. I della *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, Ufficio Centrale Beni Archivistici, 1981.

¹⁹ L'economia di questo lavoro non mi permette neppure di tentare una panoramica su questa categoria di pubblicazioni.

²⁰ Fra la vasta bibliografia citerei almeno E. GUSTAPANE, *Le fonti archivistiche per la storia dell'Amministrazione*, alle pp. 457-471 del volume *L'Amministrazione Centrale* a cura di S. Cassese, Torino, UTET, 1984.

²¹ Cfr. M. CACIOLI, *Convegno «L'Amministrazione e gli studi sull'Amministrazione»*, in RAS, XLVI (1986), pp. 412-414.

²² L'azione, o il dato di fatto, in base ai quali l'archivio rispecchia, riflette, o addirittura, è l'istituto, debbono tradursi in un «principio» di archivistica. Il nome di questo principio sembra essere «rispecchiamento», come evidenzia C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, RAS, XXX (1970), pp. 145-149. P. CARUCCI, op. cit., p. 159, parla invece di «affermazione dell'identità tra archivio e istituto».

trova invece di fronte, assai spesso, ad istituzioni vive e vegete. Solo per fare un esempio, gli «Archivisti di Stato», con le «commissioni di sorveglianza» e con gli adempimenti connessi alla «vigilanza» si trovano sovente a contatto con archivi in formazione, e quindi con istituzioni in piena attività. D'altro canto gli archivisti comunali e quelli provinciali, così come custodiscono la parte «antica» dell'archivio, dialogano anche, e sempre più frequentemente, con la parte «corrente» o in formazione dell'archivio stesso e quindi con l'istituto che vive la sua quotidianità²³.

Il contatto dell'archivista, poi, con l'archivio in formazione e quindi con l'istituzione viva e vegeta non è un contatto passivo, ma è un contatto critico, nel senso che l'archivista deve giudicare l'istituzione sotto vari aspetti prima di procedere alle operazioni tipiche del suo mestiere (organizzazione di archivi, riordinamenti, inventariazioni, scarti).

Per eseguire correttamente queste operazioni, ad esempio, l'archivista deve prendere in esame l'istituzione a diversi livelli, che sono quanto meno: «a) il complesso delle norme che la regolano; b) la prassi amministrativa e i rapporti giuridici che si svolgono nell'ambito delle norme; c) i rapporti sociali che nell'istituzione cercano la loro forma giuridica; d) i risultati della presenza dell'istituto nel contesto sociale».

A questo punto chi conosce le vicende del dibattito archivistico di questi ultimi anni ricorderà che gli anzidetti «livelli» vennero indicati anni fa da Claudio Pavone in una nota — stesa, per la verità, sull'onda delle suggestioni provocate da un articolo di Filippo Valenti²⁴ — dal titolo un po' provocatorio e certamente d'effetto, che metteva in dubbio quella che per anni era stata una convinzione quasi dogmatica per gli archivisti e cioè la corrispondenza istituto-archivio.

Infatti, da quando Giorgio Cencetti²⁵ aveva, per così dire, impresso a caratteri cubitali la definizione in base alla quale l'archivio «*in realtà è l'ente medesimo, o per lo meno uno degli aspetti della vita di esso*», ci si era quasi adagiati in un dogmatismo teorico che riduceva «in ultima analisi l'archivistica... ad una branca specializzata della storiografia: alla storia

²³ Nella nostra zona archivistica emiliano-romagnola l'Archivista dell'Ente locale — funzionario dotato del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica degli Archivi di Stato — vede concentrarsi, sempre di più, sulla sua persona sia i problemi dell'archivio «storico», sia quelli dell'archivio «di deposito», sia infine quelli dell'archivio «corrente». Segno evidente di un implicito riconoscimento della sua professionalità e della sua competenza per questo tipo di problemi.

²⁴ L'articolo di F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell'«Archivistica» di Adolf Brenneke*, RAS, XXIX (1969), pp. 441-455, viene infatti esplicitamente richiamato da C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico...* cit.

²⁵ G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in *Scritti Archivistici*, Roma, ANAI, 1970, pp. 38-46.

cioè delle istituzioni»... e che, peggio ancora, limitava la «storia» dell'archivio al semplice ed iniziale rapporto istituto-archivio, con gravi conseguenze anche sui criteri di riordinamento²⁶. Pertanto l'articolo con il titolo d'effetto di Pavone e più ancora il lavoro critico del Valenti, che si protrarrà fino al 1981²⁷, si inserivano in una filosofia diretta a smuovere la dottrina archivistica italiana da una *impasse* teorica nella quale pareva confinata.

Ma oggi che tale risultato sembra in buona parte raggiunto, visto che non vi è scritto di archivistica teorica che non tenga conto di quei lavori, sembra appunto il caso di rivedere sulla bonaria «provocazione» di Claudio Pavone²⁸ «Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?»

Se noi ci accontentiamo di una definizione minima di «istituzione»²⁹ e cioè di istituzione intesa come organismo pubblico regolamentato da norme giuridiche e dotato di un proprio apparato burocratico, ci rendiamo conto che l'archivio non è solo la «memoria» dell'istituzione, ma è la *conditio sine qua non* per la vita dell'istituzione stessa. Ogni atto, ogni espressione di volontà, ogni manifestazione dell'istituzione non può che tradursi in un documento scritto, o, meglio ancora, in un complesso di documenti scritti, che si chiama per l'appunto, «archivio». L'istituzione si esprime solo ed unicamente tramite l'archivio per cui si potrebbe affermare che se è l'istituzione a produrre l'archivio³⁰, è quest'ultimo che

²⁶ È ovvio che una rigorosa applicazione della teoria cencettiana costringeva l'archivista riordinatore ad una ricerca ossessiva del rapporto iniziale istituto-archivio, inducendolo in sostanza ad operare come quei restauratori (di una volta) che per recuperare, ad esempio, strutture o manufatti medievali distruggevano tutto quanto di manieristico o di barocco vi si interponeva. In altri termini i nostri archivisti, nel tentativo di recuperare frammenti di archivi «originari», finivano col distruggere i fondi. Su quest'ultimo concetto, vedi comunque le *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, di F. VALENTI in RAS, XLI (1981).

²⁷ Si rammentano, qui di seguito, i lavori del Valenti su questo tema. Dopo il citato *A proposito...*, del 1969, l'A. pubblica alcune *Considerazioni sul «Manuel d'archivistique» francese in rapporto all'esperienza archivistica italiana*, RAS, XXXIII (1973), pp. 77-104, poi il citato *Parliamo ancora di archivistica* (1975) ed infine le *Riflessioni* cit., RAS, XLI (1981), pp. 9-37.

²⁸ C. PAVONE, op. cit.

²⁹ Cfr. M. MOMBELLI CASTRACANE, *Storia delle istituzioni* cit., p. 40. S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, alle pp. 115-123 del suo *Esiste un Governo in Italia?*, Roma, Officine Ediz., 1980.

³⁰ L'inevitabilità dell'archivio nelle società moderne pare — agli archivisti statunitensi che hanno effettuato riletture di Weber e di altri sociologi — strettamente collegata all'inevitabilità della burocrazia, la quale, muovendosi solo sulla base di provvedimenti scritti, funge da catalizzatore della produzione archivistica. Il dibattito statunitense figura nelle acute recensioni di D. TAMBLÈ alla rivista «The American Archivist», ed, in particolare in quelle pubblicate in RAS, XLII (1982), pp. 162-168 e in RAS, XLIV (1984), pp. 363-370. Si riportano comunque alcune definizioni tratte da M. WEBER, *Economia e Società*, Milano, Ed. Comunità, 1974, vol. I, p. 214 «Il principio della

ne permette l'esistenza, specie nelle nostre società evolute³¹. Per questa ragione potremmo parlare di vera e propria interdipendenza tra istituzione e archivio, anche se non ignoriamo che in molte istituzioni esistono aspetti (a volte importantissimi) non istituzionalizzati, o non istituzionalizzabili, che, in quanto tali non danno luogo ad «archivio»: alludiamo, ovviamente, oltre all'attività di *routine*, fondamentalmente orale, a tutto quell'universo «confidenziale» che va dalle parole sussurrate all'orecchio, alla strizzata d'occhio, ecc. ecc. Ma questi aspetti dell'istituzione saranno eventualmente problemi per lo storico e non già per l'archivista³².

Ricapitolando, abbiamo detto che l'istituzione (o, almeno, ciò che della stessa è istituzionale) si manifesta tramite l'archivio, per cui quest'ultimo «rispecchia» fuor di ogni dubbio l'istituzione, visto che è praticamente la stessa cosa. Da quanto si dice, è facile dedurre che un'istituzione ben strutturata dal punto di vista tecnico, con una chiara divisione delle competenze fra gli organi interni, nonché dotata di un proprio e ben funzionante apparato burocratico produrrà un archivio idoneo a rispecchiare quella struttura e quella organizzazione. Un'istituzione difettosa dal punto di vista tecnico, produrrà invece un archivio molte volte

conformità agli *atti* dell'amministrazione vale anche laddove la discussione orale è regola;... almeno... le proposte e le decisioni conclusive, le disposizioni e le prescrizioni di ogni tipo sono fissate per iscritto. Gli *atti* e l'esercizio continuativo da parte di funzionari costituiscono l'organo di ufficio centro di ogni moderno agire di gruppo»; vol. II, p. 261 «La moderna condotta dell'ufficio si fonda su documenti (*atti*) che vengono conservati in originale o in copia... Il complesso dei funzionari attivi in un organo di autorità, e l'apparato di mezzi e di *atti* ad esso corrispondente, costituisce un "ufficio"...»

³¹ Questa concezione concorda con quanto già esposto dallo scrivente nell'articolo *L'archivio post-moderno delle Pubbliche Amministrazioni*, alle pp. 7-34 del quaderno *Dal protocollo al computer. Gestione di archivi correnti*, Modena, Archivio di Deposito, 1985, dove si sostiene che l'archivio in senso stretto coincide con l'istituto quando è «in formazione» o — al massimo — quando è diventato, da pochissimo tempo, un archivio «formato». Col passare del tempo la storia dell'istituto e la storia dell'archivio divergono perché il primo subirà le trasformazioni che la politica e la società gli imporranno, mentre il secondo subirà i colpi e i contraccolpi di una storia sempre più archivistica e sempre meno istituzionale, avviandosi così, fra scarti, dispersioni, accorpamenti di altri archivi, a diventare un «fondo».

³² Mi rendo conto che esistono cospicue eccezioni alla regola sopraenunciata. La più importante sembra essere riferibile alle istituzioni giudiziarie ed in particolare al principio dell'«oralità» dei dibattimenti. Ma anche qui il problema non è archivistico ma è politico nel senso più ampio del termine, nel senso che investe uno dei «riti» — per dirla con F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Bari, Laterza, 1985, più vetusti della civile convivenza. D'altro canto l'oralità, o, per meglio dire i suoi eccessi, già criticati da L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Milano, B.U.R., 1958, p. 215, stanno subendo un certo ridimensionamento nel nuovo codice di procedura penale (DPR, 22 sett. 1988, n. 447). Resta il fatto infine che anche ciò che istituzionalmente è orale si concretava sempre in un documento scritto che è appunto il «verbale», a sua volta *conditio sine qua non* per il perfezionamento dell'atto orale.

confuso, inestricabile e contraddittorio³³. Tutto questo, si noti, a prescindere dal piano di organizzazione «a priori» dell'archivio (p. es. titolari, schedari, ecc.) perché, a livello teorico, la condizione indispensabile per avere un buon archivio è che si abbia una buona istituzione.

Abbiamo detto a «livello teorico»: nella pratica archivistica, invece, il piano di organizzazione «a priori» dell'archivio diventa quasi indispensabile³⁴ ad una moderna istituzione al fine di orientarsi nella gigantesca mole della documentazione prodotta, per cui potremmo dire che un buon piano di organizzazione dell'archivio in formazione può essere considerato il tocco finale di perfezionamento per l'istituzione ben strutturata.

È chiaro che per formulare un valido piano di organizzazione dell'archivio in formazione sarebbe estremamente opportuno coinvolgere l'esperto della materia, l'unico personaggio professionalmente qualificato per esprimersi in fatto di archivi e cioè l'archivista. Il nostro archivista, posto di fronte al problema dell'ordinamento dell'archivio in formazione, non suggerirà formule astratte od esoteriche, ma prenderà in esame l'istituzione dal punto di vista archivistico, ed in base ai risultati di quell'esame proporrà il metodo di ordinamento dell'archivio.

Si può aggiungere che nel corso dello studio e della messa a punto del «modello archivistico», l'archivista potrebbe segnalare al politico e all'istituzionalista eventuali imperfezioni o carenze dell'istituzione le quali — ove possibile — potrebbero essere corrette a tutto vantaggio della funzionalità futura.

Qui serve, in sostanza, un'archivistica che è dottrina e non storia istituzionale pura e semplice, ma che lungi dall'esaurirsi in un insieme di norme elementari per l'organizzazione di archivi correnti, si presenti come complessa disciplina diretta alla più ampia conoscenza del fenomeno archivistico, in tutti i suoi aspetti ed, in particolare, in quello del suo rapporto con le istituzioni.

Non solo storia, dunque, ma archivistica (e archivisti) di «scuola storica», sì. Non dimentichiamo infatti che il farsi archivio dell'attività giuridica o amministrativa dell'istituzione, anche se vecchia di poche ore è pur sempre un evento storico, e pertanto può essere interamente capito solo da coloro i quali, come gli archivisti di Stato, hanno avuto una

³³ Cfr. E. LODOLINI, *Archivistica* cit., p. 167.

³⁴ Chi scrive aveva già espresso questo concetto in *Importanza e scopi del controllo dell'Amministrazione degli Archivi di Stato sugli archivi in formazione*, RAS, XXXVI (1976), pp. 155-163.

formazione storica, e sono in possesso altresì di una dottrina la cui pratica utilizzazione, da detta formazione, non può prescindere.

Mettiamo in guardia, quindi, le Amministrazioni dai falsi archivisti i quali, facendo leva sulle facili suggestioni prodotte dalle moderne tecnologie — informatica in testa —, possono far balenare l'idea di un'archivistica, tutta tecnologica, astratta e svincolata dalla vera natura del fenomeno archivistico.

Ciò detto, è bene precisare, a scanso di equivoci, che qui non si vuole configurare un archivistica che si sostituisca all'istituzionalista e al giurista nel lavoro di progettazione e di studio delle istituzioni; si vuol solo sostenere che il «mestiere» dell'archivistica, da ritenersi complementare alle professionalità suddette, è comunque altrettanto insostituibile, ed, anzi, tale da dover essere valorizzato, specie in questo momento in cui si progettano e si realizzano riforme istituzionali.

Se si considera, poi, che gli archivisti, dal canto loro, stanno gradatamente rioccupando il campo degli archivi correnti³⁵, visto che da alcuni anni a questa parte, si assiste nel campo della pubblicistica specializzata, ad una particolare attenzione nei confronti dell'archivio contemporaneo³⁶, viene quasi spontaneo estendere il discorso al diritto archivistico e alle sue implicazioni con questo aspetto del mestiere dell'archivistica.

Tanto per cominciare mi sembra di non poter condividere la teoria della caduta dello *ius archivale* proposta dal Sandri³⁷ e ripresa più tardi anche dallo Stella³⁸ e dalla Zanni Rosiello³⁹.

In questa teoria sostanzialmente si dice che l'archivistica (dell'antico

³⁵ Si usa qui la tradizionale espressione «archivio corrente» anche se chi scrive aveva proposto anni fa una diversa terminologia (cfr. *L'Archivio post-moderno...* cit.).

³⁶ A titolo puramente indicativo ricordiamo i lavori di: A. ANTONIELLA, *L'Archivio comunale postunitario*, Firenze, La Nuova Italia, 1979; P. CARUCCI, *Le fonti archivistiche* cit.; D. TAMBLLÈ, *L'Archivio moderno. Dottrina e Pratica*, Roma, Majorca ed., 1984; P. CARUCCI, *Il documento contemporaneo*, Roma, NIS, 1987; R. DE FELICE, *L'Archivio contemporaneo*, Roma, NIS, 1988.

Ricordiamo anche della collana «Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi» i volumi: *Informatica e Archivi. Atti del Convegno, Torino 17-19 giugno 1985*, Roma, 1986, e *Gli Archivi per la storia contemporanea: Organizzazione e fruizione. Atti del Seminario di Studi, Mondovì, 23-25 febbraio 1984*, Roma, 1986. Una panoramica internazionale viene fornita da F. PASQUALONE, *Le pubblicazioni del «Programme général d'information»*, RAS, XLVII (1987), pp. 137-149.

E da registrare anche una qualche — speriamo pacifica — invasione del campo archivistico da parte di «informatici», i quali, per la verità, risultano convincenti allorché siano stati adeguatamente istruiti da archivisti navigati. Alludo a G. C. MASSOBRIO, *Riordino e gestione degli Archivi*, Milano, Jackson, 1986, che ringrazia G. Gentile e E. Ormanni. Sembra d'altro canto assai meno convincente E. PESENTE, *L'archivio e il protocollo nella gestione informatica*, Rimini, Maggioli, 1988, che non ringrazia alcun consulente archivistico.

³⁷ L. SANDRI, *L'Archivistica*, RAS, XXVII (1967), pp. 410-429.

³⁸ V. STELLA, *La storiografia e l'archivistica, il lavoro d'archivio e l'archivistica*, RAS, XXXII (1972), pp. 269-284.

³⁹ I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e Memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 144.

regime, evidentemente) basava il suo mestiere sullo *ius archivale*, o *ius archivii*, e cioè sul fatto di essere — grazie al diritto — un *conservator iurium* con tutto quello che a detta qualifica era connesso; ma «quando lo *ius archivii* in quanto tale decadde, di quell'archivistica rimasero solo le regole tecniche per la tenuta e conservazione degli archivi presso le amministrazioni attive»⁴⁰.

Chi scrive ritiene che lo *ius archivale*, non sia affatto decaduto, ma si sia mantenuto anche dopo la fine dell'antico regime.

Intanto, lo *ius archivale* dell'antico regime non era stato mai definito nelle sue linee generali ed era rimasto una figura giuridica dai contorni tutt'altro che netti, affidata più al diritto consuetudinario che a quello positivo⁴¹ ed interpretato in modo autonomo e talvolta differente dai grandi emanatori del diritto come Impero, Chiesa, Regni, Repubbliche, ecc.⁴².

In secondo luogo non si può dire che lo *ius archivale* sia scomparso nell'Italia postunitaria, anche se pare pressoché ignorato dagli archivisti di Stato i quali hanno preferito trincerarsi dietro la loro legislazione che in un certo senso cominciava laddove lo *ius archivale* finiva.

Non si può certamente dire che lo *ius archivale* sia decaduto nel campo, ad esempio, del notariato e degli archivi notarili, dove precise leggi regolano ogni momento della vita della documentazione⁴³.

Altrettanto non si può dire per gli «archivi giudiziari», regolamentati, per quanto riguarda i fascicoli penali, dal R.D. 28 maggio 1931, n. 603, sul quale produrrà — immagino — modifiche il nuovo Codice di Procedura Penale⁴⁴.

Le Conservatorie dei registri immobiliari, dal canto loro, gestiscono con grande cura archivi pubblici in grado, da oltre un secolo, di attestare le vicende della proprietà immobiliare dei cittadini. Il tutto sotto l'egida di norme giuridiche rigorose⁴⁵.

⁴⁰ L. SANDRI, *L'archivistica* cit.

⁴¹ Cfr. A. FRITSCH, *De iure Archivi et Cancellariae*, Jenae, 1664, ripubblicato in *Collecta Archivi et Cancellariae iura...* accurante JACOBO WENCKERO, Argentorati, 1715.

⁴² Si rinvia all'ampia bibliografia formata da E. LODOLINI, *Giurisprudenza della Sacra Romana Rota in materia di Archivi* (serc. XVI-XVIII), RAS, XLII, n. 1, (1982), pp. 7-33.

⁴³ Cfr. AA.VV., *Signa et Insigna. Storia, notariato ed archivi notarili in Italia*, Amm.ne Autonoma Archivi Notarili, Firenze, 1984; AA.VV., *La Casa che dicono il Palazzo di Via Nova*, Amm.ne Autonoma Archivi Notarili, Piacenza, 1986; V. anche: F. EBNER, *Gli archivi notarili mandamentali*, RAS, XLV (1985), pp. 443-456.

⁴⁴ P. CARUCCI, *Diplomatica...* cit., p. 143.

V. anche L. MANFELLOTTO, *Registri penali*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, Vol. VI, UTET, 1986.

⁴⁵ Cfr. R. BONIS, *Registri immobiliari*, in *Novissimo Digesto* cit.

Norme giuridiche rigorose proteggono altri archivi importanti, come ad esempio quelli dello «Stato Civile», che custodiscono gli atti fondamentali della civile convivenza⁴⁶. E così via.

Lo *ius* archivale sembra invece affievolito nel campo dei cosiddetti «archivi amministrativi» dove sono state emanate sì norme, ma in modo frammentario e discontinuo.

Infatti il vecchio R.D. 25 gennaio 1900, n. 35, *Regolamento per gli uffici di registratura e archivi delle Amministrazioni Centrali*, che «doveva sanare le anomalie accertate prima del 1900...», ben presto «cadde nell'oblio» — secondo quanto ci dice il De Felice⁴⁷ — e, d'altro canto, stando a quanto si sa, sembra che non sia mai stato esteso alle amministrazioni periferiche. Pertanto, gli archivi correnti di queste ultime vennero organizzati da semplici circolari, alcune delle quali destinate ad avere grande fortuna, come la famosa 1 marzo 1897, n. 17100-2, avente per oggetto «ordinamento degli archivi dei Comuni», o come le meno famose circolari Prot. 8900.18 del 9 agosto 1940 e Prot. n. 3301 del 27 marzo 1962 dedicate agli archivi delle Prefetture.

Ma nonostante la povertà di diritto positivo, l'intera materia archivistica della pubblica amministrazione dovrebbe essere coperta dalle norme generali stabilite dal legislatore a protezione della categoria degli atti pubblici: così almeno ha mostrato di opinare la Corte di Cassazione, nella sua nota sentenza del 1966, allorché, a proposito del registro di protocollo, affermò: «Il registro protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività del ricevimento e della spedizione di un atto del privato o della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla regolarità dell'atto stesso...»⁴⁸.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, infine, ammettendo — dopo un lungo lavoro di preparazione da parte della dottrina⁴⁹ — il «diritto di accesso ai documenti amministrativi», ha senza dubbio aperto nuove prospettive allo *ius* archivale che, se resta una delle figure giuridiche messe in opera dal legislatore per assicurare la certezza del diritto, appare oggi contenere, proprio in questo suo consentire l'accesso agli atti della Pub-

⁴⁶ F. SALVO, *Stato Civile*, in *Novissimo Digesto* cit. Vol. VII, UTET, 1987.

⁴⁷ R. DE FELICE, *L'Archivio contemporaneo* cit., p. 12.

⁴⁸ In «La Giustizia Penale», 1967, p. II, coll. 453-454. V. anche «Rassegna avvocatura Stato», 1967.

⁴⁹ G. PASTORI, *Il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Italia*, in «Amministrare», XVI (1986), pp. 147-153.

Si veda anche G. VIRGA, *Il diritto di accesso dei cittadini agli atti della p. a. e la sua tutela giurisdizionale nell'ordinamento vigente*, in «Il Foro Amministrativo», a LXV, 1989, n. 3, pp. 661-675 (1288/620).

blica Amministrazione, elementi di garanzia per una sempre più avanzata vita democratica.

Anche in considerazione di quanto sopra esposto, nei prossimi anni gli archivisti di Stato, nello svolgere, in applicazione del D.P.R. 1409/63, quei compiti che il Sebastiani⁵⁰ avrebbe definito di «polizia archivistica», per conto dell'Amministrazione Archivistica⁵¹, dovranno riprendere contatto con quest'area di diritto archivistico per troppi anni rimasta quasi estranea al loro campo di azione.

⁵⁰ E. SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXVII (1904), pp. 1-12 e 299-402.

⁵¹ Conforta questa interpretazione anche il documento del Comitato di Settore per i Beni Archivistici denominato «Linee programmatiche 1989-1991» che chiaramente afferma che la «caratteristica fondamentale dell'Amministrazione Archivistica è quella di essere contemporaneamente custode di antichi archivi storici e vigile tutrice dei documenti che vanno nascendo giorno per giorno presso le Amministrazioni pubbliche»...

Osservazioni sulla cancelleria di Coluccio Salutati, cancelliere della Repubblica di Lucca (1370-1371)

di Giorgio Tori

Il 17 luglio 1370 Coluccio Salutati veniva eletto dagli Anziani di Lucca cancelliere alle Riformazioni del Comune¹.

Questa nomina, come noto, giunse in un momento particolarmente delicato della vita di Coluccio, che già dal tardo agosto 1367 aveva abbandonato la natia Valdinievole per ricoprire l'incarico di cancelliere del Comune di Todi per un semestre². Espletato quell'ufficio, invece di ritornare in Toscana, aveva deciso di trasferirsi a Roma presso la corte papale, da poco tornata da Avignone. Qui, all'ombra dell'amicizia influente di Francesco Bruni, uno dei segretari del papa, aveva atteso, per quasi due anni, a compiti di secondaria importanza nella cancelleria papale, probabilmente nella sezione diretta dal Bruni, espletando diversi tentativi per ottenere incarichi di maggiore rilievo. Aveva così, invano, cercato

¹ Archivio di Stato di Lucca, (da ora in poi ASL), *Consiglio Generale n. 1 cc. CCXXIIIv, CCXXVr*. Cfr. A. ROMITI, *Riformazioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, ACCADEMIA DEI LINGUI, *Commissione per gli atti delle Assemblee Costituzionali Italiane*, vol. I, marzo 1369-Agosto 1370 e aggiunte, Roma, 1980, pp. 368-372.

² Amplissima è la bibliografia su Coluccio Salutati. Ci limiteremo ad indicare in questa sede alcune delle opere di maggior rilievo. Fondamentali quelle di F. NOVATI, *Epistolario di Coluccio Salutati*, in *Fonti per la Storia d'Italia*, voll. 15-18, Roma 1891-1911; *La giovinezza di Coluccio Salutati (1331-1353)*, Torino, 1883. Importantissimi i recenti studi di R. WITT e in particolare *Coluccio Salutati and the Political life of the Commune of Buggiano (1351-1374)*, in *Rinascimento*, VI (1966), pp. 27-56; *Coluccio Salutati, Chancellor and Citizen of Lucca (1370-1372)*, in *Traditio*, XXV (1969), pp. 191-216; *Toward a Biography of Coluccio Salutati*, in *Rinascimento*, XVI serie seconda, Firenze, 1976, pp. 19-34. Classici ormai ed insostituibili gli studi dell'ULMANN, *Studies in the Italian Renaissance*, Rome, 1955, pp. 3-26; *The Humanism of Coluccio Salutati*, Padova, 1963, pp. 3-16. Particolarmente di rilievo gli studi di A. PETRUCCI, *Il protocollo notarile di Coluccio Salutati (1372-1373)*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 1-151; *Coluccio Salutati*, Istituto della Treccani, Roma, 1972. Utili infine gli studi di A. DE ROSA, *Cenni bibliografici relativi a Coluccio Salutati*, in *Atti del Convegno su Coluccio Salutati*, Buggiano Castello, giugno 1980, pp. 47-62; e *Coluccio Salutati, Il Cancelliere e il Pensatore politico*, La Nuova Italia, 1980, pp. 1-183.

di ottenere l'ufficio di Cancelliere dei comuni di Viterbo e di Perugia, e fin dal 31 agosto 1369 si era fatto segnalare direttamente dal Papa presso quello di Lucca³. Ma anche in questa occasione, nonostante la forte raccomandazione, gli era stato preferito un altro; quel ser Pietro q. Tommaso dei Beati da Bologna, che godeva direttamente dell'appoggio dell'Imperatore, e che nel clima della nuova Libertà ottenuta dalla città toscana, seppe monopolizzare per più di un anno la direzione della cancelleria comunale, in piena fase di riorganizzazione assieme a gran parte degli uffici del Comune.

Ma Coluccio non si era dato per vinto. I numerosi ed influenti amici che aveva in Lucca dovettero avvertirlo per tempo della possibilità di ottenere finalmente un incarico di rilievo, così che il 9 febbraio 1370 veniva nuovamente trasmesso a Lucca un ulteriore breve papale, mediante il quale si chiedeva esplicitamente per Coluccio la carica di Cancelliere⁴. E la riforma votata il 17 luglio giunse appena in tempo; di lì a pochi giorni un forte sommovimento politico riuscì a sanzionare la vittoria della parte popolare su quella aristocratica, ponendo in grave difficoltà gli amici e protettori di Coluccio. Capeggiati da Nino e Giovanni degli Opizi, da Niccoloso Bartolomei e da Nicolao Diversi, gli aristocratici avevano diretto a loro vantaggio i primi mesi della vita politica lucchesé dopo la riconquista della Libertà e, facendo parte dei vari Consigli della Repubblica, erano riusciti ad assicurare a Coluccio il posto di Cancelliere, in una delle ultime riunioni del Consiglio dei Trenta «sapientes et prudentes», tenutosi prima del sovvertimento politico⁵.

Egli dunque si accinse all'«ufficio» ai primi di agosto in un clima che, personalmente, non dovette essergli molto favorevole, e fu probabilmente soltanto in virtù dell'appoggio papale e di quello del Bruni, che il suo incarico venne tollerato e confermato, nonostante il mutarsi della situazione politica.

A questa prima, gravissima difficoltà si aggiunsero, per Coluccio, tutta una serie di fatiche e di disillusioni che ridussero molto l'entusiasmo con il quale si era accinto a questo importante compito. Il lavoro stesso si mostrò subito assai più duro e noioso del previsto, poiché l'articolato modo di funzionare della costituzione lucchese, spezzettata in diversi consigli e commissioni, dovette costringere Coluccio a turni di lavoro pesanti ed impegnativi.

³ Cfr. WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., pp. 191-196.

⁴ Vedi A. MANCINI, *Sulle orme del Salutati*, Lucca, 1920, pp. 6-7.

⁵ WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., p. 192. ROMITI, *La classe politica lucchese nei primi anni di libertà*, in *Archivio Storico Italiano*, n. 512, disp. II, Firenze, 1982, pp. 179-195.

Ce lo dice lui stesso in una lettera scritta da Lucca a ser Tommaso Vergiolesi il 24 ottobre 1370, poco meno di tre mesi dopo aver iniziato l'ufficio di Cancelliere: «cum enim michi et officii huius cura reique familiaris immineat, ego, discendentis aurora in noctis crepuscolo linquente Titonem, perfusam conthoralem meam sopore dimitto et ad Antianos, sic enim de istorum more vocantur, matutinus accedo, unde vix pransurus domum rediens usque ad plurimam noctem vigilans sero divellor; illud quod restat crepusculum tum cene, tum prebens domui, tum quieti, vix summum complevi; ecce et aliud mane, et idem cetus Antianorum per lictorem me revocat, anxiis me laboribus traditurus, si liceret, ponem tibi ante oculos diem unam; sed sic occupor, ut hec ipsa moleste vix valeam explicare»⁶.

Coluccio dunque «avvertiva con notevole disagio il contrasto fra le sue aspirazioni umanistiche e la tradizione rigidamente formalistica cui era costretto a piegarsi nelle sue funzioni di notaio e cancelliere» al punto da rimpiangere con nostalgia il tempo nel quale poteva liberamente dedicarsi allo studio ed allo scrivere elegante e raffinato: «ego enim semper studiosam optavi vitam et ocio plenam ut inter libellos degens lectione tempus attererem»⁷.

A tutto questo dovette assommarsi la coscienza, sempre più evidente, della precarietà della sua posizione, e le sue speranze di riconferma nell'incarico, se ve ne furono, caddero completamente nel novembre 1370, assieme al fallito tentativo promosso dagli aristocratici per riconquistare il potere, che ebbe come conseguenza diretta le accuse rivolte a Giovanni e Tommaso degli Opizi e a Nicolao Diversi, di aver tramato contro la Repubblica⁸. Infatti il 22 luglio 1371 gli Anziani affidavano

⁶ NOVATI, *Epistolario...* cit., vol. I, p. 133. Cfr. WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...*, p. 203.

⁷ PETRUCCI, *Il protocollo notarile...* cit., p. 18; NOVATI, *Epistolario...* cit., vol. 1, p. 133.

⁸ G. SERCAMBI, *Le Croniche*, edite da Salvatore Bonghi, in *Fonti per la Storia d'Italia*, Roma, 1892, vol. I, pp. 204-206. Nel capitolo CCXXXVIII della *Cronaca* vi è un errore di datazione che necessita di venir corretto per evitare di interpretare erroneamente gli avvenimenti successivi. Il Sercambi ascrive al 1371 gli avvenimenti che culminarono con la rivoluzione del 31 luglio 1370. L'errore è manifestamente denunciato dal fatto che Ugolino dei Galluzzi, citato dal Sercambi quale Potestà di Lucca durante quegli avvenimenti, in effetti cessò di carica nel novembre 1370. È pertanto evidente che il Sercambi commise un errore, puramente materiale, nella redazione della *Cronaca*. Da questo errore, non rilevato dal Witt, è derivata una errata interpretazione degli avvenimenti susseguenti. Scrive infatti il Witt: «then in February 1371 the aristocratic faction tried to overthrow the regime of July 31 by an overt act of revolution. Giovanni degli Opizzi was subsequently accused of treason and Niccolò Diversi and Tommaso degli Opizzi were forced to go surety for him» (WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., p. 200). In effetti questi avvenimenti, come chiaramente documentato dalle *Riformazioni* (cc. LXXIIIr-v) avvennero nel novembre del 1370. Ne è ultima riprova il capitolo CCXXXIX della *Cronaca* del Sercambi (p. 205) citato dallo stesso Witt, nel quale si parla del Vessillifero di Giustizia «magister» Federico Trenta, che fu in carica appunto nel bimestre novembre-dicembre 1370 (Consiglio Generale n. 2, c. LXIIIr).

l'incarico di Cancelliere delle Riformagioni a ser Pietro Saraceni, licenziando di fatto Coluccio⁹.

I potenti amici che pur tuttavia egli aveva ancora in Città, riuscirono a rendere meno amara la situazione, e di lì a pochi giorni il Salutati fu nominato Maggior Console nella Corte dei Mercanti, nel quale ufficio rimase, probabilmente, sino ai primi mesi del 1372¹⁰. Ma il suo soggiorno lucchese era destinato a divenirgli sempre più gravoso ed insopportabile. Nell'autunno del 1371 gli morì improvvisamente la moglie Caterina, incinta del secondo figlio¹¹, lasciandolo in uno stato di depressione e di scoramento profondo, dal quale si riprese, in parte, soltanto nei primi mesi del 1372. Il soggiorno in città gli era divenuto insopportabile al punto di scrivere all'amico Giovanni da Montecalvo «quod hic mestissimus sum et, si fiat hec mora diuturnior, forte, quamvis libenter, coniugis mee funera comitabor, provide tu, si qua via est, ut hic me coneris honoranter evellere»¹².

E di lì a pochi mesi, forse febbraio, marzo al più tardi, Coluccio lasciava definitivamente Lucca per la pace della natia Stignano in Valdnievole¹³.

* * *

La riforma della Cancelleria del Comune, votata il 17 luglio 1370 dagli Anziani e da venticinque dei Trenta «sapientes et prudentes» appositamente deputati, si basava sulla considerazione oggettiva che, per il progressivo intensificarsi dell'attività degli uffici preposti al funzionamento della Repubblica dopo la riconquista della Libertà, «labor cancellarie ipsius Civitatis est multiplicatus et crescet fortius in futurum»¹⁴. Nel verbale della riunione del consiglio si dichiarava esplicitamente che il cancelliere in carica, ser Pietro dei Beati, «non possit tam immenso, tam importabili labori sufficere, cum uno scriptore»¹⁵.

Gli Anziani ed i consiglieri stabilirono la scissione della Cancelleria in due uffici distinti: un *Cancelliere degli Anziani* «cuius officium sit super literis et provisionibus et mandatoriis cuiuscumque pecunie solvende

⁹ A.S.L., *Consiglio Generale n. 1*, c. CCXLIr. Cfr. ROMITI, *Riformagioni...* cit., p. 388.

¹⁰ WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., pp. 201-202.

¹¹ *Ibid.*, pp. 208-209.

¹² NOVATI, *Epistolario...* cit., vol. I, p. 159.

¹³ WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., pp. 209-210.

¹⁴ A.S.L., *Consiglio Generale n. 1*, c. CCXXIIIv. Cfr. ROMITI, *Riformagioni...* cit., pp. 368-369.

¹⁵ *Ibid.*

per lucanum Comune et omnibus que fiunt per collegium dominorum Antianorum», ed un *Cancelliere del Comune* «cuius officium sit super Consiliis et reformationibus et contractibus et aliis que fiunt ex officio dictorum dominorum Antianorum cum Consiliis et autoritate Consiliariorum; et officium provisorum, stipendiariorum et castellanorum, sargentum et solutionum stipendiariariorum, et eos scribendi et cassandi et aliorum ad ipsum officium spectantium»¹⁶.

La divisione delle competenze fu dunque, sin dall'inizio, nettissima. Il Cancelliere degli Anziani si occupò dell'attività esecutiva e di quella di governo strettamente attribuita agli Anziani dagli statuti; quello del Comune divenne il verbalizzatore di tutti gli organi deliberativi della Repubblica (Consiglio Generale e Consiglio dei Trenta-sei); di quei collegi nei quali gli Anziani intervenivano accanto a speciali gruppi di cittadini eletti per compiti specifici (Consiglio «super Regimine» ad esempio), e delle riunioni degli Anziani nelle quali questi ultimi mettevano in pratica funzioni delegate per volontà di uno degli organi deliberativi.

La riforma del 17 luglio prevedeva espressamente che ognuno dei due Cancellieri venisse affiancato da un notaio; che quello degli Anziani fosse tenuto, assieme al suo notaio, a risiedere «in palatio dominorum Antianorum», mentre il Cancelliere del Comune era esentato da questo obbligo. Si stabiliva che i due incarichi durassero per il corso completo di un anno, con la vacanza espressa di un anno. Era requisito essenziale, per la nomina, l'averne ottenuto la cittadinanza lucchese¹⁷.

L'attività di Coluccio nel periodo compreso fra il primo agosto 1370 ed il 31 luglio 1371 si materializzò nel Registro delle Riformazioni presentemente conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, fondo *Consiglio Generale n. 2*¹⁸.

Il manoscritto, interamente vergato dalla mano di Coluccio, è costituito da CLXXXI carte del formato di mm 295 per mm 450.

La pagina, piegata originariamente in quattro parti nel senso longitudinale, risulta scritta nello spazio compreso fra le due piegature centrali e mostra così ampi margini di mm 35 circa sul lato superiore, mm 65 circa sul lato inferiore e mm 75 e mm 65 rispettivamente su quelli di sinistra e di destra. Porta una numerazione originaria in numeri romani a partire dalla c. XXr, mentre le prime carte sono numerate con numeri

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ RIFORMAGIONI DELLA REPUBBLICA DI LUCCA (1369-1400) vol. II, agosto 1370, luglio 1371 e Appendice, per cura di GIORGIO TORI, ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINGUI, *Commissione per gli atti delle Assemblee Costituzionali italiane*, Roma, 1985, pp. I-CXXVI; 1-432.

arabi; è stata poi aggiunta una numerazione moderna a matita, indicante le singole pagine, da uno a 362. Sono bianche le pagine 1-12 e 355-362 e le carte XXVII_v, XXVIII_v, XXVIII_{r-v}, XXXII_v, XXXIII_r, CLXXXVII_{r-v}. La legatura in mezza pergamena con piatti di cartone, è del XIX secolo e reca sul dorso la segnatura ottocentesca, secondo l'ordinamento di Girolamo Tommasi «Armario 43, n. 8 1370-1371», e quella vigente «Riformazioni Pubbliche, Consiglio Generale n. 2».

Armando Petrucci, nell'*Introduzione* al volume *Il protocollo notarile di Coluccio Salutati (1372-1373)*, osservava come, Coluccio, in questo manoscritto abbia dato «la più chiara prova della sua abilità calligrafica nel solco della tradizione cancelleresca». L'uso della maiuscola cancelleresca vi trova una interpretazione nuova «nella cosciente ricerca di un ritmo composito più spaziato e dal ricorso ad un ductus più posato e studiato. Nasce in queste elegantissime pagine una scrittura che è, sì sostanzialmente volta al passato, ma in cui non mancano influenze e risonanze di quel processo di chiarificazione e semplificazione delle scritture contemporanee, i cui riflessi si facevano avvertire anche in campo documentario»¹⁹.

Ma Coluccio non fu soltanto il geniale scrittore del *Registro*, mediante un'interpretazione grafica che anticipa il profondo rinnovamento che la sua esperienza porterà in tutto lo scrivere del primo umanesimo. Coluccio è anche l'interprete di una concezione giuridica e formale delle verbalizzazioni che costituisce un esempio nuovo e coerente nel seno della Cancelleria lucchese. Gli aspetti «diplomatistici» del *Registro*, l'utilizzo coerente e giuridicamente preciso dei formulari, trovano in Coluccio una sistematica assai più vigorosa di quanto è stato a suo tempo osservato per le registrazioni del suo predecessore, ser Pietro q. Tommaso dei Beati²⁰.

L'esame degli aspetti formali delle registrazioni ha palesato, pur nelle inevitabili incertezze iniziali, una concezione sempre più ripetitiva e formalmente rigorosa dei diversi momenti giuridici messi in atto dai consigli deliberativi della Repubblica. E la precisa sensibilità con la quale il Cancelliere separa e distingue momenti simili, ma differenziati, patisce poche e saltuarie contraddizioni, a dimostrazione di una coscienza giuridica e formale di grande rilievo. Pur non potendo anticipare indagini che dovranno essere condotte sui registri degli altri Cancellieri, si ha la sensazione che l'esperienza di Coluccio sia risultata determinante e si

¹⁹ PETRUCCI, *Il protocollo notarile...* cit., p. 25.

²⁰ Cfr. ROMITI, *Riformazioni...* cit., pp. XLI-LXXXIV.

sia riflessa a lungo nell'attività dei successori, alcuni dei quali furono suoi collaboratori diretti²¹.

Vi è infine un ulteriore elemento che rende particolarmente interessante l'esame della cancelleria di Coluccio Salutati. Accanto infatti al Registro Ufficiale delle Riformazioni lucchesi, è a noi giunto un frammento cospicuo delle *Minute di Riformazioni*, in gran parte di mano dello stesso Cancelliere. Questo secondo manoscritto colucciano, già segnalato da Ronald G. Witt²², si riferisce alle registrazioni che coprono il periodo 16 aprile-30 luglio 1371, ed esaminato in parallelo con quello ufficiale, suscita una serie di osservazioni e di problemi di grandissimo interesse²³.

Questo registro, di formato più piccolo, redatto su carta bambacina di mm 225 per mm 300 è costituito da 100 carte numerate modernamente a matita. Esso reca una doppia piegatura del foglio in senso longitudinale, ed il testo occupa mm 225 per mm 145 circa. Non tutte le carte delle *Minute* sono di mano di Coluccio. Vi compare infatti una seconda scrittura che con ogni probabilità appartenne al suo notaio, ser Nicolao di ser Opizio Dombellinghi²⁴, che sostituì il primo eletto ser Nicolao Sartoi²⁵.

La scrittura di Coluccio vi appare, come logico, meno curata e più corsiva. L'evidente rapidità delle registrazioni effettuate direttamente in aula nel contesto delle discussioni non poteva permettere quella cura for-

²¹ Ser Pietro Saracini, in particolare, mostra una impostazione del registro n. 3 delle *Riformazioni* (5 agosto 1372-25 gennaio 1373) del tutto simile a quella di Coluccio ed addirittura sono evidentissimi e di grande rilievo gli influssi grafici che si notano dall'esame comparato dei due manoscritti. Questo fenomeno fu avvertito chiaramente da Armando Petrucci che in una nota manoscritta, gentilmente concessaci, osservava: «La scrittura di questo registro ha somiglianze fortissime con quella del registro autografo del Salutati; notevolissima l'imitazione delle tipiche maiuscole corsive del Salutati per alcune delle quali il Saracini inverte il tratteggio (V) o cambia leggermente la forma (D,N,A.). È da notare il fatto che il protocollo notarile del Saracini, che pure l'Archivio di Stato di Lucca conserva (n. 295, dal 1360 al 1375: cfr. E. LAZZARESCHI, *L'archivio dei notari della Repubblica lucchese*, in «Gli Archivi Italiani», fasc. VI, anno II, 1915, p. 21, n. 214), mostra chiaramente un mutamento di scrittura subito dopo il giugno-luglio 1370, in quanto allora vi si manifesta una netta tendenza a maggiore eleganza delle forme ed a maggiore accuratezza, nonché la netta imitazione di aspetti grafici propri di Coluccio. Si deduce da tutto quanto detto che il Saracini imparò sotto la sua guida a scrivere una cancelleresca di impronta salutariana molto più elegante della brutta minuscola cancelleresca che adoperava prima».

²² WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., p. 198, e nota 34.

²³ A.S.L., *Anziani al Tempo della Libertà*, n. 2, cc. 1-100.

²⁴ Sono interamente di mano di Coluccio le cc. 1r-v; 2v-7r; 8r-9r; 10v-11v; 12v-21v; 23r-27v; 29r-30r; 31v-32r; 33v-35r; 36v; 38r-43r; 44r-v; 46v-49v; 50v; 51v; 53r-v; 61r-62r; 63v; 64r-v; 75v; 78r; 79r-v; 80v; 81v; 82r; 86v. Sono interamente di Ser Nicolao Dombellinghi le cc. 2r; 4r-v; 5r; 11r; 13r; 21r; 22r; 24v; 34v; 36r; 45r; 51r; 54r; 57r-v; 59r-v; 77r; 81r; 84v; 86r; 87r. Contengono registrazioni dei due notai le carte 2r; 7v; 9v; 12r; 24r; 31r; 33r; 37v; 43v; 46r; 50r; 52r-v; 58v; 60r-v; 62v; 63r; 77v; 82v; 83r-v; 85r. Sono bianche le cc. 5v; 6r-v; 10r; 28r-v; 29v; 37r; 66r-v; 67r; 68r-74v; 87v; 100v.

²⁵ A.S.L. *Consiglio Generale* n. 2, c. XLIIIr. La sostituzione fu decretata dagli Anziani il 4 settembre 1370.

male e stilistica rilevata nel Registro Ufficiale. Ma ad un esame attento le differenze fra le due scritture appaiono del tutto secondarie, e la concezione grafica della seconda si rifà, apertamente, a quella del manoscritto più elegante. Vi compaiono invece curiosi artifici di comodo, come l'uso, in apertura di seduta, di indicazioni specifiche apposte dietro il nome dei vari componenti i Consigli, atti ad indicare, di volta in volta, senza bisogno di lunghe ripetizioni, la presenza o l'assenza dei consiglieri²⁶, ed un particolare, curioso, che venne erroneamente interpretato dal Witt, forse sviato dalla precedente, inesatta, osservazione di Luigi Fiumi.

Intendiamo riferirci a parte delle registrazioni contenute nelle carte 39 retto e 44 verso che Luigi Fiumi, nell'introduzione al Carteggio degli Anziani, indicò come esempio di uso da parte dei cancellieri della Repubblica di «cifra» segreta o scrittura in codice²⁷ che il Witt cercò invano di interpretare²⁸.

In effetti questo «simple code» non è altro che una testimonianza, curiosa ma preziosa, dei tentativi di Coluccio per apprendere la lingua greca. Le frasi in questione non sono altro che la traslitterazione in maiuscole greche di espressioni latine; Coluccio, nel tedio forse che lo assaliva durante le lunghe e spesso inconcludenti discussioni dei Consigli, usò il registro delle *Minute* come palestra di esercizio per quell'alfabeto che andava probabilmente studiando a Lucca e che doveva allora appena conoscere.

Curiosità emozionante, che ci testimonia una volta di più della personalità e delle difficoltà interiori dell'Uomo, ma che sul piano storico potrebbe farci pensare a rapporti di Coluccio con qualche mercante lucchese vissuto a lungo in Oriente o in Sicilia, capace di destare in lui l'esigenza di conoscere quella lingua greca che, in verità, non riuscì mai ad imparare compiutamente.

Le registrazioni in minuta venivano prese da Coluccio dal vivo, durante le sedute dei Consigli, in punta di penna, in modo breve e schematico; erano la traccia sulla quale il Cancelliere redigeva il verbale ufficiale. Sono pertanto quasi del tutto prive di formulario, ridotte all'essenziale.

²⁶ Vedasi, ad esempio, l'inizio del verbale del 3 luglio: «Convocato Consilio XXXVI qui non habent .4. post et consilio XVIII qui non habent .d. post...» (A.S.L., *Anziani al tempo della Libertà* n. 2, c. 61r).

²⁷ L. FUMI, *Carteggio degli Anziani, Regesti*, vol. II, parte seconda, Lucca, 1903, p. ix.

²⁸ WITT, *Coluccio Salutati, Chancellor...* cit., p. 198, nota 34: «Part of these notes of the deliberations are written in a simple code (fols 39r and 44v)... My suggestion would be that this was an unsuccessful and unique experiment by Salutati to keep secret certain deliberations which the Comune desired to conceal even from those who were trusted enough to have access to the official registers».

La prima osservazione, generale, è quella che nelle minute si trovano delle verbalizzazioni che non furono riportate nel Registro Ufficiale. Questa prima osservazione, che potrebbe apparire di facile giustificazione, è invece, alcune volte del tutto inspiegabile.

Esaminiamo, partitamente, i casi rilevanti, partendo dalle verbalizzazioni del Consiglio Generale, l'organo «costituzionale» di maggiore rilievo all'interno del Comune.

I verbali non riportati da Coluccio nel testo Ufficiale sono in tutto sette²⁹. Per alcuni di essi la mancata registrazione è da ascriversi alla mancanza di sufficienti motivi formali, quale, ad esempio il raggiungimento, nella votazione, della maggioranza prescritta dagli Statuti. Ma per altri il discorso è più complesso. Così per la riunione del 29 aprile, nel corso della quale si discutono e votano due argomenti (la determinazione del prezzo da dare al grano del Comune, e la vendita dei beni di proprietà dell'ex doge di Pisa Giovanni dell'Agnello). In essa non è dato rilevare la mancanza di alcun elemento formale, e la validità della discussione e della votazione appare del tutto simile a quella di altre verbalizzazioni³⁰. Nonostante ciò, per motivi che non siamo in grado di giustificare, Coluccio non riporta nel Registro Ufficiale il testo di questa deliberazione.

All'interno dei verbali, riportati in ambedue i manoscritti, si possono osservare delle differenze sostanziali.

Nella riunione del 7 maggio, ad esempio, si discute una sola proposta relativa all'impostazione della «gabella terrarum». Il Registro Ufficiale riporta un solo parere, attribuito a ser Ubaldo Perfettucci³¹; le Minute ne riportano cinque: il primo a ser Ubaldo, il secondo di Rainerio del Caro, il terzo di Bartolomeo Nucci, il quarto di ser Jacopo Domaschi, il quinto di Donato Panichi³². Tutti i cinque pareri delle Minute sono unificati con la graffa in margine ad indicare la loro approvazione mediante 137 voti favorevoli e 37 contrari.

Esaminando il testo del parere registrato da Coluccio nel Registro Ufficiale, ed attribuito interamente a ser Ubaldo Perfettucci, si dimostra facilmente come Coluccio abbia fuso in esso tutti i pareri degli altri intervenienti.

Ne deriva una prima osservazione di carattere storico: la necessità cioè, di essere assai cauti nell'attribuire un certo comportamento, od una certa opinione, ad un determinato personaggio, sulla scorta del solo Regi-

²⁹ Sono quelle dei giorni 23 e 29 aprile, 4 e 7 maggio, 18 giugno, 4 luglio, 16 luglio 1371.

³⁰ A.S.L., A.T.L. n. 2, c. 19r.

³¹ *Ibid.*, Consiglio Generale n. 2, c. CLv.

³² *Ibid.*, A.T.L. n. 2, c. 23v.

stro Ufficiale. Ne potrebbero infatti derivare ampie storture ed interpretazioni che, nella realtà dei fatti, si discostano ampiamente da quanto effettivamente accaduto in aula.

La casistica è ancora più ampia se si passa all'osservazione dei verbali del Consiglio Minore o Consiglio dei Trentasei. Le riunioni, di questo organo, costituito dagli Anziani più quattro Vessilliferi ed Otto prudenti per ciascuno dei Terzieri della Città, sono assai più frequenti di quelle del Consiglio Generale. Offrono, pertanto, un campione più ampio per le nostre osservazioni.

Fra il 16 aprile ed il 21 luglio 1371 le riunioni non registrate da Coluccio nel testo ufficiale sono ben otto³³.

Il caso più evidente è quello della riunione del 22 maggio incentrata sulla proposta «de habendo pecuniam». Intervengono sull'argomento ben cinque consiglieri, e l'intervento di Dino di Vanni Malapresa fu approvato con 46 voti favorevoli ed uno solo contrario, che rappresenta una maggioranza schiacciante³⁴. Nonostante ciò, e non siamo in grado di giustificarne il motivo, esso non venne inserito da Coluccio nel Registro Ufficiale.

Simili considerazioni possono essere fatte per i verbali dell'11, 12 e 21 giugno, nei quali, accanto ad alcuni consigli non votati, compaiono interventi regolarmente discussi ed approvati, come dimostra il computo dei voti espresso in margine. Così per Francesco Dati, che l'11 giugno si esprime «super factis Tirellii», e viene votato con 52 voti favorevoli ed 8 contrari³⁵; per il parere del «magister» Federico Trenta del giorno successivo anch'esso approvato con la medesima maggioranza³⁶, e infine per quello di Luigi Boccella, del 21 giugno «super pacta Tirellii tam Communis quam filiorum domini Francisci», anch'esso approvato con 62 voti favorevoli e cinque contrari³⁷.

Esaminando i verbali di riunioni inseriti tanto nel Registro Ufficiale quanto nelle Minute, osserviamo che non si riscontrano casi simili a quanto rilevato per i verbali del Consiglio Generale, a proposito della attribuzione ad un consigliere di pareri espressi da altri personaggi.

³³ Solo le riunioni del 27 aprile, 22 maggio, 11, 12, 21 giugno e 3 luglio; alcuni dubbi si possono presentare per quelle del 18 e 29 maggio perché prive di intestazione esplicita. Ma dal tipo di decisioni prese è abbastanza probabile che le sedute in questione fossero di questo Consiglio piuttosto che del Consiglio Generale.

³⁴ A.S.L., A.T.L. n. 2. c. 30r-v.

³⁵ *Ibid.*, c. 39r.

³⁶ *Ibid.*, c. 40r.

³⁷ *Ibid.*, c. 47r-v.

Ma si possono fare considerazioni che lasciano aperti dubbi e problemi non indifferenti.

È ormai evidente come Coluccio riporti nel Registro Ufficiale i soli pareri votati dal Consiglio, senza dare alcuno spazio a quelle opinioni che non vennero a suo tempo accettate. Questo comportamento si materializza nella Minuta mediante la non apposizione del computo dei voti in margine al parere espresso dai consiglieri. Ma vi sono diversi casi nei quali il Cancelliere omette di riportare nel Registro Ufficiale il parere regolarmente votato ed approvato, senza che si possa comprendere il motivo sostanziale o formale che lo ha guidato in questa scelta.

Nella riunione del 16 aprile il Consiglio dei Trentasei si esprime sulla proposta di «statuere super frumento lucani *Comunis quod est in quantitate stariorum MCC*». L'intervento di Bartolomeo Ronghi reca in margine il risultato della votazione: 49 voti favorevoli, esattamente tanti quanti ottenuti da Bartolommeo Balbani sulla successiva proposta, «super ordinamentum ferri sgabellandi in Civitate lucana», regolarmente riportata nel Registro Ufficiale ³⁸.

Il confronto fra i due manoscritti permette di formulare alcune osservazioni di rilievo anche a proposito della composizione dei Consigli.

Come noto tanto al Consiglio Maggiore quanto a quello dei Trentasei, per iniziativa e volontà degli Anziani, potevano partecipare, oltre agli aventi diritto, anche un numero, imprecisato e variabile, di Invitati.

Sistema questo che non poteva non avere il proprio significato politico, essendo così possibile, per parte del collegio di governo, di influire massicciamente sull'esito delle votazioni.

Dalle Minute si evidenzia come, in alcuni casi, invece di soli invitati, partecipassero al Consiglio anche alcuni gruppi di consiglieri con specifica qualifica: in particolare i Diciotto «*boni homines super Regimine*»; una specie di commissione costituzionale, creata per vigilare sulla sicurezza e la regolarità interna del Comune.

Coluccio, dunque, nel Registro Ufficiale, sorvola su questo particolare, che può invece essere, dal punto di vista storico, di notevole significato, ed indica genericamente presenti in aula «*invitati*» anche quando si tratta dei componenti il Consiglio dei Diciotto «*super Regimine*».

Le riunioni autonome, di questo Consiglio, che nel Registro Ufficiale, per il periodo di paragone con le Minute, sono otto in tutto, nel secondo manoscritto ascendono a tredici registrazioni. Siamo dunque in presenza del medesimo fenomeno già osservato a proposito dei verbali del Consi-

³⁸ *Ibid.*, c. 1r; *Consiglio Generale n. 2*; c. CXXXVI R.

glio Generale e di quello dei Trentasei. Anche qui il computo dei voti resi, appare del tutto sufficiente, e mancano motivi sostanziali e formali che possano suggerire il motivo per il quale non si ritenne opportuno procedere alla loro trasposizione sul Registro Ufficiale.

Numerosissime, infine, sono le registrazioni contenute nelle Minute e relative all'attività del Collegio degli Anziani. Esse, solo in parte, furono trascritte nel Registro Ufficiale. Nei soli tre mesi pervenutici attraverso le Minute furono registrate novantaquattro sedute degli Anziani delle quali solo 40 furono riportate sul Registro del Consiglio Generale. Vi è poi un caso opposto, ossia di una registrazione che compare nel manoscritto ufficiale e non nelle Minute ³⁹.

Questa macroscopica differenza è, anch'essa, di difficile giustificazione. Va in ogni caso osservato come numerose registrazioni siano di mano diversa da quella di Coluccio, il che potrebbe ragionevolmente far pensare che sullo stesso registro delle Minute si fossero alternati due diversi cancellieri, e che alcune delle registrazioni, per motivi intrinseci, fossero materia da inserire nel Registro Ufficiale delle Delibere degli Anziani, e non in quello delle Riformagioni. Ma quest'ipotesi si palesa inattendibile dal confronto effettuato con il registro delle Deliberazioni degli Anziani, nei quali non compare alcuna delle registrazioni contenute nella Minuta e non riportate nel Registro Ufficiale.

A tutti questi interrogativi e a questi problemi non è possibile, per ora, dare una qualsiasi risposta.

Si possono solo fare delle ipotesi, fra le quali la più suggestiva potrebbe essere quella che vi fossero motivi di carattere politico imposti a Coluccio, e tali da costringerlo ad effettuare una scelta fra le registrazioni cui dare il carattere ufficiale della legge. Ipotesi attendibile, che tuttavia, dall'esame del merito delle decisioni, non sembra di poter facilmente sostenere.

O furono motivi formali, al di là del solo computo dei voti, a decretare quelle discriminazioni? In tal caso bisogna ammettere che, allo stato attuale della nostra ricerca, tali motivi non sono stati ancora individuati.

Dal panorama, comunque, delle osservazioni e delle anomalie riscontrate, risulta evidente come l'utilizzazione di questo tipo di fonte, fra le più usate dagli storici, presenta alcuni limiti ed alcuni pericoli che è bene non sottovalutare.

³⁹ Si tratta della seduta del 7 maggio, nel corso della quale gli Anziani decretarono la convocazione del Consiglio Generale (A.S.L., *Consiglio Generale n. 2, c. cl.*).

INDICE

STUDI IN MEMORIA DI ANTONINO LOMBARDO

MARIO BUONAJUTO, <i>Note sul «Regno animale dello spirito, l'inganno o la cosa stessa» della Fenomenologia hegeliana</i>	5
GIORGIO COSTAMAGNA, <i>Il segno vocalico soprascritto nella tachigrafia notarile italiana</i>	39
VIRGLIO GIORDANO, <i>Il tramonto del documento cartaceo nell'era della computer dipendenza</i>	49
ROMUALDO GIUFFRIDA, <i>Michele Amari Parlamentare e Ministro del Regno d'Italia</i>	65
ELISA MONGIANO, <i>«Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens». L'antipapa Felice V governa la Savoia</i>	77
GINO NIGRO, <i>Ricerche sulle Sezioni di Archivio di Stato</i>	89
PIER FAUSTO PALUMBO, <i>Galvano Lancia Vicario di Manfredi e una sentenza della Magna Curia del 1257</i>	105
CORRADO PECORELLA, <i>Un codice mancato</i>	113
MARIA PIA PEDANI, <i>Cenni di diplomatica ottomana</i>	157
GIAN SAVINO PENE VIDARI, <i>Nota su un memoriale del vescovo d'Ivrea a Carlo d'Angiò</i>	175
GIULIO RAIMONDI, <i>Amministrazione Centrale e Amministrazione periferica dello Stato unitario: lo sviluppo legislativo 1861-1914</i> .	191
NICOLA RAPONI, <i>Cesare Cantù e le origini della Società storica lombarda</i>	205
ANTONIO ROMITI, <i>I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell'accesso</i>	217
SILIO P. P. SCALFATI, <i>Un cartulario di strumenti antichi relativo al patrimonio dei Benedettini pisani in Corsica</i>	247
ISIDORO SOFFIETTI, <i>Amedeo VIII di Savoia, duca legislatore, antipapa: problemi di una riforma legislativa</i>	281
ANGELO SPAGGIARI, <i>Non solo storia. Gli archivisti di stato di fronte ad istituzioni e archivi moderni</i>	287
GIORGIO TORI, <i>Osservazioni sulla cancelleria di Coluccio Salutati, cancelliere della Repubblica di Lucca (1370-1371)</i>	301

Stampato
negli Stabilimenti Tipolitografici
«E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze
Gennaio 1991